PROMISSIO

SERENISSIMI

VENETIARUM DUCIS

SERENISSIMO

ALOYSIO

MOCENICO

DUCE

EDITA.

MDCCLXIII.

Ex Typographia Ducali Pinelliana.

PROLOGUS PROMISSIONIS SERENISSIMI DUCIS VENETIARUM.

In nomine Dei Æterni, Amen.

Uum, non de noſtra fortitudine, vel prudentia, ſed de ſola proceſſit clementia Creatoris, in Cujus arbitrio, & voluntate omnia ſunt poſita, quòd ad Ducalis Culmen pervenerimus dignitatis; vos hactenus in Eccleſia Beati MARCI EVANGELISTÆ Domini glorioſi, qui Patronus noſter eſt, & Signifer in omnibus, aggregati, quantam erga nos habueritis dulcedinem charitatis, manifeſtius ibi, ac perfectè demonſtraſti, cùm ad prolationem eligentium vos, vicè noſtra, & nomine, in cœlum manibus elevatis, Deum omnes unanimiter glorificaſtis in voce laudis magnifica, &

exultationis ; quoniam per Interceſſionem glorioſiſſimi EVANGELISTÆ ſui MARCI Nos in Ducem vobis dederat , & Rectorem : Unde ſuper his gratias , quas poſſumus omnimodas perſolventes ALTISSIMO , cujus magnitudinis non eſt finis , & EVANGELISTÆ ſuo Gubernatori noſtro , vobiſque , ſuper lætitia magna , quam de promotione noſtra geritis, gratias ubere referentes, notum vobis fieri cupimus, per præſentis ſcripti paginam, quia ſtudioſos nos tanto exhibere volumus, & attentos, & ex cordis intimo, prout de jure debemus, ſuper Rationibus, & Juſtitiis faciendis, & ſuper negotiis noſtris omnibus diligentius promovendis , quoad utilitatem vobis pariter , & profectum, cum honore Patriæ, melius valeant pervenire, quanto per nos, auctore Deo, ſuper his major nobis eſt attributa facultas, & collata tam glorioſa dignitas, ac nimis præexcelſa.

C A P. I.

D E B O N O R E G I M I N E,

& Conſervatione Status Dominii Venetiarum.

VOLENTES igitur, quod in voluntate gerimus, ſuper his aptius declarare , NOS

DEI GRATIA DUX VENETIARUM, &c. Vobis univerſo Populo Venetiarum promittimus , Majoribus , & Minoribus , & veſtris hæredibus . Quod à modò in antea cunctis diebus, quibus erimus in Ducatus noſtri Regimine Venetiarum, Regimen faciemus, & Statutum Patriæ, & totius Ducatus conſervabimus bona fide, verbo, & opere, toto poſſe noſtro, ſicut per nos melius fieri, & operari poterit.

CAP.

CAP. II.

De Ratione, & Justitia omnibus reddenda.

OMnes autem homines Venetiarum Majores, & Minores, tam exeuntes, quàm intrantes, quàm etiam in terra remanentes, ac etiam universos subditos nostri Dominii, æqualiter tractabimus in Ratione, Justitia, & in omnibus aliis factis bona fide, & sine fraude.

CAP. III.

De consulendo Honorem, & proficuum Dominii Venetiarum.

HOnorem autem, & proficuum Nostri Dominii consultabimus, dicemus, tractabimus, & operabimus bona fide, & sine fraude; salvis Capitulis in hoc capitulari specificatis.

CAP. IV.

De complendo, quod Consultum fuerit per Majorem Partem Consilii.

OMne illud, quod consultum fuerit per Majorem Partem nostri Consilii, & omnes illas partes, quæ captæ fuerint in Nostro Majori Consilio, & in quocumque alio Consilio, studiosi erimus ducere ad effectum, nisi per Consilium revocatum remanserit; excepto de facto Ecclesiæ Sancti MARCI, & excepto eo, quod continetur in Capitulo contra hæreticos ordinato; Et Jure tenemur cum omni solicitudine, & diligentia exequi quascumque deliberationes, quæ fierent in nostris

Consiliis; & id, quod per nos fieri poterit, faciemus, observabimus, & adimplebimus: cætera verò exequi, & adimpleri ordinabimus per tres Nobiles, singulis Mensibus per Collegium ex ipso Collegio deputandos, scilicet unum Consiliarium, unum Sapientem Consilii, & unum Sapientem Terræ Firmæ: quos singulos quoque die Primo Mensis eligi, & deputari in ipso Collegio faciemus, & ipsos executores assiduè hortabimur, & impellemus ad executionem, & perfectionem rerum omnium deliberatarum, favebimus, & juvabimus eos, quantum fuerit necessarium.

CAP. V.

De Ballottino, &c.

EX antiquis consuetudinibus nostris Consiliarii, & Capita de Quadraginta quando capiunt licentiam à Serenissimo Domino Duce Novo, præsentant Serenitati suæ puerulum, qui accepit ballotas in ejus Creatione, absque aliis verbis, & commendatione; Decretum est, quòd Consiliarii, & Capita de Quadraginta teneantur, & debeant dictum puerum Serenitati suæ strictè, & efficaciter commendare, tàm in vita, quàm in casu obitus: Et additum est, quod Domini Duces teneantur ultra ea, quæ Ballottino viventes conferunt, dimittere post mortem, saltem Ducatos Centum auri; & si non dimiserint Testamento, eos nihilominus habeant à Ducum Commissariis vigore hujus Decreti.

CAP. VI.

Quod dispergamus Pecuniam Populo in Creationem.

TEnemur nos, & successores nostri sub debito Sacramenti, quando creabuntur, & ducentur super Tribunali per Plateam Sancti MARCI pro honore Civitatis, & lætitia Populi, juxtà antiquas, & laudabiles consuetudines nostras, dispergere, & jacere populo saltem usque Ducatos centum monetæ argenteæ.

CAP. VII.

De modo sumendi Coronam Ducalem in creatione nostra.

SIcut principale insigne Ducatus Serenissimi Principis nostri est biretum, quod Serenitas sua in capite gestat; Ita est danda forma, quod illud publicè, & solemniter accipiat non autem occulte, & per manus privatarum personarum, ut hactenus servatum fuit, sine aliquo decore; Immo potius cum denigratione Ducalis dignitatis. Propterea vadit pars. Quod quando Serenissimus Princeps futurus, & successores sui fuerint electi, ceperintque vexillum Sancti Marci ad Altare, delatiquæ fuerint per Plateam, & in Palatium redierint super scalis illius ad accipiendum Juramentum à Dominio; tunc immediatè, post jusiurandum præfatum, in Capitæ suæ Serenitatis per juniorem Consiliarium ponatur Vitta, & per seniorem Consiliarium ponatur Biretum præfatum Ducale, dicendo hæc tantùm verba. Accipe Coronam Ducatus Venetiarum.

C A P. VIII.

De sex Tubis Argenteis faciendis, quæ remaneant Procuratoribus S. Marci.

NEc prætermittendum est. Quod triginta Marcas Argenti Sterlinorum dare debemus, ut ex ipsis fabricentur sex Tubæ, quæ ad honorem Ecclesiæ Beati Sancti MARCI post nostrum exitum de Ducatu apud Procuratores operis ipsius Ecclesiæ remaneant recomendatæ pro nostro Dominio; Quas Tubas non ponamus, nec poni faciemus pro nobis, vel aliis in pignore aliquo modo.

C A P. IX.

De Vasis, & Tubis Argenteis duabus tenendis, &c.

ET habebimus, & tenebimus in Palatio nostro, pro nostro usu, Vasa Argentea pro summa, & valore Ducatorum quatuor millium; & quod duæ Tubæ nostræ sonantes cum Pifaris esse non possint alterius metalli, quam argenti, juxta consuetudinem, quæ servari solebat.

C A P. X.

De Zoja habenda à Dominio, & uno Bucentauro.

ITem per Dominium fiat una Zoja, quam portare debemus in festis ordinatis, & consuetis; non expendendo pro ipsa ultra Libras centum quadraginta grossorum, quæ conservari debeat per Procuratores Sancti Marci in Procuratia pro festis ordinatis, in quibus il-

lam

ſam portare debemus in capite; & facto iſto, illam recipere, & conſervare debeant, ut dictum eſt. Bucentaurum quoque à Dominio habere debemus. Procuratores verò prænominati debeant tenere modum in faciendo reduci ipſam Zojam ad talem levitatem, & habilitatem, quod poſſimus illam portare in caput in ſolemnitatibus ordinatis; ſicut tenemur per noſtram promiſſionem.

C A P. XI.

De Zoja, & Veſtibus portandis in ſolemnitatibus in quolibet caſu.

CÆterum à modo in caſu, & ſtatum quolibet, quo ire tenemur, & evadimus eum Zoja in feſtis per Terram ſolitis, & ſolemnitatibus ordinatis (non obſtante aliqua cauſa mœroris; vel corotii, quod tunc temporis haberemus) geſtare debemus, & habere ſolemniores veſtes, quas habemus, & ut hactenus Duces habere conſueverunt, pro conſolatione, & honore Civitatis, ob quæ ipſæ ſolemnitates fuerut antiquitus inſtitutæ. Pro honore verò Ducatus tenemur facere fieri nobis infra ſex Menſes, poſtquam intraverimus in Ducatum, ad minus unam pulcram Robam, laboratam ad aurum, quam portare debemus, ſicut convenit pro honore Ducatus.

C A P. XII.

De Veſtibus Sericis, à Nobis deferendis.

QUotieſcumque exiverimus de Palatio, pro eundo ad Miſſam, Proceſſiones, Viſitationes Eccleſiarum, Obviam Principibus, Dominis, Prælatis, & aliis dignis perſonis; & etiam quotieſcumque iveri-

mus ad Consilia, ad Bancam, ad Collegia, & Audientias absque Manto, tenemur pro dignitate, & honore Ducatus esse indutis Vestibus sericis.

C A P. XIII.

Quod unum Bavarum habeamus, & gestemus decies saltem in Anno.

ITem habere debemus unum Bavarum, quem portare debemus ad minus decem vicibus in Anno, & plus, si nobis videbitur, illis diebus, qui nobis videbuntur, & placebunt.

C A P. XIV.

De Manto tenendo per Dominam Ducissam.

ITem teneatur Consors Nostra Ducissa, quotiescumque se confert extra Palatium, ire vestita Manto, ac digne, & honorifice associata, juxta præteritas consuetudines.

C A P. XV.

Quòd unum Presbyterum habeamus in Palatio, & de visitatione Ecclesiæ Sancti Marci.

ITem tenemur, & debemus tenere nobiscum cum Nostris expensis in Palatio unum Presbyterum cum uno Clerico pro celebrandis in Palatio Divinis Officiis, & ad alias solemnitates in Ducatu fieri consuetas.

MDXXII. Die 28. Junii. In Majori Consilio.

ET tenemur audire Missam extra Palatium in Ecclesia Sancti Marci in præcipuis festivitatibus Domini Nostri JESU CHRISTI, in omnibus festivitatibus Beatissimæ MARIÆ semper Virginis, & Sancti Marci Evangelistæ, & alibi in aliis solemnitatibus in Ducatu servari consuetis. In reliquis verò ad arbitrium Nostrum possumus nos conferre, prout pietas, & religio facere nos inclinaverit, ac temporum opportunitas patietur.

C A P. XVI.

De Constitutione Cancellariorum inferiorum.

COnstituere debemus duos Cancellarios Nostros inferiores quorum constitutio nobis solis spectat, & pertinet, & in nostri solius arbitrio, & potestate sit ipsos mutandi, quando nobis videbitur, & placuerit; & loco deficientium alios subrogandi. Utilitas autem scripturarum, quæ sunt Mercedes Laborum suorum, & Officii tabellionatus, sint suæ, cum angaria tamen Ducatorum quinquaginta pro salario unius Scribæ deputati ad Supragastaldiones.

DE REPERTORIBUS
Cancellariorum inferiorum per ipſos Cancellarios eligendos.

MDXXVII. Die 7. Januarii. In Majori Conſilio.

ESſendo l'Officio delli Cancellieri inferiori dell'importanza à tutti nota, si per cauſa della cuſtodia delli Teſtamenti, come di tutte le altre Scritture della Cancellaria inferior, à lor commeſſa; si etiam per le varie ſue operazioni, che continuamente ſono obligati eſſercitar, per le qual ſono ſoliti haver ſempre li ſuoi Repertori, over Coadiutori da loro dependenti, come perſone, delle quali ſi poteſſero fidar in far cercar le Scritture, ſecondo il biſogno di ciaſcuno; & così etiam ſono nominati nella Parte preſa in queſto Conſeglio, adi 28. Zugno 1521. nella vocazion del Ducato per la morte del Sereniſſimo qu: D. Leonardo Loredan. Et perche da poco tempo in quà tali Repertori, overo Coadiutori s'hanno fatto elegger dal Sereniſſimo Prencipe, credendo con tal via farſi Officio diſtinto da eſſi Cancellieri, li quali tamen non hanno titolo, nè azione alcuna, ſe non quanto per li Cancellieri li è ſtà permeſſo, eſſendo date tutte le operazioni per queſto Conſeglio ad eſſi Cancellieri, come per le Leggi ſopra ciò preſe appar, il che è ſtato cauſa di molta confuſione, innobbedienza; & contenzione. Per tanto, eſſendo conveniente di proveder alla quiete, & ſicurtà di detti Cancellieri, havendo loro ſoli il pericolo di tutti li errori, che poteſſero occorrer nella detta Cancellaria; & acciò habbino perſone, delle quali ſi poſſino fidare, reconoſcendoli per ſuoi ſuperiori, come la qualità dell'Officio ſuo ricerca.

Anderà Parte, che de cętero tali Repertori, over Coadiu-

diutori, quando veniranno à vacar ſiano eletti per li Cancellieri inferiori, della qualità, che è ſtatuita per le Leggi noſtre: li quali poi debbano eſſer confirmati per li Conſiglieri noſtri, over per la maggior parte di quelli; Poſſendo etiam detti Cancellieri remover detti Coadiutori, & ſuſtituirne delli altri, quando haveranno cauſa legittima di farlo. La qual però caſſazione, & ſuſtituzione non vaglia, ſe non ſarà approbata dalli detti Conſiglieri, ut ſupra. Et quelli, che al preſente ſi attrovano, debbano eſſer in tutto, & per tutto ubbidienti alli detti Cancellieri; & quando altramente faceſſero, poſſano detti Cancellieri ſuſtituire delli altri con cauſa legittima, come di ſopra è ſtatuito. Dechiarando, che qualunque error, over mancamento, che fuſſe fatto nella Cancellaria per li Repertori, over Coadiutori, che de cetero fuſſero eletti, ſia tutto à pericolo, & danno d'eſſi Cancellieri, acciò habbino cauſa di far elezion di perſone legali, & ſufficienti.

MDXCV. Adì 8. Aprile. Nel Maggior Conſeglio. Vacante Ducatu.

ACciochè nelli Officij, che ſono conferiti dalla Republica Noſtra a' Noſtri Cittadini, poſſi participar quel maggior numero, che ſi può.

L'Anderà Parte, che per l'avvenire non ſi poſſi per il Sereniſſimo Principe conferir l'Officio di Cancellier inferiore à perſona, che habbia altri Officij dal Stato Noſtro, nè dalla Cancellaria ſuperior, nè da qualunque altro Carico, che la Republica dia: mà volendo Sua Serenità conferir detto Officio à perſona, che ne habbia de altri, come è detto di ſopra, ſia obligata quella tal perſona di renonziar qualunque altro Officio, che eſſa ha-

vesse conseguito prima, che l'habbia il ditto Officio di Cancellier inferior.

C A P. XVII.

De Gastaldionibus suppositis Nobis.

GAstaldiones autem sint suppositi nobis, & per nos eis subrogentur pro libito voluntatis nostræ, sicut fit ad præsens, & sicut de Cancellariis dictum est; qui in exequendis sententiis Criminalibus, & cæteris omnibus obsequiis, & servitiis Officium exerceant suum; salvis correctionibus, & modificationibus. Faciemus jurare nostros Gastaldiones, & Præcones de observando Capitularia, sive ordines, quæ, vel qui eis dabuntur per Consiliarios, vel majorem partem eorum, & non possumus aliquem ipsorum Gastaldionum facere, vel permittere nostrum expensatorem aliquo modo.

MDLIX. Die 21. Augusti. In Majori Consilio.

QUando per li Serenissimi Principi Nostri sono eletti Cancellieri inferiori, & medesimamente, quando per li Procuratori sono eletti li loro Gastaldi, over Nodari, è necessario per la forma delle Leggi Nostre che quelli siano ballottadi nel Colleggio Nostro, ove si sono lette le condizioni, che devono havere: & non s'intendono rimasti, se non sono approbati da esso Colleggio; alla qual condizione, essendo conveniente, che siano similmente li Gastaldi delli Serenissimi Principi Nostri.

L'Anderà Parte, che li Gastaldi, che nell'avvenir saranno eletti dalli Serenissimi Principi futuri, non possino essercitarsi nel ditto Officio per modo alcuno, se

prima

prima non saranno stati approbati per li doi terzi delle ballotte del Colleggio Nostro; nel qual innanzi la ballottazion debbano far constar, che siano Cittadini originarij di questa Città, di legitimo Matrimonio nati: & che 'l Padre, & Avo loro almeno siano nasciuti in essa Nostra Città; dovendosi in termine di giorni otto, doppo, che dalli Serenissimi Principi saranno stati eletti, far la Ballottazion sopradetta in esso Colleggio, al qual sempre in simil occasione sia letta la presente deliberazione.

CAP. XVIII.

De Bullatore, & Massario Cancellariæ.

INsuper pro Bulla Nostri Ducatus servanda, & exercenda unum hominem Venetum ultra numerum suprascriptarum personarum habebimus, & tenebimus; qui quidem Bullator, subito cum vacaverit, eligi debeat per nos, Consiliarios, Capita de Quadraginta, & totum Collegium, intervenientibus etiam Capitibus Consilii Decem; quibus unà cum Dominio commissa est tota Cancellaria; ad Bussolos, & Ballotas, servata Lege de precibus ex eis, qui ad probam in Notatorio adscripti fuerint, & ballottentur sub pœna Domino Duci contrafacienti Ducatorum quingentorum auri, auferenda per Advocatores Communis, & per Capita Consilii Decem in bonis Serenitatis Suæ viventis, & si non exigentur in vita, exigantur omnino post mortem, & tamen omnis electio facta contra præsentem ordinem sit nulla, & per Advocatores nostros cancelletur, & fiat nova electio Bullatoris per modum superius expressum. Massarius verò Cancellariæ Nostræ, qui similiter eligi debeat per Dominium Nostrum, poni debeat per Dominium juxta formam electionis, & sub pœna suprascripta: & si aliter

ter fieret in posterum, non valeat, nec teneat: Et non possit esse Bullator, nisi fuerit Civis originarius Venetiarum; & non possit de cętero constitui aliquis loco Bullatoris, nisi in casu infirmitatis, cum consensu majoris partis Consiliariorum, & Capitum, & persona quæ sit Civis originarius Venetiarum.

M.D I. Die 20. Februarii. In Majori Consilio.

DEcretum est per ordines nostros, quòd Bullator Litterarum Ducalium nesciat legere, neque scribere, quod quidem, præterquam quod numquam fuit observatum, esset etiam extra propositum, si servaretur. Primo namque eo pacto non reperietur persona idonea, & sufficiens ad tale Officium; præterea necesse est, quòd Bullatores, quibus incumbit expedire Litteras bullatas, sciant legere, & scribere. Idcirco vadit Pars, quod auctoritate hujus Consilii dictus ordo, seu ordines disponentes circa creationem Bullatoris Litterarum Ducalium, in hac parte revocetur, & corrigatur, videlicet: Quòd dictus Bullator eligi possit de his, qui sciunt legere, & scribere; in reliquis firmis remanentibus ordinibus, & legibus omnibus, loquentibus circa forma creationis dicti Bullatoris. Verum quia fidelis Noster Stephanus Barbadicus filius naturalis qu: Sier Andreæ qu: Serenissimi D. Marci Barbadico Principis Nostri, jamdiu fideliter exercuit, & exercet in præsentiarum dictum Officium cum maxima omnium satisfactione, captum sit, quòd ipse Stephanus in ipso Officio auctoritate hujus Consilii confirmetur, & confirmatus esse intelligatur.

Quid

Quid recipere debeat Bullator per ſigillaturas.

DE ſigillatura non faciemus accipi à Veneto, niſi Soldos duos, & à forinſeco, niſi Soldos quatuor, ſalvo quòd bullata fuerit aliqua Littera alicujus magni negotii, quod Noſtri Conſiliarii poſſint licentiare Bullatorem complicis tollendi, ut nobis, & eis videbitur, uſque duodecim Groſſos de qualibet Littera bullata de plumbo cujuſcumque conditionis exiſtat.

De Litteris non bullandis, antequam legantur, Conſiliariis, ſalvo, &c.

LItteras autem, quæ conſultæ fuerint per noſtros Conſiliarios, vel majorem partem, non dabimus ad bullam, niſi primo lectæ fuerint ejuſdem Conſiliariis, vel majori parti; ſalvis Litteris, quæ commiſſæ ſunt nobis ſolis; & ſalvo ſi eſſet Littera occaſione alicujus, qui cum bono alicujus auſugiſſet, & ſi eſſet Littera de Naufragio, vel rubaria; quas bullari facere poſſumus, poſtquam conſultæ ſunt fieri.

IL BOLLATOR DUCALE
Si elegga di Anni cinque in cinque, & habbia Contumacia altri cinque Anni.

MDLXIX. Die 5. Junii. In Majori Conſilio:

EVacato l'Officio di Bollator Ducale, per la morte del qu: fedeliſſimo Noſtro Piero Barbarigo, che ultimamente lo eſſercitava: & dovendoſi per il Colleggio Noſtro, con intervento delli Capi del Con-

ſeglio

ſeglio Noſtro di Dieci ſecondo le Parti preſe in queſto Conſeglio a' 26. Settembre MDI. & a' 20. Febraro MDII. far al preſente elezion d'un'altro in luogo ſuo, e à propoſito delle coſe Noſtre, & conveniente inſieme al biſogno delli poveri Cittadini noſtri regolarla in modo, che quanto più numero d'eſſi poſsa (à ſollevazion delle loro fameglie) partecipare in detto Officio di tempo in tempo della grazia della Signoria Noſtra. Però;

L'Anderà Parte, che ſalve, riſservate la Parti ſopradette, ſia per auttorità di queſto Conſeglio preſo, che il Bollator Ducale, che al preſente ſi hà ad eleggere, ſi debba fare per Anni cinque; li quali paſſati ſi venga à nova elezione di un'altro in luogo ſuo; non potendo egli eſſer reeletto al detto Carico, ſe non finiti gli Anni cinque del ſuo ſucceſſore, & coſì ſi habbia a i oſſervare di tempo in tempo. Et perche per la Promiſſion Ducale viene aſſignata ad eſso Bollator la Tariffa della ſua mercede, la qual Tariffa, per eſser ſtata fatta già tanti Anni, hà biſogno di eſser reviſta, & regolata; conſiderata la qualità delli preſenti tempi, molto diverſa da quelli d' all' hora. Sia etiam preſo, che debbono, & poſſano il Sereniſſimo Principe, e Conſiglieri Noſtri, riveder, & ridur la predetta Tariffa à quel termine, & limitazione, che parerà loro eſser giuſto, & conveniente, da eſser doppo approbata con li doi terzi delle ballotte del Collegio Noſtro: & quanto ſarà circa di eſsa, come di ſopra, deliberato, & approbato, ſia coſì fermo, & valido, come ſe fuſse fatto per queſto Conſeglio.

Adi

Adì 7. Agosto MDLXXX.

FU' preso in questo Conseglio del 1569. a' 5. del Mese di Giugno, che il Bollator Ducale si dovesse far di cinque in cinque Anni, & che lo eletto, finito detto tempo, non potesse esser reeletto, se non doppo finiti li altri cinque Anni del suo successore; & perche per molti importantissimi rispetti è necessario, che detto Carico sia essercitato da persona sufficiente, & fidele.

L'Anderà Parte, che la sudetta deliberazione de' 5. Giugno MDLXIX. in questa parte solamente sia regolata in questo modo, cioè: Che finito il tempo delli cinque Anni, che fù eletto il Bollator presente, fatte prima le debite Proclame, debba esser fatta elezione in loco suo, alla quale possano concorrer tutti quelli, che vorranno, potendo esser ballottato ancora esso Bollator insieme con li altri, così nella prima, come in tutte l'altre elezioni; & così successivamente osservar si debba in far detta elezione di cinque in cinque Anni nelli suoi successori, che possano esser medesimamente reballottadi; dovendo nel resto rimaner ferma, & valida la sopradetta Deliberazione.

CONSEGLIERI.

Sier Zuanne Donado.
Sier Franceſco Bernardo.
Sier Vicenzo Querini.
Sier Giacomo Guoro.
Sier Franceſco Duodo.

C A P. XIX.

De Comilitone, Scalco, Domicellis, & alia familia veſtra, & de eorum præmio.

SOno obligati li Sereniſſimi Principi per la forma del ſua Promiſſione tener di continuo, oltre li doi Cavalieri con Ducati ſeſſanta per uno all' Anno, Scudieri vinti, & oltre à queſto un Nodaro, & far le ſpeſe al Bollator; Mà eſsendo condecente coſa, che li Scudieri, quali vanno à compagnar Sua Serenità poſsano comparer, & mantenerſi, il che non è poſſibile far con Ducati diſdotto all'Anno, che hanno di Salario, per honor dello Stato Noſtro.

L'Anderà Parte, che per auttorità di queſto Conſeglio ſia del tutto rimoſsa, & levata l'obligazione, sì del Salario, & ſpeſe del Nodaro, come di far le ſpeſe al Bollator: & in loco di due Cavalieri; debba tenir un Cavalier con Ducati ſeſsanta all' Anno, & li Scudieri ſiano ridutti à numero di diſdotto con ſalario de Ducati vintiquattro per uno, & tutti à Lire ſei, e Soldi quattro per Ducato all' Anno. Dichiarando, che in queſto numero di Scudieri non poſsaſi metter Piſtor, Cuogo, Sottocuogo, Canever, Fameglio de Baica, ne alcuna altra ſorte, che ſimplici Scudieri,

over

over Donzelli, à dretto, & real ſentimento, per rimover ogni cauſa di contenzione.

MDLIII. Die 29. Maii. In Majori Conſilio.

NON è dubbio alcuno, che le ſpeſe, che ſi fanno alli preſenti tempi dalli Prencipi Noſtri, non ſiano aſsai maggiori di quelle, che erano nelli paſsati, come ciaſcuno può conſiderare; & che medeſimamente li Scudieri, che ſono al Servizio di Sua Serenità, quali ſono al numero di diſdotto non poſsano intertenerſi, & comparer honoratamente con ſoli Ducati due al Meſe, che hanno di Salario, oltra quello, che ſe li dà per conto di ſpeſe, che è molto poco; a' quali Scudieri eſſendo conveniente proveder talmente, che sì nelle Proceſſioni, come nelle altre occorrenze, ove interviene Sua Serenità, & Signoria Noſtra, poſſano veſtir honorevolmente. Però.

L' Andera Parte, che delli Danari della Signoria Noſtra ſiano aggionti Ducati cinquecento all' Anno alli Sereniſſimi Principi futuri; de' quali ſiano obligati aggionger Ducati due al Meſe di Salario à ciaſcheduno delli Scudieri preditti, ſi che nell' avvenir habbiano Ducati quattro di Salario al Meſe, oltra le ſpeſe ſopradette; dovendo quelli veſtir con habiti honeſti, & honorati ſecondo l' uſo antico, & alla medeſima condizion di haver Ducati due di augumento al Meſe delli ſopradetti Denari s'intenda il Scalco di Sua Serenità.

Scutierii habitent Palatium , ſub pœna , &c. Pro Companadego eorum expendantur Ducati 360. in Anno.

MDLXVII. Adi 10. *di Novembre. Nel Maggior Conſeglio.*

CHE li Scudieri del Sereniſſimo Principe, li quali contra la diſpoſizione del Capitolo della Promiſſione Ducale ſtantiaſſero fuori del Palazzo, debbano in termine di un Meſe proſſimo venir ad habitar le loro Camere, & à quelli, che faceſſero altramente, non ſia pagato il Salario , nè fatte le ſpeſe , & ſiano caſſi , nè poſſino più eſſer accettati per Scudieri , nè ſotto quello, nè ſotto altro Principe. Dovendo li Inquiſitori dapoi la morte delli Sereniſsimi Principi diligentemente inquirir , ſe à queſto ordine ſerà ſtà data eſſecuzione : & in caſo de contrafazione condennar li Heredi delle loro Serenità nel doppio di quanto haveranno dato per conto di Salario, & di ſpeſe à quelli Scudieri , che non haveſſero habitato di contiuno le loro Camere in Palazzo. Et per il Companadego delli ſopradetti Scudieri ſia dechiarito , che ſiano ſpeſi Ducati trecento , e ſeſsanta all'Anno , da eſſer ogni Meſe da Sua Serenità data fuori la Rata di queſta ſpeſa.

Commilitoni augeatur Salarium. Adi detto.

ESſendo ſtato accreſciuto per queſto Conſeglio alli 29. di Maggio 1553. Vacante Ducatu , alli Scudieri , e Scalco del Sereniſſimo Principe Noſtro il Salario ſuo, accioche haveſſero maggior cauſa di veſtir con habiti honeſti, & honorati, è conveniente coſa di

ſa di far il medeſimo per l'iſteſse cauſe verſo il Cavalier di Sua Serenità loro ſuperiore. Però;

L'Anderà Parte, che al Salario de Ducati cinque al Meſe, che Sua Serenità è tenuta per lo Capitolo ..... della ſua Promiſsione di dare al predetto Cavaliero, ſiano accreſciuti altri Ducati doi, sì che l' habbia per l'avenir Ducati ſette al Meſe, accioche poſſa con maggior animo attender al ſervizio, & carico ſuo.

Sia aggionto al Principe tanto, che poſſa accreſcere un Ducato al Meſe a' ſuoi Scudieri, Cavalier, & Scalco.

MDLXXVIII. Die 8. Martii. In Majori Conſilio.

E Tanto incarito ogni coſa à queſti tempi, che non poſſano li Scudieri del Sereniſsimo Principe con quattro ſoli Ducati, che hanno di Salario al Meſe mantenerſi veſtiti con quella honorevolezza, che ricerca il ſervizio, che preſtano alla propria perſona di Sua Serenità, come è ben noto. Però

L'Anderà Parte, che delli Danari della Signoria Noſtra ſia per l'avvenir aggionto tanto di più alli Sereniſsimi Principi, che poſſano accreſcer, così alli Scudieri ſuoi, come al Cavalier, & Scalco Ducato uno di più al Meſe per ciaſcheduno di loro. Et perche Silveſtro Circaſſo, che era Turco, il quale fù preſo nel giorno della glorioſa Vittoria dal Sereniſsimo Principe di felice memoria Domino Sebaſtian Venier, all'hora Capitanio General da Mar, di età d'Anni quindeci ſopra la Galea del Beì di Negroponte, fattoſi prima Chriſtiano, hà continuato di ſervir Sua Serenità per fino alla morte di quella con ogni fedeltà, & devozione; per il che Sua Serenità, ſeben deſiderava ri-

conoſcer la ſua buona ſervitù, & tanto à lei grata, non hà però potuto per la brevità del tempo, che hà vivuto nel Ducato, provedergli; onde per non ſaper egli dove riccorrer in tanta ſua afflizione, & ritrovandoſi al preſente ſenza modo di viver, privo d'ogni ſperanza d'altro agiuto, è coſa veramente degna della pietà, & religione di queſto Conſeglio darli qualche commodità di ſoſtentarſi, così per cauſa della ſudetta ſua ſervitù non remunerata in coſa alcuna, come per memoria della benedetta Anima del predetto Sereniſsimo Principe, che haveva procurato, che egli ſi faceſſe Chriſtiano, & deſiderava, che doveſse continuar con lieto animo nella Santiſsima Fede Noſtra à buon eſempio di cadauno: però ſia etiam preſo, che egli ſia dato al preſente un luogo di Scudier ſopra numerario con tutto il Salario, ſpeſe, & condizioni delli altri Scudieri; dovendo entrar ordinario nel primo luogo, che vacherà in loco ſuo.

MDLXXXV. *Adì 4. Agoſto. Nel Maggior Conſeglio.*

HAvendoſi informazion, che 'l Cavalier, Scalco, & Scudieri ſoliti ſervire il Sereniſſimo Principe, ſi trovano haver aſsai ſtretta proviſione di Companatico, non li eſsendo per queſto conto già tanti Anni aſſignato più, che in ragion di Soldi cinque, & mezo il giorno in circa, è coſa conveniente provedere, che in queſti penurioſi tempi poſſino honeſtamente trattenerſi, come hanno humilmente ſupplicato. Però

L'Anderà Parte, che per accreſcimento della Proviſione di Companatico ſudetta ſia aggionto ad eſſi Cavalier, Scalco, & Scudieri tanto di più del medeſimo

Da-

Danaro, che ſia in tutto, & per tutto in ragione de Soldi otto al giorno per Teſta, à fin che con tanto più allegro animo habbino occaſione di preſtar alla Sua Serenità quell' honorevol ſervizio, che conviene.

Volemo, che dove ſi dice, che al Cavalier, Scalco, & Scudieri, del medeſimo Danaro ſia aggionto tanto, che ſia in tutto in ragion de Soldi otto al giorno per teſta; ſia detto, che ſia dato obligo al Sereniſſimo Principe futuro, & ſucceſsori ſuoi di aggionger tanto alli ſopradetti Cavalier, Scalco, & Scudieri ſenza altra Gravezza publica, che ſia in ragion di Soldi otto il giorno.

MDLXXXV. Adì 4. Agoſto. Nel Maggior Conſeglio.

AL........ Nel quale è proviſto circa il numero, qualità, ſalario, & altre condizioni de' Scudieri, ſia aggionto, che li detti Scudieri non poſſino eſser per l'avvenir, ſe non perſone native dello Stato Noſtro.

MDCXV. Adì 5. Novembrio. In Gran Conſeglio.

CHE alla Parte di queſto Conſeglio di 4. Agoſto MDLXXXV. regiſtrata nella Promiſſion Ducale, per la quale è diſpoſto, che li Scudieri dei Sereniſſimi Principi, debbano eſſer perſone native dello Stato Noſtro, ſia aggionto, che per li medeſimi reſpetti l'iſteſſo ſia oſſervato anco nei Camerieri, & Servitori proprij di Sua Serenità.

MDXCV. Adì 8. *Aprile. Nel Maggior Conseglio. Vacante Ducatu.*

DOvendo il Cavalier, & così anco il Scalco, & li Scudieri del Sereniſſimo Principe, che lo haveranno à ſervir in queſti tempi oltra modo penurioſi, comparer con quel decoro de habiti honorati, che ricerca la qualità del ſervizio, & la honorevolezza della Republica Noſtra, non potendo maſſimamente queſti haver nel medeſimo tempo altro eſſercizio, onde ritragano uttilità.

L'Anderà Parte, che al ſudetto Cavalier ſiano accreſciuti Ducati doi al Meſe preſſo à gli otto, che hora tiene; & alli ſudetti Scalco, & Scudieri Ducato uno al Meſe per ciaſcuno, da eſſergli pagati de i Danari della Signoria Noſtra, & di quella iſteſſa maniera, che ſono ſtati pagati fin' hora; acciò con tanto maggior animo, & aſſiduità habbino à fedelmente ſervire il Sereniſſimo Principe futuro, & la Signoria Noſtra in tutte le occaſioni, che ſi ricerca alla qualità del ſudetto ſervizio; con eſpreſſa condizione però, che così fuori, come dentro queſto Palazzo, mentre, etiam, che non vi ſia la perſona di Sua Serenità, habbino ſempre ad accompagnar la Signoria Noſtra, & in caſo, che mancaſſero, debbano li Conſeglieri Noſtri farne conſcienza al Sereniſſimo Principe, il quale poſſi, ò diffinitivamente, ò à tempo, come comportaſſe il mancamento, privar quello, ò quelli, che haveranno mancato del debito ſudetto.

Julius de Priolis Duc. Not.

CAP.

C A P. XX.

Poſt Creationem Principis non augeatur Salarium, aut alia utilitas tàm ipſi, quàm aliis de ejus Familia.

MDLIX. Die 21. *Auguſti. In Majori Conſilio.*

DOvendo il Sereniſſimo Principe, così come è Capo della Republica, così eſſer il primo, che dia norma à tutti li Nobili, & Cittadini Noſtri di reſtar contenti di quelle condizioni, con le quali ſaranno ſtati eletti ad alcun Magiſtrato, non ſi alterando à quelli coſa alcuna doppo le loro elezioni.

L'Anderà Parte, che doppo la creazione delli Sereniſſimi Principi Noſtri, non ſi poſſi per modo alcuno, mentre viveranno, accreſcer Salario, ò altra uttilità quomodocumque, così alle perſone loro, come delle Conſorti, Figliuoli, Nepoti, & altri della ſua fameglia per cauſa di ſpeſe, ò altro, che ſi diceſſe doverſi far perche li ſopradetti fuſſero attinenti delli prefati Sereniſſimi Principi Noſtri; ſotto pena de Ducati mille d'Oro à cadauno, che metteſſe Parte in contrario, da eſſerli tolta per ciaſcun delli Avogadori Noſtri, de Commun, ſenza altro Conſeglio: & in caſo, che ſi proponeſſe coſa alcuna contra la forma della preſente Parte i ſiano obligati li Secretarij deputati alle Leggi, ſotto pena di privazion dell'Officio loro, legger, prima, che ſi pona coſa alcuna à queſto Conſeglio la preſente Deliberazione.

De

De non dando ſigillo pro extrahendis rebus de Venetiis, niſi, &c.

NON dabimus alicui perſonæ ſigillum de rebus aliquibus extrahendis de Venetiis, niſi de voluntate majoris partis Noſtri Conſilii.

C A P. XXI.

Quod non faciemus armam noſtram, neque imaginem, neque Litteras ſignificantes nomen noſtrum, extra Palatium, neque in aliqua terrarum, aut locorum noſtrorum.

ET non faciemus facere, nec fieri permittere in aliquo loco extra Palatium Armam noſtram, ſub pœna Ducat. ducentorum, & ſi forte fierent, deleantur omnino, & committatur executio, tàm Advocatoribus, quàm Capitibus Conſilii Decem quæ ſub debito ſacramenti tenentur ſupradicta exequi.

MDXXIII. Die 13. Maii. In Majori Conſilio.

ESſendo prohibito metter in luogo Publico fuori del Palazzo Ducale le Arme de i Principi Noſtri.

L'Anderà Parte, che parimente non ſi poſsa metter in alcun luogo fuor del Palazzo, nè imagine, nè Lettere ſignificanti, over repreſentanti il Sereniſimo Principe in modo alcuno, nè in queſta Città, nè in alcuna delle Terre, & Luochi Noſtri, ſotto le medeſime pene contenute nel Capitolo delle Armi.

CAP.

C A P. XXII.

Quòd in Proclamationibus non nominemur, nisi in Proclamationibus deliberationum Consiliarorum.

IN Publicis Proclamationibus, quæ quotidie fiunt, tàm Sancti Marci, quàm Rivoalti, & alibi, occasione cujusvis rei, quamvis minimæ, & objectæ, fit semper hoc principium, Dominus Dux facit vobis scire, &c. quod non est cum decoro, & gravitate Serenitatis Suæ, ut nomen illius in talibus minimis, & abjectis rebus nominetur, de quibus nec Sua Serenitas aliquam habet notitiam. Ideo vadit Pars, quòd de cœtero in Proclamationibus prædictis, quæ fient, nominari non possit, nec debeat Serenissimus Princeps, nisi in illis, quæ fiunt ex deliberatione Dominii, vel Consiliariorum, in quibus fiat hoc principium, videlicet. Serenissimus Princeps vobis facit scire. Quando verò fient proclamationes nomine alicujus Officii, dicatur; Tales Officiales notum faciunt, & non aliter.

Quòd non scribamus de Creatione Nostra ad aliquem Dominium, nisi, &c.

NON possit scribere Duces de sua electione, præterquam ad Civitates, & loca Nostra, ad aliquem Dominium, seu Communitatem in Italia, vel extra nisi Summo Pontifici, Regiæ Majestati Siciliæ, Illustrissimi Domini Duci Mediolani, Excelsæ Communitati Florentiæ, Duci Ferrariæ, & Marchioni Mantuæ, sive consensu, & voluntate Majoris partis Consiliariorum.

CAP.

C A P. XXIII.

Quòd Legationes venientes ad congratulandum nobis, habeant personas viginti tantum, nisi, &c.

MIſsio Legatorum ad civitatem Noſtram ad congratulandum, & ad faciendum reverentiam Ducibus, qui creantur, facta eſt ſubditis oneroſa ob exceſsivam expenſam, certantibus aliis alios ſuperare numero, & ornatu. Idcirco ſtatutum ſit, quod Dominus Dux non patiatur in poſterum venire aliquam Legationem alicujus Civitatis, vel loci Noſtri ad ſupradictam venerationem, ac congratulationem, quæ ſit perſonarum ultra viginti in totum; computatis etiam perſonis ipſis Oratorum; & non audiat ſermones, ſive compoſitas illas orationes longas, quæ non ſunt è dignitate, gravitateque Noſtri Dominii, neque cum commodo rerum Noſtrarum temporis utilioris indigentium.

MDLVI. Die 7. Junii. In Majori Conſilio:

ALtre volte per oviar alle eccesſive ſpeſe, che facevano le Communità delle Città, & Luoghi Noſtri nel mandare delli Oratori loro à congratularſi della elezione delli Sereniſsimi Principi Noſtri in queſta Città, fù ſtatuito (come appar per il Capitolo......... della Promiſsione Ducale) che il Sereniſsimo Principe Noſtro non ſopportaſse, che alcuna ſimile Legazione ſi mandaſse con più numero di vinti, computàte le perſone di eſsi Ambaſciatori, mà vedendoſi detto ordine non oſservarſi, anzi venire dette Legazioni con molto maggior numero di perſone, & far ſpeſe fuori di modo eccesſive, à concorrenzia una dall'

dall'altra ; il che non è per modo alcuno da ſopportare , per benefizio di eſse fedeliſsime Noſtre Communità, & Cittadini ſuoi : Però

L'Anderà Parte, che creato , che ſia il Sereniſſimo Principe, ſia ſcritto à tutti li Rettori delle Città , & Luoghi Noſtri, che ſono ſoliti mandare Oratori à congratularſi delle elezioni del Sereniſſimo Principe, nelle Lettere, per le quali ſe gli dà notizia della elezione di Sua Serenità, overo ſeparatamente, come meglio parerà à quelli, che debbano intimare alli Deputati di eſsa Communità in eſsecuzione della preſente deliberazione, che le Legazioni, che manderanno à far detto Officio di Congratulazione, trà le perſone di eſsi Oratori, le quali non ſiano più di due, & li Gentil'huomini, che menaranno in loro compagnia, & li Servitori non debbano ecceder il numero in tutto di perſone vinti per eſser queſta la ferma intenzione della Signoria Noſtra, & così operar debbano con ogni loro ſtudio , che ſia al tutto eſsequito.

MDCXV. Adì 5. Novembre. In Gran Conſeglio.

SOno ſtate fatte diverſe Proviſioni per queſto Conſeglio, & per il Senato ſpecialmente gli Anni 1556. 7. Zugno, & 1595. adi 21. Ottobre per rimediare alle ſpeſe eccesſive, che le Città Noſtre di Terra Ferma facevano nel mandar Ambaſciatori nella Creazione delli Sereniſsimi Principi Noſtri; & vedendoſi il poco frutto, che hanno partorito, conviene alla Publica carità, & alla paterna affezione verſo li detti fedeliſsimi deliberare in modo, che le dette Leggi ſiano eſsequite, & la publica intenzione habbia intiero effetto. Però

L'Anderà Parte, che ſalve, & riſservate eſse deliberazioni hora lette, le quali ſiano in ſuo vigor, & habbino

bino integra essecuzione sia à quella aggiunto, che li Ambasciatori delle dette Città, che veniranno per la sudetta occasione: eccederanno in alcun conto le sudette deliberazioni, così nel numero delli Ambasciatori, & delle persone, che conduranno seco, come nelli Vestiti non siano admessi alla presenza della Signoria Nostra, nè ricevuti nel Collegio Nostro, & appresso sia prohibito loro il convitar, ò dar da mangiar ad alcuno di che condizione si sia in questa Città, eccettuati quelli della propria compagnia: non potendo esser admessi à licenziarsi dalla Signoria Nostra, se non haveranno fede auttentica dalli Sopra Proveditori, & Proveditori alle Pompe di haver obbedito al presente Nostro Ordine, & così la presente, come le altre Parti precedenti in questo proposito siano mandate alli Sopra Proveditori, & Proveditori alle Pompe per l'essecuzione; & parimenti alli Rettori Nostri da Terre, & ove bisognarà, perche le faccino intimar alli Deputati di quelle Città, ove s'attroveranno, & publicar nei loro Consegli; & alli medesimi Ambasciatori eletti à far l'Ufficio di Congratulazione, affine, che in ogni modo siano essequite, & non possano pretenderne ignoranza, & ne sia anco data notizia alli Noncij delle Città, che si troveranno in questa Città.

C A P. XXIV.

Quòd non permittemus nobis deosculari manum ab ullo, neque quòd se prosternat.

DEmum, ad removendam omnem murmurationem, & invidiam, captum est; quòd non permittemus Nobis deosculari manum ab aliquo, neque quòd aliquis stet cum genibus in terra ante nos.

C A P. XXV.

Quòd non dicamus ulli Nobili, vel Civi Magnifico.

A Certo tempore citra introducta eſt, quædam non laudanda conſuetudo, quòd Sereniſſimus Dux, qui eſt caput, tenetque Principatum hujus Urbis, ſæpiſſime appellat Nobiles, & Cives ſuos Magnificos, quod eſt potius cum denigrationis Ducalis dignitatis, & malo aliorum exemplo, quàm cum aliquo decore hujus Status. Idcirco vadit Pars, Quòd de cœtero Sereniſſimus Dominus Dux dicere non poſſit alicui Nobili, vel Civi hujus Civitatis, aut alicui alteri privatæ perſonæ Magnificum, ſub debito ſacramenti.

C A P. XXVI.

De Moneta Auri, & Argenti in culmine tenenda.

NOſtram Monetam magnam, & parvam Argenti, ſicut nunc eſt, vel inventum fuerit, & ordinatum per Majorem partem Noſtri Conſilii recuperare, & in culmine tenere debemus; niſi poſtmodum per Majorem Partem Noſtri Conſilii remanſerit; Et ſi aliquis Monetam ipſam falſaverit, ſtudioſi erimus, ut juſtificetur, & condemnetur per Judices Noſtros tali modo; quòd ſi quis inventus fuerit falſare dictam Monetam in Venetiis, debeat comburi. Similiter erimus ſtudioſi, ut falſatores Noſtræ bullæ Ducatus, & ſigillis ſalis, & omnium aliorum ſigillorum ad Dominium Venetiarum pertinentium, debeant condemnari, & juſtificari de maleficio perpetrato ſecundum promiſſionem.

CAP. XXVII.

De Salario, & Beneficentiis Ducatus.

NOS autem habere debemus annuatim post Nostrum introitum ad Ducatum summam Librarum quinque millium ducentarum Venetiarum à Nostro Dominio Venetiarum, quousque in Statu Nostro steterimus, scilicet per quoslibet tres Menses Libras mille trecentas, quod Salarium debemus habere, & recipere de Camera Venetiarum, & omnes honorificentias, & redditus Istriæ ut habuerunt Prædecessores Nostri: Et redditus, & proventus de Cà Manzo de Glugia: & redditus, & proventus Equarum Ducatus; Piscationis, & omnes alias honorificentias, ut habuerunt, & tenuerunt bonæ Memoriæ Domini.

Jacobus Teupolo.
Marinus Mauroceno.
Laurentius Teupolo.
Jacobus Contareno.
Rainerius Zeno.
Joannes Dandulo.
Petrus Gradenico.
Marinus Georgio.
Joannes Superantius.
Franciscus Dandulo.
Bortolomæus Gradenico.
Andræas Dandulo.
Joannes Gradenico.
Joannes Delphino.
Laurentius Celsi.
Marcus Cornario.
Andræas Contareno.
Michiel Mauroceno.
Antonius Venerio.
Michiel Steno.
Thomas Mocenico.
Franciscus Foscari.
Pascalis Maripetro.
Christophorus Mauro.
Nicolaus Trono.
Nicolaus Marcello.
Petrus Mocenico.
Andræas Vendrameno.
Joannes Mocenico.
Marcus Barbadico.
Augustinus Barbadico.
Leonardus Lauredano.
Antonius Grimano.
Andræas Gritti.

Petrus

Petrus Lando.
Franciſcus Donato.
Marcus Ant. Triviſano.
Franciſcus Venerio.
Laurentius Priolus.
Hieronymus Priolus.
Petrus Lauredano.
Aloyſius Mocenico.
Sebaſtianus Venerio.
Nicolaus de Ponte.
Paſcalis Ciconia.
Marinus Grimano.
Leonardus Donato, &

Marcus Antonius Memo Prædeceſſore Noſtri : Redditus autem Quadrageſimi, & Portus Latiſanæ, & Portus Gruarii, quos Prædeceſſores Noſtri habere ſolebant, remanent, & ſunt in Poteſtate Noſtri Dominii : Item de Pomis, quæ de Lombardia veniunt, habere debemus duas partes, & Vice Domini tertiam, videlicet, de Quadrageſimo, & octuageſimo eorum. Item habere debemus honorificentiam Noſtræ Curiæ, quam habere debemus in die Jovis Carnis privii, omni Anno. Item Datium Gambarorum debemus totum habere, & duas partes Ceraſeorum, quæ portabuntur de Tarviſio, donec colligentur, & habebuntur pro Venetiis, & ille, qui colligit, habeat tertiam partem ; nec de alio ſalario, ſeu introitu, vel honorificentia Dominii Venetiarum, aliquid habere debemus. Omnes Regaleas, & honorificentias Noſtri Ducatus, quæ non ſunt in pecunia, ſtudioſi erimus exigere in eiſdem rebus, quæ ſpecificatæ ſunt in noſtro Capitulari, vel quæ uſæ ſunt recipi, & facere conduci, & portari ad Noſtrum Palatium; Ita quòd eas, vel earum aliquas pro Denariis nullo modo poſſumus remittere, vel cambiare, & ſi inter Nos, vel illum, vel illos, qui ad hoc per Nos fuerunt deputati, & illos, qui dictas regaleas, vel honorificentias ſolvere debent, aliqua differentia, vel quæſtio foret ſuper bonitate, & qualitate rei ſolvendæ, utrum per Nos foret recipienda, vel non aut ſi à nobis

aliquid peteretur, quod allegaretur per petentem fore solitum dari, & id nos dari facere recusaremus; aut quia diceretur indebite peti: aut quia non reperiretur scriptum, quod hoc dari deberet; in præmissis differentiis, & qualibet earum Nos, seu illi, qui erunt pro Nobis, stare debemus terminationi Consiliariorum Nostrorum, & facere, & servare, quod per majorem partem ipsorum fuerit terminatum: Si vero contingeret, quòd dictæ res haberi non possent, tunc pecuniam exinde accipere possumus cum licentia, & voluntate Nostrorum Consiliariorum, vel majoris partis; cum conditione, quo dicti Consiliarii Nostri, antequam licentient Nos, quod possumus pro dictis rebus pecuniam accipere, teneantur terminare, & statuere, quid solvi debeat pro pretio rerum ipsarum, pro quibus, seu de quibus debemus pecuniam accipere. Cœterum, ut prædicta differentia absque indusia terminetur, debeamus res prædictas nobis solvendas, de quibus differentia fuerit, facere Nostris Consiliariis, præsentare ipsa die, qua nobis, sive Nunciis Nostris præsentatæ fuerint, vel sequenti, & si aliqua persona Ducatui Nostro regaliam debens, requiesiverit à nobis, & Nostro Ducatu, aliquid sibi fiere debere, quod nobis non videatur faciendum, nos id ponere debeamus coram Consiliariis Nostris, & insistere, quod infra duos Menses terminetur per eos, vel per majorem partem, quid exinde fieri debeat, & sicut per eos fuerit ordinatum, ab inde servetur. Præterea habere debemus à Nostro Dominio Venetiarum Libras tres mille Venetas infra quintum diem proximum, postquam intraverimus in Ducatu, occasione expensarum magnarum faciendarum in introitu Ducatus; remaneant apud nos, & Nostros Libræ duo mille de quantitate prædicta, & residuæ Libræ mille restitui debeant Nostro Dominio infra unum Annum, & si contigerit Nos mori tran-

transfactis tribus Annis, infra quintum, debemus restituere, seu restitui facere dictam quantitatem Librarum trium millium infra tres Annos tunc proximos: scilicet quolibet Anno restituere Dominio Libras mille, quousque dictæ Libræ tres mille erunt persolutæ. Si vero vixerimus post tres Annos postquam intraverimus in Ducatu, tenemur, & debemus quolibet Anno restituere Dominio Libras mille, quousque fuerint solutæ dictæ Libræ tres mille, & de his, & pro his omnibus dare debemus Dominio Nostro bonos, & idoneos plegios, & pagatores.

Cum reperiatur diversitas in nostra Promissione, & in Libro Promissionum Ducum, ubi sunt scriptæ regaleæ, quas debemus habere super facto fructuum, qui de Lombardia Venetias conducuntur, declaretur dictum dubium, & dicta diversitas in hunc modum: Quod non possumus habere, nec recipere de dictis fructibus pro nostra regalea, nisi prout, & quemadmodum habuerunt, & perceperunt Duces præteriti, non obstante terminatione olim facta per Consiliarios Venetiarum in favorem, & ampliationem regaleæ supradictæ.

Auferenda est omnis materia corruptelæ, quæ detrimentosa esse possint Nostro Dominio. Propterea vadit Pars; Quòd cap........ Promissionis Serenissimi Domini Ducis, de Quadragesimo fructuum addatur, & declaretur; Quòd Serenissimus D. D. Duces futuri habeant simpliciter id quod in capitulo predicto continetur, sive id exigant, sive affictent pro libito; & si affictabitur, habeant ad dumtaxat, quod ex mero affictu extrahetur, quantumcumque id fuerit, aut plùs, aut minus, quam habuerunt prædecessores sui; & ulterius gravari non possit ullo modo Officium Nostrum Rationum, sive aliquod aliud Officium Nostrum aliquo modo, vel sub aliquo alio colore, vel nomine, & hoc idem intelli-

gatur de cœteris omnibus Regaliis, & honorificentiis Ducatus, vel de vallibus, pro quibus nullo modo augeri possit impensa Nostro Dominio pro aliquo defectu, vel diminutione affictationum rerum prædictarum.

MDLXXXV. Adì 4. Agosto. Nel Maggior Conseglio.

AL Cap...... dove si parla del Salario, & honorificentie del Dogado, sia dichiarito, che alli Serenissimi Principi siano fatti li Pagamenti sopradetti in Valuta Corrente, come si fanno à tutti li Officii, & Magistrati di questa Città, & non in altro modo.

C A P. XXVIII.

Regaleæ Domini Ducis.

CApitula Regalearum Domini Ducis correcta sunt in hunc modum, videlicet. Quòd Regaleæ specificentur sigillatim, & nominatim ponantur in præsenti Promissione, juxta antiquas regaleas notatas in Libro veteri Promissionum, quas teneatur Dominium, & Capita de Quadraginta notari facere singulatim sub hac parte, priùs quam creetur Dominus Dux; nec possit aliquid amplius addi, & exigantur sicut scriptæ erunt, & ad tempora sua, & non aliter. Nec pro illis contribuantur pecuniæ, nec quicquam aliud modo ullo. Non intelligendo tamen de Quadragesima fructum, quæ per Serenitatem suam affictatur: & non possit dictus Dominus Dux tàm pro Regaleis, quam pro alia causa scribi facere Litteras ad aliquas partes, nisi scriptæ fuerint per unum ex Notariis Cancellariæ

No-

Noſtræ, & viſæ, & conſultæ per quattuor Conſiliarios ad minus, quorum nomina ſubſcribantur in folio Minutæ; ſub pœna Notario, qui aliter ſcripſerit, perpetuæ privationis Cancellariæ Noſtræ, exequenda per Advocatores Communis, & Capita Conſilii Decem, & quolibet eorum; & regiſtrentur dictæ Litteræ in unò Libro ad hoc ſpecialiter deputato. Item quòd Dominus Dux non poſsit exigere ex conſuetis Regaleis prædeceſſoris, vel prædeceſſorum ſuorum, niſi illas, quæ non fuerunt ſolutæ in ultimo Anno prædeceſſoris Ducis ſui, dando de illis portionem hæredibus Ducis defuncti pro rata Menſium illius Anni, & ſic hæreditas defuncti det ſucceſſori Principi portionem illarum, quæ ante tempus exactæ fuerint pro rata Menſium Anni non finiti, Regaleæ autem Sereniſſimi Domini Ducis per Conſiliarios, & Capita in veteri Promiſſione inventæ, hæ ſunt: Sereniſſimus Dominus Dux habere debeat à Communi Parentii annuatim Libras quattuor cum dimidia ad groſſos. Item à Communi Muglæ annuatim amphoras duas cum dimidio boni ribolei, vel Soldos quinquaginta groſſorum pro ipſa. Item à Communi Tergeſti annuatim amphoras quinqne boni ribolei, vel Soldos viginti groſſorum pro qualibet amphora. Item hahere debeat à Patriarcha Aquilejenſi die Jovis craſſæ Porcos duodecim, & Panes duodecim à ſtario uno de Aquileja pro qualibet Pane, quos habere debet nunc ab Officio Rationum veterum, dando pro quoque ſtario centum Panes ab uno Marchetto pro quoque. Item à Communi Caprolarum annuatim de Regalea libras quattuor ad groſſo. Item à Gaſtaldione Fiolariorum de Murano annuatim ad Feſtum Sanctæ Mariæ Scolarum ageſtenas centum magnas, & centum parvas, & mezolos ducentos. Item habere debeat Quadrageſimam Gambarorum, Cereſorum, Pomorum, Ca-

ſtanearum, & aliorum fructuum, exceptis his, quæ venduntur juxta Eccleſiam Sancti Marci. Item à Monialibus Monaſterii Sancti Laurentii, & Zachariæ, duos meſſorios de Caliſſonibus pro quolibet Monaſterio in decem ſeptem vicibus Anno. Item à Gaſtaldione Sancti Nicolai de Mendigolis annuatim Cevolos duos mille, quadragentos Letreganos in tribus Maſtellis, cauſa dandi Judicibus. Item à dicto Gaſtaldione, Cevalos ducentos Letreganos ſalatos pro Serenitate Sua. Item à dicto Gaſtaldione annuatim ad Feſtum Natalis paria viginti de bonis cloſſis. Item à dicto Gaſtaldione annuatim in die Jovis ſupradicti Libras duodecim cum dimidia parvorum. Item à Gaſtaldione Judaicæ ad Feſtum Natalis Soldos ſex groſſorum. Item à Gaſtaldione Calegariorum ad Feſtum Natalis Libras quindecim parvorum. Item à Gaſtaldione Merzariorum, ad Feſtum Natalis Soldos quinque groſſorum. Item à Gaſtaldione Ternariorum ad Feſtum Natalis Libras Centum boni Caſei dulcis. Item à Gaſtaldione Vantariorum in vigilia Natalis paria viginti de bonis Vantis, qui Gaſtaldio tenetur aptari facere omnes pelles ſilveſtres de Palatio. Item à Gaſtaldione de Faldellis, ad Feſtum Natalis Libras quattuor Piperis. Item à Gaſtaldione Fuſtaneorum, annuatim ad Feſtum Paſchæ pezzam unam vergatam, duplam, & bonam de Fuſtaneo pro Domina Duciſſa. Item à Gaſtaldione Varoteriorum unum Magiſtrum pro aptandis pellibus tàm Varorum, quàm Agnellinarum, & aliarum pro uſu Domini Ducis, & Duciſſæ, & Filiorum, & aliorum ſuorum in Palatio. Item à Gaſtaldione Barberorum, Barberium unum bonum, & ſufficientem pro ſervitiis Palatii. Item à Pancogolis, & Oretariis annuatim, ab unoquoque ad Feſtum Natalis parum unum bonarum aucellarum magnarum, & Denarios triginta, & unam Columbam bonam

de

de pasta, cum ovis quattuordecim intus ad Festum Paschæ. Item à Gastaldione Butiglariorum Magistrum unum ad aptandas Buttas Palatii. Item à Gastaldionibus Marangonorum, & Calafatorum Magistrum unum pro quoque pro laborando Bucentaurum, & aliud Navigium Palatii pro tribus diebus tantum, habendo expensas oris. Item à Marangonis domorum annuatim Magistros quindecim, pro aptando Palatium. Item à Gastaldione Fabrorum, seu Ferrariorum serraturam Matiarum zonorum in die Cassæ. Item habet Dominus Dux jurisdictionem in excusatis, secundum consuetudinem Cartæ Promissionis. Item quandocumque emuntur ligna pro Palatio, portatores, & premiaci, ipsa in Palatio portare, & locare teneantur, & debeant. Item habere debeat annuatim à Magistro Marco, vel suis hæredibus, pro quibus nunc est locus Sancti Lazari, Pepones, seu Melones vigintiquinque pro Vinea, quam tenet. Item à Gastaldione Pupiliæ annuatim pro Piscatione die Jovis Sancti, Libras vigintiquinque parvorum, de quibus ipse Gastaldio habere debet Soldos viginti parvorum. Item in die Ascensionis Dominicæ à dicto Gastaldione Soldos quadraginta parvorum. Item pro qualibet rixa, quæ fit in Pupilia, quando trahuntur arma, vel fit sanguis, unusquisque qui hoc fecerit, condemnatus sit in Libras septem cum dimidia parvorum; habere debet Dominus Dux de tali condemnatione Libras quinque parvorum. Item habere debet à Gastaldione Communis Palestinæ annuatim ad Festum Natalis Gallinas sex, & ad Festum Carnis privii alias sex, ad Festum Paschæ alias sex. Item à Communi Clugiæ ad Festum Natalis paria viginti bonarum aucellarum magnarum, & butam unam plenam boni vini de Marchia de duobus bigontiis. Item habere debet vinum vinearum de Cà Manzo de Clugia. Item habe-

re debet à Communi Clugiæ gondolam, fœnum, & omnem honorificentiam receptionis Domini Ducis, & ſuorum Nunciorum, & ea, quæ debentur, quando vadit, vel mittit venatum, Appellationes, & interdicta; quæ ad Dominum Ducem factæ ſunt, ſecundum conſuetudinem olim habitam, & contentam in Carta Promiſſionis Domini Ducis. Item à Curte, & Plebe Sacci Villis Paduani annuatim Libras Centum boni lini cum cavatis pro qualibet Villa, vel Soldos ſex, & Denarios quattuor groſsorum pro Domina Duciſsa. Item à Monaſterio Brondoli ad Feſtum Natalis Porcum unum Librarum ſettuaginta, & inde ſupradicta. Item à Communi Turris Bebiarum annuatim ad Feſtum Natalis Gallinas quattuordecim, & ad Feſtum Paſchæ alias quattordecim. Item à Communi Capitis Ageris annuatim ad Feſtum Natalis paria vigintiquinque Gallinarum, & ad Carnis privium alia paria vigintiquinque, & pro qualibet dictorum terminorum parvulos centum, & ſtoria quinquaginta. Item à Communi Laureti, ad Feſtum Natalis paria Gallinarum quadragintanovem, & ad Feſtum Carnis privii alia paria quadragintanovem. Item à Communi Fani annuatim ad Feſtum Stolarum mirros quattuor Olei. Item habere debet loco non nullarum regalearum ab Officio Camerariorum Communis ad tempora ibidem ſpecificata, non computando Ducatos quinque pro Quadrageſimo Gambarorum, vigore Partis captæ in Majori Conſilio diei 27. Februarii 1475., & Ducatos centum pro aucellis, vigore Partis in eodem Conſilio captæ die 8. Maii 1474. in ſumma Librarum nonagintaocto, Soldos ſex, parvulorum ſex, videlicet, noningentos octuaginta duos Ducatos, groſſos decem octo, & parvulos ſex ad aurum. Et exigantur ſupradictæ Regaleæ prout ſcriptæ ſunt, & ad tempora ſua, & non aliter,

& pro

& pro illis non contribuantur pecuniæ, nec quicquam aliud ullo modo, nec poſſit quicquam aliud addi.

C A P. XXIX.

De faciendo Eccleſiis Venetiarum, ut prædeceſſores.

PRæterea, debemus facere ea omnia, quæ prædeceſſores Noſtri Eccleſiis Venetiarum facere conſueverunt, ſalvo tamen, quòd ſi inde aliam habuerimus conſcientiam, quam Conſiliarii Noſtri, quòd acquieſcere debeamus in voluntate majoris partis Noſtri Conſilii, excepto de facto Eccleſiæ Beati Marci, in qua obſervare debemus, ut juravimus in hac verba: Juravimus ſtatum, & honorem Eccleſiæ Beati Marci bona fide. & ſine fraude conſervare.

C A P. XXX.

De honore Eccleſiæ Sancti Marci, Capellanis, & Primicerio.

CUrabimus ſtatum, & honorem Eccleſiæ Beati Marci bona fide, & ſine fraude conſervare, & quod dabimus omnes honorificentias, tàm Eccleſiæ prædictæ, quàm Cappellanis ejuſdem, quas conſueti ſunt dare prædeceſſores Noſtri: quæ honorificentiæ ſunt hæ. Primicerius ſi fuerit, inveſtitionem nobis dare debeat ſuper Altare Sancti Marci, & ſi non fuerit Primicerius, major Cappellanus inveſtitionem dare debet; ſed antequàm inveſtiatur Dux debet jurare ſuper Sancta quattuor Evangelia, ſtatum, & honorem Eccleſiæ Beati Marci bona fide, & ſine fraude conſervare;

vare ; & poftea Primicerius , vel Cappellanus inveftit illum cum vexillo ; quo accepto Palatium afcendit. Ipfe verò Dux dare debet Cappellanis pro fuo introitu Libras Denariorum Venetorum vigintiquinque ad groffos : & fi Cappellani iverint ad Duciffam, priùs quàm veniat in Palatium , & Laudes ei cantaverit, tunc Duciffa pro remuneratione Libras Denariorum vigintiquinque eis perfolvere debet : Cum ipfa verò ad Palatium venerit , debet offerre fuper Altare Sancti Marci Libras Denariorum Venetorum decem ; pro throno in quo fedet Dominus Dux in Ecclefia debet dare Libras Denariorum decem in primo Anno fui Ducatus; in Vigilia Nativitatis Domini cum Cappellani iverint ad Ducem , & cantaverint , tunc Dux debet eis dare Libras Denariorum Venetorum decem . Similiter in Cœna Domini , cum mandatum celebratur , debet eis dare Denariorum Venetorum Libras decem. Poftea verò fingulis Annis, in Vigilia Nativitatis Domini Soldos Venetos vigintiquinque . In Cœna Domini fimiliter Soldos Venetos vigintiquinque. Quandocumque autem Miffa cantatur cum Diacono , & Subdiacono , five in Quadragefima , five extra Quadragefimam , invitari debent ad Prandium , & prandere cum Duce ; Communiter autem omnes Cappellanos debet invitare ad Prandium : in Dominica de Adventu in Nativitate Domini : in Epihania : in Purificatione Sanctæ Mariæ : in Dominica de Cafeo : in Dominica de Olivo: in Cœna Domini : in Pafcha : in Afcenfione : in Pentecofte : in Feftivitate Sancti Marci : in Feftivitate Omnium Sanctorum : In Sancto vero Clemente Duciffa ad Prandium omnes invitare debet : & eft fciendum, quod ubicumque dicitur , quod tenemur invitare , feu habere communiter ad Prandium omnes Cappellanos, debet intelligi , quod non poffint effe de dicto Corre-

do,.

do, vel Prandio ultra triginta Cappellani; Quandocumque etiam Cappellani aliquo vadunt cum Duce, sive duo, vel tres, vel quotquot fuerint, debent prandere cum eo, si fuerit ante Prandium: si post Prandium, debent cœnare: Custodes autem debent quotidie cum Duce prandere, vel stipendium de cura habere. In omnibus vero diebus, quibus Cappellani omnes debent prandere cum Duce, ipse Dux quinque Soldos Venetos debet offerre, & in die Mortuorum, & in die Annali introitus sui ad Ducatum similiter, & si aliquo dictorum dierum, quibus Dominus Dux debet habere Cappellanos, aut ex Cappellanis ad comedendum, petierit sibi dimitti, tenetur, & debet tunc dare Ecclesiæ Sancti Marci, videlicet Procuratoribus dictæ Ecclesiæ, tantum quantum constaret illud Corredum, sive illa Comestio.

Correctum est, quòd loco dictorum Pastuum singulo Anno in Nativitate Domini Primicerio, & Cappellanis Ecclesiæ Sancti Marci dare debeamus Ducatos vigintiquinque, remanentibus nihilominus dicto Capitulo, & omnibus aliis in eo contentis in sua firmitate.

Præterea non nominabimus ullo unquam tempore in dicta Ecclesia, aliquem Primicerium, qui non sit Nobilis hujus Civitatis, & ex legitimo Matrimonio natus, nec minoris ætatis Annorum vigintiquinque, ut Ecclesiæ debitum Regimen habeat, & ipse Missam celebrare possit, & divinis vacare; Et Primicerii Ecclesiæ Sancti Marci de cœtero non possint eligi, nisi de illis, qui per consanguinitatem non se expellerent à Cappellano cum Domino Duce. Declarando tamen, quòd dicto ordini non intelligantur subjacere, qui aliter, quam superius est dictum, se expellerent à Cappelo cum Domino Duce per Domum, sive prolem; quando fuerint electi, dari non possit ullo modo possessio, nisi

prius

prius coram Dominio conſtiterit compleviſſe Annos vigintiquinque.

C A P. XXXI.

De iis, quæ Dominus Dux tenetur facere Eccleſiæ Sancti Marci.

ECcleſiæ vero huic debet facere hæc; in primis omni die Dominico debet dare duos Cereos, in Candelabris, ſcilicet de octo pro Libra, & rotas duas, unam ad legendum Lectiones, alteram ad cantandum Reſponſoria de una Libra inter ambas: In Nativitate Domini Cereos duos majores, ſcilicet de octo pro Libra; in Epiphania totidem; in Purificatione Sanctæ Mariæ duos ante Altare, ſcilicet de Libris duobus cum dimidia inter ambos; & duos ad Proceſſionem, ſcilicet de octo pro Libra; In Sabbato Sancto Cereos tres majores, quorum unus eſſe debet de Libris duabus cum dimidia inter ambos, & duos alios minores in Candelabris, ſcilicet de octo pro Libra: & ſimiliter in omni Feſtivitate Sanctæ Mariæ, & in Feſto Omnium Sanctorum; & in omni Feſtivitate Majori duos Cereos, ſcilicet de octo pro Libra, unum rurſum etiam dare debeat in Nativitate Domini, quantum ſufficiat Candelis; nec debet aliquem inveſtire Cappellanum ſine Primicerio, & conſenſu duarum partium fratrum exiſtentium in Venetiis, nec debet ſe intromittere de parte danda, vel auferenda.

De

De Panno ad aurum dando Beato Marco.

ET debemus dare infra medium Annum post introitum Nostri Regiminis Beato MARCO Apostolo Nostro, & Evangelistæ unum Pannum laboratum ad aurum, valoris Ducatuum quadraginta ad minus.

De observando quod est ordinato in facto Ecclesiæ Sancti Marci.

IN facto quidem Ecclesiæ Sancti Marci ordinatum est, quòd observetur id, quod antiquitus, & usque nunc insertum est in hac Promissione de libertate, quàm solitus est habere Dominus Dux; solum excepto, quòd si contingeret super casu aliquo spectante ad factum dictæ Ecclesiæ differentiam fore inter Nos, & Consiliarios Nostros, & sex Consiliarii super illo facto, & casu erunt concordes id observare debemus, quod dicti sex Consiliarii; & si quinque tantum forent in diversa opinione nobiscum tunc ipsi Consiliarii Nostri possint, si voluerint, venire ad Consilium Rogatorum, & de Quadraginta, in quò exposito, & declarato negotio, fiat super dicta differentia, quòd videbitur dicto Consilio Rogatorum, vel majori parti. Item de novo captum est in Majori Consilio, & generali, & confirmatum in Arengo, quòd tenemur observare contenta in dictis Capitulis; & in casu quo non observaremus, Advocatores Communis tenentur sub debito sacramenti facere observari ad complementum contenta in ipsis Capitulis, & aliis loquentibus de factis Ecclesię Sancti Marci, & Cappellanis ejusdem.

Non

Non si possa fabricar nella Chiesa di San MARCO, se non con Sua Serenità, Consiglieri, Capi di Quaranta, & Procuratori.

MDLVI. Die 7. Junii. In Majori Consilio.

SE bene la cura, & protezione della Chiesa Nostra di San Marco, debbe esser precipuamente del Serenissimo Principe Nostro, non però die esser permesso, che Sua Serenità lei sola possa far, & disponere assolutamente del corpo di essa Chiesa, delli Ministri, Entrate, & Affitti suoi, quel, che li piace, & precipuè nelle Materie, che sono di qualche importanza, & che hanno bisogno di esser bene, & maturamente considerate; come è di fare qualche nuova fabrica, & alterazione del corpo di essa Chiesa, & di dar nova spesa, overo accrescere li Salarij alli Ministri di quella, & però.

L'Anderà Parte, che non si possa de cœtero per il Serenissimo Principe Nostro, & manco per li Procuratori della Chiesa predetta dar principio à far alcuna nova fabrica nella detta Chiesa di San Marco, se non per deliberazione di Sua Serenità, ridotta insieme con li Conseglieri, Capi di XL., & li Procuratori della Chiesa Nostra di San Marco, deputati ancor loro alla cura, & governo della detta Chiesa; trà li quali si habbi à proponer, & deliberar, se si doverà fare tal fabrica, nè s'intendi esser presa Parte alcuna, se non con li doi terzi delle Ballotte delli sopranominati, essendo congregati almeno la maggior parte di cadauno delli Magistrati predetti: Nella qual deliberazione attender si debba principalmente di non far cosa, che possa disconciare il bell'ordine, & proporzione della Chiesa predetta, & se in tal deliberatione alcuno delli sopra-

ſopranominati, che non fuſſe di opinione, voleſſe dedur quella al Conſeglio di Pregadi, non ſe gli poſſa negare: mà ad ogni richieſta ſua quello ſia chiamato, & in eſſo ſi habbia à deliberare quanto ſi doverà fare nella propoſta Materia. Et l'iſteſſo, che è detto della Chieſa, ſi debba etiam oſſervare di qualunque fabrica, che di nuovo ſi voleſſe fare nella Piazza di San Marco. Prçtereà Sua Serenità, ne li Procuratori di detta Chieſa non poſſino metter alcun Miniſtro Eccleſiaſtico, overo Laico in detta Chieſa, oltre l' ordinario, nè accreſcere Salario ad alcuno, ſe non per deliberazione delli ſopranominati nel modo ſopradetto; & quanto ſpetta al governo dell'Entrate di eſſa Chieſa, come è d'Affittare, & accreſcere gli Affitti delle Caſe, & altri Beni à quella ſpettanti per via de Incanto, & non altramente, come laudabile, & utilmente ſi oſſervava al preſente, Sua Serenità non s'habbia ad impedire, mà li Procuratori di eſsa Chieſa habbino il carico di governare, & amminiſtrare dette Entrate, come gli parerà per ballottazione, e terminazione della maggior parte di loro; & ſe il Sereniſſimo Principe ſi riſsentiſse di alcuna coſa, che faceſsero li Procuratori predetti circa le dette Entrate, Sua Serenità poſſa dedur tal Materia trà li ſopranominati, overo etiam al Conſeglio di Pregadi, come meglio li parerà. Reſtando etiam ogn'altra giuriſdizione, & auttorità, che hà Sua Serenità nella detta Chieſa, alla preſente Parte non repugnante, & ſempre ſia, & eſſer s' intenda riſſervata l' auttorità, che hà il Zudegado Noſtro di Procurator, quanto alle coſe al ſuo Officio pertinenti.

De

De Canonicis eligendis ex numero Plebanorum, & Sacristis.

CONveniens, & debitum fuit honorare Ecclesiam Nostram Sancti Marci, & illos, qui die, noctuque ei inserviunt. Quamobrem cum antea, ex vigintiquattuor Canonicis ipsius Ecclesiæ fierent duodecim ex ordine Plebanorum, & alii duodecim ex provectioribus presbyteris ipsius Ecclesiæ, qui ordo fuit postea reformatus, & ordinatus; Quòd fierent decem octo ex Plebanis, & sex tantum ex presbyteris Sancti Marci. Cautum est, quòd in futurum dicti Canonici eligantur in hunc modum, videlicet, & decem sex presbyteris Sancti Marci esse debeant octo Canonici, & alii decem sex Canonici ex Plebanis; & loco duorum Canonicorum Plebanorum, qui primo deficient, subrogari debeant per nos ad Canonicatum duo ex presbyteris, seu sub Canonicis Ecclesiæ Sancti Marci, ita ut sint octo ut superius dictum est. Præterea, quoniam in dicta Ecclesia Sancti Marci sunt duo Sacristæ, habentes curam ipsius Ecclesiæ, prout habent Plebani, aliarum Ecclesiarum, suntque viri probati, & habent portionem suam æqualem cum omnibus Canonici, cautum est, & ei concessum, quod ipsi, & eorum successores possint deferre Zanfardam, prout deferunt alii Canonici, ita ut hoc medio magis honoretur dicta Ecclesia, & ipsius Ministri. Insuper, Statutum sit quod si quis dictorum octo Canonicorum residentium in Ecclesia Sancti Marci, aut Sacristarum, ob eorum bonas conditiones in futurum eligeretur in Plebanum alicujus Parochiæ hujus Civitatis Nostræ, ipsius loco ad Canonicatum eligatur unus ex presbyteris ipsius Ecclesiæ, prout nunc servatur. Verum ne ex toto in tali casu ipse electus Plebanus amittat Canonicatum suum,

ſuum, firmiter Statutum ſit, quod tali Canonico, aut Sacriſtæ electo Plebano reſervetur, & ex nunc reſervatus ſit, abſque alia nova electione, ſeu inveſtitione Noſtra, Canonicatus tunc primo vacaturus ex illis decem ſex qui ſunt Plebanorum; & ad ipſum Canonicatum non ingrediantur presbyteri Sancti Marci, ſi forte occurreret caſu ſupradictus. Demum quoniam introductum eſt in quibuſdam familiaribus Illuſtriſſimorum Principum, quod, quando aliquis ex dictis Canonicis ſumit inveſtituram ab ipſo Domino Duce, accipiunt ab eo longe ampliorem regaleam, quam per præteritum fieri conſerveverat; captum fuit, quod a quolibet dictorum Canonicorum accipi non poſſit pro Inveſtitura ſua niſi Ducatus unus tantum, juxta ſolitum, ſub pœna Ducatorum Centum pro quolibet, tam danti, quam accipienti, exigenda per Advocatores, ſine alio Conſilio. Et quoniam presbyteri Capellani reſidentes in dicta Eccleſia ſunt numero decem ſex ut eſt dictum, de quibus poſt hæc octo debent eſſe Canonici, & non ultra, ut ſupra; captum fuit, pro majori etiam ornatu ipſius Eccleſiæ, quod de cœtero reliqui octo ſint Subcanonici in Cathedralibus Eccleſiis; qui quidem Subcanonici eſſe non poſſint Canonicis, niſi eligantur juxta formam, & continentiam ordinis ſupradicti.

Quando vocabunt duo ex ſexdecim Plebanis Eccleſię Sancti MARCI, eligantur per Principem duo ex octo Subcanonicis dictę Eccleſię.

MDLIX. Die 21. Auguſti. In Majori Conſilio.

HAnno ricercato li otto Sottocanonici della Chieſa di San Marco, che eſſendo quelli, che continuamente ſerveno a tutti li Divini Officij, non mancando di ogni aſſiduità, & diligenza, eſſendo molti Canonici di dentro vecchj, & impotenti, per l'aſſenzia de' quali non ſi può ſupplir alle molte Cerimonie, che ricercano eſſer fatte da quelli; quando maſſimamente và il Sereniſſimo Principe, & la Signoria Noſtra alla Viſitazione di quella; che però ſi doveſſe proveder, che ſi come ſono al preſente otto Canonici di dentro, cosi nell' avvenir ne fuſſero eletti dieci dalli Sereniſsimi Principi futuri, i quali per il Capitolo LXXVI. della Promiſsion Ducal dieno elezer li Canonici del numero de' Piovani; per la qual coſa dovendoſi abbracciar queſta oneſta loro Dimanda per onorar tanto maggiormente la Chieſa predetta, potendoſi maſsimamente ciò fare ſenza alcuna ſpeſa della Signoria Noſtra, & meno della Procuratia della Chieſa Noſtra di San Marco, per aver il medeſimo Salario li Sottocanonici, che hanno li Canonici ſopradetti.

L'Anderà Parte, che quando prima veniranno a vacar doi delli ſedeſe Piovani Canonici della detta Chieſa di San Marco, ſiano eletti in luogo di quelli per il Sereniſsimo Principe doi delli otto ſotto Canonici di detta Chieſa, quali meglio parerà alla Serenità Sua, talmente, che ſiano Canonici di dentro al numero di dieci continuamente, & quattordeci Piovani Canonici di

di ſuora, per li qual dieci Canonici non s' intendi eſſer accreſciuta alcuna ſpeſa piu di quella, che ſi fà al preſente alla Procuratia, nec etiam alla Signoria Noſtra. Dechiarando, che li ſei Sottocanonici, che reſtaranno, non poſsino eſſer accreſciuti in numero, ma li doi ultimi Canonici di dentro, che ſaranno eletti di tempo in tempo, debbano coadiuvar li ſei Sottocanonici in quello, che ſi appartien al Sottocanonicato, acciò, che la Chieſa non venghi a patire.

MDLXXVII. Adì 9. Giugno. In Maggior Conſeglio.

PErchè per molti prudenti riſpetti aſſai ben noti alla ſapienza di queſto Conſeglio, è conveniente di levar del tutto ogni difficultà, che poteſſe più venire trà il Sereniſsimo Principe Noſtro, & li Procuratori, che di tempo in tempo ſi attroveranno al Governo della Chieſa Noſtra di San Marco ſopradetta, circa le coſe ad eſſo Governo pertinenti, che dalli detti Procuratori per diſpoſizion delle Leggi, & antichiſsime conſuetudini è ſtato ſempre ſolito averne la cura, & proviſione. Però

L'Anderà Parte, che ſi come al Sereniſsimo Principe Noſtro s'aſpetta di far il Primocerio, li Canonici, Sagreſtani, & ſotto Sagreſtani, & alli Procuratori li Sottocanonici, Maeſtro, & Preti di Coro, Diaconi, Suddiaconi, & Zaghi, Cantori, Organiſti, & altri Miniſtri per ſervizio della Chieſa; così de cetero ſi debba continuar, cioè, che Sua Serenità debba eſſa crear li Primicerij, li Canonici, così quelli di dentro, come li Piovani, giuſta la ſua Promiſsione, li Sagreſtani, & ſotto Sagreſtani; & così per li Procuratori ſiano creati, & poſti alli loro Carichi in ſervizio della Chieſa li Sottocanonici, Maeſtro, & Preti di

 Coro,

Coro, Diaconi, & Suddiaconi, Zaghi, Cantori, Organisti, & altri Ministri, & similmente sia con l'auttorità di questo Conseglio dechiarito, che in quello, che si appartiene all'ordine, & modo di dette elezioni spettanti a detti Procuratori, Sua Serenità non si abbia in aliquo ad impedir, ma spetti solamente ad essi Procuratori.

CAP. XXXII.

Quod Campanæ S. Marci non sonent, nisi temporibus debitis.

ET non consentiemus, quod Campanę Campanilis Sancti Marci sonent, nec pulsentur, nisi debitis temporibus, & horis ordinatis.

CAP. XXXIII.

Quod Porticus versus Canale remaneat Dominio.

IN potestate Nostri Dominii remaneat Porticus de foris versus Canale, & Camerę, quę habent ostia de foris; exceptis illis, quas tenent hodie Procuratores operis Sancti Marci pro laborerio, & Cancellarii Nostri. Verum Gastaldiones Nostri habere debeant duas Cameras, in quibus modo stant, respondendo Dominio ex eis, sicut hactenus responderunt Domini Prędecessori Nostro, & Dominium Nostrum teneatur facere cooperiri Palatio expensis Dominii.

C A P. XXXIV.

Quod nullum locum sub Palatii Porticu locemus.

DOminus Dux non possit alicui locare, seu affictare, aut locari, seu affictari facere aliquem locum, sub Porticu Palatii: sed pauperes, artifices, & alii, ut prius habeant loca, & statione prædictas, absque alia solutione, aut gravedine cujuscumque conditionis, sub pœna Duci contrafacienti, aut contra fieri permittenti, Ducatorum Centum. Sub eadem pœna non possit exigere, nec permittere exigi Denarios aut regaliam aliquam, ab his, qui vendunt fructus apud Ecclesiam Sancti Marci; aut alibi in Platea; nec aliquam regaleam in Palatio.

C A P. XXXV.

De Vino non vendendo in Carceribus, nisi limitato.

CUm in Carceribus Nostris vendatur Vinum non datiatum in maxima quantitate, cum magno damno Nostro Dominii; capta fuit Pars pro removendo istud damnum à Dominio Nostro; Quòd in Carceribus Nostris debeat portari certa quantitas Vini, quæ limitari debeat de tempore in tempus per Nostros justitiarios novos, solum pro Carceratis, per illum modum, & cum illis conditionibus, & ordinibus in totum, sicut videbitur Nostris Consiliariis, & Capitibus de Quadraginta, vel majori parti, pro bono Nostri Dominii, & Carceratorum prædictorum; & si portaretur Vinum pro vendendo aliquo modo, vel forma, aut quòd reperiretur fore portatum ultra dictam quantitatem, Capitanei Carcerum subito debeant privari de Ca-

pitaneariis ſuis, & nunquam poſſint reaſſumi, neceſſe ampliùs ad dictam Capitaneariam; & hoc committatur Advocatoribus Communis, quod faciant obſervari, procedant contra ipſos, & alios Officiales, & ſecundum quòd ſibi videbitur debito Juſtitiæ pertinere.

MDXCV. Adì 8. Aprile. Nel Maggior Conſeglio Vacante Ducatu.

MAncando aſsaì dell' obligo loro quelli Miniſtri di queſto Palazzo Noſtro, che hanno la cura di cuſtodirlo, & di mondarlo, ſecondo la forma della inſtituzione loro.

L'Anderà Parte, che il Sereniſſimo Principe ſia in obligo, data, che gli ſia notizia di qual ſi voglia perſona delle turpitudini intollerabili, che ogni giorno ſi vedeno per eſſo fare la notte, come à tutti è notorio, ſia in obligo (conoſciuta la verità) di caſſar detti Miniſtri, ſubrogando altri in luoco loro, che attendino, & aſſiſtano perſonalmente al carico ſopradetto.

De Inquiſitione Hæreticæ pravitatis.

AD honorem autem Dei, & ſacroſanctæ Matris Eccleſiæ robur, & defenſionem fidei Catholicæ ſtudioſi erimus cum Conſilio Noſtrorum Conſiliariorum, vel Majoris Partis: Quòd probi, & diſcreti viri, & Catholici eligantur, & conſtituantur ſuper inquirendis hæreticis in Venetiis, & omnes illi, qui dati erunt pro hæreticis, per Reverendiſſimum Dominum Patriarcam Venetiarum, vel alios Epiſcopos Provinciæ Ducatus Venetiarum à Grado, videlicet, uſque ad Caput Ageris, aut per Vicarium, vel Vicarios alicujus dictarum, Prælaturarum, ſi dicta Prælatura vacaret, com-

comburi faciemus, & dabimus solum auxilium Inquisitoribus pro Officio hæreticæ pravitatis exercendo, quandocumque ab ipsis Inquisitoribus fuerimus requisiti, sine alterius requisitione Consilii.

C A P. XXXVI.

Il modo di elegger li Savij sopra l'Inquisizione.

MDLVI. Die 7. Junii. In Majori Consilio.

LA elezione delli Savij sopra l'Inquisizione de gli Heretici, della qual parla il Capitolo della Promission Ducale, & la Parte della Correzione di esso presa in questo Conseglio del 1554. adi 5. di Giugno, e di tale importanza, trattandosi del servizio del Signor IDDIO, che è conveniente, che la si faccia ancora con maggior Solennità di quello, che fin'hora è stato deliberato. Però sia preso, che ogni volta, che s' havrà à far elezione di detti Savij, il Serenissimo Principe, se se ne haverà à far tre, ne habbia à nominar sei: se doi, quattro: & se uno, doi, che habbino le qualità, che ricerca tale Officio; ita, che l' elezione sempre si facci con Scontro, overo con Scontri, & li denominati siano poi ballottati nel Collegio Nostro: Et quelli, che scuoderanno più ballotte delli altri, passando la mità, siano rimasti, non possendo refutare sotto le pene statuite in detta Parte del 1554. dovendo stare in detto Officio Anni doi, come in essa parte si contiene; nè possano esser reeletti, se non haveranno vacato altro tanto tempo, quanto saranno stati in detto Officio.

MDLIV. Die 5. Junii. In Majori Consilio.

CIrca il Capitolo Terzo della Promiſſion Ducal diſponente, che per il Sereniſſimo Principe s' habbia ad elegger buoni, diſcreti, & Cattolici huomini ſopra la Inquiſizione delli Heretici, col conſeglio delli Conſeglieri, over della maggior parte di quelli, ſia dechiarito, & preſo, che quelli, che saranno denominati per il Sereniſſimo Principe ſopra detta Inquiſizione, s'habbiano à ballotar per li Conſeglieri, & non s'intendano rimaſti, ſe non averanno almeno Ballotte quattro di eſsi Conſeglieri; & quelli, che ſaranno eletti non poſſano refutar ſotto pena de Ducati cento, delli quali ſiano mandati immediate Debitori a Palazzo; d'onde non poſſano eſſer depennati, ſe non averanno integramente ſatisfatto: li quali ſiano dell' Arſenal Noſtro, & non ſiano in detto Officio più di Anni doi.

MDXCV. Adì 8. Aprile. Nel Maggior Conſeglio. Vacante Ducatu.

ESſendo il Carico delli Savij ſopra la Inquiſizione dell'Ereſia di ſomma importanza, & tale, che non cede a qual ſi voglia altro importantiſsimo della Republica Noſtra: Si deve proveder, che ſi come per l'adietro la elezione di eſsi ſoleva eſser fatta nel Colleggio Noſtro, per nominazione prima del Sereniſsimo Principe, & Ballottazione poi di eſſo Collegio, juſta la Parte di queſto Conſeglio 1556. 7. Zugno, ora ſia fatta con più maturità: Però

L'Anderà Parte, che de cœtero la elezione delli tre Savii ſopra la Ereſia ſia fatta per ſcrutinio del Conſeglio Noſtro de Pregadi, ſecondo il ſolito delle

altre

altre elezioni più principali, che si fanno in detto Conseglio; potendo esser tolti d' ogni luoco, Conseglio, & Officio, etiam continuo, & con pena, & etiam di cadauno dei dieciotto Officij ultimamente rissèrvati per la Parte di questo Conseglio de' 25. Luglio 1593. eccetto quei del Collegio Nostro; nè possino li eletti rifiutar sotto tutte le pene contenute nella Parte delli rifutanti Ambasciarie à Teste Coronate. Dovendo star per Anno uno, & haver contumacia di tanto tempo, quanto saranno stati; & per quel tempo, che staranno, possino risutar ogni altro Officio solito darsi per il Conseglio Nostro de Pregadi, al quale fossero eletti; & il Serenissimo Principe debbi haver cura particolare, che alli tempi debiti siano fatte le loro elezioni, sì che sempre possino esser in pronto à ridursi, per assister à tutte quelle cose, che sono tenuti nel Tribunal dell' Inquisizione.

C A P. XXXVII.

De Hospitali Domus Dei.

ITem non consentiemus aliquo modo, quod aliquis sit Prior Hospitalis Domus Dei, cujus nos sumus Patroni, nisi fuerit Civis originarius Venetus, & cum nos eligemus aliquem in Priorem dicti Hospitalis, non sit firmus, nisi fuerit confirmatus ad Bussulos, & Ballottas inter Consiliarios, & Capita de Quadraginta, per quinque Ballotas ad minus, & ballottetur secrete. Insuper est ordinatum, & sic servabimus, quod ipse Prior teneatur singulis Annis duobus, nobis, & Consiliariis Nostris monstrare rationem, & computum ordinatum de introitibus, & exitibus dictis Hospitalis, expensarum, & totius administrationis; aut illis, qui-

bus

bus ordinabitur per Nos, & Noſtros Conſiliarios, vel majorem partem, pro bono dicti Hoſpitalis, & pauperum, ſub pœna privationis Prioratus: & non poſsit removeri a Prioratu, niſi per legitimam cauſam, & per numerum ad minus quinque ballotarum, ex Conſiliariis, & Capitibus. De Hoſpitali verò Sancti Marci non conſentiemus ullo modo, quod aliquis ſit Prior dicti Hoſpitalis, niſi fuerit Venetus originariu, & Presbyter, ſicut ſolitum erat ſervari, & cum elegerimus aliquem in Priorem dicti Hoſpitalis, non ſit firmus, niſi fuerit confirmatus ad Buſſolos, & Ballottas inter Conſiliarios, & Capita per quinque Ballottas ad minus; & ballottetur ſecrete. Verum teneatur ipſe Prior ſingulis duobus Annis monſtrare nobis, & Conſiliariis Noſtris rationem, & computum ordinatum de introitibus, & exitibus dictis Hoſpitalis, & expenſarum, & totius adminiſtrationis, aut illis, quibus ordinabitur per nos, aut Conſiliarios Noſtros, vel majorem partem pro bono pauperum, & Hoſpitalis, ſub pœna privationis Prioratus; & non poſsit removeri a dicto Prioratu, niſi per legitimam cauſam, & per numerum quinque ballottarum ad minus, ex Conſiliariis Noſtris, & Capitibus de quadraginta: Inſuper additum, & declaratum eſt, quod Priores præfati eſſe debeant, & ſint Cives originarii Venetiarum, ideſt nati Venetiis, & educati, & non privilegiati, & ipſa Hoſpitalia dentur de cœtero plus merentibus.

MDLVI. Die 7. Junii. In Majori Conſilio.

IL Priorato della Cà di Dio, il quale è Juriſpatronato del Sereniſsimo Principe Noſtro, havendo per la condizione delli tempi accreſciuto molto più l'Entrate ſue di quello, che erano per il paſſato,

ſenza

ſenza augumento però alcuno del numero delle Donne, che ſi alimentano in detto Hoſpitale, è conveniente provedere, che almeno doppo la morte del preſente Prior, s'augumenti il numero di eſſe povere Donne, ſecondo, che richiede l'augumento di eſſe Entrate. Però

L'Anderà Parte, che li Priori del detto Hoſpitale, che doppò il preſente dalli Sereniſsimi Principi Noſtri ſaranno eletti, haver debbano dell'Entrade del detto Hoſpitale per uſo ſuo, oltra l'honorevole Caſa, dove al preſente eſſo habita, Ducati trecento da Lire ſei, e Soldi quattro per Ducato ſolamente; & del reſtante dell' Entrate li Sereniſsimi Principi, che per tempora ſaranno, facciano fabricare dell'altre Stanze, & metter in eſſe quel maggior numero de povere Donne, che ſi potrà, ſecondo la qualità d'eſſo ſoprabondante, oltra quelle, che al preſente ſi tengono; alle quali però non ſia diminuita coſa alcuna di quello, che hora eſſe hanno.

C A P. XXXVIII.

De Hoſpitalis Incurabilium tutela, & gubernatione non danda unquam in Commenda.

MDXXXVIII. Die 7. Januarii. In Majori Conſilio.

DI quanto commodo, & beneficio ſia à queſta Noſtra Città la conſervazione delli Luochi Pij, non è alcuno, che non intendi: Et vedendoſi, che l' Hoſpital dell' Incurabili per il buon governo, che l'hà, e per riuſcir con laude della Maeſtà di Dio, ad honor grandiſsimo di queſta Città; eſſendo da quello

con

con li buoni Ordeni, con li quali s'è principiato, & cresciuto a laude del Signor Dio; Però

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia deliberato, che perpetuis temporibus, sia al governo di detto Hospitale d' Incurabili da dodeci fin vintiquattro trà Nobili, & Cittadini di questa Città, secondo, che parerà a proposito di detto Hospital: nè per alcuno, & sij chi esser si voglia, possa esser impetrato quello in Commenda, sotto qualunque titolo, ò di Prior, ò d'altro, sotto pena a chi l'impetrasse, di perpetuo esilio di questa Città, & distretto di tutte altre Terre, & Luochi del Dominio Nostro, & di confiscazion de tutti i suoi Beni, acciò detto Hospitale resti perpetuamente sotto il governo, & cura di più persone, come è al presente, con notabile beneficio suo, & la essecuzion della presente Parte sia commessa alli Avogadori Nostri de Commun, & il Serenissimo Principe abbia special cura di farla inviolabilmente osservar.

C A P. XXXIX.

Hospitalis Pietatis commendetur Principi circa introitus, & exitus ejus.

MDLXVII. Adì 10. *Novembre. Nel Maggior Conseglio.*

DOvendosi haver in primis innanzi à gli occhi il debito servizio al SIGNOR DIO, & essendo nelle Correzioni della Promission Ducale raccomandato al Serenissimo Principe l'Hospitale d'Incurabili di questa Nostra Città.

L'Anderà Parte, che anco l'Hospitale della Pietà gli sia raccomandato; mà circa la Priora solamente;

Li

Li ſia raccomandato ſimilmente circa l' Entrate ; & ſpeſa di quello, che per l'amor ſuo verſo GIESU' CHRISTO Benedetto, & per l'honore di queſta Città ne habbi ad havere ſpeciale, & particolar cura, & ordinar, che ſiano veduti li Conti di ſei Meſi in ſei Meſi, & che li poverini innocenti eſpoſti ſiano trattati di quel modo, che ſi conviene.

MDLXXXV. Adì 4. Agoſto. Nel Maggior Conſeglio.

CHE oltra quanto per il Capitolo : hà carico Sua Serenità di far circa la cura dell' Hoſpital della Pietà, ſia tenuta inſieme con li Procuratori di detto Hoſpital, che ſaranno per tempora, poner quelli Ordini, che ſaranno à propoſito, perche l' Entrate di eſſo ſiano diſpenſate in educar quelli poveri innocenti eſpoſti, & non in altro; inſieme efficacemente ordinar, che ſia tenuta egual cura, così delli Maſchi, come delle Femine ; & sì come ſi provede alle Femine, quando ſono in età nubile, così s' habbia ad alimentar, & proveder ai Maſchi, fin, che ſaranno in età da poterli applicar à qualche eſſercizio, perche non vadino di male.

C A P. XL.

De Donis faciendis, & quibus ea ſingulo Anno faciemus.

PPræterea autem mittere debemus ad Feſtum Nativitatis, & Cazzæ Conſiliariis Noſtris, Judicibus Proprii, Judicibus Petitionum, Judicibus Examinatorum, Judicibus Procuratorum, Judicibus de Mobile, novem Procuratoribus Sancti Marci, Advocatoribus Communis, Conſulibus, Supraconſulibus, Quadraginta

ginta; Quinque de Pace; illis de Nocte, & omnibus, & ſingulis de Majori Conſilio, tàm ſi communiter inſimul habitant, quàm ſi diviſim, nihilominus mittere debeamus, & illis de Arſenatu, & Officialibus Rivoalti; ita quòd præſentes, quos in Nativitate mittere debeamus, ſecundum uſum mittemus à die prima Decembris, uſque per totum Menſem, non incipiendo ante introitum ipſius Menſis; ſalvis aliis præſentibus, quos facere tenemur occaſione Ducatus. Cœterum debemus complevisse de dando dictos præſentes infra terminos prædictos, videlicet à die prima Decembris, uſque per totum ipſum Menſem; nec poſſumus petere prorogationem, ſeu mutationem termini; nec id Conſiliarii Noſtri concedere poſſint; Quos quidem præſentes dare debemus bonos; Si verò prædicta non fecerimus, Conſiliariis Noſtri nobis dicere teneantur, quod dare debeamus groſſos duodecim pro quolibet præſente, per totum Menſem Decembris prædictum. Tenemur quoque dictos præſentes mittendos Conſiliariis, & Nobilibus Venetiarum, & Cancellario Noſtro, mittere ad Domum cujuslibet prædictorum, antequàm prætereat dies ultimus Decembris, ſub pœna dupli; Advocatores autem hæc omnia faciant obſervare; faciendo abſque alio Conſilio ſolvi in duplum dona illis, qui ea termino Statuto non habuiſſent; & propter hoc Statutum, & ordinatum ſit: quòd ſalarium Noſtrum ſingulo Anno augeatur in Ducatos centum auri, ſolvendo ad Camerarios, ſicut ſolvitur reliquum Salarium. Declarando autem, quòd ſi prædicti Nobiles de donis prædictis non fuerint ſatisfacti, dicti Ducati centum dari nobis non debeant: In præmiſſis autem reſervetur ſemper Officium Advocatorum Communis, in his, quæ ad eos ſpectare poſſent.

MDXXI.

MDXXI. Die 18. *Junii. In Majori Consilio.*

CAutum est, cum sæpè contingat, quòd pro qualitate temporum non potest haberi tanta quantitas Avium, quæ plenè satisfaciant regalee quam habere soliti sunt Nobiles Nostri: quod loco Avium, quas quilibet Nobiles Noster, ponens ballotam in Majori Consilio, habere consuevit à nobis, de cœtero debeat habere unam Monetam ejus formæ, quæ Dominio videbitur, que sit valoris unius quarti Ducati, & Camerarii Nostri Communis teneantur ex pecuniis nobis deputatis dare Officialibus Nostris Rationum Veterum eam summam, quæ sit pro dicta regalea unius quarti Ducati, distribuenda Nobilibus Nostris tempore, & eo modo, & forma sicut observari solebat in dispensatione Avium.

MDXXIII. Die 13. *Maii. In Majori Consilio.*

EDa provedere all'indemnità delli Serenissimi Principi Nostri, circa le Monete, che annualmente donano alli Nobili Nostri in loco delle Oselle; Imperoche li tresento, e cinquanta Ducati, che hanno per tal causa, sono molto meno, che la spesa, che li và à far tanti presenti, come ogn'uno intende: & Però

L'Anderà Parte, che à fine, che senza giattura del Serenissimo Principe sia satisfatto di questa honoranza solita à tutti i Zentil'Homeni Nostri, che da mò in l'avvenir tanti Danari siano fatti buoni al Serenissimo Principe, quanti ogn'Anno saranno dispensati nelli presenti sopradetti, oltra li Ducati tresento, e cinquanta.

CAP.

C A P. XLI.

De Judicibus Proprii.

JUdices quoque in Noſtro Palatio abſque electione facere non debemus, & redditus, quos Judices Noſtri Palatii ſoliti ſunt habere, dare conſentiemus illis, nec contradicere inde debemus: Verum tamen omni Anno dare cuilibet eorum Amphoras quattuor de Vineis Noſtri Ducatus, qui ſunt de Clugia, de Cà Manzo, ſpecialiter infra quindecim dies, poſtquàm intraverit Judicatum; vel Soldos quattuor groſſorum pro qualibet Amphora, & ſimiliter tenemur eis facere dare annuatim omnes alias munificentias, quas more ſolito habuerunt Judices Proprii. Verum quia in diebus ſolemnibus, in quibus unum præfatorum Judicum nos aſſociat per conſuetudinem hactenus obſervatam parte lateris Noſtri dextri, quandocumque perſonas forinſecas, vel Eccleſiaſticas, vel ſæculares, magnæ, ac notabilis conditionis, & gradus, apud Nos eſſe contingit; poſſumus, & liceat Nobis de perſonis conditionis hujuſmodi, inſpecta eorum conditione, in ſolemnitatibus prædictis, apud nos ab utroque latere retinere, ipſo Judice poſt ipſas perſonas ſequente, & alios Noſtros Nobiles præcedente, non obſtante Capitulari vel conſuetudine ſupradicta; Sed ſi in dictis diebus ſolemnibus, aut quolibet alio die, & loco aliquis ex Conſiliariis Noſtris ſe reperiret nobiſcum pro aſſociando perſonam Noſtram, & tunc adeſſent de dictis perſonis forinſecis nobilis gradus, & condictionis, tàm Eccleſiaſticis, quàm ſæcularibus; poſſumus ipſas apud nos retinere, ſed poſt eas ſequi debeat, ſtare, & eſſe Conſiliarius,

habens

habens plus temporis, ſimul cum Judice Proprii, ſi ibi erit; ſi verò non, cum una ex illis notabilibus perſonis, ſi ibi erint, & ſi non, cum illo, & aliis Nobilioribus civibus Venetis, qui videbuntur Domino Duci, & ſubſequenter ſecundus Conſiliarius, & tertius, & alii Conſiliarii, & Capita de Quadraginta, ſecundum ætatem ſimul cum aliis notabilibus civibus Venetis, ſi verò nobis cum non eſſet aliquis forenſis notabilis condictionis Judex Proprii, ſi nobiſcum erit, ſtet, & ſit apud Nos, & ſubſequenter Conſiliarii, & Capita de Quadraginta ad unum ad unum, aſſociati cum aliis Nobilibus Venetis, invitando ad omne Feſtum ſolemne, & ad omnem alium locum, ad quem iremus, ipſos Conſiliarios Noſtros, & Capita.

C A P. XLII.

De Conviviis ſolitis faciendis.

CONvivia, ſolita fieri per Nos, in ſua firmitate permaneant; quæ omnia in diebus ſolemnibus facere debemus, ut ordinatum eſt, & dare Prandium invitatis, ſicut eſt intentio Terræ. Nec poſſumus permutare dictos dies, nec Prandia in Cœnis: ſed pro ipſis Conviviis non poſſumus accipere aliquas res ab aliquo, tàm in hac Urbe Noſtra, quàm in Plebe Sacci, & alibi, niſi eo pretio, quo vendentur communiter ſuper Plateis.

CAP. XLIII.

De Impreſtitis non vendendis, Decimis, & aliis oneribus faciendis per Dominum Ducem.

TOto etiam tempore Noſtri Ducatus non vendemus, nec alienabimus modo aliquo, vel ingenio, aliqua impreſtita, quæ quomodocumque haberemus, ſeu faceremus, ſalvo ſi pro neceſſaria aliqua cauſa hoc nobis conceſſum fuerit per quinque Conſiliarios, duo Capita de Quadraginta, & Conſilium Rogatorum congregatum ad LXX. vel inde ſupra. Verum illi, qui de cœtero ponerent Partem, vel partes de faciendo aliquas Impoſitiones, vel Angarias, ponere, ſeu exceptuare non poſſint perſonam Noſtram; quod non teneamur ad ipſas Impoſitiones, & onera ſub pœna Ducatorum quingentorum, cuilibet in contrarium quomodolibet facienti exigenda per Advocatores Communis abſque alio Conſilio, & debemus etiam ſolvere pro unaquaque Decima Ducatos trecentos Auri, ratione, & cauſa Ducatus tantummodos; & præterea pro Noſtra propria facultate faciemus etiam ordinarias Decimas, & alias quaſcumque gravedines Civitatis.

MDXXIII. Die 13. Maii. In Majori Conſilio.

DOvendo cadauno per le facoltà ſue contribuire alle Publiche, & univerſal Gravezze della Terra, era per Legge limitato, che il Sereniſſimo Principe Noſtro per il Ducato ſolamente haveſſe à pagar Ducati trecento per ogni Decima, che fuſſe impoſta, ſoggiacendo etiam alle altre diverſe Impoſizioni, che poi ſi metteſſero; & perche per la Parte ultimamente preſa nel Conſeglio Noſtro de Pregadi circa

la

la reformazione della Terra, è deliberato, che per il tempo de Anni Cinque, che si hà da ftar sopra la Tansa, che sarà fatta, non si possi metter Decime, nè altra Gravezza à quelli, che saranno ftà tansati, è conveniente dechiarir, quanto alla persona del Serenissimo Principe.

Anderà Parte, che il Serenissimo Principe futuro habbia à pagar Ducati trecento per cadauna Tansa, che si metterà, per vigore della nova reformazione soprascritta, & per causa del Ducato, sia soggetto etiam à tutte altre Angarie, che si mettessero, eccetto la metà del netto, se quella si mettesse. Per le altre veramente facultà sue, & delli suoi sia fatto in Sua Serenità quello, che si farà, & si doverà far nelli altri particolari, per servar la debita equalità in tutti.

MDXLVIII. Die 17. Junii. In Majori Consilio.

NElle Correzioni del Serenissimo Principe di felice memoria Domino Andrea Gritti, sotto di 13. Marzo 1523. fù per questo Conseglio dechiarito, che essendo stà all'hora; in loco della Decima, per nova informazione della Terra; imposta la Tansa, & il Serenissimo Principe Nostro dovesse per ciascuna delle Tanse, che fossero poste, pagar li Ducati trecento, che prima soleva pagar Sua Serenità per causa del Ducato, sotto nome di Decima; & perche delli Ducati quatromille, che importa (omnibus computatis) la provisione assignata à Sua Celsitudine, Ella, battute le spese ordinarie, che l'è obligata fare per la Promissione sua, presa in questo Conseglio, vien à restar, come si è veduto particolarmente per li Conti suoi, in Ducati mille tresento in circa all'Anno, delli quali la ne convien pagar trecento per ogni Decima,

che ſi mette; sì che quando ben la ne pagaſſe una ſola, li veneriano à ſopravanzare ſoli Ducati mille; li quali per la verità non ſuppliſcono al biſogno di Sua Serenità, dovendo lei ſervar, come la fà nel Viver, Veſtir, Tapezzarie di Caſa, & altro, quel decoro, che ricerca il grado ſuo, per honor, & dignità della Republica Noſtra; & perciò è conveniente coſa, anzi neceſſaria, eſſendo ſtà preſa ultimamente nel Senato in queſta nova retaſſazione della Terra, che s'habbi à pagar per Anni cinque proſſimi ogn'Anno una Decima perſa, che importarà à Sua Serenità li detti Ducati treſento, quali ella è tenuta pagar per conto del Ducato, & hora, & ſempre, che ſaranno poſte Decime, che ſia fatta tal dichiarazione, che Sua Sublimità non ſia aſtretta per il ſolo Ducato à maggior gravezza, & peſo di quello, che portano in fatto le forze ſue; Però

L'Anderà Parte, che per auttorità di queſto Conſeglio, al qual ſolo per le Leggi Noſtre, & per il Capitolo hora letto, contenuto nella Promiſſion di Sua Serenità, ſpetta il dechiarir, & decider le Materie pertinenti al Dogado, ſia preſo, & dechiarito, che hora, & ſempre, che ſaranno poſte una, e più Decime, il Sereniſſimo Principe Noſtro debba pagar Ducati Trecento per ciaſcuna di quelle; oltra le quali per conto del Dogado non ſia aſtretto pagar altra Tanſa, non eſſendo conveniente, che ſia da Sua Celſitudine per eſſo Ducato pagata doppia gravezza, cioè la Decima, & la Tanſa inſieme, perche queſto li ſarebbe del tutto impoſſibile. Dechiarando però, che la Serenità Sua per la ſua propria facultà, & ſpecialità debba far tutte le fazzioni, & gravezze della Città, come fanno li altri Cittadini, juſta la forma delle Leggi Noſtre.

QUOD

QUOD SERENISSIMUS PRINCEPS teneatur solvere Ducatum trecentum pro singulis Decimis, & Tansis, causa ejus Ducatus, & pro reliquis ejus bonis propriis faciat omnes factiones, & onera Civitatis, eique addantur Ducatum millia.

MDLIX. Die 21. Augusti. In Majori Consilio.

E Cosa manifesta, che tutti li Fedeli Nostri quando intendeno, che il Serenissimo Principe Nostro sia il primo a poner; & poi pagar le Gravezze, che di tempo in tempo occorreranno mettersi per li bisogni del Stato Nostro, tanto maggiormente si contentano di concorrer ancor loro a far le fazioni per la sua porzione; per la qual cosa, dovendosi proveder, che li Serenissimi Principi futuri debbano pagar le debite Gravezze per causa del Dogado, si come pagano le sue li altri Cittadini Nostri, & insieme accrescerli talmente il Salario, che possa onestamente sostener il grado suo per onor, & dignità della Republica Nostra.

L' Anderà Parte, che non ostante la Parte presa in questo Conseglio sotto li 17. Zugno 1548. per la qual è detto, che il Serenissimo Principe non sia astretto per conto del Dogado a pagar Tansa alcuna, oltra li Ducati trecento per Decima; sia dechiarito, che li Serenissimi Principi futuri, sempre, che saranno poste una, ò più Decime, debbano pagar Ducati trecento per ciascuna di quelle, si come hanno fin al presente pagato, & medesimamente quando si ponerà una, ò più Tanse, siano obligati per causa di esso Dogado pagar esse Tanse a Ducati trecento per Tansa, si come erano obligati innanzi si ponesse la sopradetta Parte 1548. per virtù della Deliberazion

fatta in questo Conseglio, nelle Correzioni del Serenissimo Principe di felice memoria Domino Andrea Gritti, sotto di 13. Maggio 1523. Dovendo per li altri Beni suoi proprij far tutte le altre fazioni, & Gravezze della Città, come fanno li altri Cittadini, justa la forma delle Leggi Nostre.

Essendo conveniente dar modo alli Serenissimi Principi di potersi sostentar con quella dignità, & decoro, che conviene ad un Capo della Republica Nostra, ricercando massimamente così le qualità delli presenti tempi, sia preso; Che delli Danari della Signoria Nostra siano accresciuti alli Serenissimi Principi futuri Ducati mille all'Anno, da esser pagati nel medesimo modo, che si pagano li altri del Salario suo.

De Donis non accipiendis per nos, neque per Ducissam, &c. ab ullo.

PRohibitum est etiam nobis, Dominæ Ducissæ Nostræ, Filiis, Nepotibus, Generis, & Nuris Nostris, & quibuslibet de eorum familia; sit quicumque velit, aliquo modo, forma vel ingenio, qui dici, aut excogitari possit, per se, vel aliam interpositam personam, neque in Palatio, neque extra Venetias, accipere aliquod donum, vel præsens, cujuscumque pretii, valoris, vel qualitatis ab aliqua persona, sit qui esse velit, sub pœna Ducatorum vigintiquinque pro quolibet Ducato valoris dictorum numerum, & commissa est exactio præsentis Capituli in vita Nostra Consiliariis, Advocatoribus Communis, & Capitibus Consilii Decem sub debito sacramenti, & pœna Ducatorum centum pro qualibet vice, qua neglexerint exequi præsentem ordinem, & Decretum. Cœterum in ingressu Dominæ Ducissæ in Palatium, præstetur ei

per

per Consiliarios solemne sacramentum de observando capitulo prædicto; & idem juramentum detur filiis Nostris, & aliis omnibus suprascriptis.

CAP. XLIV.

De servitio non accipiendo a Misteriis ultra infra specificata, & de braviis.

ET non possumus accipere servitium aliquod ab aliqua arte, sive Misterio hujus Civitatis; ultra id, quod in Nostra specificatur Promissione, sub debito sacramenti, & in pœnam Ducatorum centum: loco autem braviorum, aut alicujus alterius honoris pro Creatione Nostra, ab artibus exhiberi consuetis, accipere non possumus pecuniam, aut aliquam aliam rem, servitium, vel angariam, sub debito sacramenti, & in pœna restituendi quicquid accepissemus, & tantumdem; quod exigant Advocatores, sive Capita Consilii Decem. Nec propter hoc absolutæ sunt artes prædictæ, quando nos voluerimus hastiludia, & reliqua festa celebrari consueta. Pœnæ autem prædictæ, si viventibus nobis non fuerint exactæ, possint post mortem nostram exigi.

CAP. XLV.

Quòd mutuo non recipiemus, neque Ducissa, &c. nisi, &c.

ET non recipiemus, nec recipi faciemus imprestitum per Nos, nec per alium pro nobis ab aliqua persona ullo modo, vel ingenio, excepto, quòd infra tres Menses postquam intraverimus in Ducatu, possumus accipere imprestitum arnesia, & Navi-

gium ; & ſi acceperimus , tenemur , & debemus reddere illis, quorum fuerint intra illos tres Menſes, omni occaſione remota; & hoc idem faciemus obſervari per uxorem Noſtram Dominam Duciſſam filios Noſtros, & Filias, Nurus, Nepotes, & Neptes Noſtras, qui nobiſcum in Palatio morabuntur. Impreſtitum verò de Denariis accipere poſſumus à Civibus Venetiarum tantum, ſi nobis conceſſum fuerit per Conſiliarios Noſtros, vel majorem partem.

Et ſi comparabimus, vel comparari faciemus, aut Uxor, Filius, aut Filia Noſtra, Nurus, Nepos, vel neptis Noſtra, qui nobiſcum fuerint in Palatio, comparabunt, vel comparari facient aliquid, debemus & tenemur illud ſolvere, & ſolvi facere intra octo dies proximos, poſtquàm res empta fuerint, omni occaſione remota, neque poſſumus nos, vel perſonæ ſupradicte, per ſe; vel alios emere, vel emi facere extra Venetias Frumentum, Vinum, vel Ligna, ullo modo; nec poſſumus etiam aliquo modo recipere emptionem, vel cambium, ſeu aliter de Frumento, Vino, & Lignis Domus Dei.

C A P. XLVI.

Quòd Dominus Dux non accipiat Ligna ultra Carra Quadraginta.

CApitulum de Lignis corrigatur in hunc modum: Quòd ultra Carra quadraginta Lignorum ab igne, quæ pro faciendo igne in Sala duarum Naparum, & duabus Cameris, ubi reducuntur Sapientes, dantur per Officiales rationum Veterum ſingulis Annis, Sereniſſimus Dominus Dux nihil omnino recipiat ſupraſcriptorum Lignorum ab Officio Proviſorum, quòd inſtitu-

ſtitutum eſt ad commodum pauperum, & ſi contrafecerit, cadat pro uno quoque Carro de uno Ducatu, exigendo tàm per Advocatores, quàm per Capita.

C A P. XLVII.

Quòd feuda, &c. non habeamus, neque Duciſſa filii, &c.

FEudum, vel Feuda, Cenſum, Livellum, Emphyteoſim, Impreſtitum, Promiſſionem Affictus, aliquid in Pignore, vel alio ſimili quocumque modo non recipiemus, nec permittemus, quod aliquis recipiat pro nobis ullo modo, vel ingenio, nec permittemus Duciſſam Noſtram, nec aliquem Filium, aut Filiam Noſtram, Nepotem Noſtrum, vel neptem (ſcilicet Filios alicujus Noſtri Filii) nec aliquam perſonam pro eis, accipere aliquid de prædictis modo aliquo vel ingenio; & ſi nos habuerimus, aut Duciſſa Noſtra, Filius Noſter, vel Filia, Nurus Noſtra, Nepos, vel Neptis Noſtra (ſcilicet Filii Filiorum Noſtrorum) aliquid de præfatis, tenemur, ac debemus ea refutare, ac facere refutari omnino infra unum Annum poſtquàm intraverimus in Ducatu. Inſuper eſt ordinatum, & ſic ſervabimus, quòd nos, nec aliquis de nominatis ſuperius poſſumus habere Terras, ac Poſſeſſiones in Ferrarienſi, vel aliis partibus extra juriſdictionem, vel Dominium Noſtrum, & ſi nos, vel aliquis de nominatis ſuperius haberemus aliquid de eis, tenemur de ipſis exire, quàm citius poterit, ita quod ad longius nos, & illi pœnitus exeamus de illis Terris, & Poſſeſſionibus uſque ad Annum unum, poſtquam intraverimus in Ducatu.

CAP.

C A P. XLVIII.

Quòd non demus nos Plegium, neque Filii, &c. pro nulla persona, in facto Dominii.

PLegios, vel Pagatores ad Dominium Venetiarum, pro aliqua persona, alicujus facti occasione, quòd habeat cum Dominio Nostro, pro eis non dabimus, nec alio pro nobis constitui faciemus, nec pignus per alios dari faciemus ullo modo, vel ingenio; & similiter faciemus jurare Filios Nostros, & nobiscum habitantes Nepotes, scientibus Consiliariis Nostris, quòd se non constituentur Plegios, vel Pagatores ad Dominium Venetiarum pro aliqua persona, alicujus facti occasione, quod habeat cum Dominio Venetiarum, neque pignus Dominio pro ipsis dabunt.

C A P. XLIX.

Quòd nuptias non faciemus cum externis.

NON faciemus Maritagium aliquod de Nobis, vel Filio, aut Filii, Filia, vel Filiabus Nostris; Nepote, & Nepotibus Nostris; (videlicet, Filii, & Filiabus Filiorum Nostrorum,) cum aliquo forinseco, facto, vel fieri Veneto per Privilegium, nisi de voluntate Nostrorum sex Consiliariorum, trium Capitum de Quadraginta, & quattuor partium Majoris Consilii.

C A P. L.

Quòd Ducatum non exeamus, neque Portu Mathemauci, nisi, &c.

PRæstereà nec possumus, nec dedemus exire Ducatum Venetiarum, nisi de voluntate Nostri minoris, & Majoris Consilii, vel Majoris Partis, sub pęna Ducatorum mille auri, exigendorum immediate per Advocatores Communis; qui si id non fecerint, cadant ipsi ad pœnam Ducatorum Centum Auri pro quoque; quæ ambe pœnæ post obitum Nostrum exigantur à tribus eligendis, secundum libertatem eis traditam, si ante exactæ non fuerint.

C A P. LI.

Quòd Judex non simus de Jure, vel de Facto.

NON possumus modo aliquo, vel ingenio, solus aliquid tractare, nec esse Judex de jure, vel de facto, in aliqua quæstione, vel differentia, quæ occurreret quomodocumque, tàm in Venetiis, quàm extra, in qualibet parte, & tàm nomine Dominii, quàm etiam personarum specialium; salvis quæstionibus, causis, & differentiis propinquorum Nostrorum, pro quibus exirent de Consilio per ordines Nostros.

CAP. LII.

Quòd nullus de familia, &c. se impediat de audientia Litteris, &c.

ALiquis autem præfatorum, aut aliquis alius de familia Noſtra, vel qui Nobiſcum in Domo maneret, ſe impedire non poſſit de audientia, de Cancellaria, de Bulla, de Litteris, aut aliquo negotio pertinente ad aliquam perſonam agere habentem coram Dominio, vel Sapientibus, ſive Civem, ſive ſubditum, ſive ſtipendiarium; aut ab aliquo prædictorum accipere donum, vel Promiſſionem aliquam ſub pœna ſtandi uno Anno in Carcere, & Banni hujus Civitatis per Annos quinque; quàm pœnam exigant Advocatores, aut Capita Conſilii Decem; & ſi per eoſdem, quibus commiſſa ſunt, expedita in vita Noſtra non fuiſſent, poſt mortem Noſtram tribus Nobilibus eligendis, juxta formam Partis captæ prædicta ſpecialiter commiſſa ſunt; & ante omnia per eos exequi, & expediri debeant abſque alio Conſilio; & quandocumque ob infirmitatem, ſive ob aliam cauſam perſonæ Noſtræ non poſſumus intereſſe ſolemnitatibus, & aliis diebus, quibus neceſſarium eſt exire Dominio Palatium, familia noſtra tenetur aſſociare Dominium, eo modo, & ordine, quo facere tenetur, quando nos preſentialiter interſumus, & hoc idem facere tenentur, quoties Dominium proficiſcitur, ac recedit a Majori Conſilio, ſicut antea fieri ſolitum erat.

C A P. LIII.

Quod Nos, Ducissa, Filii, &c. non procurabimus quemquam habere Officium, tàm Seculare, quàm Ecclesiasticum, &c. & quòd Capita Consilii Decem dent juramentum singulo Anno Nobis, & quòd non petemus majorem partem in nostro regimine, quàm nobis erit concessum. Quòd Filii nostri non proponantur Procuratoribus. Quòd aliquis de familia non habeat beneficium Ecclesiasticum.

ITem non dabimus operam, quòd aliqua certa persona eligatur, vel non eligatur, nominatim in Officio, vel Regiminibus, neque in Prælatura, nec Plebania aliqua in Venetiis, vel extra, nec dari faciemus per nos, vel aliquam aliam personam ullo modo, vel ingenio; & faciemus jurare Ducissam nostram, & Filios Nostros, & Filias Nostras, & Nepotes Nostras, Filios videlicet, & Filias Fratris, vel Sororis, & Fratres qui morabuntur nobiscum in Palatio, scientibus nostris Consiliariis; quod non dabunt operam, quòd aliqua certa persona eligatur, vel non eligatur in Officiis, vel Regiminibus in Venetiis, vel extra. Item faciemus jurare Ducissam nostram, & Filios, & Nurus nostras, & Filias nostras præfatas, scientibus nostris Consiliariis; quòd petitiones, vel preces non faciant pro aliqua persona coram Nobis, & Consilium nostrum Quadraginta ad proficuum, vel damnum ipsius personæ, nisi fuerit, vel fuerint Advocatus, vel Advocati Monasteriorum, vel Commissarius, vel Commissarii alicujus personæ, vel personarum; & non possumus Nos, vel aliquis denominatus superius procurare, vel aliquid facere contra contenta in Capitulo ipso, sub pœna librarum ducentarum pro quolibet contrafaciente, & qualibet vice; quæ pœna exigi debet a nobis,

bis, vel ab aliis superius nominatis per Advocatores Communis, habentes partem, ut de aliis sui Officii; & si accusator fuerit, habeat tertium, & sit de credentia: Advocatores tertium, & reliquum tertium sit Dominii Nostri: Et quod diximus de Officiis, vel beneficiis, ita etiam intelligatur de Scribanis, Massariis, sive alio, quocumque nomine censeantur, quòd tàm intus, quàm foris conferri alicui Civi, vel subdito nostro contingat: Et promittimus, atque juramus nos non impedire per privatam aliquam nostram intercessionem, vel commendationem, neque pati, ut Domina Ducissa, Filii, vel Filii Filiorum, Fratres, vel Nostri Generi, in similibus se impediant, sub pœna Ducatorum quingentorum pro qualibet vice; & possint pœnæ præfatæ exigi, tàm de bonis contrafacientium, quàm nostris, & ante, & post obitum Nostrum per nostros Advocatores, per quos solos sine alio Consilio possit retractari omnis collatio Officii, & beneficii, sive quicquid aliud quomodolibet collatum fuisse constaret ad intercessionem, & preces nostras, & præfatorum, & cujuscumque eorum, & per Capita Consilii Decem intromitti, Filii, Generi, & alii supradicti placitati, & puniri possint: Et si per aliquem competitorum ipsius Officii, & beneficii, qui habuerint plures ballottas post eum, qui remanserit, transeundo medietatem Consilii, aut Collegii facta fuerit conscientia Advocatoribus, sive Capitibus Consilii Decem quòd Nos, aut Filius, aut aliquis alius necessarius prohibitus intercesserit pro illo, qui remanserit, casu illo constituatur per eosdem Advocatores, vel Capita, sive majorem partem alterutrius Magistratuum prædictorum in illius locum ad idem Officium: Nec potest aliquis de Familia nostra habere tempore vitæ suæ toto tempore, quo stabit nobiscum, aliquod Officium Publicum,

cum, vel beneficium tàm Seculare, quàm Ecclesiasticum, tàm continuatum, quàm ad tempus, tàm in Venetiis, quàm extra, neque etiam cum Rectoribus, vel Officialibus Nostris, sub pœna amittendi illud, & tantundem; ad quam pœnam cadant, qui eum acceptaverint; non intelligendo de illis, quæ nos auctoritate nostri Ducatus conferre possumus. Aliquis autem Filiorum nostrorum aut Gener, aut Nepos, non possit se impedire in rebus vetitis per nostram Promissionem, sub pœna Ducatorum ducentorum pro quolibet, & qualibet vice, & privationis per quinquennium omnium Officiorum, beneficiorum, Regiminum, & Consiliorum, tàm publicorum, quàm secretorum; & non possumus demum aliquem consanguineum, & affinem nostrum, seu quemvis alium, neque pro illis loqui, & aliquo pacto nos impedire, pro impetrando, seu aliter consequendo aliquo beneficio Ecclesiastico, sit quodcumque illud esse velit; & si quis, præcedente aliqua commendatione nostra, impetraret aliquod beneficium, dari ei non possit illius possessio, sub pœna Ducatorum quingentorum cuilibet ponenti, & facienti in contrarium, & pro observatione præmissorum, singulis annis Capita nostri Consilii Decem, quibus specialiter commissa est exequutio dictarum Promissionum, tenentur in Majori Consilio, sequuturo post festum Sancti Hieronymi, in die festivo, venire ad præsentiam Nostram, & nobis præstare solemne sacramentum super Missale, de observandis, tàm suprascriptis, quàm omnibus aliis Capitulis Nostræ Promissionis, & insuper ipse Capita inquirire debeant sub debito sacramenti, si in aliqua parte ipsius Promissionis à nobis fuerit contrafactum; & reverentes admonere Nos de tali contrafactione; ut in posterum ab ea abstineamus; Quòd si non fecerimus, Capita Consilii Decem, quæ per tem-

pora

pora fuerint, tenentur ſub eodem debito Sacramenti convocari facere Conſilium ſuum, abſentibus nobis, & in eo proponere, non ſolum retractationem eorum, quæ facta fuiſſent contra Promiſſionem Noſtram, verum etiam proviſiones neceſſarias, ad hoc, ut ab hujuſmodi contrafactionibus deſiſtamus. Præterea, ſi aliquis Noſter Rector ad requiſitionem Noſtram, aut alicujus alterius ex ſuperius ſpecificatis, de affinitate, conſanguinitate, & Familia ſecum duxerit aliquem Vicarium, Judicem, Cancellarium, aut aliquem alium Officialem ſuum, quocumque nomine nuncupetur, ſit privatus per quinquennium omnibus Regiminibus, Officiis, & Conſiliis, intus, vel extra, & cadat ad pœnam Ducatorum Trecentum Auri pro quolibet, ab eo irremiſſibiliter auferendorum à Noſtris Advocatoribus in vita noſtra, & ſimiliter à capitibus Conſilii Decem, & quolibet eorum; poſt mortem verò à tribus eligendis, juxta libertatem eis traditam: & ultra hoc ille, vel illi, quia accederent cum illis Rectoribus pro hujuſmodi Officiis, interveniente interceſſione Noſtra, vel alicujus præfatorum, ſint privati per decennium omnibus Officiis, & Beneficiis Dominii Noſtri, & ad eandem pœnam cadant omnes Officiales, & Magiſtratus hujus Civitatis Noſtræ Venetiarum, qui ad inſtantiam Noſtram, ſeu præfatorum, eligerent aliquem ad aliquod Officium aliquo modo; electio verò nulla ſit, & electi ad eandem pœnam cadant, ſi ingredientur Officium.

Et non petemus, nec dabimus operam ad habendam majorem poteſtatem in Noſtro Regimine, quàm nobis conceſſa eſt; & ſi ſcriverimus, quòd aliqua perſona det operam, quòd habeamus majorem poteſtatem in Noſtro Regimine, quàm nobis conceſſa eſt, turbabitur per Nos, & alios bona fide, quòd non det dictam ope-

operam, & dabimus inde notitiam Noſtris Conſiliariis ita quòd turbetur, ſecundum quòd eis, vel Majori Parti videbitur.

Et non conſentiemus, vel permittemus, quod aliquis de Noſtra prole ſit Conſiliarius Noſter, nec aliquis Noſter propinquus, ſecundum quòd ſolent exire de Conſilio per Conſilium ordinatum; nec conſentiemus, quòd aliquis Filius Noſter, Nepos Noſter, Filius Filii Noſtri, ſit Caput alicujus Conſilii, in quo poſſit ponere partem; nec permittemus, quòd aliquis Filius Noſter, Nepos Noſter Filius Filii, ſit tractator, Sapiens, Proviſor, nec aliud, quocumque nomine cenſeatur, in aliquo facto, in quo poſſit ponere Partem in aliquo Conſilio; neque conſentiemus Filios, vel Nepotes pręponi neque in via, neque alicubi, ſedendo, Procuratoribus; ſed Procuratores illis præponantur in omni loco, & actu; nec etiam permittemus Filios Noſtros, & Filios Filiorum Noſtrorum, nec aliquem de Noſtra Familia, ſive habitantem in Domo Noſtra, habere aliquod beneficium Eccleſiaſticum.

MDXXIII. Die 13. *Maii. In Majori Conſilio.*

BEnche per Leze, & per la forma della Ducal Promiſſione ſia proibito al Sereniſſimo Principe, & à tutti della famiglia ſua il poter haver Officio, ò Beneficio; pur el potria occorrer, che conſeguendone alcun delli Eccleſiaſtici, ſarà interrotto coſi opportuno Ordine, ſenza poterli poi far rimedio alcuno; il che importa grandemente, & ſi diè ovviar avanti, che venga il caſo, & però

L'Andera Parte, che fermo remanendo ogni Decreto ſopra tale prohibizione, ſia aggionto, & dechiarito; Che ſe alcun della famiglia, overo attinente del

Sereniſſimo Principe, prohibito per la ſua Promiſſione, impetrerà, over conſeguirà alcun beneficio Eccleſiaſtico, ſia tenuta la Serenità Sua farlo immediate rifiutar liberamente, ſotto pena di pagar eſſa delli ſuoi proprij Danari alla Signoria Noſtra lo equivalente della annual Entrata di eſſo beneficio per tanto tempo, quanto el poſſederà contra la predetta forma della ſua Promiſſione, etiam dapoi la morte di eſſo Sereniſſimo Principe; eccettuando però da queſto ordine quelli, che foſſero in Sacris avanti la Creazione del Serenißimo Principe, i quali debbano reſtar ben con i ſuoi beneficij, che fin à quell'hora ſi troveranno, mà non ne poſſano impetrar, nè accettar alcun'altro, fin, che viverà Sua Celſitudine.

MDXXVIII. Die 7. Januarii. In Majori Conſilio.

CHE al Capitolo ..... con le ſue Correzioni continente trà le altre coſe, che il Sereniſſimo Principe non permetta gli figliuoli ſuoi, & figliuoli de'figliuoli, overo alcun della ſua Famiglia, over habitante in Caſa ſua, haver alcun beneficio Eccleſiaſtico, &c. Sia aggionto, che per rimover ogni dubitazione, li fratelli, così da parte di Madre, & Padre, come da parte de Madre, ò de Padre tantum, così diviſi, come non diviſi da Sua Serenità, & Habitanti, & non Habitanti con quella; & figliuoli ſuoi, & ſimilmente li figliuoli, & figliuole de' figliuoli legittimi, & naturali, over naturali tantum di Sua Serenità, così emancipati, come non emancipati, Habitanti, ò non Habitanti con quella, non poſſano haver Beneficio, over Penſione alcuna Eccleſiaſtica, nel modo, che in detto Capitolo è ſtatuito, & ſotto le pene in quello eſpreſſe.

MDCXV.

MDCXV. Adì 5. Novembre. In Gran Conseglio.

CHE alla Parte presa in questo Conseglio a' 13. Maggio 1523. registrata nella Promission Ducale colla dechiarazione susseguente 7. Gennaro 1528. disponente, che li Fratelli, & Nepoti delli Serenissimi Principi non possano conseguir Beneficij, ò Dignità Ecclesiastiche del tenor come in quelle hora lette, sia aggionto, che non derogando à quelle in alcuna, benchè minima parte, anzi in quanto fosse di bisogno, maggiormente confermandole sia aggionto, che in esse Parti siano compresi, & alle istesse obligazioni, & pene siano soggetti li Nepoti delli Serenissimi Principi figliuoli di fratelli loro, sì che li gradi prohibiti, siano figliuoli de figliuoli, & de fie, fratelli, & figliuoli de fratelli, & ciò sotto tutte le pene, & strettezze, che sono statuite contra li Ambasciatori, Baili, Secretarij, Noncij, & altri Rappresentanti Nostri, che accettassero, & procurassero per qual si voglia via, & color alcun Officio, Beneficio, Dignità, ò altro Emolumento, così Ecclesiastici come altro da'Principi stranieri justa la Parte di questo Conseglio 11. Maggio 1561., & quella del Senato 30. Decembre 1603. le quali nelle pene, & strettezze contra li trasgressori si habbiano per registrate nella presente, & decretate con l' auttorità di questo Conseglio, & l'essecuzione così di questa, come anco di quelle sia commessa alli Conseglieri, Capi di Quaranta, & Avogadori di Commun, li quali uniti, ò separati cadaun di loro possano, & debbano sotto debito di Sacramento, & in pena de Ducati mille, da esserli tolta per ciascuno del Collegio mandarla ad' essecuzione inviolabilmente. Dovendo per ogni convenienzia decoro Publico, & altri interessi di Publico servizio tutti

quelli, che saranno attinenti alli Serenissimi Principi nelli gradi sopra espressi, & che goderanno Beneficij, & Dignità Ecclesiastiche ottenute innanzi l' elezione del Serenissimo Principe habitar nel Stato durante la vita di Sua Serenità, nè partirsi per andar in aliena dizione senza licenzia di questo Conseglio, da essergli data quando porteranno legittima causa con li quattro quinti delle Ballotte di questo Conseglio da mille ducento in sù, & contravenendo sia soggetti alle pene contenute nelle Parti di sopra nominate.

C A P. LIV.

Quòd Filii Nostri non habeant Regimen ullum, & sint de Rogatis.

ET simili modo faciemus omnes præfatas personas jurare, scientibus Nostris Consiliariis; quòd non mittent aliquas Litteras, nec Nuntium, vel Nuntios, nec mitti facient in favorem, vel damnum alicujus personæ; & non permittemus aliquem filium Nostrum habere Regimen, Capitaneariam, vel Dominium aliquod in Venetiis, Nostrum, vel forensium: nec ne in Ambasciatorem, Tractatorem, vel Provisorem in aliquam partem, excepto, quòd possit ire Capitaneus Armatæ Nostræ, quæ fieret pertexeram, & partitionem Terræ, & quæ fieret de Galeis à viginti supra; & pro refutatione alicujus Regiminis, Capitaneariæ, vel Dominii, si quòd haberet Dominium Nostrum; nihil debeat ei satisfacere; neque Filii Nostri, Filii Filiorum Nostrorum, viventibus Nobis, non possint habere aliquod Officium, vel beneficium, Magistratum, sive dignitatem aliquam, neque continuam, neque ad tempus, nec esse de aliquo Consilio, præter majus Con-

Conſilium, & Conſilium Rogatorum, de quo poſſint eſſe, poſtquam finiverint Annos triginta ſine alia electione, non ponendo ballottam, ſed ire non poſſint in Conſilio Rogatorum ad Capellum, pro eſſendo electore alicujus, vel aliquorum ad aliquod munus, ſicut non poſſunt in Majori Conſilio, & quod Filii Noſtri toto tempore vitæ Noſtræ non poſſint eſſe de Collegio. Item Fratres Noſtri non poſſunt eſſe de Conſilio Decem in vita Noſtra.

MDCXV. Adì 5. Novembre. In Gran Conſeglio.

CHE, ſi come è diſpoſto per la Promiſſion Ducal, che li Figliuoli del Sereniſsimo Prencipe non poſſano andar in Pregadi, ſe prima non haveranno finito li Anni trenta, così l' iſteſſo s' intenda del veſtir à Manega Ducal, & dell' altre preeminenze, le quali eſſi non poſſano godere, ſe non à detto tempo delli Anni trenta finiti; & così ſia oſſervato nelli tempi avvenire.

MDXXI. Die 28. Junii. In Majori Conſilio.

ADditum quoque eſt, quòd ſicut per Leges eſt cautum, quod eſſe non poteſt Conſiliarius Venetiarum; nec etiam de additione Conſilii Decem eorum aliquis, qui ſe nobiſcum expelleret à capello; ita de cœtero non poſsit accipi, nec probari de Conſilio Decem neque eſſe Advocator Communis aliquis, qui ſe nobiſcum expelleret à capello, aut cum aliquo ex Filiis Noſtris in vita Noſtra.

MDLVI. Die 7. Junii. In Majori Conſilio.

SI come ſino al preſente, per le prudentiſſime conſiderazioni delli Maggiori Noſtri, alli figliuoli delli Sereniſsimi Principi Noſtri è ſtata fatta maggior prohibizione di poter conſeguir honori, overo Magiſtrati dalla Republica Noſtra, di quella, che ſia ſtata fatta alli Fratelli di Sua Serenità; così è conveniente, che reſtringendo ſolamente alcune coſe, le quali potriano concerner l' intereſſe del Stato Noſtro, non ſia precluſa la via in tutto, & per tutto a' detti Fratelli di poter conſeguir dalla predetta Republica Noſtra alcun beneficio, del quale ne potriano haver biſogno per il carico della Famiglia ſua, & che non ſiano alla iſteſſa condizione delli Figliuoli di Sua Serenità, i quali godono le Dignità, & Emolumenti del Padre. Però

L' Anderà Parte, che li Fratelli delli Sereniſsimi Principi Noſtri, vivendo Sua Serenità, oltre, che non poſſano entrare per qual ſi voglia Tittolo nel Conſeglio Noſtro di Dieci, ponendo, overo non ponendo Ballotta, non poſsino eſſere del Collegio Noſtro, ne anco Capitani Generali da Mare; Proveditori dell'Armata; Capitani in Golfo; Proveditori Generali in Campo; nè Ambaſciatori à Principi, così di Teſta Coronata, come non Coronata.

CAP.

C A P. LV.

Quòd Mercatum non faciemus, neque aliquis de familia, neque dabimus in collegantiam, neque partem habebimus, neque Carattos in Dacii, neque in Triremibus, neque in Naviġiis.

ITem non possumus, nec debemus facere Mercatum, nec fieri facere per aliquam personam, ullo modo, vel ingenio Venetiis, nec extra, nec dare de Nostro in Collegantiam; & faciemus jurare Ducissam Nostram, & Filios, & Nepotes Nostros, tàm habitantes, quàm non habitantes nobiscum, quòd non faciant nec fieri faciant Mercaturam per aliquam personam, ullo modo, vel ingenio, Venetiis, vel extra; nec dent de suo in collegantiam, & similiter Filiæ, & Nepotes Nostræ habitantes nobiscum, teneantur, & astricte sint ad observantiam omnium præmissorum, nec etiam possumus habere, nec tenere pro socio, domicillo, servitore, vel famulo aliquem, qui faciat Mercationes, vel qui habeat de suo in collegantiam; Et si in aliqua parte, vel loco, tàm in Venetiis, quàm extra, Nos Dux, vel aliquis de contentis superius, habebimus aliquas Mercationes, cujuscumque conditionis existant, ante Nostrum introitum in Ducatu teneamur omnino exivisse de illis, usque Annum unum proximum, postquam intraverimus in Ducatu.

Prætereà aliquis Filius Noster, vel Nepos, (videlicet, Filius Filii Nostri) nullo modo potest recipere commissionem, vel procurationem alicujus personæ de Mundo, nec acceptare Commissariam alicujus personæ, nisi eorum, pro quibus exirent de Consilio, secundum ordines Nostros; & ad eandem condictionem

in omnibus, & per omnia ſit Duciſſa Noſtra. Nec poſſumus facere, nec fieri facere Mercantias, nec illas practicare cum Sanſariis, ſub pœna Ducatorum mille pro qualibet vice, quàm illam fecerimus, vel fieri fecerimus aliquo modo, forma, vel ingenio, & ſimiliter non poſſit aliquis Filiorum Noſtrorum, nec aliquis de Familia Noſtra.

C A P. LVI.

MDXXI. Die 28. Junii. In Majori Conſilio.

ADditum quoque eſt, quòd Nos, & omnes præfati nominati ſuperius, ſub omnibus pœnis, & conditionibus in hoc ipſo capitulo contentis, non poſſumus, nec poſſunt etiam habere partem, neque carattos in Daciis, tàm intus, quàm extra: neque in Triremibus, aut Navigiis modo aliquo.

MDXXIII. Die 13. Maii. In Majori Conſilio.

ESſendo prohibito al Sereniſſimo Principe per la ſua Promiſſione il far Mercanzia di cadauna ſorte, & ſimilmente impazzarſi in Dacij, e da far ogni efficace proviſione, che ſe 'l ſarà contrafatto in alcun tempo, ſi poſſa haverne notizia, acciò l'habbi tanto maggiormente cauſa di aſtenerſe da tal coſa; à Sua Serenità convenientemente prohibita.

L'Anderà Parte, che'l ſia aggionto alli Capitoli predetti, che parlano in tal Materia, i quali in omnibus ſiano eſſequiti, ſalvo in quanto repugnaſſero alla preſente Parte: Che ſe'l ſarà alcuno, de cœtero, ch'habbi ha-

bi havuto commercio, ò intelligenzia di alcuna Mercanzia, overo Dacio co'l Sereniſſimo Principe, over alcun'altro della ſua fameglia, contra la forma della ſua Promiſſione, & darà di ciò notizia, sì che ſi habbia la verità: tutto quello ſi trovaſſe appreſſo de sì de raſon di tal Mercanzia, over Dacio, ſia ſuo libero, & non poſſa eſſer aſtretto in alcun tempo ad alcuna reſtituzione.

C A P. LVII.

Quòd in Litibus Noſtris deputemus Procuratores.

DOminus Dux in omnibus Litibus quas movere voluerit, aut alii movebunt ſuæ Serenitati, deputare debeat ſuos Procuratores, vel Advocatores, qui in Palatio, vel ad loca conſueta publicè illas placitare faciant, & non per præſentiam ſuam: nec poſſit vocare Judices, nec partes in Domo, & Palatio ſuo, nec ſecrete pro ſe, ſua, aut attinentium ſuorum loqui, ſub pœna Ducatorum centum; & Judices ſub pœna Ducatorum trecentum non vadant; & ultra hoc quicquid ſententiatum fuerit, ſit nullum; & tàm Advocatores, quàm Auditores, quàm primum ſciverint, illas incidant, & à Judicibus pœnas exigant, quæ ſint ſuæ.

C A P. LVIII.

Quòd Officia omnia Prioratus, & Plebaniæ conferantur Civibus originariis Venetis.

MDXXXVIII. Die 7. Januarii. In Majori Consilio.

Està sempre costante, & perpetua volontà delli Maggiori Nostri, che li Officij, li quali si dispensano alli Cittadini Nostri, fossero à quelli distribuiti per li meriti, & virtù loro, & delli Maggiori suoi: sopra che sono fatte diverse deliberazioni delli Consegli Nostri, acciò, che li detti Cittadini, che per le adversità de'tempi condotti sono in qualche calamità, havessero modo di sollevarsi, & ultimamente, acciò, che ne seguitasse tale effetto, fù deliberato, che li Cancellieri inferiori, & suoi Repertori, overo Coadiutori, & li Gastaldi delle Procuratie Nostre, si eleggessero de' Cittadini Nostri originarij di questa Città, il che essendo conveniente osservar ancora nelli altri Officij, & Beneficij di questa Città, che per il Serenissimo Principe Nostro si conferissено.

L'Anderà Parte, che tutti li Officij, si de Gastaldi, Cancellieri, Priorati, come etiam li dui Piovani, videlicet, di San Zuanne, & di San Giacomo di Rialto, che nell' avvenir vacheranno, spettanti alla Serenità Sua, debbano per quella esser conferiti a'Cittadini originarij di questa Città della sorte, che è statuito per questo Conseglio, dover esser li Gastaldi delli Procuratori, & che siano di legittimo Matrimonio nasciuti; & cadauna collazione, che contra il presente Ordine fusse fatta sia di niun valore, & possa esser annullata per cadauno delli Avogadori di Commun, & del Collegio Nostro senza altro Conseglio: Oltra di questo in-

incorra esso Serenissimo Principe contrafaciente in pena de Ducati ducento, da esser scossa dalli detti Avogadori in vita sua, overo per li tre Inquisitori doppo la morte dalli suoi Heredi.

C A P. LIX.

Quòd loqui possumus in favorem propinqui.
In Majori Consilio.

ET si aliquis propinquus Noster, qui nobis attineat, secundum formam Consilii, habebit aliquid facere, ita quod Ducatur ad Majus Consilium, possumus dicere in ejus favorem aliquid, donec erunt præsentes Partes in Consilio, si nobis videbitur; sed discendentibus ipsis, nihil super eorum facto dicere possumus, neque capere partem in eo, secundum formam Consilii, & si aliquis ex propinquis Nostris, ut supra, habebit agere coram nobis, & Consiliariis Nostris, non consentiemus, quòd Consiliarii consultent in præsentia Nostra super ipso facto.

MDXXXVIII. Die 7. Januarii. In Majori Consilio.

CHE al Capitolo . . . . nel quale è statuito, che se alcun propinquo del Serenissimo Principe haverà a far alcuna cosa davanti Sua Serenità, & Conseglieri suoi: Quella non permetta, che si consigli alcuna cosa sopra quel Negozio, essa presente: sia aggionto, che esso Serenissimo Principe sotto debito di sacramento, sia obligato ad unguem osservar il detto Capitolo; & poner tal'ordine, che ad altro tempo, & absente Sua Serenità, tal negozio de' suoi propinqui sia aldito, & diffinito: & l'istesso sia osser-

osservato se la cosa sarà di tal sorte, che per tutto il Collegio debba esser diffinita, & similmente li Conseglieri, & cadaun di Collegio, sotto l'istesso debito di sacramento, siano tenuti l'istesso osservar, & far osservar, non aldendo i detti propinqui in presenzia di Sua Serenità; & se alcuna cosa sarà terminata, non osservato l'ordine sopradetto, quella sij irrita, & di niun valor, & possa per cadaun delli Avogadori Nostri de Commun, senz'altro Conseglio, esser revocata, & siano tenuti li Secretarij notar sotto la espedizione di tal negozio, se'l Serenissimo Principe sarà stato presente, ò veramente nò, sotto pena de privazion della Cancellaria, & ricordar l'ordine presente alli Conseglieri, & al Collegio, ogni fiata, che sarà bisogno, prima, che li propinqui predetti da quelli siano uditi, sotto l'istessa pena, & quanto è sopradetto debba esser osservato non solamente quando la causa sarà frà dui Nobili, uno delli quali sij propinquo del Serenissimo, mà molto più quando le sarà trà il Nobile propinquo, & Cittadin, over altra persona.

C A P. LX.

Quòd electi ad Regimina non veniant ad gratias nobis agendas, & de Sponsis non mittendis ad Visitationem Nostram.

IN omnibus rebus, gradibus, & qualitate personarum est quidem debitus, & laudabilis modus, & mensura unicuique rei congrua, & conveniens, quæ, quanto exactius, & diligentius servatur, tanto magis ab omnibus commendatur. Propterea, ut quædam mala consuetudo tollatur penitus è medio; non possint aliquis Nobiles Noster electus ad aliquod Regimen,

men, vel Officium ſeu beneficium, adire Domum Noſtram ad agendas nobis gratias, neque immediatè poſt electionem factam, neque quando accedent ad Regimen, neque quando ab eo revertentur, ſive quando ingredientur Magiſtratum, vel egredientur, ſub pœna Ducatorum quingentorum cuilibet contrafacienti, & accedenti ad tale Officium faciendum, & ad eandem pœnam cadant ille, vel illi omnes, qui illum comitarentur; Præterea non poſſit aliquis mittere ſponſam aliquam ad viſitationem Noſtram, niſi ſponſus, aut ſponſa fuerit nobis tali affinitate conjuncta, quæ ſe expellat à cappello, ſub eadem pœna prædicta; cujus pœnæ tertium ſit accuſatoris, qui teneatur de credentia, tertium Advocatorum Communis; quibus commiſſa ſit præſens executio, & aliud tertium Noſtri Arſenatus.

MDXXIII. Die 23. *In Majori Conſilio.*

FU' buona l' intenzion di quelli, che deliberorno prohibir quella abſurda forma già introdotta dell' andar di Gentil'Homeni Noſtri, come erano rimaſi in alcuno Officio, overo Reggimento, overo ritornati di fuori, à ringraziar, & viſitar il Sereniſsimo Principe, & così etiam di mandar le Spoſe à toccarli la mano. Mà pur tale Decreto ſi vede eſſer interrotto con mormorazione, & mal'eſempio, & Però

L'Anderà Parte, che confermando in tutto l'ordine ſopra queſta Materia, compreſo nella Ducal Promiſſione, ſia aggionto, che'l Sereniſsimo Principe Noſtro non poſſa, nè debba admetter alcun, nè à ringraziar, nè à viſitar Spoſa alcuna, ſalvo di quelli, che à Sua Celſitudine foſſero congionti, sì che ſi veniſſero à cacciar

ciar da Cappello, ſotto pena de Ducati Cento d'Oro ad eſſo Sereniſsimo Principe, & a' ſuoi figliuoli, over Nepoti cohabitanti, per cadauno, & cadauna volta.

Quòd operam dabimus ad Juſtitias per complendas.

ET erimus ſtudioſi, & dabimus operam bona fide ad omnes Juſtitias per complendas, & offenſiones emendandas, de quibus nobis, & Noſtro Conſilio, vel Majori Parti clamor factus fuerit per Officiales Noſtros, ſtudioſique erimus cum Conſilio Noſtro, vel Majori parte comittere, ut emendentur per Officiales, ad quos ſpectabunt.

MDCXV. Adì 5. Novembre. In Gran Conſeglio.

HAvendo ſempre invigilato la Republica Noſtra, che per ſervizio della Giuſtizia, & conſolazione de' Sudditi ogn' uno conſeguiſca il ſuo, conſiderando quanto ciò ſia grato al Signor Dio, hà perciò con varij Capitoli ſparſi nella Promiſſion Ducale, proveduto, che li Sereniſſimi Principi haveſſero particolar cura, che le Sentenze Civili fatte dalli Conſegli, & Magiſtrati foſſero eſſequite, & che il povero non foſſe oppreſſo dal potente; & ricercando la paterna Carità di eſſa Republica adherendo a' detti Capitoli, corroborar tanto maggiormente così pia, & laudevole opera.

L'Anderà Parte, che ſiano tenuti li Sereniſſimi Principi alle hore, che poſſono eſſer liberi dalle publiche occu-

occupazioni procurando di applicar quel più tempo, che ſia poſſibile per aſcoltar quelli, che haveſſero biſogno di ricorrer à eſſi per eſſecuzione delle Sentenze fatte à loro favore, che ſono ſottoſcritte, & paſſate con quelle ſolennità, che ſi ricerca, facendole dar eſſecuzione con ogni maggior prontezza procurando particolarmente, che il Povero non reſti oppreſſo conforme alla detta Promiſſione, che vuole, che la Giuſtizia ſia ugualmente, & indifferentemente amminiſtrata à tutti.

C A P. LXI.

De Petitionibus audiendis.

DE Petitionibus audiendis, ſecundum quod ſtatutum eſt, ſic tenebimur à modo, quemadmodum Noſtri Conſiliarii inde tenentur, & per tempora.

C A P. LXII.

De eundo per Palatium, ut jus omnibus fiat nullum privatim commendando.

PRæterea ſtudioſi erimus ad rationem, & Juſtitiam omnibus, qui eam quæſiverint, vel quæri fecerint, exhibendam ſine dilatione aliqua, bona fide, & ſine fraude; & ſi ſcriverimus, vel crediderimus aliquam perſonam rationem, & juſtitiam habere, & eam vi quæſiverit, vel quæri fecerit, nos hoc faciemus notum Conſiliariis Noſtris, & illud inde faciemus,

mus, quòd consultum fuerit per Nostros Consiliarios, vel majorem partem ipsorum. Tenemur quoque, & obligamur cum Nostris Consiliariis singulo Mense vocari facere in Majori Consilio Judices Nostros Palatii, & præcipere eis in efficaci forma, quòd sint studiosi, attenti, & soliciti ad præstandum expeditionem causarum, quas habuerint per tempora ad eorum Judicatus ministrando indifferenter, & æquè Justitiam omnibus cujuslibet, videlicet, magnis, mediocribus, & inferioribus, non habendo respectum aliquem ad ullam personam cujuscumque conditionis esse velit. Et tenemur, & debemus semel in hebdomada, ad minus Die Mercurii post factam Processionem, nos conferre sub debito Sacramenti per Palatium, per viam Curiarum, & Judicatuum Nostrorum, persuadendo, & mandando Judicibus, & aliis Jusdicentibus, quod non respiciendo in faciem alicujus, unicuique indifferenter Juris, & Justitiæ debitum debeant celeriter ministrare pauperibus oppressis, & præcipuè qui nequeunt sumptibus resistere; Audiemus etiam conqueri volentes, & causas suas commitemus, ubi, & sicut opus fuerit, ut Justitia debitum suum consequatur celeriter; Nullum tamen privatè aliquibus Judicibus, sive Magistratibus commendando, neque ad jus, neque ad expeditionem, neque aliter ullo modo, sed tantummodo publicè, ut dictum est, & Advocatores Communis, vel unus eorum teneatur sub debito sacramenti, omni Mense venire ad conspectum Nostrum, & Consiliariorum Nostrorum in Majori Consilio, & nobis memorare observationem præfatorum sub debito sacramenti.

MDLXXXV.

MDLXXXV. Adì 4. Agosto. Nel Maggior Conseglio.

Ritrovandosi nella Promission Ducal per variazion de'tempi alcune cose da corregger.

L'Anderà Parte, che al Capitolo nono di essa Promission, nel quale è deliberato, che li Serenissimi Principi non solo debbano andar in persona ogni Mercore per Palazzo, mà debbano anco ogni Mese far chiamar in questo Conseglio i Giudici delle Corti per sollicitarli alla espedizione delle Cause, & al far Giustizia; sia aggionto; Che medesimamente li sia ingionta la cura delli Officij di Rialto, facendo venire alla loro presenza in Collegio ogni Domenica quando uno, & quando un'altro delli Officiali, Giudici, & altri Magistrati di Rialto, secondo, che servirà il tempo, sì che in dui Mesi s'habbia fatto venir tutti, & così di dui Mesi in dui Mesi; & esortar tanto quelli, che hanno carico di amministrar Giustizia, quanto quelli, che riscuoteno il Danaro Publico, vedino Conti, & altro, à far il debito loro, senza haver rispetto ad altra cosa, che all'honore del Signor Dio, & al beneficio del Stato Nostro; Ingiongendoli à dar conto di quanto passerà di tempo in tempo negli Officij loro, così circa li disordini, che vi potessero esser, come circa gli agiuti, che per avventura gli facessero bisogno per meglio fare il debito loro.

In Sententiis proferendis nos ponemus in meliorem partem.

ET si Judices in proferenda Lege erunt discordes, & requisiti ab eisdem fuerimus, meliorem partem, quæ nobis videbitur secundum Statutum, & Ordines Venetiarum, nos ponemus, & si Statutum nobis defecerit secundum usum; & si usus nobis defe-

cerit dicemus ſecundum conſcientiam Noſtram, ſine fraude; nec hoc dilatabimus per fraudem nullum ſervitium tollendo, vel tolli faciendo; & ſi fiet, ſtatim cum nobis innotuerit, faciemus ipſum reddi bona fide, & ſine fraude. Cœterum cum per hujuſmodi Capitulum omnes Leges, ſive Sententiæ per Noſtros Judices proferendæ, poſſunt ad Noſtrum devenire Judicium, ita quòd neutri partium conſulere debemus; verumtamen ad lucidiorem explanationem extitit declaratum, quòd in aliqua quæſtione, vel cauſa ventilata, ſeu in poſterum vantilanda, ſive quàm crediderimus poſſe ventilari coram Judicibus, vel Officialibus Noſtris, non poſſumus eiſdem Judicibus, vel Officialibus, & ſimiliter alicui perſonæ, civi, vel forenſi, conſulere ullo modo.

C A P. LXIII.

Quòd aliquid non probetur, niſi per duos teſtes. Item de Vadimoniis dotium elevandis.

OPportet etiam proſpicere, ne facultates Civium, & ſubditorum Noſtrorum mediis indirectis ſurripiantur, cum præſertim introductum ſit, quòd ex relatione, & teſtificatione unius tantum, facultates hominum judicantur, & in notabili quantitate, cum maximo periculo perſonarum contra Evangelicam Scripturam, ubi dicit; Quod in ore duorum, vel trium ſtet omne verbum: Idcirco Statutum ſit, & proviſum, quòd in caſibus quibuſcumque, qui de cœtero occurrent, à Ducatis Decem ſupra, in quibus ſit neceſſaria probatio teſtium, non intelligatur eſſe facta probatio, niſi per depoſitionem duorum ſaltem teſtium probata fuerit intentio probantis, aut per tres mulieres: in aliis

verò

vətò causis à dicta summa infra, & aliis casibus hactenus servatis servetur id quod hactenus servatum extitit, & sic injungatur in Capitularibus omnium Judicum, & Officialum Nostrorum.

C A P. LXIV.

De notitiis per Nos subscribendi.

IN omnibus, & singulis notitiis, judicatibus, & aliis Cartis tenemur subscribere, & subscribemus infra octo dies proximos, postquàm nobis per Cancellarios fuerint præsentatæ, nisi infirmitate fuerimus impediti; & si infirmitas prædicta fuerit ultra dies quindecim, tunc ille Consiliarius, qui faciet, & exercebit Regimen pro nobis, se subscribere debet in dictis notitiis, judicatibus, & aliis Cartis, sicut Nos faceremus, si sani essemus, faciendo mentionem, quòd illam subscriptionem faciat propter infirmitatem Nostram; quæ subscriptio sit ejusdem efficaciæ, & valoris, ac si nos subscri psissemus.

C A P. LXV.

Quòd Auditores non suspendant Sententias, nisi citata parte.

ATtributa est Serenissimo Domino Duci potestas suspendendi Sententias per duos Menses, & ultra hoc tempus suspenduntur, & multoties per Auditores cum Consiliis, & sine Consiliis, quòd est de directo contra libertatem Domini Ducis, non valentis dare facere Sententiis prædictis debitam executionem, juxta formam arbitrii, & Promissionis suæ, & fiunt hujus-

modi suspensiones inaudita parte. Propterea cautum est, & Statutum, quòd per Auditores supradictos fieri de cœtero aliqua suspensio alicujus Sententiæ non possit, vel cum Consiliis, vel sine Consiliis, etiam pro tempore, quo libertatem habent suspendendi, nisi audita, vel saltem citata altera parte.

C A P. LXVI.

Quòd non exequamur sententiam contra non sententiatum.

AD Capitulum autem sententiarum exequendarum per Dominum Ducem, addatur; Quòd Dominus Dux, qui per vim suæ Promissionis, merus executor sententiarum esse debet, non possit sub debito Sacramenti aliquam facere executionem contra aliquem, qui à Nostris Judicibus Sententiatus non fuisset, neque pro se, neque pro aliquo de familia, & de Domo sua, sive aliquo alio, quisquis sit; sed juxta Sententiarum tenorem fiat debita executio, & per medium Officii Nostri Supragastaldionum in Civitate, & extra per medium Rectorum Nostrorum, & non aliter aliquo modo.

C A P. LXVII.

De uno custode Carcerum constituendo.

ILlum, quem Carceris custodem ponemus, & cui claves Carceris dabimus, constituemus bonum, & legalem, secundum Nostram conscientiam de voluntate, & Consilio Nostrorum Consiliariorum, vel Majoris Partis; & non permittemus ipsum custodem accipere ab illis, qui detenti fuerint, & positi in captivitate,

vitate, Pannos, nec alias eorum res, donec fuerint judicati; & si habebunt Denarios, vel alias res, debeant ipsi Denarii, & res, salvari ad voluntatem Nostram, Nostrorumque Consiliariorum, & si ipsi detenti erunt judicati, Panni cum quibus judicati, fuerint, debeant esse dicti Custodis, & de Denariis, & aliis rebus fiat sicut nobis, & Nostro Consilio, vel majori parti videbitur faciendum, & si absoluti fuerint, debeat custos Carceris prædictus habere Soldos quinque Denariorum Venetorum tantum pro quolibet eorum, & non aliud ab eo, vel ab eis, & omnibus illis, qui erunt in Carceribus Nostris Palatii, tàm de subtus, quàm de super faciemus dari quolibet die duos Panes duodecim unciarium pro quolibet captivo, scilicet, qui erunt detenti pro maleficio, pro quo debebunt poni ad legem; qui Panis de cœtero nemini alii detur, nisi ipsis Carceratis secundum formam legati. Item non tenemur amplius ire juxta antiquas consuetudines ad Curiam Proprii, quando per Judices Proprii promulgantur Sententiæ illiorum, qui pro suis demeritis Justitiarii debent, sed duo ex Consiliariis Nostri Majoris natu in his casibus loco Nostri ad curiam Proprii accedere tenentur: Et quoniam ab aliquo tempore citra, per custodem, seu Capitaneum Carceris suprascriptum, sub prætextu Soldorum quinque, quos ipse recipere solebat, & debebat in quolibet Carcerato, qui fuerat absolutus, ut superius declaratur; ductum est in consuetudinem, ab eis absolutis accipere quidquid ei placet, scilicet ab unoquoque eorum à tribus usque octo Libris cum gravissima jactura ipsorum pauperum, & clamitosorum hominum; sancitum sit, ut Capitanei, seu custodes Carcerum ipsorum, sub ejusmodi ordinis velamine talia enormia de cœtero patrare non possint; quòd absolutis ipsis, nihil aliud accipere possint: &

quando eis mandabitur per Advocatores Communis, vel aliquod aliud Officium, ad cujus requiſitionem detenti fuerint, quòd è Carceribus ipſo laxent, eos libere dimittant, ſub pœna privationis Officii ſui, ſi contrafecerint, & non obbediverint, & hoc idem ſub eadem pœna ſervetur per Notarios, & Scribas, Officiorum, per quæ ſupraſcripti abſoluti intromiſſi fuerint, ſcilicet; quòd pro Proceſſibus, & aliis Scripturis nihil ab eis accipiant, quoniam inhumanum quodammodo dici poteſt, quòd ultra pœnam Carcerum, & tormentorum, hæc alia in honeſta gravedo eis inferatur; Et committatur obſervatio præſenti Ordinis Advocatoribus, & Sindicis Sanсti Marci.

C A P. LXVIII.

De tenendis omnibus illis datis ad Carceres.

ITem omnes illos, qui nobis dati fuerint ad tenendum in Carcere, vel in Camera teneri, & ſalvari faciemus; & non faciemus aliquem relaxari per Nos; verum tamen ſi videbitur Noſtris Conſiliariis, quòd aliquis debeat relaxari, mittemus pro illis Officialibus, pro quibus dicti Carcerati dati erunt ad Carceres, & ipſis auditis faciemus exinde, quòd nobis Conſultum fuerint per majorem partem Noſtri Conſiliis faciendo, & obſervando ordines Terræ, pro cuſtodia Carceris, ſeu Cameræ, ponemus duos cuſtodes de Conſilio, & voluntate Noſtrorum Conſiliariorum, vel majoris partis eorum, qui dare debeant idoneam Plezariam, & habeant tantum de Salarios Libras quattuor in Menſe, pro quolibet eorum, qui fuerint judicati in perſona, quos in dorſo habuerunt, quando fuerint judi-

judicati; prædicti autem Denarii ſolvantur eiſdem cuſtodibus de introitibus illorum de nocte.

C A P. LXIX.

De Condemnatis, quòd faciemus illos includi in Carceribus, & non permittentur, quòd inde exeant.

QUandò autem aliqui condèmnantur per aliqua Conſilia ad ſtandum in Carceribus, debemus ipſos facere continuo ſtare recluſos in eiſdem Carceribus, in quibus, per formam ſuarum Condemnationum ſtare debebunt; & ſi permitterentur exire ſtatim, & ipſo facto, Capitaneus, & Cuſtodes Carcerum, qui illos permiſiſſent exire, ſint perpetuo privati Officio Carcerum, ad quòd numquam valeant reaſſumi. Inſuper ſi culpa dictorum Capitanei, & Cuſtodum foret talis, quòd requireret Majorem punitionem ſit ſalvum Officium Advocatorum Communis. Si verò Nos Dux, vel aliquis de Noſtra Familia eſſemus culpabiles, de hoc Advocatores inquirent contra omnes culpabiles, & placitent eos in illo Conſilio, quòd illis Advocatoribus videbitur. Verumtamen ſit ſalvum Conſilium contentum in Capitulari, quod per majorem partem eorum permutare poſſunt Carceratos, qui forent infirmi, & ſalvum ſit Conſilium Captum in Majori Conſilio 1539. die 31. Junii continens, quòd quando aliquis Carceratus alleviabitur prò infirmitate, totum tempus, quòd ſic remanſerit alleviatus, non computetur eidem in termino; & quia cura cuſtodiæ Carcerum, prout notum eſt, nobis commiſſa eſt, & ſicut per experientiam cognoſcitur, ſæpius condèmnari conceſſi ſunt Auditus, unde ſequitur, quòd ipſi extra Cantinellas exeuntes conferunt ſe, quocumque volunt,

jubere debemus Capitaneo Carcerum, ut nullo modo permittat condemnatos habentes Auditus exire Cantinellas, & si quo modo repertum fuerit Capitaneum ipsum contrafecisse, condemnetur in Libris Centum parvorum, & privetur Officio; carcerati verò contrafacientes in duplam pœnam incurrant, quæ omnes pœnæ Advocatoribus committantur.

CAP. LXX.

De Captivis præsentandis ad Legem singulis quindecim diebus.

INsuper tenemur, & debemus, omnes captivos, qui Carcerati erunt pro maleficio, quibus dari debeat pœnam per Judices Proprii, omnibus quindecim diebus ad minus præsentari facere ad Legem, donec justificati erunt per Judices prædictos, nisi remanserit per dictos Judices, & per majorem Partem Nostrorum Consiliariorum, & exceptis festivitatibus solemnibus, quibus si occurrerit, non tenemur: Tenemur autem dari operam, quòd omnes illi captivi, qui detinentur in Nostris Carceribus, justificentur per illos, quibus factum spectabit, infra unum Mensem proximum, post quàm capti erunt. Tenemur etiam mittere quolibet Mense ad sciendum, qui sunt illi, qui detinentur in ipsis Carceribus, tàm de subtus, quàm de super; & dabimus operam apud illos, qui debent eos desbrigare, quòd desbrigent eos, absolvendo, vel condemnando, secundum offensionem eorum, & Advocatores, Officiales de Nocte, & Advocati Carceratorum, tenentur, sub debito sacramenti, & pœna privationis Officii, facere Nobis assiduum, & sollicitum memoramentum de expediendo, expedirique faciendo Carceratos prædictos, tàm à Collegggio expeditos, quàm non expeditos;

tos; & unusquisque pro conditione, & qualitate Criminum, sive imputationum expediatur, & si Advocatus prædictus habere non posset à Nobis audientiam, recurrat ad Capita Consilii Decem, & memoret, atque solicitet præfatam expeditionem: & Dominus Dux teneatur sub debito sacramenti cum primum intraverit Ducatum, cogere deputatos ad Collegia, & Advocatores, & Officiales de Nocte ad Consilia, ut Carceratos expediant: & possit imponere illis pœnas, & facere illas ab eis exigi sine alio Consilio, & sic procedere debeat singulis quindecim diebus, ut pauperes Carcerati habeant celerem expeditionem.

CAP. LXXI.

Qui acceperint Pecunias, aut res, & postea fefellerint sine causa, intelligantur ipso facto commissi Advocatoribus Communis.

MDLXVII. Adi 10. *Novembre. Nel Maggior Conseglio.*

CHE tutti quelli, che quovis modo prenderanno Danari, ò Robba d'altri sopra il Credito, e Dita sua, & poi falliranno senza alcuna causa delle nominate per le Leggi Nostre s'intendino ipso facto commessi alli Avogadori Nostri di Commun, li quali debbano, servatis servandis, Criminalmente procedere con li Consegli contra di loro, & altri complici, che paressèno delinquenti in questa Materia, sì per la satisfazione delli Creditori, come per il castigo delli delinquenti; come parerà, che si convenga alla Giustizia; & questo Ordine sia aggionto nella Promissione

ſione del Sereniſſimo Principe, acciò lo facci oſſervar, per honor di queſta Città; & ſia publicato ſopra le Scale di San Marco, & di Rialto à notizia di cadauno.

MDLXXVII. Adì 4. Agoſto. Nel Maggior Conſeglio.

OLtra quanto è diſpoſto per il Capitolo... della Promiſſion Ducale in propoſito di quelli, che pigliano robbe, & Danari da altri, & poi falliſcono; comprendendoſi eſſer ſommamente neceſſario di far alcuna proviſione, & molte volte per inventata occaſione di voler aſportar quello d' altri, vengono preſi à riſigo di Nave.

L' Anderà Parte, che ad eſſo Capitolo ſia aggionto, & per auttorità di queſto Conſeglio conſtituito; Che nè dalli Marinari, nè da altri Miniſtri de Vaſſelli ſudditi Noſtri, poſſano eſſer tolti à modo alcuno Danari, ò Robbe à cambio à riſigo di Nave; mà ſolamente alli Patroni, overo Scrivani di eſſi Vaſſelli ſia lecito per il ſemplice biſogno, & occorrenzie del Vaſſello, ritrovandoſi per viaggio in neceſſità, pigliar quel tanto, & non più, che li ſarà neceſſario per parer della maggior parte del Conſeglio de XII. di quella Scala, ove ſi troverà il Vaſſello, & non altrimente; ſotto pena alli contrafacienti, che daranno per il modo ſopradetto Robba, ò Danari, di perder il Capitale, il qual ſia irremiſſibilmente applicato un terzo all' Accuſator, da eſſer tenuto ſecreto, & li altri dui terzi alla Caſa dell' Arſenal; & à quello, che riceverà eſſi Danari, ò Robbe, come di ſopra, oltre lo haver à reſtituir il Capitale intieramente, di ſtar Anno uno in Pregion ſerrato, ò altra pena corporale

ad

ad arbitrio delli Avogadori Noſtri de Commun, alli quali queſta eſſecuzione ſia particolarmente commeſſa; Et tanto ſia deliberato per levar l'occaſione à gli huomini cattivi di inſidiar per tal via di Cambi à riſigo di Nave alla ſicurezza dei Vaſſelli. Et la preſente Parte ſia publicata ſopra le Scale di San Marco, & di Rialto, ad intelligenza di ciaſcuno, & ne ſia mandata Copia ove ſarà biſogno.

C A P. LXXII.

De non retinendo aliquem inter Conſiliarios, niſi in caſu periculoſo.

CUm Advocatores Noſtri per tempora retroacta, allegantes formam ſui Capitularis, obſervaverint certum modum in ponendo inter Conſiliarios, de capiendo, & retinendo perſonas, & tales actus ſpecialiter pertineat Conſilio de Quadraginta, quod eſt deputatum ad hoc.

Vadit Pars, alias capta in Majori Conſilio 1368., & nunc capta, & confirmata in Arengo, quæ debeat obſervari, videlicet. Quòd Advocatores Communis per aliquam libertatem, quàm haberent per ſuum Capitulare; de cœtero non poſſint venire inter Dominium, & Conſiliarios pro retinendo, vel capiendo aliquam perſonam: nec Conſiliarii etiam à ſeipſis poſſint hoc facere, vel fieri facere ullo modo pro bono Terræ; ſed veniatur ad Conſilium de Quadraginta, vel alia Conſilia ordinata. Verum ſi aliquis caſus horribilis, vel inopinatus, & periculoſus aſſaſſinarius, vel alius caſus gravoſus occurreret, ita quòd videretur Dominis Conſiliariis, & Capitibus de Quadraginta, vel majori

parti

parti eorum, propter placitare Advocatorum Communis, de retinendo ſubito aliquam perſonam, quia res eſſet de aliquo periculo, & dubium eſſet in mora; poſſit in dicto caſu fieri illa retentio, dummodo de illa retentione fienda ſint opinionis ad minus quatuor Conſiliarii, & duo Capita de Quadraginta; Cum iſta additione tamen; quòd Dominus Dux, Conſiliarii, & Advocatores Communis; teneantur uſque tres dies ad longius venire in Conſilio de Quadraginta, aut in alio Conſilio, ad ponendum de retinendo, & ibi aperire totum factum, & facere legi ſcripturas, & ſi placebit Conſilio de Quadraginta, aut alteri Conſilio, in quo videretur de retinendo illas tales perſonas, bene quidem, ſin autem, fiat in totum, ſicut in dicto Conſilio fuerit terminatum; Et prædicta addantur in Capitulari Conſiliariorum, & Capitum, & Advocatorum Communis.

C A P. LXXIII.

De non arrengando contra Advocatores placitantes.

INſuper eſt ordinatum, quòd, quandocumque aliquis placitabitur in aliquo Conſilio per Noſtros Advocatores Communis, pro aliqua re, pro producendo contra illum, non poſſumus arrengare, vel dicere contra ipſos Advocatores ullo modo, quòd captum fuerit de procedendo contra aliquem; Nos poſſumus dicere, & arrengare ſuper Partes, ſicuti nobis videbitur, & placebit.

CAP. LXXIV.

De Processibus Officialium Noctis, & quòd ratificationes reorum non fiant amplius coram nobis, sed coram Consiliariis Nostris inferioribus.

ITem Statutum est, quòd Officiales de Nocte de cœtero teneantur singulo Mense portare ad Nos omnes Processus per eos illo Mense formatos contra homicidas, & fures, sub pœna Librarum quingentarum pro quolibet eorum, exigenda per Advocatores Communis, absque alio Consilio; ut Nos pro æquitate, & Justitia providere valeamus; quòd Processus ipsi in oblivionem non vadant, nec delinquentes præter Justitiæ debitum transeant impuniti.

MDXXI. Die 18. Junii. In Majori Consilio.

ET cum sit Decretum, quòd quando per Dominos Noctis retinentur aliquis pro furto, ubi ingeri debeat pœna sanguinis, formato Processu, & post confessionem delicti, delinquens unà cum ejus Processu præsentatur nobis, cui legitur totus Processus ipse in præsentia Rei, ut ratificare habeat suam confessionem: Statutum est: Quòd de cœtero similes præsentationes, lectiones Processuum, & ratificationes Reorum, tàm causa furti, quàm cujuscumque delicti alterius, quæ per Leges, & consuetudines debent ratificari coram nobis, fieri debeant coram Consiliariis Nostris inferioribus, qui ad omnem requisitionem Dominorum de Nocte se debeant reducere, & sedendo pro Tribunali audire habeant Processus, & ratificationes eorum, & illos postmodum mittere ad Legem, sicuti facere consueverant Illustrissimi Præcessores Nostri; hoc de-

cla-

clarato. Quòd Rei non possint deduci ad ratificationem, nisi per unum diem ad minus, postquàm confessi fuerint.

CAP. LXXV.

Quòd Officiales Noctis accipiant, personaliter dictum vulnerati.

PER Capitulum suprascriptum tenentur Domini de Nocte omni Mense portare nobis Processus, formatos illo Mense contra homicidas, & fures &c. quæ quidem provisio sicut est saluberrima, ita diligentissimè est observanda; Et quoniam in negligentia, quæ adhibetur informandis Processibus homicidarum, infiniti pœne excessus committuntur, absque timore, & respectu, & vadunt impunes, cui inconvenienti est occurrendm, quantum tempus expostulat. Ideò prædicto Capitulo Promissionis addatur. Quòd salvis omnibus aliis rebus superinde captis, deliberatum ex nunc sit. Quòd quamprimum Officio prædictorum de Nocte fieret aliqua denuntia alicujus homicidii, sive vulnerationis lætalis, Domini de Nocte illius sexterii in quo erit perpetratus dictus excessus, teneantur unà cum uno scriba ipsius Officii, sub debito sacramenti, & pœna privationis Officii, ac Librarum centum, de quibus subito fiant debitores super Libro Dominii Nostri, & sint Accusatorum, ire immediatè ad accipiendum dictum vulnerati, & facere juxta ordines dicti sui Officii, diligentem Inquisitionem, & formationem Processus, cum examinatione testium; & si Officiales erunt negligentes invenire testes, & illis præcipere, quòd veniant ad Officium pro testificando; sicuti ipsis Officialibus per dictos suos Dominos, sive scribas imponetur,

caſſentur de facto, & immediatè, nec amplius remitti poſſint, & ſtent Menſibus duobus clauſi in Carceribus. Medici autem, qui illico non dederint in nota illos vulneratos læthaliter, quos medicabunt, ultra reliquas pœnas eis Statutas, ſtare debeant Menſibus duobus clauſi in Carceribus, ſolvantque Libras centum, & poſtea mederi non poſſint in hac Urbe per Annum unum, cujus quidem pœnæ pecuniariæ medietas ſit Accuſatorum, & reliqua medietas Noſtri Dominii; & Sereniſſimus Dominus Dux teneantur omni Menſe mittere pro ſcribis, & intelligere ab eis, an diligenter fuerit obſervatus præſens ordo; & ſi quis intellexerit contrafeciſſe, aut neglexiſſe, imponat Advocatoribus Communis, quòd contra illos tales inobbedientes, ſive negligentes, exequutionis mittatur in omnibus, & per omnia Pars ſupradicta. Præterea, quoniam Capitanei cuſtodiarum, tàm Sancti Marci, quàm Rivoalti, plerumque circa lucra, & utilitates eorum ſe intelligunt invicem, ex qua intelligentia multæ ſequuntur enormitates, & inconvenientia cum ſubverſione Juſtitiæ, & cum damno univerſali civium Noſtrorum, captum ſit; Quòd dicti Capitanei nullo pacto, forma, vel ingenio, ampius ſeſe invicem in facto dictarum utilitatum, & lucrorum intelligere poſſint, ſub pœna Librarum quingentarum pro quolibet contrafaciente, & immediatè, atque irremiſſibilis privationis Officii; ad quod numquam amplius poſſint remitti; & dictarum pecuniarum medietas ſit Accuſatoris, & alia medietas Dominii Noſtri. Demum ad evitandum omnes errores, addatur; Quòd cum primum Dominus de Nocte acceperit, ut ſupra, dictum vulnerati, & teſtium, illemet manu propria ſua immediatè ſe ſubſcribat illi dicto, nè fraus poſſit committi.

CAP.

C A P. LXXVI.

De eundo ad Consilium de Quadraginta pro casibus importantibus.

INsuper quotiescumque contigeret, quòd Advocatores Communis in casibus importantibus requirent Nos, & Consiliarios Nostros, ut intersimus Consilio de Quadraginta, tenemur nos conferre ad dictum Consilium, & in eo stare, quousque res illa importans fuerit expedita; intelligendo tamen, quòd hæc fieri debeant in casu, quo Nos, & Consiliarii Nostri non essemus majoribus, & importantibus rebus impediti.

C A P. LXXVII.

Il Principe ogni primo dì de Mese si faccia portar dalli Nodari de Magistrati Criminali nota delli casi spediti, & da spedirsi.

MDLXXVIII. Adì 8. Marzo. Nel Maggior Conseglio.

OCcorre spesse volte, che nella spedizione delli casi Criminali in questa Città si procede con tanta longhezza, che molti poveri Prigionieri, che non hanno ajuto, ò favore d'alcuno, restano per longhissimo tempo nelle Prigioni inespediti. Il che di quanto dispiacer possa esser alla Divina Maestà ogn'uno può benissimo considerar. Conviene però al religioso instituto di questo Conseglio, conforme alla pietà delli Maggiori Nostri, i quali hanno sempre ante-

posto

posto à tutte le altre cose l'honore del Signor Dio, & Carità Christiana, che si diè usar verso il prossimo, & specialmente verso li poveri incarcerati, di raccomandare alla suprema auttorità del Serenissimo Principe questa causa, che si può dir esser causa di Sua Divina Maestà: acciò, che ella resti supplicata di riguardar con l'occhio della sua Clemenza la Republica Nostra. Però

L'Anderà Parte, che'l Serenissimo Principe sia tenuto dar ordine à tutti li Magistrati di questa Città, che hanno carico di spedir Casi Criminali, si con il mezzo delli Consigli, come da loro medesimi, che debbano far portar ogni primo dì de Mese à Sua Serenità nella sua Camera dalli Nodari delli loro Officij una particolar nota, così delli casi Criminali, che haveranno spedito da Collegio il Mese precedente, come di quelli, che li restassero ad espedir: acciò, che restando la Serenità Sua ben di ciò informata, possa, & debba (bisognando) non solo sollicitar la reduzione delli Collegij, & eccitar li sudetti Magistrati, & li Avocati delli Prigionieri alla total espedizione delli poveri incarcerati, & specialmente delli poveri bisognosi, che non hanno alcun ajuto, mà proveder, che lo debbano far con ogni celerità: incominciando dalli casi più vecchi, secondo, che dispongono le Leggi; & primi espediti da Collegio; Le qual Note rimangano appresso Sua Serenità, & siano infilciate in una filcia, da esser tenuta in Camera sua, dove possano esser in pronto, per veder quando sarà bisogno, de tempo in tempo l'espedizioni: acciò sia amministrata buona, & presta Giustizia.

C A P. LXXVIII.

De extorſionibus Palatii committendis viris peritis ad conſultandum, & providendum, & de Sapien. eligendis.

MDXLV. Die 17. *Novembris. In Majori Conſilio.*

SOno comparſi molti Nobili, Cittadini, & Avocati della Città avanti li Correttori, & hanno dechiarito molti inconvenienti, & diſordini, & eſtorſioni nelli Officij Noſtri, sì di San Marco, come di Rialto, che ſono introdotti à danno graviſſimo de' poveri Litiganti, & ad oppreſſione della Giuſtizia; & hanno etiam ricordati molti buoni rimedij; i quali però, havendo biſogno di più matura, & lunga conſiderazione di quello, che patiſſe il tempo preſente, & le difficultà delle materie, come ſono Interditti, Teſtamenti, Sovenzioni, Fide, Pioveghi, & altri Atti, & Subterfugij, che ſi tentano, & ottengono da diverſi Magiſtrati Noſtri, di modo, che non ſi può mai veder il fine d' alcuna Lite, nè conſeguir quello, che giuſtamente ſi deve havere. Ne dovendoſi tolerar per Dignità del Stato Noſtro, & per ſollevazione de' Cittadini Noſtri, che tali diſordini, corrutele, & abuſioni procedino più lungamente ſenza farli le debite proviſioni. Però;

L'Anderà Parte, che il Sereniſſimo Principe Noſtro futuro inſieme con li Conſeglieri, & Capi di Quaranta, ſiano tenuti, quanto più preſto ſarà poſſibile, far venir alla preſenza della Signoria Noſtra quel numero, che li parerà delli più periti, & intelligenti delle

coſe

cose di Palazzo, & delli Magistrati Nostri, & prediti di bontà, & di prudenza; alli quali commetter debbano la considerazione, & essaminazione delli detti disordini, & corrutelle, facendoli dar le Scritture presentate in questa Materia; & poiche haveranno considerato il tutto, debbano referir in Scrittura la opinion loro, con quelli rimedij, che li pareranno convenienti à tanti mali, sotto debito di sacramento, da esser dato solennemente à cadauno di loro; & sia obligata poi la Sua Serenità, & li Conseglieri, & Capi di Quaranta predetti, sotto debito di sacramento frà quel più breve tempo, che sarà possibile, venir à questo Conseglio, & proponer quelle provisioni, che li pareranno nelle dette materie, acciochè segua un così buon effetto ad honor della Maestà di Dio, & per sustentazion della Giustizia, & sollevamento delli poveri Litiganti; non derogando per questo all' auttorità delli Conseglieri, quominus possano etiam in altro tempo provedergli, come meglio li parerà.

MDLIII. Die 29. Maii. In Majori Consilio.

ESsendo stà dàti nella vacanza del Ducato, precedente à questa, alli Correttori, che erano all' hora, diversi arricòrdi, che si provedesse in molte Materie, come sono Interditti, Testamenti, Sovenzioni, Fide, Pioveghi, & altri simili, per diversi abusi, & Subterfugij introdotti, & a molte estorsioni, che si commettevano nelli Officij di San Marco, & di Rialto, con offesa della Giustizia, & à grave danno de' Litiganti; per non patir il tempo, nè le difficultà di tal Materie, che essi Correttori in quelle si dovessero occupar, messero Parte in questo Conseglio, che

il Serenissimo Principe futuro, insieme con li Conseglieri, & Capi di Quaranta, dovessero far venir à sè quel numero, che li paresse de Periti in tal materia, & havuto il parer loro, venir à questo Conseglio, & proponer quelle provisioni, che li paressero convenire; la qual cosa in vita del Serenissimo Principe defunto non essendo stà esequita per le molte occupazioni publiche di detti Conseglieri, & Capi di Quaranta, & essendo stà al presente etiam appresentati simili arricordi, nè possendosi à quelli attender con quella diligenza, che si ricerca per la brevità del tempo, che si hà; non volendo tener interdette le cose della Terra; è conveniente con quel miglior modo, che si può, che li sia provisto, con dar detto Carico à persone, che hanno commodità di essequir così laudabile; & necessaria opera, per universal satisfazione, & beneficio di tutta questa Città. Però;

L'Anderà Parte, che'l Serenissimo Principe, che sarà eletto, & li sei Conseglieri siano tenuti frà termine di dui mesi dapoi la sua elezione, far elezione di cinque honorevoli, & intelligenti Gentil'Huomeni Nostri per questo Conseglio, in questo modo, cioè, che cadauno elezionario possa nominar uno à tal negozio, il qual si debba notar sopra una Polizza, da esser tenuta in mano de M. lo Cancellier Nostro, sì come si fà nella elezione delli Procuratori; la qual nominazione sia oltra la voce, che ordinariamente toccarà ad essi elezionarij; & poi, che tutti saranno andati in elezione, si debbano legger li nominati, & ballottarli, avanti el ballottar delle Voci, cazzando li parenti ad uno ad uno; & quelli cinque, che haveranno più ballotte delli altri, passando la mità s'intendano rimasti; intendendo però, che non possano rimaner doi, che insieme si cacciassero da Capello; Et quanto al poter esser

tolti

tolti d'ogni loco, & Officio, etiam continuo, & non poter refutar, ſiano alla condizion delli Correttori eletti ſopra la Promiſſion Ducale. Li quali cinque Nobili, tolte quelle informazioni, che gli pareranno nelle dette Materie, & altre ſpettanti alla buona amminiſtrazione di Giuſtizia, & regolazion del Palazzo Noſtro, & ſimilmente viſte quelle coſe del Capitolar di queſto Conſeglio, che haveſſero biſogno di correzione, & havuta buona, & matura conſiderazione ſopra cadauna di dette coſe, venir debbano in quel più breve tempo, che potranno à queſto Conſeglio, & metter in quello per doi almeno di loro quelle Parti li pareranno convenir alla Giuſtizia, & all'honor del Stato Noſtro; & ſe in detto maneggio l'accadeſſe à detti cinque Gentil'Huomeni trattar etiam delle coſe dell'Officio di Sopragaſtaldi, lo poſſano fare; e quello ſarà deliberato per queſto Conſeglio, ſia di quella validità, che ſaria, ſe'l fuſſe preſo, & deliberato nella vacazion del Ducato.

MDLIV. Die 5. Junii. In Majori Conſilio.

LI Correttori della Promiſſion Ducale nella vacanza del Ducato præterita, giudicando eſſer neceſſario, che ſi provedeſſe à molti abuſi, & ſubterfugij introdotti co'l mezo d'Interditti, Fide, Pioveghi, & altre eſtorſioni, che commettevano nelli Officij Noſtri di San Marco, & di Rialto, con offenſione della Giuſtizia, & grave danno dei Litiganti, & in alcune altre materie di Sovenzioni, Succeſſion, & ſimili, che havevano biſogno di proviſione; nè poſſendo ciò fare per mancamento di tempo; meſſero Parte in queſto Conſeglio, che foſſero eletti cinque Nobili Noſtri, che haveſſero carico di tuore buona informazione, & poi correger, e regolar le coſe predette del Palazzo No-

ſtro, con l'auttorità di queſto Conſeglio, & di correg-
ger anco il Capitolar di queſto Conſeglio, come per
la Parte ſopra ciò preſa appar; li qual Correttori eſ-
ſendo ſtà eletti, & havendo in parte eſſequito il Cari-
co loro, mà reſtando ancor molte coſe da eſſequir,
che non ſono di volgar importanza alla buona admi-
niſtrazione di Giuſtizia in queſta Città, della qual ſi
diè haver precipua cura per beneficio del Stato Noſtro.

L'Anderà Parte, che in loco delli detti Correttori
delle coſe del Palazzo, ſiano eletti cinque honorevo-
li, & intelligenti Nobili Noſtri per queſto Conſeglio
nel modo, che furono eletti li predetti, & poſſano
eſſer tolti di ogni loco, & Officio, etiam continuo,
& anco li Correttori, che hanno finito; non poſſen-
do eſſer dui, che ſi caccino da Cappello; Et quelli,
che rimaneranno, non poſſano rifiurar, ſotto le pene
medeſime alli altri Correttori ſtatuite; li quali Corret-
tori da eſſer eletti habbino à ſtar in ditto Officio An-
no uno, & habbino auttorità di metter in queſto Con-
ſeglio, per dui almeno di loro, quelle Parti, che li
pareranno per la Regolazion della buona Giuſtizia di
San Marco, & di Rialto, & delli Conſegli Noſtri;
& anco dell'Officio Sopragaſtaldi, come havevano li
ſuoi preceſſori; havendoſi à far legger le Parti, che li
parerà di metter, prima in Colleggio, & poi in que-
ſto Conſeglio, giorni ſei almeno avanti, che le s'hab-
bino à ballottar. Habbiano ancora carico di correger
il Capitolar di queſto Conſeglio in quelle coſe, ch'ha-
veſſero biſogno di correzione, come havevano li altri
Correttori predetti per il modo predetto.

MDLVI. Die 7. Junii. In Majori Consilio.

HAvendosi informazione di molti disordini, che sono nel Palazzo introdotti per cavilazione di Litiganti, & delli loro Avocati in diverse materie giudiciarie, & etiam sopra le deliberazioni fatte per li Correttori delle Leggi, che questi prossimi Anni sotto stati; le quali perciò hanno bisogno di qualche dechiarazione, & correzione; il che non potendosi hodiera fare, come molti hanno ricercato, per non impedire l'elezione del Serenissimo Principe Nostro, nè dovendosi mancar d'opportuna, & necessaria provisione.

L'Anderà Parte, che siano eletti per questo Conseglio cinque Correttori delle Leggi per il medesimo modo, & forma, che furono eletti li ultimi Correttori predetti, li quali non possano refutare, sotto le medesime pene, & habbino quell'istessa libertà, & auttorità, che haveano li Correttori predetti nella regolazione del Palazzo Nostro, & in dechiarir, & corregger etiam le deliberazioni fatte per li antedetti Correttori; con obligazione di legger prima le loro Parti in Collegio, & poi etiam in questo Conseglio giorni sei innanzi, che le se ballottino, come detti Correttori havevano; & star debbano in detto Officio Anno uno, acciò possano commodamente provedere à detti disordini del Palazzo Nostro; Con facoltà etiam di premiar per questo Consiglio li Ministri, che hanno servito, & serviranno ad essi Correttori delle Leggi, di quel modo, che parerà conveniente alle fatiche, & meriti loro.

MDXCV. Adi 21. Marzo. Nel Maggior Conseglio.

SOno ridotti alli presenti tempi à tanto colmo i disordini nelli delitti Criminali, che per la moltiplicità di essi convengono nascere grandissime difficoltà, & longhissime dilazioni, onde, ò non sono espediti con quella brevità, che conveniria, ò non sono li Rei castigati, secondo la importanza, & qualità delli eccessi commessi; sì come medesimamente nella Materia civile ancora per le cavillazioni de' Litiganti, & de Sollicitadori sono introdotti altri importantissimi disordini in diversi Magistrati di questa Città Nostra, con non mediocre confusione, & detrimento della Giustizia, & con esterminio alle volte de molti Cittadini Nostri, & in particolare de più poveri di questa Città, come delli altri sudditi Nostri in Terra Ferma; alle qual cose, & principalmente circa il modo, che si hà da tenere in vacanzia di Dogado per la riduzione delli Consegli, & Collegii, per deliberare sopra le Materie di Stato importantissime, & circa quelle sopra il pacifico, & sicuro viver, non havendo potuto provedere li Correttori della Promissìon Ducale.

L'Anderà Parte, che nel primo Maggior Conseglio sia fatta elezzione de cinque Nobili Nostri, così prattici nelle Materie di Stato, come intelligenti de' giudicii con titolo di Correttori delle Leegi; i quali possino esser tolti di ogni luogo, & Officio, continuo etiam con pena, essendo quanto al refudar alla medesima condizione de i Correttori circa la Promissìon Ducale; & debbano udir tutti quelli, che voranno ricordar alcuna cosa, così circa li disordini, & abusi, che fossero introdotti, così nelli Officij, & Magistrati Nostri di San Marco, come in quelli di Rialto, tanto

in

in Civile, quanto in Criminale; con esaminar diligentemente tutte le Scritture appresentate alli cinque Correttori della Promission Ducale da ciascun Magistrato, & da ogni altra persona, pigliando tutte quelle informazioni, che loro pareranno necessarie in detti propositi, & in altri spettanti alla buona regola de giudicii, & alla debita amministrazione della Giustizia, & particolarmente sopra le differenzie, che potessero nascer trà Magistrati di questa Città de giudicar Cause in vacanza di Dogado; & dopò diligentemente essaminate tutte, & cadaune cose, che giudicheranno meritar Riforma, Correzzione, ò Regolazione, debbano così uniti, come separati con le loro opinioni, & Parti venir al Collegio Nostro, & poi leggerle à questo Conseglio giorni sei innanti, che siano ballottate, perche maturamente possa deliberarsi quello, che sarà giudicato più espediente, & opportuno per il buono, & sicuro rimedio in prohibir ogni, & qualunque disordine, così intorno dette Materie Criminali, & Civili, come circa il modo, & regola, che si hà da tenere in vacanzia di Dogado per la reduzzione delli Collegij, & Consegli nelle Materie gravi, & importanti, le quali non patissero dilazioni; & circa quelli medesimamente, sopra il sicuro, & pacifico viver. Potendo anco, quando per la moltiplicità delle Leggi trovassero trà esse alcuna repugnanzia, ò contrarietà, proponer tutto quello, che stimassero haver bisogno di riforma, per più facile essecuzione delle cose sopradette. Star debbano in detto Magistrato per Anni due; & essendo eletti ad alcun'altro Carico debbano tener l'uno, & l'altro, come fanno li Reformatori Nostri dello Studio di Padoa; Essendo veramente eletti di fuori, non sia fatta elezzione in luogo loro, fino, che non saranno partiti, & possino premiar li

loro

loro Ministri con questo Conseglio solamente, non ostante alcuna cosa in contrario, come è conveniente.

C A P. LXXIX.

Quòd Officiales eligendi eligantur.

ET dabimus operam studiosè, quòd Officiales Venetiarum, qui sunt eligendi, eligantur.

C A P. LXXX.

Quòd veniemus ad Majus Consilium, & Rogatorum.

INsuper tenemur, & sub debito sacramenti obligamur, quotiescumque vocabitur Majus Consilium, ad illud præsentialiter Nos conferre, & stare, salvo justo impedimento personæ Nostræ: idemque facere tenemur, quotiescumque vocabitur Consilium Rogatorum.

Quando vocabitur Majus Consilium, Princeps debeat in ipsum venire; & voces deliberentur in ejus præsentia.

MDLXVII. Adì 10. *Novembre. Nel Maggior Conseglio.*

SIccome il Serenissimo Principe Nostro per il Capitolo LXIX. della Promissione sua è tenuto, quando si chiama questo Conseglio (salvo giusto impedimento della persona) venir presenzialmente ad esso, così è à proposito, per ovviare à molti disordini, & inconvenienti, che ogni dì si veggono nascere per lo far delle Voci, che Sua Serenità, si come per avanti

ti ſolea fare, ſia preſente al deliberar di eſse voci. Però;

L'Anderà Parte, che ogni volta, che ſi chiamerà queſto Conſeglio, debba il Sereniſſimo Principe Noſtro (ſalvo giuſto impedimento, come è predetto, della perſona) venirvi, & le Voci ſiano deliberate alla perſenza di Sua Serenità, la qual ſia tenuta ſotto debito di ſacramento di far oſservar, & eſsequir le Leggi, & Ordeni in tal meteria diſponenti.

MDLXXXV. Adi 4. Agoſto. Nel Maggior Conſeglio.

ESſendo ſtato prudentemente ſtatuito dalli Maggiori Noſtri, che l'ordinaria deliberazione delle Voci, che ſi eleggono di tempo in tempo per queſto Conſeglio, doveſse eſser fatta con la preſenza del Sereniſsimo Principe Noſtro, come nel Capitolo LXIX. della ſua Promiſſione ſi contiene; acciò, che intorno di ciò fuſſe tanto più incorrottamente conſervata quella Giuſtizia, che è ſtata ſempre peculiar della Republica Noſtra, & è il ſtabilimento, & dignità in cadauna ſorte di governo. Et occorrendo alcune volte, che per qualche impedimento della perſona di Sua Serenità le predette Voci ſono deliberate ſenza la preſenza ſua, non ſervati quegli Ordeni, che ſantiſſimamente ſono ſtatuiti dalle Leggi Noſtre in queſto propoſito, non ſenza qualche mormorazione, & offeſa tal'hora della Giuſtizia.

L'Anderà Parte, che non derogando punto, anzi confermando tutti quelli Ordeni, che ſi trovano preſi circa il modo di deliberare le Voci, à quelli ſia aggionto, che non ſi poſsa mai per alcun modo venir à tal deliberazione, ſe non con la preſenza del Sereniſſimo Principe Noſtro, ſalvo giuſto impedimento; dovendo

do Sua Serenità ſotto debito di ſacramento far oſſervar le Leggi, che dalli Secretarij ad eſſe, & alle Voci, deputati le doveranno eſſer in tal occaſione raccordate. Et in caſo, che Sua Serenità non ſi poteſſe trovar preſente, debbano li Conſeglieri Noſtri, che per tempora ſi troveranno, oſſervar nella deliberazion predetta delle Voci pontualmente le medeſime Leggi, ſotto debito di ſacramento, da eſſerli dato da uno delli Capi di Quaranta, che lo troveranno alla Banca, prima, che ſi dia principio ad eſſa deliberazione. Et la preſente Parte ſia regiſtrata nel Capitolare, che ſi legge dalli Secretarij alle Leggi ogni tre Meſi nel Collegio Noſtro, perche poſſi eſſer ſpeſſo rinovata nella memoria di ciaſcuno, & della continuata eſsecuzione ſua riceverſi quel frutto, che è aſpettato da queſto Conſeglio.

C A P. LXXXI.

Dux, aut Conſiliarii, quando vocabitur Conſilium Rogatorum, conveniant horis, ut infra; mane autem Conſiliarii audita hora tertiarum, eant ad Miſſam.

MDLXVII. Adì 10. *Novembre. Nel Maggior Conſeglio.*

CHE al Capitolo LXIX. della Promiſſione del Sereniſſimo Principe Noſtro del venir Sua Serenità nel Conſeglio di Pregadi, & alla Parte di eſſo Conſeglio di 8. Zugno 1483. del ſerrar le Porte di eſſo Conſeglio all'hora di Veſpero: ſia aggionto, che'l Sereniſſimo Principe Noſtro, overo (non potendo Sua Serenità venire) li Conſeglieri, ſiano tenuti

ſotto

ſotto debito di ſacramento, il giorno, che ſi chiamerà il predetto Conſeglio di Pregadi, ridurſi dal principio del Meſe d'Aprile fino per tutto il Settembre al ſonar di Veſpero, & dal principio del Meſe di Ottobre fino per tutto Marzo, meza hora dopò Veſpero.

La mattina veramente li predetti Conſeglieri ſiano obligati, ſubito udito il botto di Terza (laſciata ogni audienza) andar alla Meſſa, acciochè con maggior commodità ſi poſsa attendere alla eſpedizione delle coſe Publiche.

Quòd Magiſtratus portare debent veſtes coloris.

UT Sereniſſimus Princeps, & Magiſtratus, univerſum hunc Statum repræſentantes, cum majori ornamento, decore, & Majeſtate, inſpicerentur, Decretum aliàs fuit, quòd Conſiliarii, Capita de Quadraginta, Advocatores Communis, & Capita Conſilii Decem non poſsint indui, niſi veſte coloris; & tamen partes, & ordines circa hoc captæ, alterantur, nec ſervantur cum effectu voluntatis totius Civitatis. Et quoniam ſuum operè neceſsarium eſt pro honore hujus Status ad hæc providere.

Vadit Pars, quòd ſalvis omnibus legibus circa hoc loquentibus, ſtatuatur; quòd prefati Conſiliarii, Capita de Quadraginta, Advocatores Communis, & Capita Conſilii Decem, nec non Procuratores, dum ſteterint in dictis Magiſtratibus, induere non poſsint niſi Veſtes coloris, tàm ſedendo ad Bancam, quàm eundo per Civitatem, ſub pœna Ducatorum quingentorum Auri ad Soldos 124. pro Ducato, exigenda à quolibet contrafaciente immediatè per Advocatores, & quemlibet eorum, ſine alio Conſilio; & per quemlibet Conſi-

ſilia-

rium ab Advocatoribus, & Capitibus contrafacientibus; exceptis tamen in casu mortis Patris, Filii, vel Fratris. Quod tunc per sex Menses possunt portare Pannos lugubres; non portando tamen mantellum nigrum ad Bancam, & eorum Officia. Sapientes autem Collegii teneantur, quando veniunt in Collegium vestire, & ipsi Vestes coloris, sub pœna prædicta. Præterea Cancellarius Venetiarum, & ipse teneatur, tàm in Palatio, quàm extra per Civitatem, portare Vestes coloris sub pœna supradicta, exigenda ut supra: Secretarii autem servientes Colleggio, teneantur qnotiescumque Serenissimus Dux, vel Dominium ibit in festivitatibus solemnibus in Ecclesiam, vel aliò, aut obviam alicui Domino, vel personæ dignæ, vestire Veste coloris, sub pœna supradicta, exigenda ut supra: exceptis casibus supradictis tantum.

Specialis autem executio præsentis Partis committatur Serenissimo Domino Duci, qui sub debito sacramenti debeat eam exequi, & faciat notare contrafactores pro debitoribus ad Palatium.

CAP. LXXXII.

De Secretè tenendis.

OMnia quoque Consilia secreta, quæ Nos cum Majori parte Nostrorum Consiliariorum tenere jusserimus secretè, tenebimus secundum Ordinem, quem Nos præcipiemus.

CAP.

C A P. LXXXIII.

De veniendi ad Audientiam dandam, & Litteris legendis, &c.

SIcut est Majori Consilio de 28. Junii 1521. tenemur Nos, & Dominium Nostrum dare audientiam publicam patentibus Portis duabus vicibus in hebdomada, videlicet; die Lunæ, & die Jovis; & casu, quo fieri non posset in illis diebus talis effectus, deputentur dies subsequentis septimanæ. Talis autem Audientia dari non possit mane modo aliquo, sed solummodo post Prandium. Omnes verò mane deputentur in primis ad legendas Litteras, ad audiendum Oratores Dominorum, & Communitatum Nostrarum, nec non Officialium, & Scribarum pro rebus, quæ occurrent, pertinentibus eorum Officiis, & ad attendendum rebus publicis Civitatis: & tenemur prima die Audientiæ post Prandium audire causas Laicorum solummodo, & secunda die possumus audire omnes comparentes ad Audientiam pro quavis causa, tàm Laica, quàm Ecclesiastica; sicque inviolabiliter præsens ordo servetur; Et decisiones omnes causarum, & Terminationes, quæ fient per Dominium Nostrum, fieri debeant ad Bussolos, & Ballotas, & non aliter.

C A P. LXXXIV.

De non aperiendis Litteris, nisi præsentibus saltem Consiliario uno, & duobus Sapientibus Collegii.

ET si Litteræ nobis mandabuntur à summo Pontifice, Imperatore, aut aliquo Principe, seu Domino, Prælato, aut Communitate, quæ nobis subdita non sit, eas non aperiemus, vel aperiri non faciemus

mus ultra debitum ſacramenti ; ſub pœna etiam Ducatorum Centum pro qualibet Littera niſi primo eas oſtenderimus Conſiliariis Noſtris, vel majori parti eorum, & legi faciemus. Alias verò ; quæ nobis mittentur per Rectores Noſtros, & etiam Litteras Oratorum, Proviſorum, & aliorum Noſtrorum, pertinentes ad Dominium, licet nobis aperire, & legere, & aperiri, & legi facere ; dummodo reperiatur unus ſaltem Conſiliarius, vel duo ex Sapientibus Collegii nobiſcum, & non aliter; & ipſas in credentia tenere, quæ nobis tenendæ videbuntur, pro proficuo, & honore Venetiarum, donec ipſas Noſtris Conſiliariis, vel majori parti oſtenderimus ; quas quidem Litteras, quæ nobis, ut dictum eſt, mandabuntur, ſtudioſi erimus Noſtris Conſiliariis vel majori parti oſtendere, & monſtrare, bona fide, & ſine fraude. Cœterum, ſi aliqua Littera præſentata nobis fuerit, ubi fuerint Conſiliarii, vel major pars ipſorum, Nos Litteram illam ſegregatim non legemus, ſed faciemus eam nobis legi, & Conſiliariis : ita quod Conſiliarii ipſam audiant; & ab inde antea legemus eam, & faciemus nobis legi, ſicut, & quantum fuerit de Noſtra voluntate. Verum ſi ſcriverimus, & ad Noſtram audientiam pervenerit, quòd aliqua perſona, tàm de familia Noſtra, quam alia quæcumque perſona receperit aliquam Litteram, vel ambaſciatam, quæ ſpectet ad factum Noſtri Dominii, dare tenemur, quam citò poterimus, inde notitiam Noſtris Conſiliariis, vel majori parti ipſorum; & totum illud, quod ſcriverimus, vel dictum nobis fuerit, ad factum Dominii pertinens, quàm citius poterimus, notum faciemus prædictis Conſiliariis, vel majori parti ipſorum ; Pœna autem pecuniaria, ſi exacta non fuerit in vita Noſtra, poſſit poſt obitum exigi.

Quòd

Quòd Princeps solus nusquam legat Litteras, priusquàm ipse ordinariè recitentur; & quòd Litteræ commendatitiæ ad externos Dominos non possint expediri, nisi subscribantur à Consiliariis.

MDXLV. Die 17. Novembris. In Majori Consilio.

PErche spesse fiate si hà veduto occorrer, che quando vengono Lettere Pubbliche in Collegio, & nelli Conseglì Nostri, il Serenissimo Principe si hà posto à legger quelle solo, prima, che siano stà lette in Collegio, over al Conseglio, con molta perdita di tempo, & con ritardazione dell' espedizioni delle cose pubbliche, al che è ben proveder opportunamente. Però;

L' Anderà Parte, che il Serenissimo Principe non possa, nè in Collegio, nè in alcun' altro Nostro Conseglio secreto legger solo alcuna Lettera, prima, che quella sij letta ordinariamente nelli altri luochi; & veramente siano servate le Leggi Nostre in tal Materia, & il medesimo sia prohibito à cadaun del Collegio Nostro, dovendo la Sua Serenità haver cura, che le Lettere siano lette ordinariamente, e secondo la forma delle Leggi Nostre: il che fatto; possa poi cadaun del Collegio veder quelle, secondo, che sarà bisogno; Oltra di questo essendo permesso alla Serenità Sua, per la forma della Promissione, che solo possa scrivere ad alieni Principi in raccommandazione à Giustizia per Veneti, & altri Habitanti in questa Città di Venezia, senza legger le Lettere, & senza alcuna saputa delli Conseglieri, over d'altri; il che potria facilmente partorir qualche inconveniente, si come suol occorrer, che à poco à poco spesse fiate si viene, ad ec-

cieder l'auttorità legittima. Però sia etiam dechiarito, che le Lettere di raccomandazione à giustizia di alieni Principi ut supra, che saranno ordinate da Sua Serenità, non si possano espedir, se non saranno etiam sottoscritte dalli Conseglieri Nostri.

C A P. LXXXV.

De Legationibus, aut Epistolis non mittendis absque Consilio, præterquàm pro Ecclesia Sancti Marci.

LEgationes autem, & Epistolas ad Summum Pontificem, & Imperatorem, ac Reges, & alias personas pro Nostro Dominio, sine Majori Parte Nostri Consilii mittere non debemus; exceptis Litteris rationis, quas nobis licet facere Venetis, & habitantibus Venetiarum: Nec etiam legationes, & Epistolam ad Dominum Papam, Imperatorem, Reges, Prælatos, Potestates, Communia, Marchiones, Comites, Barones, vel alias personas pro Nostro facto proprio, vel alicujus personæ pro commodo, vel incommodo, vel in favorem, aut damnum alicujus personæ; vel mittere per aliam personam ullo modo, vel ingenio faciemus: Et si scriverimus aliquem mittere Nostro nomine, aut Nostri Dominii, turbabimus, & denegabimus bona fide, quòd non mittantur Nostro posse; & si turbare non poterimus manifestabimus Nostris Consiliariis, vel Majori Parti eorum: nisi hoc fecerimus de Consilio, & voluntate Majoris Partis Nostri Consilii: quas Litteras eis ostendi, & legi faciemus, aut Majori Parti antequam bullentur: & ipsis lectis, si ipsas laudaverint, dabimus ad Bullam, sicut lectæ fuerint: & hoc etiam faciemus de commissionibus, quando mittentur Ambasciatores; Et si scribemus, aut scribi faciemus per

Litte-

Litteras privatas, tàm Noſtras, quàm alicujus alterius perſonæ, id, quod per Decreta, & ordines Noſtros prohibitum eſt per Nos ſibi ſcribi, teneamur ad pœnam Ducatorum ducentorum pro qualibet vice, exigendorum per Advocatores Communis in vita noſtra, & per tres Sapientes eligendos poſt obitum Noſtrum, juxta libertatem eis traditam: in quam pœnam cadat etiam ille, qui tales ſcriberet Litteras: & ulterius Banni quinquennalis de Venetiis: Liceat tamen Nobis omnibus, quibus voluerimus, Legationes, & Litteras deſtinare pro facto Eccleſiæ Sancti Marci, ſicut nobis videbitur expedire.

MDLXXXV. Adì 4. Agoſto. Nel Maggior Conſeglio.

AL...... ove vien prohibito alli Sereniſſimi Principi ſcriver Lettere, &c. Gli ſia parimente prohibito ſcriver Lettere ad alcun Rettor, ò altro Rappreſentante Noſtro circa le Regalie del Ducato, nè poſſano da ſe ſoli terminar coſa alcuna in propoſito di eſſe Regalie; mà occorrendo biſogno di ſcriver, deliberar, overo di far altra proviſione, il tutto ſia fatto per la maggior parte delli Conſeglieri, che per tempora ſaranno.

CAP. LXXXVI.

De Oratoribus, aut Nuntiis non audiendis abſque Conſiliarii &c. & de reſponſis faciendis in factis ſpectandis ad Regimen.

SIcut Conſiliarii non poſſunt per formam Capitularis eorum audire, nec intelligere aliquem Ambaſciatorem, vel Tractatorem, aut Nuntium, ſive Miſſum; nec ſibi dare aliquam reſponſionem; nec

etiam audire, & intelligere aliquem Notarium curiæ, ſive alium Nuntium, redeuntem de extra, pro ſervitiis Dominii, niſi primo notificare fecerint Capitibus de Quadraginta, quæ erunt in Terra; ita Nos aliquem de prædictis perſonis audire, vel intelligere non debemus, nec etiam reſpondere, niſi cum quattuor ex Noſtris Conſiliariis ad minus, & duobus ex Capitibus de Quadraginta; Si verò Capita non venerint hora ſibi notificata, tunc ipſas Ambaſciatas, & relationes audire, & intelligere debemus cum quattuor Conſiliariis ad minus, ipſorum Capitum abſentia non obſtante. Præterea ſi factum, prò quo ipſi Ambaſciatores, vel Nuntii erunt, erit tale, quòd requirat deputati Sapientes, vel Tractatores, dabimus operam, quòd ipſi Sapientes, vel Tractatores eligantur in Conſilio Rogatorum, vel in alio Conſilio ad expeditionem hujuſmodi negotio deputatos; quibus quidem Ambaſciatoribus, vel Nuntii finaliter reſponderi non poteſt abſque conſcientia, & voluntate Conſilii, in quo ipſi Sapientes, vel Tractatores electi fuerint. Poſtquàm autem deliberatum fuerit in aliquo Conſilio de dando reſponſionem alicui Ambaſciatori, vel Nuntio, poteſt ipſa reſponſio fieri per Nos, & quattuor Conſiliarios ad minus, prout in dicto Conſilio fuerit terminatum: Et ſi Conſiliarii Noſtri vellent, quòd per Nos ſolum fieret aliqua reſponſio Principi, alicui Domino Baroni, Nuntio, vel Ambaſciatori, ſicuti ſæpè fiebat, nullo modo ipſam reſponſionem faciemus, niſi præſentibus quattuor Conſiliariis ad minus ſicut ſuperius continetur, & de rebus pertinentibus ad Statum loqui non debemus cum Dominis Oratoribus, aut aliis dignis perſonis forenſibus, qui veniunt ad præſentiam Noſtram, niſi præſentibus ſaltem quattuor Conſiliariis, & majori parte Capitum de Quadraginta: & ſi per Dominos, vel alios, ut

ſupra

ſupra quicquam promoveretur de rebus ſtatus, abſentibus Conſiliariis nos ab hujuſmodi verbis honeſtè, & prudenter retrahemus. Quando autem continget Dominos Oratores, aut alias dignas perſonas venire ad Palatium, ſuſcipiantur juxta veteres conſuetudines in Sala Audientiæ, illic cum aliis nobilibus, differendo uſque ad Adventum Noſtrum, exindeque diſcedant nobiſcum ad Eccleſiam Sancti Marci, aut ad alia, quæ gerenda fuerint. Cum in Capitulari Noſtrorum Conſiliariorum contineatur; Quod quandocumque fecerimus aliquam reſponſionem de factis ſpectantibus ad regimen, & conſiliationem Conſiliariorum ſine deliberatione, & voluntate eorum, vel majoris partis, quòd ipſi, & quilibet eorum teneantur per ſacramentum nobis dicere, quòd ipſa reſponſio conſultè facta non eſt, & per conſequens non valet, nec tenet, & videatur minus debitum, & conveniens, quòd reſponſiones per Nos factæ tali modo debeant revocari, quòd non occurreret, ſi de dictis, factis ſpectantibus ad Regimen, & conſiliationem Conſiliariorum Nos primitus ſentiremus eorum voluntatem. Cumque in Capitolo ſexto hujus Noſtræ Promiſſionis contineatur, quòd Nos debemus obſervare omnia Capitula contenta in Capitulari Noſtrorum Conſiliariorum. Nos primitus, & ante omnia debeamus, & teneamus petere, & ſentire voluntatem eorum, quibus auditis, poſteà ſi nobis placuerit, poſſumus dicere parere Noſtrum, & quicquid per ipſos Conſiliarios, vel majorem partem eorum deliberatum, & terminatum fuerit de dicendo, & reſpondendo, tunc per Nos debeat integraliter reſponderi.

MDXXI. Die 28. Junii. In Majori Consilio.

NON possumus respondere propositionibus pertinentibus ad Statum, quæ fiunt in Collegio Nostro per diversos Dominos, Oratores, & alias notabiles personas, quæ veniunt ad Dominium Nostrum, præter verba generalia, nisi prius habito parere, & consulto Collegii, aut aliorum Consiliariorum Nostrorum, ubi pro qualitate Materiarum illæ tractari habebunt; sed auditis Oratoribus, per Nos gravibus, & accommodatis verbis mittantur ad Partem, ut sicut dictum est, consultari possit responsio per Collegium Nostrum.

MDXXIII. Die 13. Maii. In Majori Consilio.

CHE alla Parte presa in questo Conseglio adi 28. Zugno 1521. nella qual è statuito, che il Serenissimo Principe non possa respondere oltra parole generali alle proposte de'Signori, & Ambasciatori, salvo consultato prima per il Collegio; sia aggionto, che medesimamente in parlamenti con detti Signori, overo Ambasciatori, non possa parlar alcuno del Collegio Nostro, salvo quelli, che si troveranno in settimana; tuttavia consultato prima il Collegio, come è detto di sopra, sì per decoro, & honor, come etiam per beneficio del Stato Nostro.

MDXXXIII. Die 7. Januarii. In Majori Consilio.

IL Capitolo XX. della Promission Ducale, & la Correzione di quello sia reformata in questo modo, videlicet. Che ogni fiata, che sarà proposto alcuna cosa Publica per li Signori, over Oratori, alla

qual

qual non sia deliberata la risposta per li Consegli, il Serenissimo Principe Nostro, juxta la laudabile consuetudine sin hora servata, debba dire, che'l si consiglierà, & poi si risponderà secondo li Ordini della Republica Nostra; Quando veramente sarà deliberata alcuna risposta per li Consegli, & che quella far si debba in Scrittura, così sia essequito, & quella sia letta, non si aggiongendo, nè per il Serenissimo Principe, nè per altri, cosa alcuna; mà quando la risposta sarà deliberata farsi non in Scrittura, all'hora il Serenissimo Principe Nostro debba esponer la detta Scrittura, non aggiongendo alcuna cosa del suo, nè sminuendo, mà referendo precisa la continenza, & sustanza di quella: Ne alcun altro di Collegio medesimamente possa parlar all'hora circa quella. Nelle cose veramente leggieri, & private il Serenissimo Principe possa solo dire, e risponder quello, che alla sapienza sua parerà, non si partendo però dalli Ordeni, & Institutioni Nostre; si che presenti essi Signori, & Ambasciatori alcun del Collegio Nostro non possa parlar, salvo il Serenissimo Principe Nostro solamente, come quello, à cui spetta tal Carico, per esser Capo di questa Republica: Et se al presente Ordine alcuno del Collegio Nostro contrafarà, il Serenissimo Principe possa, & debba sotto debito di sacramento, quello ammonir, & severamente riprender, partiti, che saranno essi Signori, & Ambasciatori: & se non si asteniranno per la prima, & seconda ammonizione, le quali siano fatte notar dalli Secretarij, debbano privarlo del grado, & Magistrato, che'l tenisse in Collegio, & licenziarlo immediate da quello, accioche questo Ordine sia inviolabilmente osservato, come si contiene.

Il Principe non ſia interrotto ad alcuno del Collegio nelle riſpoſte, che ſarà a' Secretarij, & Ambaſciatori de' Principi in Materia di Stato, le quali riſpoſte debbano eſſer fatte da Sua Serenità nel modo infraſcritto.

MDLXXVII. Adì 9. Giugno. Nel Maggior Conſeglio.

SE bene è ſtato con molto giudizio, & prudenza proviſto per l'oſſervazion, & riſpetto, che ſi deve meritamente havere alla perſona del Sereniſſimo Principe Noſtro, come à capo, & rappreſentante la Maeſtà della Noſtra Republica, che eſſo ſolo ſecondo le deliberazion delli Conſegli debba riſpondere alle propoſte de' Secretarij, & delli Ambaſciatori, & altri Miniſtri de Principi, che vengono à negoziare nel Collegio Noſtro; nè che Sua Serenità debba admetter manco à viſitazione ſua nella ſua Camera alcuno delli predetti; Et ſia ſimilmente ſtato proviſto ancora per diverſe altre Leggi della ſua Promiſſione, circa la forma delle riſpoſte, che Sua Serenità deve uſare con predetti Signori, & altri: Pure perche può occorrere alcuna volta, che per la molta virtù, & facondia del Sereniſſimo Principe Noſtro egli abbondi in riſpoſte, ſe bene prudentiſſime, che eccedeno però in qualche parte quella limitata regola di parole, che è ſtata con grave conſiderazione ſtatuita dalli Maggiori Noſtri; & anco ſi vede appreſſo eſſer alcuna volta interrotta nelli ſuoi ragionamenti la Sua Serenità, con poca riputazione della ſua perſona, & con poco decoro del Dominio Noſtro. Et eſſendo perciò molto neceſſario proveder ancora alle predette coſe, & oviar particolarmente, così per oſſervanza delle Leggi in tal Materia diſponenti, come per levar la moleſtia, che molte volte ſo-

te ſo-

te ſono ſolite di dare, ſpecialmente li Agenti, & Secretarij de Principi, & Ambaſciatori à Sua Serenità in audienze private nella ſua Caſa; è bene con modo conveniente, per maggior comprobazione, rinovar l'eſſecuzione di tutte le predette Leggi: Però

L'Anderà Parte (perche ſia proceſſo primamente con quell'ordine, & circonſpezione, che è debita all'honor verſo il Sereniſſimo Principe Noſtro) che non debba alcuno interromper Sua Serenità, così mentre, che parlerà con li predetti, che veniranno nel Collegio Noſtro, come nelli altri ragionamenti, che occorrerà fare a Sua Serenità in altre ſorti di Materie; Et volendo alla preſenza d'Ambaſciatori, ò d'altri Miniſtri de' Principi, alcuno di detto Collegio raccordar alcuna coſa debba eſſer fatto queſto Officio alla Sede del Principe da uno delli Savij Noſtri, che ſi ritroverà in ſettimana; & ſe alcuno contravenirà al preſente Ordine, debba Sua Serenità far eſſequir contra gli inobbedienti quel tanto, che è ſtatuito nelli Capitoli della ſua Promiſſione in materia tale: Et eſſo Sereniſſimo Principe Noſtro poi non debba ſecondo la ſopradetta forma, ſimilmente delle Leggi poſte nella Promiſſion ſua, far altra ſorte di riſpoſte, alle propoſitioni de predetti Perſonaggi, Ambaſciatori, & altri, ò d'altra ſorte di perſone in materia di Stato, & d'importanza, che di parole Generali; in quanto però alla ſuſtanza delli Negotij; con dire, che ſecondo li Ordeni della Republica Noſtra ſi conſiglierà ſopra la propoſta fatta; & ſi darà poi riſpoſta: Potendo però Sua Serenità eſtenderſi in quelle parole di Officio con li predetti, che per prudenza ſua giudicarà convenienti: Nè debba però eſſo Sereniſſimo Principe udir nella Camera ſua alcuno delli predetti Signori, Ambaſciatori, Secretarij, ò altri Agenti de Principi, nè meno

no alcuno delli Capi principali della Milizia Noſtra, che li voleſſe parlare, mà riſponderli, che debba venir nel Collegio Noſtro ad eſponer quel tanto, che li parerà; Mà ſe pur quelle coſe, che voleſſero li predetti conferire à Sua Serenità, non comportaſſero dilazione alcuna; in queſto caſo ella debba oſſervar nell'udir li predetti quell'ordine, che è ſolito oſſervarſi per le Leggi Noſtre, di chiamar à ſe quelli Fanti di tutti li Ordeni del Collegio Noſtro, che intervengono in occaſione di aprir Lettere alla preſenza di Sua Serenità; Mà perche poſſa l'oſſervanza di tutte le predette Leggi in tal Materia importantiſſime, eſſer ridotta ſpeſſo a memoria per l'antica, e ben inſtituita forma del governo dello Stato Noſtro, debbano tutte eſſe Leggi eſſer regiſtrate per li ſuoi tempi, una doppo l'altra nel Capitolare, che all'intrar ſempre del nuovo Collegio di tre in tre Meſi è ſolito leggerſi dalli Secretatij Noſtri deputati alle Leggi.

C A P. LXXXVII.

Non poſſa alcun Ordine d'Savij ſcriver Lettere in alcuna Materia.

MDLIX. Die 27. Maii. In Rogatis.

FU' maturamente deliberato del 1538. Adi 3. del Meſe di Febraro in queſto Conſeglio, che per ovviare alli molti diſordini, che potevano naſcere dal ſcriverſi per il Collegio Noſtro, ſenz'altra Ballottazione di quello, ò per li Savij ſolamente à Capitanei Generali, Proveditori, Ambaſciatori, & medeſimamente à Principi, Potentati, & altri, che non ſi poteſſero eſpedire ſimili Lettere, ſe prima non foſſero ballot-

ballottate, & prese per li doi terzi delle Ballotte di esso Collegio; & perche da molti vengono ricercate Lettere à favor loro alli Ambasciatori Nostri, & ad altri, per alcuna loro espedizione, occorre spesse fiate, che senz'altra ballottazione del Collegio, esse Lettere facilmente sono concesse, si come etiamdio si concedevano nelli tempi passati; Per la qual cosa ricercando la qualità delli tempi presenti per li rispetti, che ciascuno può considerare, che per far dimandar alcuna cosa alli Principi, ancor, ch'ella sia particolare, e di non molta importanza, non si possi scrivere, salvo consultatamente per ballottazione del detto Collegio, nel modo sopradetto.

L'Anderà Parte, che salve, & risservate tutte l'altre Parti, & Ordeni alla presente non repugnanti, sia preso, che non si possa nell'avvenir per alcun Ordene del Collegio Nostro scrivere ad alcun Principe, overo Potentato, nè meno ad alcun Capitanio Generale, Proveditor, Bailo, Ambasciadore, Agente, ò Segretario Nostro in alcuna Materia pubblica, ò privata, ad istanza di alcuno, sia chi si voglia; sotto pena de Ducati cinquecento, da esser tolta à cadauno, che sottscrivesse, overo espedisse simili Lettere, per ciascuno delli Avogadori Nostri di Commun, senza'altro Conseglio. Mà bene si possano simili Lettere scrivere per ballottazione del Collegio Nostro, con li doi terzi alli detti Rappresentanti, e con li tre quarti delle Ballotte di esso Collegio, alli Principi, & Potentati; Non s'intendendo però Teste Coronate; alle quali Teste Coronate non si possa scrivere à modo alcuno per esso Collegio, mà sempre per questo Conseglio, eccettuate solamente le Lettere credenziali, che si danno al partir alli Ambasciadori Nostri, quali siano fatte secondo il consueto. Dovendo però restar la medesima auttorità

à ca-

à cadauno del ditto Collegio di poter quando li paresſe, metter in queſto Conſeglio cadauna delle ſopradette, oltra quelle à Teſte Coronate; che come è detto, ſempre ſi devono poner in eſſo Conſeglio; sì come hà potuto ſare fin'hora.

C A P. LXXXVIII.

De Partibus capiendis, & non capiendis per Ducem.

ET illam partem in omnibus Conſiliis capiemus quæ nobis magis rationabilis apparebit; non tamen poſſumus capere Partem in gratiis, quæ fient per Conſiliarios, & Capita de Quadraginta; neque in electionibus, quæ per eum fient, neque nominare aliquem, quòd debeat eſſe electus; nec rogare Conſiliarios, vel Capita de Quadraginta, quòd aliquis eligatur; nec recordari, vel facere recordari de aliquo; nec etiam poſſumus capere Partem in Partibus, quas Capita de Quadraginta ponent inter Quadraginta ad ſuam poſtam; quæ non habeant firmitudinem, niſi capiatur per Majus Conſilium.

C A P. LXXXIX.

Quòd Officia, & Magiſtratus debitis horis conveniant, & de appunctatoribus.

NUlla prorſus res eſt, cui intentius incumbere habeat Dominium Noſtrum, quàm in providendo, quòd Officia Noſtra Sancti Marci, & Rivoalti nec non Quadraginta Conſilia, & Collegia debitis horis ſe reducant, & ſedeant, tum ob proficuum, & utile Dominii Noſtri, tum ob beneficium, & commo-

dum

dum universale totius Civitatis; Et licet Majores Nostri per Partem captam 1421. die 6. Junii saluberrimè perspexerint, quòd omnes tàm Domini, quàm Notarii, Scribæ, & alii dictorum Officiorum appunctentur per appunctatores qui postea de biennio in biennium ballottarentur in Collegio; ut qui fideliter, & diligenter munus suum obiissent, confirmari, qui verò secus, reprobari possent: quia tamen tempus duorum Annorum est nimis longum, res in oblivionem processere, & hoc pacto Civitas patitur cum evidentissimo detrimento publico, & privato. Et proptereà vadit Pars; Quod, salva, & reservata in omnibus Parte suprascripta 1421. & aliis quibuscunque circa hoc negotium loquentibus, addatur in Promissione Serenissimi Domini Duci futuri; Quòd Sua Serenitas, & alii, qui pro tempore succedent, teneantur sub debito sacramenti de duobus Mensibus in duos Menses omnino, & infallanter in Collegio ballottari facere appunctatores, tàm Sancti Marci, quàm Rivoalti; ut qui bene suum Officium exercuerint confirmentur, & laudentur; qui verò aliter se habuerint reprobentur: & illi, qui semel ad dictam probam ceciderint, non possint reassumi ad dictum Officium, nisi post exactos Annos quattuor à die reprobationis, sub pœna Ducatorum mille cuilibet ponenti, vel consentienti Partem in contrarium, exigenda immediatè per Advocatores Communis sine ullo Consilio. Teneantur prædictis Appunctatores singulis diebus Dominicis mane præsentare Domino Duci omnes appunctaturas, quas fecerint qualibet hebdomada, juxta partium formam suprascriptarum, qui minimè possint se accordare aliquo pacto cum aliquo Domino, vel Officiale, occasione prædictorum, sub pœna immediatè privationis ejus Officii, de quibus punctis è vestigio, & sine ulla remissione fiant debitores, qui fuerint appunctati;

& te-

& teneatur Cancellarius Noster sub debito sacramenti teneri facere particularem computum ipsorum punctorum; & quando aliquis ob puncta erit extra Officium, sollicitare, quòd fiat ejus loco, & demum de tempore in tempus memorare Serenissimo Duci, quòd fieri faciat bullationem appunctatorum, modo, & forma superius specificatis.

C A P. XC.

Quòd Scribæ, & Notarii resideant personaliter in Officiis.

QUoniam prava, & inhonesta consuetudo introducta est, quòd Scribæ, Notarii, & alii Ministri dictorum Officiorum, tàm Sancti Marci, quàm Rivoalti, substituunt ad omne eorum libitum, quos volunt in ipsis Officiis: & illis relictis, eunt ad facienda reliqua negotia sua privata, cum incommodo maximo, & damno dictorum Officiorum, & rerum Nostri Dominii, atque illorum, quorum interest; obviandum est hujusmodi inconvenienti. Idcirco vadit Pars, quòd de cœtero omnes Scribæ, Notarii, & alii quicumque Ministri deputati ad omnia Officia Nostra, tàm scilicet præsentes, quàm futuri teneantur ipsimet vacare personaliter Officiis ipsis, & non substituere alios loco eorum: Utque hæc deliberatio habeat effectum, teneatur Serenissimus Dominus Dux mittere singulo quoque Mense quem voluerit ad dicta Officia, visum, & intellectum, si qui contrafecerint, non servientes personaliter, ut est dictum, quos omnes committat Advocatoribus communis, qui de facto, sine alio Consilio, illos cassent ab ipsis Officiis, & eorum loco alios eligi faciant, juxta ordines Terræ; Et ulterius omnes prædicti contrafacientes cadant in pœnam Librarum

rum quingentarum, quarum medietas ſit accuſatorum, & alia medietas Noſtri Dominii; & ſi qui ſubſtituiſſent, vel ſubſtituerent in poſterum virtute alicujus Terminationis Dominii, vel aliter, declaretur; Quòd ex nunc omnes dictæ Terminationes, & aliæ quæcumque conceſſiones factæ, ſint Caſſæ, nec amplius per Dominium, vel aliter quoviſmodo contraveniri poſsit huic præſenti Ordini. Præſens verò Pars ſuſpendi, declarari, vel interpretari non poſsit ullo modo, forma, vel ingenio. Nec cuipiam gratia fieri poſsit contra hunc ordinem, niſi per ſex Conſiliarios, tria Capita de Quadraginta XXV. de Quadraginta, & tria quarta hujus Majoris Conſilii; Verùm, ſi qui abeſſent nunc extra virtute alicujus conceſsionis, compleant Officia ſua cum illis Rectoribus, pœnes quos reperiuntur, & poſtea ſubjaceant huic ordini.

C A P. XCI.

Quòd Tabelliones Banniti non poſſint hic exercere Tabellionatum.

QUoniam Officium Tabellionatus eſt maximi ponderis, & adminiſtrari conveniant per legales perſonas.

Vadit Pars, quòd nullus Tabellio, ſeu Notarius, qui cauſa Tabellionatus eſſet Bannitus de aliquibus Terris, & Locis Noſtris, ſeu aliis quibuſvis Terris, & Locis alienis; vel ob dictam cauſam Tabellionatus fuiſſet aliter Condemnatus in aliquo loco, exercere non poſſit Notariam in hac Noſtra Civitate prætextu alicujus auctoritatis, ſeu Pontificiæ, ſeu Imperialis, ſeu cujuſcumque alterius, ſub pœna Librarum quingentarum, exigenda per Advocatores Communis ſine alio

Con-

Consilio; quarum Pecuniarum medietas sit accusatoris, & alias medietas Nostri Dominii; & ulterius stent Mensibus duobus in Carceribus; & hoc toties, quoties contrafecerint; & omnia instrumenta, & Scripturæ publicæ, quas de cœtero in hac Urbe conficerent, sint nullius valoris; Protocolli autem omnium Scripturarum, qui per elapsum, usque ad hunc diem facti fuissent per hujusmodi Bannitos, aut Condemnatos pro dicta causa Notariatus, consignari quàm primùm debeant per ipsos Cancellariæ Nostræ.

C A P. XCII.

De excutiendo havere Dominii.

ET si scriverimus, quòd aliquis homo habeat de havere Dominii Venetiarum, & ipsum havere, vel bona, fraudolenter, vel injustè tenuerit, dabimus operam ad ipsum havere excutiendum, vel excuti faciendum; & quod excussum fuerit, dari faciemus in manibus Camerariorum ipsa die, vel altera, qua excussum fuerit; & bona recuperata ad utilitatem Dominii Venetiarum cum Consilio, & voluntate Consiliariorum Nostrorum vel Majoris Partis ipsorum.

C A P. XCIII.

De Condemnationibus excutiendis.

ET bona fide, & sine fraude faciemus studiosè cum Consilio Nostrorum Consiliariorum, vel Majoris Partis, executi, vel pagari omnes condemnationes factas, sive faciendas, sive Plezi inde dati fuerint, sine non; & quod excussum fuerit dari faciemus in ma-

manibus Camerariorum ipſa die, qua excuſſum fuerit, vel altera.

C A P. XCIV.

De Exactione, & diſpenſatione Pecuniarum Dominii.

ADditum eſt etiam, quòd cura exactionis fideliſſimè juxta Conſiliorum Decreta, & adminiſtrationis Pecuniarum Noſtri Dominii, ſpecialiter committatur nobis, qui ſub debito ſacramenti tenemur, & debemus, tàm per Nos ipſos, quàm per eligendos executores ſecundum formam correctionis factæ, & per Officiales deputatos, & deputandos ſollicitare exactionem Pecuniarum Dominii Noſtri, & bonam, caſtamque illarum diſpenſationem juxta Conſiliorum Decreta, ut ſupra; impellamuſque, & cogamus Exactores, & Officiales ad faciendum debitum ſuum per omnes vias, & modos, qui Statuti ſunt, & ſtatuentur ad eorum Officia; quia nemo eſt, qui melius, & convenientius id facere poſſit, quàm Nos liberrimè ab omni reſpectu, & cauſa, ob ſtatum, gradum, & dignitatem nobis collatam ſupremam in Civitate, & Statu Noſtro, & propterea obſervationi ipſius Capituli, & reliquorum omnium importantiſſimi tenemur accuratiſſimo ſtudio, & aſſidua diligentia incumbere. Tenentur etiam Conſiliarii ſub debito ſacramenti omni die Lunæ mane memorare nobis hoc Capitulum, & ſollicitare, ut executioni mittatur; qui quidem Conſiliarii habeant exempla ſuorum Capitulorum diſtincte, & particulariter, quæ teneantur reſtituere, quàm primum exiverint de Conſiliaria.

MDXXI. Die 28. Junii. In Majori Consilii.

QUòd de cœtero non possit dari creditum alicui, neque ordinari, quòd sibi detur aliqua, quantitas Pecuniarum publicarum, quacumque ratione vel causa, tàm in hac Civitate, quàm extra per simplicem Terminationem, aut Litteras Dominii Nostri, sed solum per Ballottationem Collegii Nostri, per quattuor, quinta Ballottarum illius, congregati ad perfectum numerum omnium ordinum, quòd esse non possit minoris numeri ballottarum quindecim. Declarando tamen, quòd præfatum Colleggium facere non habeat ballottationem aliquam dandi Pecunias aut Creditum, ultra sibi attributam auctoritatem per Leges Nostras, sub pœna Consiliariis, qui contrafacerent præsenti Ordinationi, solvendi de suo, & totidem pro pœna, & nihilominus omne id, quòd fuisset ordinatum, non sit alicujus valoris, nec exequi debeat per Rectorem aliquem, aut Officialem Nostrum, sub eadem pœna; quibus Rectoribus, & Officialibus mittatur exemplum præsentis partis pro eorum instructione; & registretur, tàm in Officiis hujus Civitatis, quàm in Cancellariis Nostrorum Rectorum extra; & de cœtero ponatur in commissionibus suis; Executio autem, & examen dictæ Partis commissa est Advocatoribus Communis, & cuilibet eorum sine alio Consilio, tertium quarum pœnarum sit accusatoris, qui teneatur secretus, tertium ejus, qui executionem faciet, & restans Dominii Nostri.

MDLIV. Die 29. Maii. In Majori Consilio.

COnoscendosi quanto importante fusse, & difficile la Essazione del Danaro Publico, fù commesso per Parte del 1478. adi 11. Mazo, posta per li Correttori della Promission Ducale di quel tempo, & presa in questo Conseglio, vacante Ducatu, specialmente la cura di tale Essazione al Serenissimo Principe Nostro; non essendo persona, che più convenientemente potesse tal cosa essequir, per esser liberrima d'ogni rispetto, per il supremo grado, & dignità sua in questa Republica; & successivè del 1485. adi 11. Novembre in simile vacazione del Ducato, fù per il medesimo modo aggionto al detto Capitolo, come importantissimo di tutti gli altri, che il Serenissimo Principe con ogni accuratissimo studio incombesse all' essecuzione di esso; sotto debito di sacramento astringendo li Conseglieri, & Savij del Collegio Nostro ad arricordar tale Officio à Sua Serenità ogni primo giorno della settimana da mattina, & sollicitar, che si dovesse poner in essecuzione; come per le Parti, dalle quali è stà formato il sesto Capitolo della Promission Ducal appar. Et perche non si vede ad alcun tempo in quà dette ottime, & necessariissime constituzioni haver havuto quella essecuzione, che è stà d'intenzione di questo Conseglio però; acciò almeno nell'avvenire si possa sperare la debita sua osservanza à singolar beneficio delle cose Nostre, sia preso, & dechiarito, aggiongendo al detto sesto Capitolo della Promission Ducale; Che delli detti Conseglieri uno ogni settimana, cominciando dal maggiore, & così di mano in mano per ordine dell'età, & così li dui Savij di settimana, videlicet, quello del Conseglio, e quello di Terra Ferma,

ſiano ſpecialmente tenuti ogni primo giorno della ſettimana, ſubito ridotto il Collegio, levarſi da i ſuoi luochi, & andar inſieme ad arricordar alla Serenità del Principe il Carico dato à Lei in queſta materia, e ſollicitar, che 'l ſia per Sua Serenità eſſequito; eſſendo etiam tenuti li Secretarij deputati alle Leggi, ſotto pena di privazione della Cancellaria, di arricordare ad eſsi Conſeglieri, & Savij ogni primo giorno della ſettimana, che voglino far il detto Officio con la Serenità del Principe; & da poi notar nel notatorio di Cancellaria haver arricordato, ut ſupra, à i detti Conſeglieri, & Savij, & notar etiam ſe 'l ſarà ſtà così eſſequito, overo nò; & la Serenità del Principe, eſſequendo tale importantiſsimo ordine con quell' amore, & carità, che ſi conviene, che l'habbia alla ſua Patria, debba mandar per li Officiali, Eſſattori, e Scrivani delli Officij, & farſi mandar li Libri, & Alfabetti de' debitori, con far avvertire, che quelli con ogni integrità, & ſenza diminuzione alcuna, ſiano mandati, & dechiariti li nomi, e li cognomi di quelli, à chi ſpettino tal debiti: & dar ogni opera, che da eſſi debitori, & maſſime da quelli, ch'hanno il modo di pagar ſia ſcoſſo quello doveranno dar; facendo far à queſto effetto ogni neceſſaria proviſione; & ogni Meſe nel primo Conſeglio di Pregadi, ſotto debito di ſacramento, ſia tenuta Sua Serenità far legger le note, ch' haveranno fatte detti Secretarij nel meſe precedente; facendo etiam intender la quantità de' Danari in ſumma, che ſarà ſtà ſcoſſa per tale proviſion; acciò ſi ſappi di tempo in tempo la effettual ſua oſſervanza: Et in caſo, che per infermità della perſona, ò per qualunque altra cauſa fuſſe impedita Sua Serenità far le dette eſſecuzioni, ſia tenuto il Vicegerente ſuo quelle eſſequir acciò queſto ordine importantiſſimo non ſia

per

per alcun modo interrotto, mà inviolabilmente essequito.

Il Principe procuri l' Essazione del Danaro Publico, facendosi portare li Libri delli Officij.

MDLVI. Die 7. Junii. In Majori Consilio.

ANcorche per li Capitolo sesto della Promission Ducale, & delle Correzioni di quello fatte del 1521. a' 28. di Giugno, & 1553. a' 27. di Maggio, sia accuratissimamente disposto, & ordinato con quanto studio debba il Serenissimo Principe Nostro incomber all' Essazione del Danaro Publico. Nientedimeno, essendo di tal importanza tale Officio tanto proprio, e necessario, che si faccia per Sua Serenità, per esser libera da ogni rispetto, à singolar beneficio dello Stato Nostro, che più esser non potria; Però sia aggionto alle provisioni predette; Che 'l Serenissimo Principe Nostro sia tenuto per sacramento, da esserli solennemente ogni prima Domenica di cadaun Mese dato per li Capi del Conseglio Nostro di Dieci un giorno almeno alla settimana da mattina, over da poi disnare, come meglio parerà, & potrà Sua Serenità stando separatamente nella sua Camera attendere ad essequir questo suo special Carico della Essazione debita del Danaro Publico, mandando per li Signori delli Officij, Essattori, Scrivani, & quelli altri Ministri, che le parerà, & facendosi portar i Libri, & Alfabetti di Debitori, & discorrendo per quelli, investigando, & intendendo come siano scossi, & dispensati li detti Danari publici; facendo etiam venir à se quelli debitori, che à lei parerà; ammonendo, & provedendo in tutti quelli modi, che pareranno opportuni à Sua Serenità, ac-

ciò, che non si manchi in conto alcuno del debito, & carico, che cadauno hà in tal materia; facendo etiam osservar, & osservando tutte le altre cose, che per il detto Capitolo sesto, & Correzioni predette è ottimamente provisto, & ordinato.

De exigendiis Pecuniis publicis.

MDLIX. Die 21. Augusti. In Majori Consilio.

L'Importanza del Danaro Pubblico è così grande, che non si deve restar di far ogni sorte di provisione per recuperar, & scoder quanto più sia possibile dalli debitori della Signoria Nostra, delli quali li Libri delli Officij Nostri sono pieni; & tamen ogni giorno, per le occorrenze dello Stato Nostro, è necessario alla Signoria Nostra far molte ordinarie, & estraordinarie spese, & provisioni, come à ciascuno è noto; per la qual cosa, se ben per il Capitolo sesto della Promission Ducale, & delle Promission di quello, fatte in questo Conseglio del 1521., 1553., & 1556. sia stato accuratissimamente disposto con quanto studio deve il Serenissimo Principe Nostro incumber all'Essazion del Danaro Publico, per esser libero da ogni rispetto; essendo nondimeno questo Carico di tanta importanza, che più esser non potria; si deve anco aggionger maggior obligo alla Serenità Sua di sollecitar la essazion sopradetta. Però

L'Anderà Parte, che il Serenissimo Principe sia tenuto sotto debito di sacramento, da esserli solennemente dato ogni prima Domenica di cadaun Mese per li Capi del Conseglio Nostro di Dieci quando sono chiamati à giurar in questo Conseglio, il che sia sotto lo istesso debito ricordato per Messer lo Cancellier

No-

Nostro, overo suo Vicegerente, una volta almeno alla settimana, à quell'hora, che meglio li parerà; stando separatamente nella sua Camera far venir à se li Cassieri delli Officij, Essattori, Scrivani, & quelli altri Ministri, che li parerà; facendosi portar li Libri, & Alfabetti delli Debitori, & intendendo come siano scossi, & dispensati li detti Danari; Essendo tenuto sotto l'istesso debito di sacramento far venir à se li debitori predetti, sì come li parerà, ammonendoli, & provedendo in tutti quei modi, che pareranno opportuni à Sua Serenità; la qual sia obligata il giorno da mattina immediate seguente, doppo ricevuto il sacramento sopradetto, narrar particolarmente nel Collegio Nostro, innanzi, che si faccia alcun'altra cosa, tutto quello, che l'haverà operato il Mese precedente; accioche in una così importante Materia sempre si possino far quelle provisioni, che diano causa alli debitori di esser più diligenti, & solleciti à pagar li loro debiti per il beneficio commune.

De exactione Pecuniarum publicarum, & de executione Partium Captarum, & quæ in dies capientur in Consiliis.

MDLXVII. Adì 10. *Novembre. Nel Maggior Conseglio.*

ACciò, che il Capitolo della Promission Ducale circa la essecuzion delle Parti prese, & che di giorno in giorno si prenderanno ne i Consegli Nostri in diverse Materie, & il Capitolo sesto, & le addizioni à quello fatte del 1555. à 29. di Mazo, 1556. 7. Zugno, 1559. 21. Agosto in Materia dell'Essazion del Danaro Publico, siano debitamente essequite. Sia preso, che Missier lo Cancelliero Nostro grande, overo

ſuo Vicegerente ſia tenuto ogni prima Domenica di cadauno Meſe, quando ſaranno chiamati in queſto Conſiglio li Capi del Conſiglio Noſtro di Dieci à giurar avanti il Sereniſsimo Principe, dirli, che arricordino à Sua Serenità, che dia quei efficaci ordeni, che li pareranno neceſſarij per la eſſazione del Danaro publico, & per far eſſequir le deliberazioni fatte, & che di giorno in giorno ſi faranno per li Conſegli Noſtri; & oltra di ciò debbano li Secretarij Noſtri deputati alle Leggi ogni primo giorno del Meſe, che ſi redurrà il Collegio, raccordar à un Conſeglier, principiando da quello di mazor età, & al Savio del Conſeglio, & di Terra Ferma, che ſaranno in ſettimana; che debbano arricordar al Sereniſſimo Principe di ſollicitar la eſſazion del Danaro publico, ſecondo la forma delle Leze, & il far eſſequir le deliberazioni fatte; eſſendo obligati i detti Secretarij ſotto pena de Ducati vinticinque per ogni volta, che mancheranno, da eſſerli tenuti del Salario ſuo, far nota nel Notatorio di Cancellaria, di haver arricordato ut ſupra à detto Conſeglio, & Savij; & notar etiam, ſe ſarà ſtato così eſſequito, ò non; & ogni Meſe nel primo Conſeglio di Pregadi immediate doppo le Lettere, lezer al predetto Conſeglio la predetta Nota, & la quantità del Danaro, che ſarà ſtà ſcoſſo il Meſe precedente; & così di Meſe in Meſe, debbano far oſſervar ſotto la pena ſopradetta; eſſendo etiam tenuta Sua Serenità ſotto debito di ſacramento far venir ſeparatamente nella ſua Camera quei Caſſieri, & altri Officiali, che ſcuodeno il Danaro publico, & ſollicitarli con ogni ſuo ſtudio, & carità a ſcuoder ſecondo la forma delle Leggi Noſtre.

Il Principe mandi ogni Mese à chiamar li Avogadori di Commun, perche vadino à riveder, & bollar le Casse.

MDLXXVII. Adì 9. Giugno. Nel Maggior Conseglio.

COnoscendo li Maggiori Nostri di quanta importanza sia alla conservazione della Republica Nostra la recuperazione, & buona custodia del Danaro Publico, hanno in diversi tempi provisto con molte Parti, obligando li Serenissimi Principi à procurare con li Cassieri, Essattori, Scrivani, & altri Ministri, perche il Danaro predetto sia con diligenza ricuperato, & custodito: nondimeno si è veduto, che per negligenza de' Ministri, parte per malizia di quelli, che hanno carico di amministrare il Danaro predetto, non si conseguisse quel fine, che è desiderato, & che à negozio di tanta importanza si ricerca; anzi occorreno ogni giorno maggiori disordini nelli Maneggi delle Casse delli Officij Nostri: Perciò non si dovendo mancare di fare ogni possibile diligenza per provedere in quanto sia possibile ad un tale inconveniente.

L'Anderà Parte, che salve, & rissetvate le altre Parti, & Ordini Nostri in tal Materia, sia obligato il Serenissimo Principe mandar à chiamar ogni Mese uno delli Avogadori di Commun, & commetterli, che vada à riveder, & bollar tutte le Casse, dove si scuode il Danaro publico, innanzi il tempo del saldar di quelle; & quello di essi Avogadori, à chi toccherà, sia obligato innanzi, che siano passati li dieci del Mese, tempo limitato dalle Leggi Nostre al saldar delle Casse, portar una Fede nel Collegio Nostro del Rasonato, deputato al saldar di esse Casse, d'haver bollate, & reviste le Casse predette; il qual termine passato,

ſato, non havendo eſſequito l'ordine predetto, non poſſa eſſo Avogador ſentar all'Officio, nè far Atto alcuno ſpettante al Carico ſuo, fino non haverà portata la predetta Fede d'haver eſſequito l'ordine predetto, & tutto quello faceſſe, ſia di neſſun valore: Et l'ordine preſente ſia aggionto alla Promiſſion Ducal, à fine, che li Sereniſſimi Principi Noſtri ſiano tenuti d'haver diligente, & ſpecial cura, che li ſia data la debita eſſecuzione.

C A P. XCV.

De recuperandis Litoribus, Aquis, &c.

Litora quidem, Terras, Aquas, Paludes, Vineas, & nemora, quæ ad Ducatum pertinent, tàm ſi inde habere debemus redditus, & proventus, & honorificentias, quàm non ſtudioſi erimus recuperare, & facere regi, & in culmine teneri.

C A P. XCVI.

Quòd bis in Menſe vocentur Sapientes ſuper Aquis pro intelligentia Lacunæ.

MDXLV. Die 17. *Novembris. In Majori Conſilio.*

Eſſendo commeſſa l'eſſecuzione, & oſſervanza di molte coſe importanti allo Stato Noſtro al Sereniſsimo Principe, il quale con l'auttorità ſua ſuprema habbia à far le debite proviſioni ſenza alcun riſpetto, à fine, che le coſe deliberate poſſano haver luoco, & compimento; & eſſendo la Materia della Noſtra Laguna ſopra tutte le altre importantiſsima; & degna

degna però della esatissima cura della Serenità Sua. Però.

L'Anderà Parte, che sia posto, & aggionto alla Promission Ducale, che il Serenissimo Principe sia tenuto almeno due fiate al Mese, far venir à se li Savij, & Essecutori sopra le Acque, per intender da quelli di tempo in tempo il stato, & condizion della Laguna predetta, & de tutte le altre cose pertinenti alla conservazion di quella, & le operazion, & provision, che si fanno, over far si dovessero in tal Materia; essendo obligati li detti Savij, & Essecutori dechiarir ogni cosa alla Sublimità sua, la qual li habbia ad ammonire, & imponer efficacemente, che non debbano mancare con tutti li spiriti loro di essequir diligentemente le deliberazioni fatte, & che si faranno in tal Materia; & di far tutte quelle provisioni, che sarà possibile farsi, per ovviar quanto si può alla atterrazione della predetta Laguna; dandoli quel favor, & ajuto, che sarà necessario, sì per trovar il Danaro, come in tutte le altre cose pertinenti à far, & essequir le dette provisioni.

Il Principe sia tenuto una fiata al Mese almeno chiamar il Collegio delle Acque.

MDLXXVIII. Die 8. Martii. In Majori Consilio.

ESsendo la Materia della Nostra Laguna sopra tutte l'altre importantissima, è degna però di quella somma, & esatissima cura, che ricerca opera così necessaria alla conservazione di questa Città, prudentemente deliberorno li Maggiori Nostri, che fusse posto nella Promission Ducal, che'l Serenissimo Principe con la sua grande auttorità dovesse eccitar li Savij,

vij, & Eſſecutori delle Acque ad haver, & uſar diligenza per ovviar alla atterrazione della Laguna, facendoli almeno due fiate al Meſe venir alla preſenza ſua, per intender da quelli di tempo in tempo il ſtato, & condizion di eſſa, & le proviſioni, che ſi doveſſero far in tal propoſito; Mà perche li Arricordi ricercano queſta proviſione, ſpecialmente in queſta Materia delle Acque, nella qual, quando vien poſta dilazione, come per occaſione della Guerra, & altre male qualità de' tempi, sè convenuto far ſin' hora, ſucciede ben ſpeſſo, che con grandiſſima ſpeſa, & longhezza à pena ſi può provedere alli biſogni; onde, accioche in queſta così neceſſaria, & importante Materia, come ogn'uno intende, ſi habbia à poner quella maggior diligenza, & ſollecitudine, che ſi poſſa, & che è ſtata ſempre mente di queſto Conſeglio, che ſi doveſſe poner.

L'Anderà Parte, che ſia aggionto al Capitolo CXIV. della Promiſſion Ducale, ove ſi parla di queſto, che oltre quanto in eſſo vien dechiarito in queſto propoſito, ſia tenuto il Sereniſſimo Principe chiamar il Collegio delle Acque, almeno una volta al Meſe; non ſolo per far refferir in detto Collegio per li predetti Savij, & Eſſecutori ſopra le Acque, tanto in Scrittura, quanto à bocca, quello, che haveranno prima referito in Camera à Sua Serenità; mà perche ſi poſſa immediate ſenza interpoſizion di tempo divenir à quelle Proviſioni, che ſaranno ricordate, & conoſciute neceſſarie per beneficio, & conſervazione della Noſtra Laguna. Eſsendo ciò la Serenità Sua anziana à qual ſi voglia altro, che in qualunque modo haveſse auttorità di chiamar qual ſi voglia Conſeglio, ò Collegio, come è honeſto. Et accioche non poſsa eſser impedita per modo alcuno la eſsecuzione dell'ordine preſente, reſtando però in omnibus ferma l'auttorità di tutti

quelli,

quelli, che hanno facultà di chiamar il detto Collegio dell' Acque, & poner Parte in eſso, come è conveniente.

MDCXV. Adì 5. Novembre. In Gran Conſeglio.

ESſendo la Materia della Laguna di quel ſommo momento, che è molto ben noto ad ogn' uno, dependendo dalla conſervazione di eſsa la conſervazione, & la libertà di queſta Noſtra Città, però con tutto, che ſia proviſto per diverſe Parti in queſto propoſito, per le quali anco quando foſsero eſsequite, ſarebbe ſufficientemente proviſto al biſogno, nondimeno non dovendoſi in Materia tanto geloſa ſtancarſi mai, ne contentarſi di aggiongervi qualche proviſione.

L' Anderà Parte, che il Sereniſsimo Prencipe ſia in obligo di eſortar ogni principio di Meſe almeno il Savio di Settimana ad applicare il ſpirito à queſta Materia conſiderandole l' importanza ſua, affine, che ſi procuri tutto quello, che poſsi riuſcir di beneficio, & giovamento della Laguna predetta, far chiamar li Savij, & Eſsecutori alle Acque per veder quello, che haveranno operato in tal Materia come per Legge è diſpoſto.

C A P. XCVII.

Quòd res emptæ non ſubtrahantur ab emptoribus, niſi reſtitutis Pecuniis.

CAutum eſt per Leges Noſtras, ut à nemine, qui à Cameris, & Officiis Noſtris aliquam Poſſeſſionem intus, vel foris emat; Poſſeſſio, aut alia res Vendita ex manibus ejus aliqua occaſione, vel actu extrahi

extrahi non possit, privarique illa, nisi prius Pecuniæ esbursatæ sibi fuerint cum integritate restitutæ, & de bonis, & Possessionibus, quæ per Supragastaldiones sub nomine Serenissimi Domini Ducis venduntur, facta est aliquando dubitatio, & per Consilia in utrumque modum declaratum; & propterea ad removendum in posterum omnes dubitationem, & pro conservanda dignitate Nostri Dominii in personam Ducis repræsentantis. Additum sit ad Capitulum XI. Promissionis correctum, & declaratum; quòd ementes ab Officio Supragastaldionum, servatis ordinibus Terræ; sint ad illam conditionem, ad quam per Leges Nostras sunt illi, qui emunt ab Officiis, & Camerariis Nostris; ut scilicet res, quas emerint, cujuscumque ille fuerint conditionis, & qualitatis, ex manibus ementium aliqua ratione, forma, vel modo extrahi non possint, vel debeant, nisi cum integritate emptoribus supradictis prius fuerint restitutæ pecuniæ, quas pro pretio, & causa dictarum rerum emptarum, tàm in prima emptione, quàm in meliora mentis postea factis, esbursaverint, sicut est magnoperè honestum, & æquum: & illi, in quo Pecuniæ pervenirent, compellantur ad effectualem esbursationem earum per omnem viam, & modum. Verùm declaretur, quòd antequam veniatur ad Venditionem alicujus Possessionis de foris, fieri debeat Proclamatio, tàm in loco, ubi sita fuerit talis Possessio, quàm, & notificari Venditio de ea fienda per dies octo, antequàm Vendatur; ut omnibus detur facultas, seu commoditas ostendendi jus, seu jura, quòd, & quæ in eis haberent; salvis semper Legibus loquentibus in favorem Ecclesiarum Pupillorum, & Dotium reservandarum. Item unusquisque, in cujus manus Pecuniæ ex re vendita extractæ perventuræ fuerint, oblighetur, & debeat priusquàm Pecunias ab Officio accipiat, præstare bonam fidejussionem per

unum

unum ſaltem Annum de reſtitutione ipſarum, caſu quo fuerint aliqua ratione reſtituendæ.

C A P. XCVIII.

Unus Conſiliarius Ducatum regat.

ET ſi aliquod impedimentum habuerimus ad tempus, vel propter infirmitatem, vel propter abſentiam, vel propter aliam quamcumque cauſam ad tempus, propter quam non poſſemus regimen Ducatus Venetiarum exercere in Ducali Palatio, unus ex Conſiliariis Noſtris, quem ipſi Conſiliarii elegerint, & nominaverint per Majorem partem ipſorum, ipſum Regimen facere debeat vice Noſtra, donec ipſum Regimen poterimus exercere.

MDLIII. 28. *Maii. In Majori Conſilio.*

PER il Capitolo Trigeſimo Primo della Promiſsion Ducale è ſtatuito, che ſe il Sereniſsimo Principe Noſtro haverà alcun impedimento à tempo per infirmità, over abſenza, ò per qualunque altra cauſa, per la qual non ſi poteſſe eſsercitar nel Reggimento del Ducato, uno delli Conſeglieri à far l'Officio, che doveria far Sua Serenità, fuſse trà loro eletto, & deputato per la maggior parte, fino, che Sua Serenità ſi poteſse eſsercitare; il che non eſsendo ſtà eſsequito nella forma, che diſpone eſso Capitolo, è conveniente proveder, che l'habbia la ſua eſsecuzione.

Però l'anderà Parte, che ſempre, che l'occorrerà, che per alcuna delle cauſe ſopradette Sua Serenità ſarà impedita, & non poſsa eſser preſente; li Conſeglieri Noſtri ſiano tenuti di far elezione di un Vicegerente

di

di Sua Serenità nel modo ſopradetto, & occorrendo, che al primo Scrutinio, che ſi farà trà eſsi Conſeglieri, alcuno di loro non venga à paſsar la mità delle Ballotte, come è di ſopra detto, all'hora debbano eſser ballottati per tutto il Collegio, & ſiano cacciati li nominati con li parenti loro ad uno ad uno, & quello, che haverà più ballotte, paſſando la mità, s'intendi eſser rimaſto; & acciò detto Vicegerente poſſi eſsercitar l' Officio predetto con quella convenienza, che ſi richiede à beneficio delle coſe Noſtre, ſia preſo, che ogni fiata venirà in Collegio alcun Ambaſciator, overo altro Perſonaggio, che ſia ſolito haver loco appreſſo il Sereniſsimo Principe, il detto Vicegerente, accadendo, che non ſia il più vecchio Conſiglier, debba andar à ſeder trà il Conſiglier di maggior età, & eſso Ambaſciator, overo Perſonaggio predetto, acciò commodamente il poſsi intender quanto per li detti ſarà eſpoſto, & farli quelle riſpoſte, che ſi doverà; nel far delle quali riſpoſte oſservar debba tutti li Ordeni, & Leggi diſponenti in tal Materia.

MDLIV. Die 5. Junii. In Majori Conſilio.

NElla Parte preſa in queſto Conſeglio a' 28. Mazo dell' Anno preterito vacante Ducatu, circa il Capitolo della Promiſsion Ducale XXXI. diſponente; che occorrendo, che il Sereniſsimo Principe per qualunque cauſa non ſi poſſa eſſercitar nel Reggimento del Ducato, ſi debbano ballottar li Conſeglieri ad uno ad uno; & quello, che haverà più ballotte, habbi à far l'Officio per Sua Serenità: è detto, che accadendo, che detto Vicegerente non ſia il più vecchio Conſigliero, & che venga in Collegio alcun Ambaſciator, over altro Perſonaggio, acciò el poſſa commoda-

mente

mente intender quanto per li detti ſarà eſpoſto, & farli le riſpoſte convenienti, debba andar à ſeder trà il maggior Conſeglier, & l'Ambaſciator, over altro Perſonaggio; il che giudicandoſi eſſer ſtà notato per errore; perche à queſto modo ſi veniria à poner dui Conſeglieri ſopra l'Ambaſciator, overo altro Perſonaggio, il che non ſarebbe conveniente. Però ſia dechiarito, che 'l Vicegerente; che ſarà eletto, nel detto caſo debba andar à ſeder nel terzo luoco, cioè di ſotto dell'Ambaſciator, over altro Perſonaggio di conto, che veniſſe in Collegio; ita, che eſſo Ambaſciator, over detto Perſonaggio venga ad eſſer in mezo del più vecchio Conſeglier, & del Vicegerente.

Si Captum fuerit, quòd Conſiliarii ſtent in Palatio, debemus eſſe contenti.

ITem ſi Captum fuerit per Conſilium Noſtrum minus, & majus, vel per majorem partem ipſorum, quòd Conſiliarii Noſtri ſtent in Palatio pro conſulendis factis Venetiarum, nos debemus inde eſſe contenti.

CAP. XCIX.

Quòd Ducatum non refutabimus, niſi de voluntate Conſiliariorum.

ET non poſſumus Regimen Ducatus Venetiarum refutare, niſi de voluntate Conſiliariorum, & majoris partis Majoris Conſilii.

C A P. C.

Quòd præsens Capitulare nobis legi faciemus duobus quoque Mensibus.

ITem tenemur quibuslibet duobus Mensibus facere nobis Legi præsens Capitulare, & Promissionem Venetiarum, per ordinem, & distinctè.

C A P. CI.

De duobus Capitularibus faciendis isti similibus.

FAciemus quoque infra tres Menses, postquam intraverimus in Ducatum, fieri duo Capitularia similia isti, quorum unum stare debeat in Cancellaria' aliud in Procuratia Sancti Marci, & hoc tertium apud Nos; quæ tria Capitularia sint bulla plumbea communita.

MDXXIII. Die 12. Maii. In Majori Consilio.

E Statuito, che si debbano far doi Capitulari auttentici, & conformi della Ducal Promissione, & è benissimo fatto per ogni rispetto, & però.

L'Anderà Parte, che confermando il far dei doi Capitolari, sia statuito, che in quelli debbano esser registrati tutti li Ordeni, & Parti prese ad Literam, come stanno integramente, con li suoi tempi, per più chiara, & pronta intelligenza di quelli: Dechiarando, che in alcuna parte di essi Capitoli, non si possa far nota di cosa alcuna, salvo tanto; quanto sarà stà preso per questo Conseglio.

Li Conſeglieri ſiano tenuti ogni Anno la prima ſettimana di Ottobre far, che la Promiſſione del Sereniſs. Principe li ſia letta alla loro preſenza.

MDLXXVIII. Die 8. Martii. In Majori Conſilio.

E Stata in diverſi tempi in altre vacanze di Dogado, & ſpecialmente già pochi Meſi nella precedente à queſta, & al preſente ancora, così à pieno, & ſufficientemente corretta per queſto Conſeglio la Promiſſion Ducale con sì buoni Ordeni, che reviſta diligentemente eſſa Promiſſione par per la grazia del Signor DIO, che non faccia biſogno per hora di coſa altra più, che di poner cura, che ſecondo la mente di queſto Conſeglio, & come ricerca l'honor, & beneficio dello Stato Noſtro, ſiano eſſequire le deliberazioni fatte in queſto propoſito; coſa, nella quale, come in principal fondamento di ogni buon governo, ſolamente invigilorno li Savij Progenitori Noſtri; Ordinando oltre alle altre Proviſioni, che ogni Anno in quel giorno, nel qual ſi ſuol dar ſagramento à queſto Conſeglio di oſſervar il ſuo Capitolar, prima d'ogni altro alla preſenza di eſſo Conſeglio, fuſſe dato ſagramento ſolenne al Sereniſſimo Principe di oſſervar la ſua Promiſſione; come à quello, che eſſendo Capo della Republica, gli aſpetta dar norma, & eſempio di ben operar à tutti gli altri, & sì come, quando ſi dà detto ſagramento à queſto Conſeglio, accioche ogn'uno ſappia quello, che hà da giurar, & oſſervarſi, ſi legge prima il Capitolar di eſſo, così per la medema cauſa è conveniente, prima, che ſia dato ſagramento al Sereniſſimo Principe, di eſſequir la ſua Promiſſione, che quella li ſia letta: Però

L'Anderà Parte, che li Conſeglieri, che di tempo in tempo ſaranno alla Banca, ſieno tenuti ogni Anno la prima ſettimana del Meſe di Ottobre, avanti, che ſi dia ſagramento à queſto Conſeglio, di andar in Camera del Sereniſſimo Principe, & alla loro preſenza far, che li ſia letta la Promiſſion ſua de verbo ad verbum, come ſtà, & giace. Dovendo di più ricordar alla Sublimità Sua l'obligo, ch'ella hà di oſſervarla, ſecondo il giuramento, che doverà far alla preſenza di queſto Conſeglio, il giorno à queſto deputato, il qual li ſia poi dato ſecondo il conſueto nel giorno predetto.

MDXCV. Adì 8. Aprile. Nel Maggior Conſeglio. Vacante Ducatu.

PErche nel rimanente della Promiſſion Ducale, in varij tempi dalla prudenza di queſto Conſeglio aumentata, & regolata, ſi comprende baſtar d'avantaggio, che vi ſia data intiera eſſecuzione; da mò ſia preſo; Che à cadauno delli Conſeglieri Noſtri ſuperiori ſia ſotto debito di ſagramento impoſto, che eſſequendo quanto per li loro Capitulari li viene eſpreſſamente commeſſo, di haver preſſo di loro la ſudetta Promiſſione, coſa, che non hà havuto eſſecuzione fin' hora, debbano ſpeſſo, & diligentemente, vedendo, & conſiderando il contenuto di quella, ogni principio di Meſe conferir trà loro, ſe riputeranno, che venga intieramente eſſequita: & ritrovando, che in qualche parte ſia mancato della dovuta eſſecuzione, debbano tutti inſieme ſotto l'iſteſſo debito di ſagramento, ò in Camera, ò con quell'altra opportunità, che ſtimeranno migliore avvertirne Sua Serenità, acciò, che ſia diligente eſſecutrice della volontà di queſto Conſeglio per eſſem-

essempio di ciascuno; al qual effetto siano fatti far sei simili essemplari di detta Promissione, oltra quella di Sua Serenità, & quelli da i Secretarij Nostri alle Leggi, consignati ad ogni Consigliero nel principio della sua Consigliaria, con obligo di restituirlo; perche possi esser consignato al successore, come è conveniente, & è disposto per la forma del Capitulare sopradetto.

C A P. CII.

De observatione Capitularis Consiliariorum.

LIcet in Capitulari Nostrorum Consiliariorum inter cœtera caveatur, quòd Consiliarii debent consulere nobis, ut omnia Consiliariæ Capitula observemus, sive Consiliarii hoc nobis consuluerint, sive non cuncta Capitula Capitularis Consiliariorum debemus efficaciter observare.

C A P. CIII.

Dubia hujus Promissionis veniant ad Majus Consilium.

IN præmissis autem amicum non juvabimus, nec inimico nocebimus per fraudem: si quid verò quæstionis, vel obscuritatis emerserit in aliquo Capitulo, vel verbo hujus Capitularis Nostræ Promissionis, arbitrio, & sententia Majoris Partis Nostrorum sex Consiliariorum, & Majoris Consilij terminetur, & finiatur; in quam determinationem, & finem stare debemus, omni occasione remota; salvis omnibus, quæ dicta sunt supra pro facto Ecclesiæ Sancti Marci.

C A P. CIV.

De non faciendo contra Promissionem, & arbitrium Nostrum in pœna, &c.

CUm pro bono Status Nostri faciat pœnitus providere super arbitrio, & libertate Domini Ducis, quòd continuè sibi attribuit contra formam suæ Promissionis in damnum totius Terræ, ordinatum est; quòd si de cœtero constabit duobus Nostris Advocatoribus in concordio, Nos aliquid fecisse, vel commisisse contra libertatem, & arbitrium nobis datum, volentes attribuere nobis ea, quæ non sunt nobis concessa per formam Nostræ Promissionis, tunc Nostri Advocatores teneantur, & debeant, si erunt omnes tres, aut duo ad minus concordes, assignare terminum Nobis, quòd non faciamus contra Promissionem, vel arbitrium Nostrum: & si Nos ad ipsum terminum adimpleverimus requisitionem Nostrorum Advocatorum, bene quidem; sin autem, teneantur ipsi Nostri Advocatores nos placitare, & ducere ad Consilia per illum modum, & sicut ducuntur, & placitantur aliæ speciales personæ; Et quia posset occurrere, quòd Nostri duo Advocatores Communis non essent in concordio de prædictis, ordinatum est ad cautelam, quòd firma remaneat libertas, & Officium Advocatoris Communis prædictorum, & cujuslibet eorum, in possendo requirere Consiliarios Nostros, quòd faciant nos servare Promissionem Nostram, secundum formam Ordinum Nostrorum; & teneantur Consiliarii terminare super hoc ad requisitionem Advocatorum; & si nollent terminare per majorem partem id, quod vellet facere Dominus Dux, non habeat effectum, nisi primò per Consiliarios, sive majorem partem ipsorum fuerit terminatum. De illo vero, in

in quo nos convinceremur, vel condemnaremur, prædicti Advocatores Communis ſint executores, & habeant partem, ut de aliis ſui Officiis intelligendo tamen, quòd condemnatio, quæ fierent contra nos, non poſsit eſſe, niſi pecuniaria tantum. Et ſi Advocatores Communis fuerint negligentes ad faciendum, quòd Dominus Dux obſervet ſuam Promiſsionem, & quodlibet illius Capitulum, teneantur Conſiliarii, & quilibet eorum requirere Advocatores, & conſtringere ad obſervandum, & obſervari faciendum, ſicut poſſent Capita de Quadraginta per formam ſui Capitularis; & omnibus ſupradictis Conſiliariis, ſcilicet, & Advocatoribus negligentibus, poſſint, & debeant Capita Conſilii Decem cum ſuo Conſilio, & cum additione quindecim Nobilium placitare, & convincere Advocatores, & illos impellere, & arctare per impoſitionem, & exactionem pœnarum ad faciendum Officium, & debitum eorum, & ſi Dominus Dux voluerit intereſſe, poſſit.

De electione trium Nobilium poſt obitum Noſtrum ad inveſtigandos contra facientes Promiſſioni Noſtræ.

ET ſcire debemus, quòd in Noſtro Majori Conſilio ſub die 26. Septembris 1501. Capta fuit Pars infraſcriptæ continentiæ, videlicet. Si unquam fuit aliqua Civitas bene inſtituta, aut Reſpublica, ea eſt per Dei benignitatem, & gratiam Reſpublica Noſtra, quæ ſicuti neceſſarium eſt unicuique corpori habet Caput, & Principem ſuum, ſed tamen legibus ſubjectum, prout ſunt cœtera membra, & Cives ſui; verum cum fruſtra ſit condere, & conſtituere Leges, niſi pariter provideatur, quòd debitam, & omnimodam habeant executionem. Decretum noviſſimè eſt, quòd quando in futurum occurret obitus Noſter, eo die, quo eli-

guntur quinque Sapientes ſuper Correctionibus Promiſſionis, eligi ſimiliter, & immediatè debeant tres honorandi Noſtri Nobiles eligendi eodem modo, & forma quibus eliguntur Sapientes ſuper Correctionibus, eis autem commiſſum; ſit per omnes vias, & moda poſſibilia invèſtigare, inquirere, & indagare, in quo Capitulo, & Capitulis contrafactum fuerit Promiſſioni Noſtræ per Nos, & alios Noſtros; audiendo querelas eorum, qui conqueri voluerint, & admittendo Scripturas, quæ præſentabuntur, & examinando teſtes, & omnia alia neceſſaria ad hoc faciendum; & illis Capitulis, quæ per Promiſſionem Noſtram commiſſa ſunt Conſiliariis, Advocatoribus, & Capitibus Conſilii Decem aut aliis ſine aliquo Conſilio, dicti tres eligendi ſimiliter ſine alio Conſilio, habeant facultatem, & libertatem ipſa Capitula mittere executioni; In reliquis verò facere debeant per majorem partem ſententias ſuas, quarum appellatio poſſit audiri à Noſtris Advocatoribus Communis; nec valeat appellatio, niſi fuerit interpoſita infra Menſem; & ſi Advocatores intromiſerint, non poſſint deducere intromiſſionem, niſi ad majus Conſilium, quæ ſi non fuerint expedita infra Menſes quattuor, Sententiæ nihilominus habere debeant executionem, & ſatisfactionem ſuam. Dabimus tamen illis, in quorum manus Pecuniæ pervenerint, ſufficientem fidejuſſionem de reſtitutione in caſu, quo Sententiæ incidentur. De omni autem eo, quòd dicti tres recuperabunt, tàm de Capitali, quàm de pœna, habere debeant unum tertium, aliud tertium ſit Accuſatoris, & teneatur de credentia, & aliud tertium ſit Noſtri Arſenatus. Non poſſint refutare ſub pœna Ducatorum mille Auri ad Soldos 124. pro Ducato, ultra alias pœnas omnes contentas in parte furantium; nec poſſit accipi aliqua excuſatio, niſi de perſona tantum.
De-

Demum possint, & debeant tres supradicti inquirere de illis Advocatoribus, & aliis, qui neglexissent in vita Nostræ facere dictam executionem, & ab eis exigant pœnas eis impositas. Et quoniam Sapientes super Correctionibus Promissionis per formam eorum electionis non habent facultatem providendi, nisi de futuro, &c. Captum fuit, quòd totus modus, & ordo supradictus intelligatur, & servari debeat erga Serenissimum Principem defunctum, & vocaretur Majus Consilium, in quo fieret electio trium Nobilium, qui corrigere, & emendari facere haberent, & deberent omnes contrafactiones suæ Promissionis, factas à Sua Serenitate juxta continentiam prædictam. Danda est sufficiens, & ampla facultas tribus eligendis post mortem Serenissimi Principis, ita ut satisfacere possint exigentiæ, & desiderio Status Nostri. Quamobrem vadit Pars, quòd ultra libertatem datam per partem hodie captam dictis tribus eligendis, quæ extendatur in omnibus Capitulis deliberatis, & quæ hodie deliberabuntur; eis etiam committatur. Quòd audire debeant omnes conquerentes de Serenissimo Principe, & ab eo, aut à suis habere prætendentes quacumque de causa, secuta post ingressum suum in Ducatu, & similiter inquirere possint, & debeant, si ad Officium Camerariorum Communis, Arsenatus, Bladorum, Lignorum, Salis, Rationum Veterum, Dacij Vini, Ternariæ, & ad quæcumque alia Officia, & Cameras Civitatum Nostrarum, & à Communibus Civitatum, & Territoriorum aliquid aliquo modo extortum, aut indebitè acceptum fuisset, sive per Serenissimum Principem, sive per aliquem ex suis specificatis in Partibus captis; & habeant dicti tres eandem libertatem circa satisfactionem prædictorum, quam habeant Advocatores Communis, aut alij, secundum formam Capitulorum Promissionis: In reli-

quis

quis verò facere debeant ſententias ſuas cum omnibus modis, & conditionis captis Demum inquirere ſimiliter poſsint, & debeant tres ſupradicti, ſi aliqua fraus commiſſa fuiſſet in Daciis Noſtris, tàm intus, quàm extra Venetias, cum modis, & conditionibus ſupraſcritis.

Inſuper captum ſit, & expreſsè committatur Camerariis Communis, ſub pœna Ducatorum quingentorum pro qualibet vice, ſi contrafecerint; quòd Pecunias Salarii Sereniſsimi Principis ſolvere non poſsint, niſi in Monetis Auri, & Argenti currentibus abſque damno Dominii Noſtri; quod quidem Salarium mittere non poſsint niſi in Sacculi de Tela, ut conſuetum erat, & non in Marſupiis Auri, aut Sericis, & Scatulis, aut Ciſtellis Argenteis, ut cœptum eſt fieri; & ad eandem pœnam cadant Officiales Noſtri Cameræ impreſtitorum ſi contrafecerint; quando dabunt prodia Impreſtitorum ſpectantium Serenitati Suæ; Et inſuper, quòd tres eligendi habeant in omnibus, & per omnia, conſimilem commiſsionem, & libertatem, quoad Sereniſsimum Principem defunctum, & ſuos ſpecificatos in Partibus captis.

Quòd omnes pœnæ hujus Promiſſionis, ſi non exacta fuerint in vita, exigantur poſt mortem.

ET omnes pœnæ contentæ in hac Promiſsione, & unaquæque earum ſi non fuerint exactæ in vita Noſtra, exigantur poſt mortem ab hæredibus Noſtris per Advocatores Communis, Capita Conſilii Decem, & omnes alios Officiales, & quemlibet eorum.

MDLXXXV.

MDLXXXV. Adì 4. Agosto. Nel Maggior Conseglio.

AL Capitolo centesimo nono, nel quale vi è imposto alli Conseglieri, che debbano procurar, che li Serenissimi Principi habbino ad osservar la loro Promissione, sia aggionto; Che per il lor Secretario deputato alle Leggi, sia sotto debito di sagramento publicato ogni dui Mesi à questo Conseglio, che per li Conseglieri Nostri sia stata ricordata al Serenissimo Principe la osservanza della sua Promission, & particolarmente la prohibizione, che hà Sua Serenità per essa, di non admetter in Camera sua alcun Agente de Principi senza l' assistenza di quelli del Collegio Nostro, che è disposto per le Leggi, & dechiarito, & sopra ogn'altra cosa, che gli hanno riccordato l' obligo, che hà, così circa l' Essazione del Danaro Publico, come circa il far saldar le Casse, & procurar il debito castigo alli Transgressori.

CAP. CV.

Quòd omnia observabimus, quæ sunt suprascripta.

HÆc omnia autem, & singula suprascripta juravimus ad Sancta Dei Evangelia, nos servaturos bona fide, & sine fraude; nisi remanserit per majorem partem minoris, & Majoris Consilii, & Capitum de Quadraginta, qui sunt, vel per tempora erunt; salvo Capitulo de refutatione Ducatus; & salvis Capitulis superius annotatis in acto Ecclesiæ Sancti Marci; & salvo Capitulo Officii hæreticæ pravitatis Venetiis exercendi.

MDCV.

MDCV. Adì ultimo Decembre. Nel Maggior Conseglio.

ESsendo conveniente, che in questa Città, come Sede Ducale, per Publica riputazione si trovi di continuo la persona del Serenissimo Principe, come Capo della Republica Nostra: Però

L'Anderà Parte, che non ostante quanto fù preso in questo Conseglio à 22. Luglio 1597. per il Sereniss. Principe ultimamente passato à miglior vita, di potersi transferir tre in quattro volte l'Anno fuori della Città; Sia per auttorità di questo Conseglio fermamente statuito, che non possino nell'avvenire li Serenissimi Principi Nostri, per alcuna maniera haver licenza di partirsi di essa Città, & Contrade, se non per rilevante, & necessariissima occasione d' invaletudine delle loro persone, con Parte di questo Consiglio, e con espression particolare del luogo, e del tempo, il quale doverà servirli la licenza sopradetta.

MDCXV. Adì 5. Novembre. In Gran Conseglio.

ACcioche la deliberazione presa in questo Conseglio all' ultimo Decembre 1605., che prohibisce alli Serenissimi Principi il partirsi da questa Città senza licenza del medesimo Conseglio habbia intiero effetto secondo, che è giusto per decoro publico, & per li dignissimi rispetti espressi in quella.

L'Anderà Parte, che salva, & rissérvata la sudetta Deliberazione in ogni sua parte sia à quella aggionto, che in caso di transgression di essa Parte, cadano in pena de Ducati Cinquecento, da essergli tolta delli suoi proprij Beni da quelli à chi è commessa l'essecuzione della Promission Ducale; & quando esi manchino

chino di farlo, gli Inquisitori, che saranno eletti alla morte del detto Serenissimo Principe siano obligati sotto debito di Sagramento inquerir immediate della transgressione, & tuor la pena delli Ducati Cinquecento dalli suoi Heredi per cadauna volta, che haveranno transgresso, essequendo sopra li Beni, che saranno pervenuti nelli detti Heredi di essa Sua Serenità, li qual Danari siano applicati alla Casa Nostra dell' Arsenal.

MDCV. Adì ultimo Decembre. Nel Maggior Conseglio.

CHE attesi gli honesti rispetti addotti nella supplicazione hora letta, del Cavalier, Scalco, & Scudieri del Dogado Nostro, d'avantaggio comprobati; che nel corso di undeci Anni hà fatto, & fà tuttavia ciascuno, di un eccessivo accrescimento di tutte le cose pertinenti al vivere, & vestire; Dovendo massimamente essi per l'obligo, che da più Deliberazioni di questo Conseglio vien loro dato, di comparir con honorati Vestimenti, sia per benignità di esso Conseglio aggiunto alla provisione del Serenissimo Principe futuro tanto, che habbia ad esser risposo alli predetti Cavalier, Scalco, & Scudieri Ducati doi al Mese presso à quelli, che si trova cadauno di essi.

MDCV. Adì 4. Gennaro. Nel Maggior Conseglio.

PEr raccordo de diverse particolari persone, che hanno havuto ricorso alla Signoria Nostra, si è inteso attrovarsi tuttavia varij, & importanti disordini, così nella Materia de Giudicij Civili, come Criminali di questa Città Nostra, introdotti, & per cavillazione de' Litiganti, & delli loro Avocati, &

anco ben ſpeſſo per cauſa de' Sollicitadori , & de' Nodari degli Officij Noſtri di Palazzo , che apportano grandiſsima confuſione , & diſpendio ad ogn'uno , come è molto ben noto ; onde non ſolo è conveniente , mà grandemente neceſſario, far in tal Materia alcuna Proviſione ; la quale, perche per l'importanza ſua ricerca più diligente, & matura conſiderazione di quello , che porta ſeco l'occaſione preſente, non ſi deve reſtar , & per conſolazione univerſale, & per debito della Giuſtizia di ricorrer à quelli rimedij, che ſi ſono altre volte ritrovati dalla prudenza di queſto Conſeglio. Però

L'Anderà Parte , che dopò , che ſarà fatta elezione del Sereniſſimo Principe Noſtro ſiano tenuti li Conſeglieri far far elezione per queſto Conſeglio de cinque honorevoli Nobili Noſtri prattici, & intelligenti delle coſe de' giudicij, con Titolo de Correttori delle Leggi, & con quelli Ordini , che furono eletti per la Parte 1553. 29. Maggio, 1554. 5. Zugno, 1556. 17. Zugno, & 1577. 10. Zugno quali poſſano eſſer tolti d'ogni Luogo, & Officio etiam con pena, & quanto al refudar ſiano alla condizione delli Correttori eletti ſopra la Promiſſion Ducale. Debbano udir tutti quelli , che voranno raccordar alcuna coſa circa li giudicij, & diſordini del Palazzo, & pigliar tutte quelle informazioni , che gli pareranno in tal propoſito , & in altro ſpettante alla buona adminiſtrazione della Giuſtizia. Habbiano auttorità di regolare le coſe delli Giudicij pertinenti all'Officio dell'Avogaria, & delli Conſervatori delle Leggi , & di tutti li altri Officij di queſta Città Noſtra, così intorno alla Giuſtizia , & Speſe, che ſono fatte dalli poveri Litiganti , come circa li Avocati Ordinarij, & Eſtraordinarij; & nel dechiarire, & correggere le deliberazioni già fatte in tal propoſi-

to; & ſopra di eſſe fare tutte quelle Proviſioni, che li pareranno neceſſarie. Habbiano obligo di legger le loro Parti nel Collegio Noſtro, & poi à queſto Conſeglio, giorni otto innanzi, che ſiano ballottate. Star debbano in detto Officio Anno uno, acciò poſſano proveder alli predetti diſordini del Palazzo Noſtro; & ſe ſaranno eletti in alcun altro Officio, ò Magiſtrato poſſano tener l'uno, & l'altro, attendendo à queſto principalmente; & habbiano libertà di premiare per queſto Conſeglio li Miniſtri, che ſerviranno loro di quel modo, che parerà conveniente alle fatiche, & meriti loro.

MDCV. Adì 4 Gennaro. Nel Maggior Conſeglio.

ESſendo da certo tempo in quà introdotto, che la maggior parte di quelli, che dalli Sereniſſimi Principi Noſtri ſono inveſtiti nel Carico di Commandadori, non lo eſſercitano perſonalmente come ſono obligati, & che, per li tempi adietro ſi è ſempre coſtumato di fare; ma ſuſtituiſcono altri, che per eſſer poveri, & di abietta condizione, poco atti al ſervizio, & con numeroſa famiglia, oltre l'obligo, che hanno di pagar groſſo Affitto al ſuo Principale, ſono aſtretti per ſuſtentarſi, & guadagnar il viver ad eſſe ſue Famiglie, far delle coſe indecenti, & abbandonar il ſervizio, al quale ſono tenuti, non ſolo nelle Publiche Cerimonie, & quando tocca loro la guardia del Collegio, moſtrandoſi negligentiſſimi nell'ordinar il Conſeglio de Pregadi, & ne gl'altri ſervizij ancòra, che ben ſpeſſo occorre, che non eſſendo ad eſſe Guardie conforme al ſuo obligo non ſi sà à chi ordinare li ſervizij neceſſarij; & quando ben eſſi Soſtituti foſſero caſtigati, con tuorgli la Baretta, non perdono coſa alcuna,

na, per non esser sua; onde è molto ben convenien-te, che sia opportunamente provisto ad un tal disor-dine; Però

L'Anderà Parte, che nell'avvenire tutti quelli, alli quali dalli Serenissimi Principi venturi sarà conferito simile Officio di Commandador, non possano per al-cuna maniera, che imaginar si possa, quello affittar à qual si sia altra persona, mà siano tenuti, & obligati essercitarlo personalmente; nè per altra occasione ima-ginabile, che d'Infirmità, sustituir alcuno in suo luo-go; con Licenza però del Serenissimo Principe, & per quel tempo solamente, che per la causa suddetta non potranno adoperarsi; sotto pena à quelli, che contra-facessero, di perder l'Officio immediate, qual sia di quello, che lo denoncierà al Serenissimo Principe pre-detto, che si trovarà in vita, ò in vacanza del Doga-do alli Conseglieri, & Capi di Quaranta. Et la pre-sente Parte sia posta nella Promission Ducale, perche dal Serenissimo Principe sia giurata l'osservanza sua, come è tenuto fare di tutte l'altre, che in quella si trovano.

MDCXV. Adì 5. Novembre. In Gran Conseglio.

PErche il conservare le consuetudine antiche soli-te, & sempre approvate apporta à cadauno con-tento, & è cosa per ogni rispetto laudabile, & da esser osservata principalmente nel Nostro moderato governo, dipendendo da ciò la Regola, & buona di-sposizione di tutte le cose, onde è Materia di gran considerazione, & da havervi diligentissimo riguardo per le alterazioni di consequenza, & di momento, che li principij ancorche lievi in progresso di tempo pos-sino portar seco; Però

L'An-

L' Anderà Parte, che li Serenissimi Principi Nostri si come nelle Solennità, & Publiche Funzioni ove sono accompagnati dalla Signoria Nostra, & rappresentano nelle loro persone la Publica Maestà hanno ad osservare nel Vestire, nel Comparere, & in qualunque altra azione ciò, che è dechiarito nel Ceremoniale, e che conviene alla Dignità della Republica Nostra, così in quello, che aspetta alla fornitura delle Stanze particolarmente assignate alle loro persone, debbano nell'avvenire continuar nella consuetudine antica di un Raso piano, pendente dal Muro alla loro propria Sedia, astenendosi da Baldachini della forma novamente introdotta.

MDCXVIII. 23. Marzo. Nel Maggior Conseglio. In vacanza di Dogado.

NON è alcuna materia più importante alli Publici interessi, nè più necessaria in questi tempi di sì gran dispendio, che l' Essazione del Danaro spettante alla Signoria Nostra per il cui effetto li Sapientissimi Nostri Maggiori hanno con varie prudentissime Deliberazioni determinato tutto ciò, che humanamente si può fare, & che quando sia essequito, può perfettamente servire al bisogno, & a sì giusta intenzione, senza, che sia necessario aggionger altra Provisione; Però

L' Anderà Parte, che il primo giorno, che il Serenissimo Principe, che sarà eletto venirà in questo Maggior Conseglio siano alla presenza sua lette à questo medesimo Conseglio tutte le Deliberazioni disponenti in tal materia dell' Essazione; Onde, & Sua Serenità udendole maggiormente si commova ad insistere nella

loro essecuzione, & osservanza. Et cadauno insieme di questo Conseglio conosciuta l'importanza della Materia, & considerata la cura, che li Nostri Maggiori hanno di ciò tenuta sopra tutte le cose, siano altrettanto facili, & larghi nel riconoscere, chi ben si adopera nel Maneggio del Danaro Publico, quanto rigorosi, & severi nel castigo di chi opera in contrario, intacca, & malmena il detto Denaro: ben conoscendosi esser questa una delle più principali, nella quale per regola di ottimo governo, il premio, & la pena debba haver luogo.

MDCXVIII. 23. Marzo. Nel Maggior Conseglio. In vacanza di Dogado.

NElle ultime Correzioni già poco tempo fatte fù provisto circa il tempo di andar in Pregadi, & le Veste, che deveno portar i Figliuoli del Serenissimo Principe; hora per levar ogni dubietà, che potesse occorrere intorno al luogo debito ad essi Figliuoli, & anco à i Fratelli di Sua Serenità, non essendo ciò mai stato deciso, anzi havendosi veduto per il passato usarsi alcuna volta diversamente.

Sia preso, e terminato, che il luogo de i Figliuoli, & Fratelli del Serenissimo Principe, in ogni Publica Cerimonia, che si farà, così in Chiesa, come fuori in Palazzo, & in ogni altro luoco, dove accaderà loro trovarsi, sia immediate dopò i Magistrati soliti accompagnar Sua Serenità.

MDCXVIII. 23. Marzo. Nel Maggior Conseglio. In vacanza di Dogado.

IL Cavalier, Scalco, e Scudieri del Sereniſſimo Principe godeno già molto tempo l'aſſegnamento de Soldi otto al giorno ſolamente à cadauno per Companatico, quando era il viver abbondante, & à baſſi Pretij; Et ſe bene à loro Salarij ſiano ſtati fatti Accreſcimenti convenienti ſecondo le occaſioni; per il viver nondimeno non hanno havuto altro augumento, nè potendo eſſi per Legge conſeguir ſuffragio di alcuna ſorte, ſe non in vacanza di Dogado, e ragionevole conſolarli nella loro modeſta inſtanza. Però

L'Anderà Parte; Che al ſudetto Cavalier, Scalco, e Scudieri ſiano accreſciuti Soldi quattro al giorno à cadauno per Companatico del Publico Danaro; così, che aggionto alli otto, che hanno havuto ſin al preſente, habbiano Soldi dodeci in tutto per ciaſcuno nell'avvenire: acciò poſſano con ogni debita diligenza continuare il loro ſervizio.

MDCXXIII. Adì 19. Agoſto. In Gran Conſeglio.

HAnno di tempo in tempo i Noſtri Maggiori con laudabile documento à Poſteri nelle loro ſapientiſſime Deliberazioni dimoſtrato; di che maniera convenga mantener la Dignità del Sereniſſimo Principe Capo di queſta ben'inſtituta Republica; mà però con quella moderazione, che conviene al Noſtro regolato Governo: onde ſeguitando Noi nella medeſima via, ſiamo obligati proveder à quelle coſe, che poteſſero deviar in qualche parte da così buon, e prudente inſtituto: Incominciando dunque dalla habitazio-

ne propria di Sua Serenità ; poiche si sono fabricate fin'hora Stanze, che aggiunte alle vecchie possono convenientemente supplire per uso suo, & della sua Famiglia ; non conviene per molti rispetti multiplicar d'avantaggio, ne continuar più avanti.

Però sia preso; Che non possa nell'avvenire fabricar nel Palazzo, nè in alcun'altro luogo contiguo, per far Stanze di nuovo di alcuna sorte, se non con Parte presa nel Conseglio di Pregadi co'quattro quinti delle Ballotte di esso da Cento cinquanta in sù.

L'esistimazione della propria persona parimente di Sua Serenità, mentre rappresenta ne'Consegli supremi la Maestà della Republica, deve tener con ogni decoro convenevole, & lontana da ogni apparenza d'affetto, & interesse privato, acciò anco per niun accidente contrario al suo desiderio non si diminuisca punto la ripatazione in che deve contenersi: però sia deliberato, che in qual si sia occasione, ò interesse de suoi congionti, dependenti, ò qual si voglia persona, che occorresse in questo Conseglio, nel Pregadi, ò altrove non possa ella moversi dalla Sedia, nè levarsi il Corno per raccomandar coll'atto, nè ringraziar, ò far alcun segno d'affetto: mà resti con la sua solita, & debita gravità nel medesimo stato, & modo, che fà nelle ballottazioni, & elezion degl'altri.

In oltre nelle occasioni, che li veniranno di parlar ne'Consegli, Collegi, ò altrove in Publico, ò in privato, non possa ad alcuno sia chi si voglia dell'Ordine Nostro dar titolo d'Illustrissimo, Clarissimo, ò altro simile, per le prudenti considerazioni di sopra accennate.

Ne'Vestimenti ancora, essendo posto in desuso il portar il Bavaro d'Armelini, che per antica consuetudine, e Decreti è stato conosciuto di ornamento, e decoro: Sia

Sia preſo, che ſia tenuto il Sereniſſimo Principe portar il Bavaro d'Armelini nelle occaſioni ſolenni, almeno dieci volte all'Anno, come per il Capitolo XIII. della Promiſſion Ducale è decretato.

Per la Promiſsion Ducal è proviſto, che li Fratelli, & Figlioli del Sereniſsimo Principe, arrivati alli Anni trenta, entrino in Pregadi ſenza poner ballotta, & veſtino à manica Ducale; & dovendoſi ciò diſpenſar con quella moderazione, che porta il noſtro governo; potria occorrer, che fuſsero molti Fratelli, & molti Figliuoli, & ſi allargaſse troppo queſto privileggio, & nobile conceſsione, però l'anderà Parte, che per l'avvenire un ſolo Fratello di maggior età, & un ſolo Figliuolo di maggior età arrivati ſaranno alli Anni trenta, godino ſolamente il privileggio ſudetto dell' andar in Pregadi, & veſtir la manica Ducale: L' iſteſso ſi oſservi ſe foſsero più Fratelli, ò più Figlioli in occaſione di morte di cadauno, che haverà la preeminenza, che ſuccedi il proſsimo di età, & così di mano in mano, durante la vita di Sua Serenità.

MDCXXIII. 19. *Agoſto. Nel Maggior Conſeglio.*

BUon frutto ſi vede haver partorito la Deliberazione, che i Commandadori eſsercitino il Carico perſonalmente, non per Suſtituti, come anco vien oſservato ne' Scudieri di Sua Serenità, per ciò rimanendo ſempre ferma la predetta Legge, & conſuetudine, ſia anco aggionto: Che nell' avvenire non poſsa, tanto al Carico, e Miniſterio di Scudiero, come di Commandador, eſser promoſso alcuno dal Sereniſsimo Principe, che non habbia finito, al tempo dell'elezione l'età di Anni vinti almeno à nativitate.

Alla cura di tener netto il Palazzo Publico, deputa

il Serenissimo Principe persona particolare, che essercita il Carico dall'Anno 1608. in quà, con salario di trentaun Ducato, che abbattude le due Decime restano vintiquattro, e mezo; & con pensione al Carico, nominato di Portinaro del Palazzo, adossatali di Ducati vinti all'Anno, contra la forma delle Leggi: in maniera, che non può da se solo, nè hà modo di tener persone per ben servire in tal Ministerio, però sia preso; Che al detto eletto sia corrisposto tutto il predetto Salario, la pensione nell'avvenire resti estinta, & à lui dato obligo, e carico di usar in tal servizio ogni accurata deligenza, facendo tener netto in ogni parte, in modo, che non habbia Sua Serenità causa di esercitar l'auttorità, che hà di privarlo, quando non sia pronto essecutore del suo debito.

Sia obligata Sua Serenità dar le Provisioni, e Salarij à tutta la sua Famiglia, ch'è pagata dal Publico, & compresa nel suo mandato; nella stessa valuta di Cecca come per suo conto è riscossa.

MDCXXIII. 19. Agosto. Nel Maggior Conseglio.

NEll'Hospital nominato della Cà de Dio, Jus Patronato del Serenissimo Principe di quell'importanza, che ad ogn'uno è noto, si sono andati introducendo alcuni inconvenienti, che hanno bisogno di provisione, acciò più avanti seguendo, non restino gli Ordini di quel luogo, & instituzioni pregiudicate, e sovertite: però sia preso: Che nell'avvenire in esso luogo della Cà de Dio, non possano da Sua Serenità esser messe persone d'altra condizione, che Donne Nobili, e Cittadine di honesta vita, che non siano Maritate; Et quelle, che saranno elette nell'avvenire, debbano habitar personalmente nelle Camere destinate, non

non essendo ragionevole, che godano la provisione, & che non siano in unione ad habitar con l'altre.

MDCXXIII. 19. Agosto. Nel Maggior Conseglio.

COntiene la Promission Ducal molte provisioni fatte secondo le occorrenze con la prudenza propria di questo, & altri Consegli decretate, le quali tutte devono esser particolarmente osservate: trà queste ottimamente instituite, gran diligenza si vede, e gran pensiero s'è posto in raccordar à Sua Serenità l'Essazione del Publico Danaro: hanno obligo i Conseglieri, e Savij di raccordarla frequentemente; di ciò i Ministri devono farne nota particolare: à Lei viene dato carico di far chiamar li Magistrati; Esattori, Scrivani, & altri per haverne diligenti informazioni; far portar i Libri per veder gli Alfabetti, & Nomi de' Debitori: ammonirli, e far tutto quello, che contiene, acciò sia fatta la debita satisfazione, & intorno ciò ogni provisione necessaria: Mà perche queste prudenti deliberazioni sono condotte assolutamente in dissuetudini, rimane per ciò da farsi alcuna provisione sopra l'osservanza, & essecuzione di esse; però sia preso: Che sia obligato il Conseglier di maggior età, & li Savij del Conseglio, & di Terra Ferma di settimana, almeno ogni primo giorno del Mese, si come erano tenuti di raccordar in voce, così far leggere in Scrittura nel Collegio nostro un ristretto di esse Leggi, Ordini, & Oblighi, che hà Sua Serenità nel proposito sudetto dell'essazione; ciò facendo avanti, che s'entri in alcun altro negozio, Publico, ò Privato: riducendosi però insieme esso Conseglier, e Savij avanti la Sedia del Serenissimo Principe per l'effetto predetto, acciò rimanghi eccitata la Serenità Sua à poner in questo ogni

cura, e pensiero, & essercitandosi in tal negozio, possa conferir, e conforme à suoi prudenti raccordi, si possa deliberar quanto sarà ragionevole, & di Publico servizio in così importante materia: & ne sia fatta notta da'Secretarij deputati alle Leggi, nel Notatorio, in tutto conforme alle Parti 1554. 29. Maggio, & 1556. 7. Zugno; Et inherendo alle deliberazioni particolari circa il saldo delle Casse, debba Sua Serenità far, che li Avogadori di Commun, quali hanno obligo di riveder esse Casse, come per altre Leggi è terminato, portino ogni primo giorno del Mese una fede da esser letta nel Collegio Nostro di haver revisto, e trovato salde le Casse de Officij, e Magistrati di San Marco, & Rialto, dove è il maneggio del Publico Danaro: & che sia fatto li saldi in Contadi, & non in altro modo imaginabile; & quando, che ne fosse trovata alcuna aperta, ne sia dato notizia immediate alli Capi del Conseglio Nostro di Dieci dalli medesimi Avogadori sotto debito di Sagramento.

Debba anco Sua Serenità, in conformità della Parte 1585. 4. Agosto, far chiamar in Collegio ogni Domenica, quando l'uno, quando l'altro de gl'Officij di San Marco, & di Rialto, e particolarmente quello delle Biave, eccitandoli per l'abbondanza, & per la giustizia.

Sia anco obligata per quelle vie, che alla sua prudenza parerà migliori procurar, che sia conservato nel dovuto decoro, e moderazione l'Habito, e Vestire de' Nobili, e Cittadini Nostri, accioche introducendosi nuove forme, e colori, non siano col progresso del tempo cagionati inconvenienti, & scandali dannosissimi al Publico, e privato interesse.

Oggetto principale del nostro Governo, è stata sempre la Giustizia, che deve esser fatta à cadauno indeferen-

ferentemente , questa nell'essecuzione delle Sentenze è particolarmente raccomandata Sua Serenità, & per ciò deve ella esser certa, intenzione publica esser , che sia essercitata senza alcun rispetto à cadauna sorte di persone egualmente, e rettamente: E per Legge ordinato, & già era per uso stabilito, benche doppo molte volte pretermesso : che ogni settimana il Mercordì visiti gli Officij , & Magistrati nel Palazzo Nostro di ragione per eccitamento alla sollevazione delli oppressi , & ad essercitazione d'essemplar Giustizia propria della Republica Nostra ; sia però aggiunto , & deliberato , che doppo fatta la visita nel Palazzo, la quale in niun modo debba esser tralasciata , habbia il Serenissimo Principe à fermarsi alla propria Camera dell' Audienza , dove la Porta resti aperta all'introduzione di qual si voglia persona , che pretendesse aggravio , & oppressione d'alcuna sorte : accioche oltre le altre frequenti Audienze solite darsi in altri tempi per benignità di Sua Serenità possa ogn'uno sia chi si voglia comparer, & rappresentar liberamente li suoi aggravij.

MDCXXIV. Adì 16. *Decembre. Nel Maggior Conseglio.*

NON venendo espressamente dechiarito nella Promissione Ducale, & Leggi in tal Materia quello s' habbia à osservare doppo la morte dei Serenissimi Principi, circa l'andar nel Conseglio di Pregadi li Figliuoli , e Fratelli di essi, e à proposito, che in ciò anco resti levato ogni dubbio; Però

L'Anderà Parte, che li Figliuoli , e Fratelli de' Serenissimi Principi venturi, che saranno, così nella presente prossima ; come in altre future elezioni , quali doppo la morte di essi resteranno, non habbiano alcuno di loro prerogativa, nè libertà d'entrar nel Senato,

seguita,

feguita, che farà la morte de' Principi predetti, fe da questo Confeglio, ò dal Confeglio di Pregadi, non faranno eletti, per le vie ordinarie, & rimaneranno di esso, ò ad altri Carichi, che in quello entrano, come s' osserva in tutti li Nobili Nostri: mà solo vivendo Sua Serenità, possa il Figliolo, e Fratello di maggior età goder tal prerogativa delle Leggi loro concessa; Non possano manco li Figlioli predetti venir in questo Confeglio di minor età degl' altri, com' è stato interpretato, ma debbano negl' Anni dalle Leggi statuiti, à suo tempo esser imbossolali nella prova di Santa Barbara: Et sia anco osservato la Legge di questo Confeglio, registrata nella Promifsion Ducale al Capitolo LIV., che non possano andar à Capello, & esser Elettori; Habbia la presente Parte la sua effecuzione doppo la morte del Serenifsimo Principe venturo, come è predetto, non intendendosi in efsa compresi il Figliolo, & Fratello de' Serenissimi Principi passati, & non possa esser revocata; nè ad essa derogato, se non con li quattro quinti delle Ballotte di questo Confeglio.

MDCXXIV. 16. Decembre. Nel Maggior Confeglio.

PEr il buon governo del Stato, & della Republica Nostra non solo nella vacanza presente del Dogado ai presenti tempi; mà in ogn' altra vacanza, e tempo nell' avvenire è conosciuta necessaria la riduzione delli Confegli Nostri, del Senato specialmente, onde è da proveder, che per alcun accidente non sia impedita per mancamento di quelli, ch'è necessario in essi Confegli intervengano, & presiedano nelle ballottazioni, & occorrenze secondo la forma del Nostro governo; Però

L'Anderà Parte, che nell' avvenire, in occasione di man-

mancamento de Conſeglieri alla Banca, per qual ſi voglia accidente, ò d'indiſpoſizione della perſona, ò per altro neceſſario impedimento, che non intervenisſero in queſto, & nel Conſeglio Noſtro di Pregadi al numero di quattro: in luogo di quelli, che mancaſſero fino à tal numero debbano entrar dei Conſeglieri Noſtri inferiori, principiando dal maggior di età, ſe non ſarà cacciato, ò per altro accidente impedito, & ſucceſſive; così, che ſempre ſiano tanti, che in ogni occaſione ſuppliſcano al numero neceſſario. Poſſano anco nell' avvenire, in vacanza di Dogado, nel Conſeglio Noſtro di Pregadi eſſer trattate, & deliberate tutte le Materie ſpettanti al Stato, al Governo, & anco à private perſone, in quanto poteſſero concerner il publico ſervizio.

MDCXXIX. 31. *Decembre. Nel Maggior Conſeglio.*

Reſta così abbondantemente proveduto dai prudentiſſimi Decreti fatti di tempo in tempo da queſto Conſeglio, a tutto ciò, che per il bene del ſervizio publico, il quale proviene dalle perfette regole del ben inſtituto Governo da Noſtri Progenitori, prometter devono li Sereniſſimi Principi, quando ſon eletti; & ſi buone, e piene in ogni propoſito ſono le Correzioni della Promiſſion Ducale, migliorate, & ampliate di volta in volta, che non pare in altro haverſi à porre principal cura, che nell'adempimento delle ottime deliberazioni, & intenzioni di queſto Conſeglio; E perche potrebbe avvenire, che in eſſe tal'hora non s'incontraſſe intieramente, e loro non foſſe data la ſoddisfazione conveniente, e dovuta, per varia interpretazione, che potrebbe eſſer data alle parole delle deliberazioni, e Legge del medeſimo Conſeglio.

L'An-

L'Anderà Parte, che inherendoſi al tenor del Capitolo CIII. della Promiſſion Ducale, ogni, e qualunque dubbio, oſcurità, ò difficoltà, che ſopra Materie appartenenti alla medeſima Promiſsion Ducal riſsorgeſſe nell'avvenire, debba in ogni modo ſempre eſser interpretata, dechiarita, e definita da queſto Conſeglio, & ogni dichiarazione, interpretazione, ò conſenſo, che d'altro qual ſi ſia Conſeglio, Collegio, o Magiſtrato ſeguiſse ſotto qual ſi voglia preteſto nelle ſteſſe Materie non ſia, ne ſi reputi haver parte di vigore, ò di forza; ſotto pena ciaſcheduno dei Conſeglieri, Capi di Quaranta, Savij di Collegio, ò altri, che proponeſsero altrove Parte contraria alla deliberazioue preſente, di reſtar immediatamente privo del Carico, & in vita ſua eſcluſo dalli Conſegli ſegreti, & in oltre di Ducati Mille, la qual pena gli poſsa eſser tolta, così dai Conſeglieri, Capi di Quaranta, & Avogadori di Commun attuali; tanto uniti, quanto ſeparati: come dai ſucceſsori loro nella ſteſsa maniera:

Et per maggior ſicurezza dell'eſsecuzione inviolabile della preſente publica intenzione ſia preſo, che dalli Segretarij deputati alle Leggi uno per elezione del Collegio particolarmente deputato ſia alla cura dell'oſſervanza delle Parti, Statuti della Promiſsion Ducal, il qual debba, oltre all'obligo generale di raccordar ſempre le Parti contrarie, e repugnanti à quelle, che nuovamente propoſte vengono, haver queſto debito ſpeciale di ricordar, e legger in tutte l'occorrenze nel Collegio pieno, & in ogn'altro luogo le Parti del medeſimo Capitolare, che repugnaſſero à quella, ò quelle, che proponere ſi voleſſero, & queſta particolarmente del doverſi venire al Maggior Conſeglio in ogni coſa di dubbio, ò difficoltà alcuna, la quale Parte doverà eſſer aggionta al Capitolar medeſimo ſotto pena man-

mancando eſso Secretario deputato dal fare quanto eſpreſsamente incaricato gli viene, della privazion immediate della Carica, e d'ogn'altro Officio, e Beneficio, che haveſſe dalla Signoria Noſtra.

MDCXXIX. Adì 31. Decembre. Nel Maggior Conſeglio.

CON molto provido, & prudente Conſeglio deliberato rimane, che prima di proponerſi al Senato qualunque Parte, debba eſſer letta al Collegio Noſtro, perche ventilata la materia tanto meglio ſi riduca anco col parere di molti ai termini più aggiuſtati, & degni, perche abbracciata rimanga. Hora continuandoſi dalli Conſeglieri, & Capi di Quaranta l'uſo introdotto neceſſariamente al tempo, che nella vacanza del Dogado il Collegio non ſi riduceva di proponer le Parti in materia dell'elezione del nuovo Sereniſsimo Principe à queſto Conſeglio ſenz'altra communicazione, ò conferenza; al preſente, che ſi riduce il Collegio ſi conoſce partito molto conveniente, & proficuo l'aggiunger ſimile obbligazione, per le Parti del ſopradetto tenore, che doveranno eſser nell'avvenire propoſte; Però

L'Anderà Parte, che non poſsano più li Conſeglieri, nè li Capi de Quaranta proponer Parte à queſto Conſeglio in materia toccante l'elezione del nuovo Sereniſsimo Principe, ſe non ſarà prima ſtata letta nel Collegio Noſtro, dovendo così nel ventilarſi tanto più le propoſizioni di sì grand'importanza, incontrarſi anco più intieramente, & con maggior ſicurezza il ſervizio publico, che è come eſſer deve l'unico principal oggetto di tutte le propoſizioni.

MDCXXIX. 31. Decembre. Nel Maggior Conſeglio.

CHE in riguardo della riverente ſupplicazione delli Cavalieri, Scalco, & Scudieri del Dogado del prezzo accreſciuto delle Carni, & à tutte l'altre Vituarie, & dell'obligo, che hanno di ſpender in veſtiti per comparer degnamente al ſervizio.

Sia benignamente deliberato, che alli dodeci Soldi al giorno, che hà ciaſcheduno d'eſſi al preſente per Companatico, due altri Soldi ſiano aggiunti, ſi che in tutto habbino quattordeci Soldi al dì per uno, da eſſere loro corriſpoſti del modo appunto, che s'è fatto ſin quì de' Soldi dodeci; onde tanto più conſolati habbino à continuare il loro buono, aſſiduo, & fedele ſervizio. Dovendoſi accreſcer tanto à punto alla proviſione del Sereniſſimo Principe, quanto importi l'accreſcimento preſente.

Et perche il termine del decoro, & dell'honorevolezza di Sua Serenità, & della Signoria Noſtra richiede, che ſiano li Scudieri di età matura.

Sia deliberato, che non poſſa eſſer eletto, ne ameſſo per Scudiere nell'avvenire chi non haverà vinti Anni forniti, conforme alle deliberazioni precedenti di queſto Conſeglio.

MDCLXXXI. 8. Aprile. Nel Maggior Conſeglio.

CON prudentiſſime Legge, Ordini, & Regole da ſapientiſſimi Legislatori propoſte, da queſto Conſeglio decretate in lungo continuato corſo d'Anni è ſtata formata la Promiſſione del Sereniſſimo Principe Noſtro, ordinata, & ridotta hora in gran volume in modo, che ſi come non ſi ſtima di venir ad altera-

terazione alcuna di essa, così seguendo alcun disordidine, deve la sapienza publica opportunamente provedervi, come pur hora viene in considerazione: Che se bene è disposto per il Capitolo di essa Promissione Numero LXXXIV. intorno al modo di leggersi à parte da Sua Serenità le Lettere Publiche in maniera, che doveria esser bastante, à toglier ogni inconveniente s' intendi nondimeno, che già qualche tempo contravenendosi à tal Deliberazione, si costuma, che quando occorre al Serenissimo Principe legger Lettere Publiche le vengono portate, & lasciate appresso di sè, così di giorno, come di notte, ben spesso rimanendo fuori del Collegio lontane dal luoco proprio, dove devono continuamente custodirsi, nella qual importante materia ogni diligenza sarà opportuna, & ogni provigione fruttuosa, però aggiungendosi al detto Capitolo LXXXIV.

Sia statuito, che non possa nell'avvenire alcun Secretario, nè i deputati al Carico delle Lettere, nè altri lasciare à Sua Serenità Lettere Publiche d'altra sorte, se non conforme alla Deliberazion predetta, à soddisfazion sua. Dovendo il medesimo Secretario haver obligo speziale doppo saranno date Lettere, ritornarle al proprio destinato luoco, non le lasciando per qual si sia occasione, ò rispetto, da un giorno all'altro fuori del Collegio, dove ordinariamente si custodiscono: sotto pena contravenendo alcuno di essi Secretarij alle cose predette di privazione immediate del Carico di Secretario, & altre maggiori, che meritasse la transgressione, da esser conosciuta dalli Inquisitori di Stato, à quali sia commessa l'essecuzione della presente Parte.

MDCXLV.

MDCXLV. 10. *Gennaro. Nel Maggior Conſeglio.*

IL tempo per ſua natura prezioſo, e la miſura d'eſſo tanto neceſſaria, e importante ben merita d'eſſere ripartita per la maggior commodità alla diſcuſſione delle materie Politiche, come con gran prudenza conobbero i Noſtri Maggiori, ſtabilite in queſto Conſeglio à 10. Novembre 1567. l'hore prime, così della Mattina, come del doppo Pranſo alle riduzioni del Collegio, & Senato. Mà col progreſſo, & con l'inoſſervanza dell'Ordine, nell'anguſtia grandemente le Deliberazioni difficultandoſi in hore incongrue diſcuſſe, & con incommodi inſofferibili à quelli in particolare di grave età, è neceſſario col ravvivar la volontà Publica prefiggere regola inſieme à punto di tanta eſſenza, però

L'Anderà Parte, che ogni Mattina di riduzion del Collegio, inherendo alla predetta Deliberazione, debba il Sereniſſimo Principe al ſuon dell'hora di Terza eſſer in pronto per portarſi immediate alla Meſſa, al quale effetto li Conſeglieri, e Capi di Quaranta ſotto debito di Sacramento, interrompendo ogni audienza, ſiano tenuti levarſi, & transferirſi nella Gieſiola, per dover poi terminata la Meſſa ridurſi tutti gl'Ordeni nel Collegio, & con commodità maggiore, trattar, & iſpedir le occorrenze, che in numero, e in qualità conſiderabili accadono giornalmente.

Debba ſimilmente il Sereniſſimo Principe, Conſeglieri, e Capi di Quaranta ſempre, che ſia chiamato il Senato, ridurſi dal principio d'Aprile ſino tutto Settembre, un'hora doppo ſonato Veſpro, & dal principio del Meſe di Ottobre, ſino per tutto Marzo, una, e meza doppo, onde ſi poſſa proponer, diſcuter, e

risſolvere opportunamente le Materie, con patimento minore, e con publico beneficio.

MDCXLV. 10. *Gennaro. Nel Maggior Conſeglio.*

DElla perſona del Sereniſſimo Principe Noſtro, Capo ſupremo della Republica, doverſi ſoſtener quel decoro, che ben richiede la qualità del grado ſublime: nè potendoſi maggiormente far ſpiccar la grandezza, che nella grave riſſerva delle proprie azioni; queſte in altri tempi già ordinate con miſura all'oggetto medemo corriſpondente, perche con la lunghezza del tempo non ne ſia alterata, ò indebolita l'eſſecuzione.

L'Anderà Parte, che non poſſano i Sereniſſimi Principi condurſi in alcun tempo fuori di queſta Città, e Contrade, mà debbano riſſiedervi di contiuno, come Sede Ducale, e ricerca il grado, e l'uſo della Republica.

Alcuna Conceſſione, ò Terminazione fatta, ò per farſi in contrario per l'avvenire, ſe non con la ſola auttorità di queſto Conſeglio, non debba intenderſi valida, ne poſſa all'intenzione pregiudicare della Parte preſente, la quale aggiuſtandoſi al tenore d'altra pur di queſto Conſeglio ultimo Decembre 1605. ſia inviolabilmente oſſervata.

MDCXLV. 10. *Gennaro. Nel Maggior Conſeglio.*

FU' con provida, & ben aggiuſtata maturità, ſtabilito da queſto Conſeglio, che il Sereniſſimo Principe il Mercordì d'ogni ſettimana ſi trasferiſce in perſona à Magiſtrati del Palazzo eccitandoli all'eſpedizion più celere delle Cauſe, à gli eſſercizij incorrotti

della Giuſtizia: la prattica di che rendendoſi in effetto difficiliſſima per l'incombenze gravi, e moltiplici, & perciò intermeſſa di lunga mano, deveſi ravvivarla con certezza di più facile eſſecuzione, à conſolazione, e ſollevo di Sudditi; Però

L'Anderà Parte, che il primo giorno d'ogni Meſe almeno, & cadendo Feſtivo, il ſuſſeguente, debba il Sereniſſimo Principe portarſi in perſona per i Magiſtrati del Palazzo, & con gli eccitamenti, & coll'ingionger ſtrettiſſima obligazione, ſtimolarli à dover frequentare le ridduzioni, & l'iſpedizion delle Cauſe avanti loro vertenti, onde la preſenza di Sua Serenità ſempre riverita, e riſpettata, come richiede l'auttorità, e la grandezza della perſona, vaglia à far godere al Suddito quel ſollevo, che deve il Principe prontamente concederli, & impartirgli.

Sia parimente obligata Sua Serenità, trasferirſi ogni trè Meſi improviſamente nella Caſa dell'Arſenale, & quivi animando, & eccitando i Lavori, oſſervar collegialmente lo ſtato, e li avanzamenti di eſſi, i biſogni, l'occorrenze, perche poi dal Collegio ſiano di tempo in tempo propoſti quegl'iſpedienti, che richiederà il Noſtro ſervizio nei preſenti moleſtiſsimi tempi in particolare.

MDCXLV. Adì 10. *Gennaro. Nel Maggior Conſeglio.*

CONoſcendoſi non eſſere conferente, che li congionti più ſtretti dei Sereniſſimi Principi, ſi traſferiſchino in publiche Cariche fuori del Noſtro Stato, ed i rifleſſi alla materia ſeco in conſequenza, obligando il rimedio, e la proviſione.

L'Anderà Parte, che non poſſano in avvenire li Nepoti, così ex Fratre, come ex Filio de Sereniſſimi Prin-

Principi, eſſer eletti Ambaſciadori, Baili, Conſoli, & in ogn'altra Carica di che ſi ſia qualità, in Stato Alieno, come per appunto in queſta Parte hà prudentemente decretato queſto Conſeglio, di Figliuoli, & Fratelli di Sua Serenità, con il medeſimo riguardo.

MDCXLV. Adì 10. Gennaro. Nel Maggior Conſeglio.

BEN hà ſaputo diſcerner la prudenza di queſto Conſeglio quanto rilevi, che li Scudieri, e Famiglia del Sereniſsimo Principe ſia tutta compoſta di perſone native nello Stato della Republica; il beneficio, di che per la rilevanza conſiſtente, dovendoſi con rinovati Decreti ſempre più aſſicurare, onde le prime rettiſſime intenzioni ſiano in ogni tempo mantenute in vigore con la prattica di una inviolabile eſſecuzione.

L'Anderà Parte, che inherendo à tutte le Leggi in queſta Materia concernenti, & in particolar à quelle 4. Agoſto 1585., & 5. Novembre 1615. non poſſano in alcun modo de cœtero eſſer eletti Scudieri, nè ammeſſi Camerieri, e Servitori proprij di Sua Serenità, che non ſiano effettivamente Sudditi nazionali della Republica, ò almeno, che non habbino per Anni ſei anteriori goduto, e ricevuto la Grazia, & il Privileggio della Cittadinanza.

Reſti pure con la preſente confirmato, e rinovato il Decreto di queſto Conſeglio, che non poſſi eſſere eletto Scudiere alcuno, che non habbi intieramente finita l'età di Anni vinti.

E perche abuſano loro gli effetti della publica munificenza, le Stanze della Corte del Palazzo per propria Habitazione aſſignateli, affittando ad altre perſone, & ben ſpeſſo à Soggetti ſtranieri con publico pregiudizio, ò indecoro; Sia però preſo, che s'intendi in maniera

rifsoluta, e prohibitiva interdetto à Scudieri l'Affittar più ad alcuno, e sia chi si voglia quei luochi, che dalle più vecchie instituzioni gli vengono assignati, e concessi per semplice loro uso, perche posino agevolmente trovarsi al servizio ad ogn'hora del Palazzo, e del Serenissimo Principe: All'oggetto medesimo, e per troncare i disordini, che possono facilmente accadere, non posino similmente far essercitar la Carica da Sostituti, mà loro stessi essequirlo nell'obligata maniera, quelli Sostituti, che al presente vi fossero, dovendo immediate intendersi casi, & chi, che contrafacesse, così in questa, come nella Parte prima, resti privo subito della Carica di Scudiere, & sottoposto à quelle pene maggiori, che pareranno. Dovendo gli Avogadori di Commun restar vivamente incaricati à procurar di venir in luce di quelli, che arditamente operando, lecito si facessero non riverire, & obbedire il tenore del presente Decreto.

E però conveniente nella ristrettezza de tempi, ne gli aggravij, che moltiplicano, & nelle spese sempre maggiori consolare anco la Fede del Cavaliere, Scalco, & de medesimi Scudieri con qualche augumento alli soli quattordeci Soldi al giorno, che li furono di molto tempo concesi per il Companatico, e condimenti bisognosi al Vitto, come hanno supplicato con ogni humiltà; Sia dunque per effetto della solita benignità di questo Conseglio accresciuti alli detti quattordeci Soldi, altri quattro, si che siano in tutto disdotto al giorno, col quale accrescimento posino, riconosciuto, & goduto della publica munificenza, proseguire nel puntuale, e divoto loro servizio.

Non posino parimente essere eletti de cœtero al servizio della Chiesa di San Marco Prete alcuno forestiero stipendiato, eccettuati li Musici.

MDCXLV.

MDCXLV. 10. *Gennaro. Nel Maggior Conſeglio.*

Conviene nel proprio ſoſtenimento della publica grandezza, prefigere anco quegli Ordini, che niente offuſcano di luſtro, & il decoro nelle Cerimonie della Dogareſſa, ſian per toglier l'obligazione d'eccesſivi diſpendij, aggravanti in particolare l'Arti, & Popoli, ad altri peſi obligati. Con i paſsi ſoliti di prudenza, procedendo per tanto queſto Conſeglio, e provedendo, con prevenzione opportuna, & bene inteſo inſtituito à quello, che non è nelle Cerimonie della Dogareſſa, che per accreſcer le ſpeſe, ſenza porgere grado maggiore al riguardevole poſto della Republica.

L'Anderà Parte, che in ogni tempo à venire ſia prohibito il farſi Incoronazione della Dogareſſa, come azione non neceſſaria, e poco aggiuſtata alla moderazion del governo. Nel rimanente per la perſona della Dogareſſa medeſima debbanſi continuar le ſteſſe prerogative, & uſi pratticati in altre occaſioni, e dalle Leggi permeſsi.

Sia queſta, e l'altre Deliberazioni hoggi preſe con quelle tutte, che dall'Anno 1623. furono in vacanza di Dogado ſtabilite, aggionte, & unite in ſtampa alla Promisſion del Sereniſsimo Principe, per la più facile notizia, e loro ſicura eſſecuzione.

MDCLV. 6. *Marzo. Nel Maggior Conſeglio.*

L'Eſsazione del Publico Danaro, alimento naturale de Stati, & requiſito eſenzialiſsimo alle Regole di un ottimo governo, fù tanto nel cuore de' Progenitori, che con gran prudenza ſcieglierono in

varij Decreti la ſuprema dignità de Sereniſsimi Principi ad una principal cura, ed aiſiſtenza. La qualità de tempi urgentiſsimi preſenti rende ancora più efficace il motivo al conſeguimento dell'effetto per la commune diffeſa, & ſicurezza; & tanto più, quanto, che ſovrabbondando il numero de Debitori; viene à raddoppiarſi il diſordine ſenſibiliſsimo in quelli, che più pronti à i Pagamenti convengono poi ſoggiacere alla neceſsità di nuove Impoſizioni, & Aggravij; Che però attrahendo queſta importantiſsima materia i rifleſsi più eſſenziali del Principe, e conſiſtendo nelle riſcoſsioni del Danaro la giuſtizia del ſollievo, il debito dell'obbedienza, ed i ripari alla medeſima ſalute.

L'Anderà Parte, che inherendoſi ad altre Deliberazioni in queſta materia, contenute nella Promiſsion Ducale, & non repugnanti alla preſente, ſia tenuto il Sereniſsimo Principe, come Capo ſupremo, & lontano d'ogni riſpetto, ordinar eſpreſſamente, che nel principio d'ogni Meſe, compariſcano nel Collegio tutti i Magiſtrati di queſta Città, che hanno incombenza d'eſigere il Publico Danaro inſieme con i loro Scontri, & particolarmente li Governatori dell'Intrade, e gl'altri dove ſono Daciari, e Caratadori.

Debba cadauno d'eſſi Magiſtrati prontamente capitarvi, & preſentar, così le Note de loro Debitori, come il Danaro eſatto il Meſe precedente, delle quali ne ſia conſervata filza à parte. Habbi cura nello ſteſſo tempo Sua Serenità di ſollecitar con tutto calore, che ſiano fatte diligentemente l'Eſſazioni, & l'Eſſecuzioni neceſſarie contro renitenti, chiamando anco nelle ſue ſtanze quei Magiſtrati, che conoſceſſe per ſua prudenza neceſſario à maggiore eccitamento, lume, ed altro, che occorreſſe. Il Segretario deputato alle Leggi debba cuſtodir la filza delle Notte ſopradette, & rincon-

trando di tempo in tempo, quelli, che mancassero di capitarvi, sia obligato leggerli nella prima riduzione del Pregadi co'l Nome del Cassiere à universale intelligenza, sotto pena di privazione della Cancellaria.

I Consiglieri, ed i Savij del Collegio siano però tenuti di raccordar à Sua Serenità questo ufficio, onde da continui stimoli, e dal rispetto sempre dovuto al Serenissimo Principe ogn'uno esseguisca il proprio debito, e la prontezza del Danaro somministri il vigore à tante gravi occorrenze.

MDCLV. Adì 6. Marzo. Nel Maggior Conseglio.

IL giusto sollievo degl' oppressi fù sempre nella pietà della Republica, uno de' principali religiosi sentimenti. La bontà de maggiori non hà mancato di lasciarlo impresso in molti Decreti; L'Anno 1578. raccomandati particolarmente alla paterna cura del Serenissimo Principe i più bisognosi Prigionieri per le celeri ispedizioni. Da trascuragine de Ministri, & con il corso del tempo interotta, nondimeno questa buona opera, langue ben spesso la Giustizia, stando nelle Carceri miserabili persone per lunghissimo tempo inespedite; come all'incontro sepolte nell'oblivione, e nell' incuria Querelle, e Processi di gravissime reità à maggiore oppressione de' più deboli, e se nelle passate età la carità verso il prossimo fù conosciuta causa di Dio; hora tanto più si deve procurar con questo mezo la grazia della Sua Divina Clemenza in tante, & così lunghe vessazioni della Patria; Però

L'Anderà Parte, che siano espressamente obligati tutti li Nodari in questa Città, che servono à Magistrati eletti da questo Conseglio, con auttorità Criminale à dover portar ogni principio di Mese al Serenissimo

Principe nota particolare di tutti i Prigionieri, e di tutte le Querele, e Procefsi de cafi Criminali, che fi troveranno inefpediti nell'Officio loro, perche veduti di tempo in tempo dalla Serenità Sua, fiano dalla fua gran pietà follecitate vivamente le riffoluzioni, così per il dovuto caftigo contro rei, come per il follievo de più poveri bifognofi; premendo per le pronte riduzioni de Collegi, e per la prefezione de Procefsi; Dando pure à gl'Avocati de Pregionieri frequenti impulfi per le loro diligenti applicazioni à foddisfazione del Debito, che ne tengono, & mancando i Nodari di portar ogni Mefe à Sua Serenità la Nota fopradetta, reftino privi immediate della Carica, e fottopofti à pene maggiori, così che foccorfo il debole oppreffo e punito il Delinquente fenza ritardo, goda la Patria ne gl'effercizij de incorrotta Giuftizia le Benedizioni del Signor Iddio.

MDCLV. 6. Marzo. Nel Maggior Confeglio.

DA una ben riffervata gravità fempre elevandofi più diftinto il grado al rifpetto, ed alla Stima, conviene quefta principalmente confervarfi nella Maeftà del Serenifsimo Principe. Et come la prudenza de Maggiori in più tempi, & fpecialmente à 10. Gennaro 1645. ftimò più venerabile la maggiore continenza, & che il lume del decoro rifplendeffe più fcielto, e riguardevole, quanto più riftretto; tale in ordine à così lodevoli maffime, dovendofi pur continuare à cuftodirlo nel fupremo Capo della Republica.

L'Anderà Parte, che fi come deve il Sereniffimo Principe nei giorni folenni conferirfi pompofamente accompagnato alle folite Chiefe, e Cerimonie, così profeguendofi nel decoro del medefimo inftituto, non pof-

ſa in altre giornate condurſi privatamente in Luoghi Publici, e frequentati della Città, mà ben gli ſia permeſſo di poterlo fare nelle Iſole già preſcritte dalle Leggi à ſuo libero commodo, e piacimento, nè ſia al preſente Decreto per valere in contrario, che la ſola auttorità di queſto Conſeglio, in conformità della detta Parte 1645. ed altre attinenti à queſta Materia, tutte con li medemi prudentiſſimi riflesſi.

Et la preſente Parte inſieme con l'altre hora preſe ſiano ſtampate, & aggionte nella Promiſsion Ducale de Sereniſſimi Principi.

MDCLV. Adì 6. Marzo. Nel Maggior Conſeglio.

NEl numero intiero de cinquanta Commandadori di Sua Serenità, ſempre ſei dei più vecchi, per lunghezza di ſervizio ſono riſſervati, à godere l'eſſenzione dagli oblighi de Conſegli, e de Colleggi. Occorre ad ogni modo, che alcuni, ben che degl'ultimi eletti han preteſo di ſconvoglier la buona regola, entrando loro nel numero, e nell'eſſenzioni ſopradette, e togliendo di queſta maniera il beneficio à più antichi, e meritevoli; eſſendo però neceſſario provedervi.

L'Anderà Parte, che in avvenire, ſempre, che ſarà dal Sereniſsimo Principe eletto alcun Commandadore, non poſſa quello più pretendere d'entrar nel numero dei ſei più vecchi Commandadori ſopradetti, benche foſſe anco eletto per vacanza d'alcuno d'eſsi, mà godendo il ſolo beneficio della Beretta, tochi per ordine di tempo in tempo à ſubintrare à quello, che per antichità di ſervizio haverà l'anzianità da gli altri, come è giuſto, e conveniente.

MDCLVI.

MDCLVI. 8. Maggio. Nel Maggior Conseglio.

FU' con più Decreti, & particolarmente l'Anno 1605. adi 4. Gennaro prudentemente proveduto, che i Commandadori eletti da'Sereniſſimi Principi doveſſero perſonalmente eſſercitare il ſuo Carico, & non per via di Soſtituti. Vi concorſero rilevanti motivi per i pregiudizij, che convengono da queſti ſentirſi, d'ordinario Poveri; di vile condizione, & di niſſuna attitudine. Hora con il corſo del tempo ritornato à pratticarſene l'abuſo con facili diſpenſe conviene vivificarſi, & aggionger Ordini più riſſoluti ancora per la pontuale eſſecuzione, onde i principali nell'Officio anco per il timore della pena habbino fedelmente, e à ſufficienza à ſoddisfare al proprio debito; Però

L'Anderà Parte, che inherendoſi à tutte le Leggi in queſto propoſito, & in particolare alla ſopradetta 1605. ſia de cœtero ſeveramente prohibito, così a'già inveſtiti da Sereniſsimi Principi nel Carico di Commandadore, come à quelli, che di tempo in tempo vi ſi inveſtiranno di Affittar l'Officio à chi ſi ſia, ò ſoſtituirvi in alcun modo altra perſona, mà ſiano tutti tenuti di eſſercitarlo perſonalmente come diſpongono le Leggi ſopradette, & li principali che ardiſſero di contravenire in alcun tempo incorrino ſubito nella pena della privazione della Carica, la quale ſia di quello, che li denonziaſſe al Sereniſſimo Principe, ò à Conſeglieri, e Capi di Quaranta.

Et perche per cauſa d'Infirmità può alcuno eſſer impedito per qualche tempo à perſonalmente adoperarſi, poſſa però in queſto caſo ſolo ottenerſi per via di grazia, e per due Meſi al più la permiſsione di ſuſtituirvi altra perſona, da eſſerli ſempre conceſſa dal Sereniſ-

ſimo

ſimo Principe, Conſeglieri, e Capi di Quaranta ridotti al numero di dieci con otto Voti almeno, e con Fede ſicura, e giurata dell'Infirmità, la quale quando terminato il primo tempo continuaſſe, poſſa eſſergli anco prorogata, ma con l'ordine ſteſſo; & in mancanza di alcuno per compir al numero predetto di Dieci ſubintrino li Avogadori di Commun.

La preſente Parte ſia poſta nella Promiſsion Ducal, perche inſieme con l'altre il Sereniſsimo Principe ne giuri l'oſſervanza.

MDCLVI. Adi 13. *Giugno. Nel Maggior Conſeglio.*

PErche non habbi à riſſorgere alcun dubbio nella vera intelligenza della Legge di queſto Conſeglio 8. Maggio proſsimo paſſato, prohibitiva la ſoſtituzione de Commandadori; mà con la più chiara, e replicata eſpreſsione della Publica volontà, venga puntualmente eſſequita.

L'Anderà Parte, che à maggior dechiarazione del medeſimo Decreto ſia ſtrettamente prohibito à tutti li Commandadori, che ſaranno eletti de cœtero da Sereniſsimi Principi, di ſoſtituir alcuno, ſe non per cauſa d'Infirmità, & per il tempo, con le forme, e ſotto le ſteſſe pene preſcritte dalla detta Legge 8. Maggio in tutto, e per tutto.

Per quelli veramente, che ſono ſtati eletti prima della Parte ſopradetta, ſia riſſervato al Sereniſsimo Principe la medeſima auttorità, che haveva per avanti in conformità delle Leggi precedenti.

Et la preſente ſia pure aggionta alla Promiſsion Ducale per la ſua eſſecuzione.

MDCLVIII.

MDCLVIII. 6. Aprile. Nel Maggior Conseglio.

CON molte prudentissime Deliberazioni hà in varij tempi la saggia maturità di questo Conseglio applicate le Provisioni del Serenissimo Principe al stato della perfezione migliore; molti buoni Ordeni hà instituiti, molti altri rinovati, onde essendo occorse nel breve giro di soli tre Anni quattro Sedi vacanti, nelle quali ogni cosa s'è ben ventilata, e discussa, pare, che non ve ne resti al presente alcuna di rilevo da soggettarsi alla publica prudenza, che non sia stata ne scorsi tempi prima prevista, proposta, e deliberata; Conoscendosi però di ottimo servizio, più tosto, che diffondersi in ordinazioni nuove, che col progresso de gl'Anni passano in dissuetudine, & in dimenticanza, l'insistere in meglio asicurarsi della pontualità dell'essecuzione di quelle già decretate.

L'Anderà Parte, che inherendosi alla Deliberazione di questo Conseglio 1595. 8. Aprile, siano dal Magnifico Cancellier Grande fatti immediate allestire sei Libri della Promission Ducale, & fatti dare alli Segretarij Deputati alle Leggi, perche in pena di privazion dell'ordine della Cancellaria, debbano consignare uno per cadauno alli sei Conseglieri Superiori, quali sotto debito di Sagramento siano tenuti ridursi insieme, almeno una volta al Mese, per riflettere, e considerare la detta Promission Ducale, e trovando, che resti in qualche parte trasgredita, siano in strettissima obligazione, pur sotto debito di Sagramento, di avvertirne Sua Serenità, di quel modo, che per loro somma prudenza conosceranno più aggiustato, acciò sia pontuale essecutore della volontà di questo Conseglio. Doveranno come sopra li sei Libri sudetti esser dalli Segretarij alle

Leggi

Leggi consignati ad ogni Consigliero nell' ingresso alla Carica, con obligo di restituirlo nel fine, per poterlo consignare al successore; onde rimanga per questa via proveduto ad essenzialissimi requisiti del buon governo.

Debba in oltre il Magnifico Cancellier Grande dar gl'ordini proprij à chi stimerà egli bene per sua prudenza, acciò sia riddotto à perfezione l'Indice, e Repertorio della stessa Promission Ducale, mentre pare ne sia in questi ultimi tempi stata abbandonata l'opera. Et la presente sia stampata, & aggionta al Capitolar de' medesimi Consiglieri, onde l'habbino sempre pronta, e sotto l'ochio, per puntualmente, & essatamente essequirla.

MDCLVIII. 6. Aprile. Nel Maggior Conseglio.

LA provida maturità di questo Conseglio, che saggiamente conobbe di quanta importanza fosse, che il tempo, prezioso sempre, restasse nella minor ristrettezza possibile, con aggiustate misure, e con riparti adeguati destinato in hore commode, e congrue alla pesata discussione delle materie publiche, e delle occorrenze di Stato, stabilì in Decreto 10. Novembre 1567. rinovato poi anche posteriormente, quali dovessero esser quelle hore prescritte alla riduzione del Collegio, e del Senato, ma invalso il disordine, prevertite le buone regole, e poste quasi in dimenticanza le deliberazioni già prese in questo proposito, si conosce ben necessario ravvivarle, e trovar modo, che levati gl'incommodi all'età grave, possano senza angustia di tempo ben ventilarsi le cose politiche, hora particolarmente che si maneggiano materie importantissime, che rilevano il bene della Patria, e la conservazione della libertà.

L'An-

L'Anderà Parte, che inherendo alla sudetta deliberazione 1567. & altre posteriori, ogni mattina, che si ridurrà il Collegio debba il Serenissimo Principe al suono della Campana di Terza essere in pronto per portarsi immediate alla Messa, e mandare à tal'effetto il Cavaliere ad avvisare li Consiglieri, e Capi di Quaranta, quali siano tenuti sotto debito di Sagramento abbandonare ogn'altro negozio, e trasferirsi subito nella Chiesiola, per dover poi terminata la Messa, ridursi tutti gl'ordini nel Collegio, e col disaggio minore espedir gl'affari moltiplici, che occorrono alla giornata.

Debba parimente il Serenissimo Principe, Consiglieri, e Capi di Quaranta, sempre che sarà chiamato il Senato, ridursi dal principio d'Aprile, sin tutto Settembre un'hora doppo sonato il Vespero, e dal principio del Mese di Ottobre, sino per tutto Marzo una, e meza doppo, onde si possano proponere, discutere, e rissolvere le materie con minor patimento, e col maggior vantaggio de Publici interessi.

MDCLIX. 10. Ottobre. Nel Maggior Conseglio.

HA voluto in tutti i tempi la prudenza, e maturità di questo Conseglio nella moderata risserva, in che devono contenersi i Nobili Nostri, vietar loro l'haver corrispondenze, ò prattiche con Principi Esteri, ò con Ministri de' medesimi. E come in tale prohibizione vi è compreso pure il Serenissimo Principe, così può giovar molto che col rinovare il Decreto si prescriva più espressa la regola da tenersi, massime ne' primi casi, che non si possono impedire; Però

L'Anderà Parte, che quando al Serenissimo Principe fosse scritta alcuna Lettera, ò fatta porgere alcuna instanza

stanza

ſtanza da Eſteri , non poſſa da sè ſolo farvi riſpoſta , mà debba farne preſentazione nel Collegio, perche col Senato s'habbia à riſſolvere; Et oltre ciò d'aggiungere la prima volta, che occorrendo à quel Principe nuovo ricorſo, potrà drizzarlo nel Collegio medeſimo conforme l'uſo à tutti ſolito. Così debba eſſatamente eſſequire ogni Nobile noſtro di qualunque grado ; E più d'una volta non ſia permeſſo di riſpondere; così che in ogni maniera reſti troncato il progreſſo, e divertito il diſordine : Con pena à chi v'incorreſſe non minore delle ſolite in materia di Stato , dovendoſi procedere con tutto il rigore, & ne ſiano incaricati gl'Inquiſitori di Stato con portar le traſgreſſioni al Conſeglio di Dieci per le riſſoluzioni più proprie, & eſsemplari.

MDCLIX. 10. *Ottobre. Nel Maggior Conſeglio.*

VArie ſorte di perſone ſono ſottopoſte all'auttorità, e giudicatura del Sereniſſimo Principe, come quelli di Palazzo, della Chieſa di San Marco, & altri, mà non perciò è l'intenzione di queſto Conſeglio, che in tutti i caſi , benche ſegregati dalle proprie Cariche, e funzioni, e diſgiunti dalli deſtinati luoghi habbiano queſti tali ad eſimerſi dalli Fori , e Giudicij ordinarij. Di troppo ſconcerto ciò ſeguirebbe, & in alcuno anco di fomento, & ardire al mal operare, onde conoſcendoſi neceſſaria dechiarazione maggiore della publica volontà.

L'Anderà Parte , che tutte le perſone di Chieſa, di Palazzo , & d'ogn'altro luogo ſoggette eſpreſſamente alla ſuperiorità del Sereniſſimo Principe habbiano ad eſſere da eſſe giudicate ne'Caſi, e Delitti, che ſeguono nel luogo , e nell'atto delle Cariche , e funzioni, à che ſono deſtinate , mà per le altre traſgreſſioni , e tra-

trascorsi altrove commessi, spetti il giudicio a' Consegli, Magistrati, e Tribunali, dove ordinariamente si prattica per ogni altro; così, che senza diversità ottenga la Giustizia i suoi dritti, e col dovuto rispetto alla medesima si restringa pur ogn'uno all'osservanza più puntuale delle Leggi, che sono à tutti communi.

MDCLIX. 10. Ottobre. Nel Maggior Conseglio.

PRincipale oggetto della Republica è stato sempre sostenere li Nobili Nostri nel grado più riguardevole, e conspicuo; lontani non solo da provecchi improprij, ma da interessi col Publico, ove massime derivar possono à questo discapiti nell'Errario à quelli pregiudizij nella riputazione; Deve poi esser maggiormente vietato à chi entra nel Senato, e tiene parte nel governo, per la sincerità, che si conosce necessaria ne' Decreti, e ne' Giudizij, e che potria restare contaminata da' proprij riguardi. Con la mira però havutane in ogni tempo dalla mutura prudenza di questo Conseglio, è stato anco prohibito al Serenissimo Principe l'haver alcuna de simili ingerenze, come particolarmente si vede nelli Capitoli LV. e LVI. della Promission Ducale hora letti. E mentre tutto ciò apparisce ben aggiustato, conferente sarà pure con la rinovazione degl'ordini invigorirne l'osservanza, e più chiara esprimere la publica volontà, più certa ancora renderne la puntuale essecuzione; Però.

L'Anderà Parte, che salve, e risservate tutte le altre in tal materia, sia aggiunto, e dichiarito, che non possa chi si sia de Nobili nostri, per sè, ò col mezo di altri, sotto qualunque colore, ò pretesto ingerirsi in Dazij, dentro, e fuori di questa Città, facendoli levare, ò carratare, anco sotto altro nome. Meno possa alcuno ch'

ch'entri nel Senato, ò nel Collegio havere, benche minima parte, ò interesse in Accordi, e Partiti, che si fanno dal Publico, ò sia di Denari, ò di Navi, ò pure di Formenti, Polveri, Salnitri, Legnami, Ferramenta, ò altra qual si voglia occorrenza. E tanto meno poi habbia à farlo il Serenissimo Principe prò tempore, ne pure la Dogaressa, li Figliuoli, Fratelli, Figliuoli de Fratelli, ne alcuno della sua Famiglia per immaginabile causa: dovendosi non solo da gl'Inquisitori, che in ogni Sede vacante si eleggono, accuratamente indagare sopra ciò, mà da gl'Inquisitori di Stato usar sempre la stessa diligenza contra tutti li sopra nominati, e trovandovi trasgressioni portarle immediate al Conseglio di Dieci, per pratticarvi le maggior pene, e castighi, oltre il perdersi, così da essi, come da quelli, che fossero principali, e compartecipi ne' medesimi Dacij, Partiti, & Accordi, & li havessero ricevuti in porzione, ò compagnia, tutte le Ragioni, e li Crediti, che ne tenessero; quali s'intendano devoluti nel Publico, e si possa anco prohibir à quei del Senato, e del Collegio, che fossero trasgressori, il continuarvi, ò rientrarvi per un tanto tempo, secondo parerà per conscienza, & à misura dell'inobbedienze.

Et la presente sia aggiunta nella Promission Ducale per la dovuta notizia, e per la pontuale osservanza.

MDCLXII. 14. *Gennaro. Nel Maggior Conseglio.*

PEr levar li disordini, e dilazioni introdotte da Debitori della Signoria Nostra, e per facilitar l'Essazione publica fù stabilito nell'Anno 1615. 25. Luglio dal Senato, che li Debitori in alcun Officio, ò Magistrato, non potessero appellarsi da Sentenze, Partite, & Essecuzioni, se prima non havessero

asicurato in Oro, & Argento. Et del 1624. 25. Agosto nel Maggior Conſeglio fu decretato, che non ſi poteſſe ſoſpender la ſteſsa Eſsazione del Publico Denaro, ne darli ſuffraggi, e quando ne foſsero dati, reſtaſſero nulli, potendo eſser rivocati da cadauno del Collegio Noſtro. Hora intendendoſi da diverſi Magiſtrati la confuſione introdotta dalla malizia de particolari per deluder le ſudette Parti, e la Publica rettiſsima inſtituzione del Foro, che permette bensì l'uſo delle private ragioni, mà deve anco cautellare, e ſollecitare la Riſcoſsione del Publico Denaro; ch'è il vero Patrimonio della Signoria Noſtra maggiormente neceſsario nell'urgenze graviſsime preſenti; Però

L'Anderà Parte, che ſalve, e riſservate le ſudette Parti 1615., e 1624. con cadauna altra in queſta Materia diſponente, & alla preſente non repugnante. Sia per auttorità di queſto Conſeglio aggiunto, che degli Atti di qual ſi ſia Magiſtrato, ò Reggimento fatti, si da Publici Rappreſentanti, ò loro Miniſtri, e che in avvenire ſi faceſsero, come Appoſtazioni de Debiti, Intimazioni, Tenute, Eſsecuzioni, ò ſimili ſenz'aſcoltar le Parti, non poſsa ammetterſi Appellazione, ſe prima dagl'Intereſsati, non ſarà fatto naſcer giudizio di prima inſtanza per quel Magiſtrato, ò Reggimento, nel quale ſaranno ſtati fatti gl'atti ſudetti, & li Rettori, ò Magiſtrati medeſimi habbino incarico di non differire gl'effetti di Giuſtizia, e l'Appellazioni non poſsino eſser annottate, ſe non nelli Conſegli, ò Colleggi deſtinati, ſecondo le Materie, e non altrove, ſempre però con previo Depoſito in tant'Oro, ò Argento, & nel Magiſtrato, ò Reggimento, dove ſarà nata la Sentenza, come ſopra; ſotto pena non ſolo al Nodaro, ò chi l'annottaſse ſenza Fede del Depoſito d'immediata privazion della Carica, da eſsergli levata da ogn'uno

del

del Collegio Noſtro; mà à quelli ancora intentaſsero le medeſime Appellazioni di vinti per Cento di quanto ſi trattaſse nella Materia appellata, da eſsergli levata, come ſopra. Per adempimento, & eſſecuzione della preſente, ſia ricercata Sua Serenità tenerne particolar applicazione, e commetterne l'effetto à gli Avogadori di Commun, ò à qual'altro Magiſtrato pareſse alla ſua ſomma prudenza ſotto debito di Sagramento, dovendo qualunque Magiſtrato, ò Reggimento, che riconoſceſse qualche traſgreſſione alla preſente, farne il ricorſo, e portarne le notizie à Sua Serenità medeſima. E la preſente ſia regiſtrata nella Promiſsion Ducale dipendendo da eſſa la preſervazione del Pubblico Patrimonio. E ſia publicata, e ſtampata, come anco anneſſa ai Regiſtri dei Conſegli, e Collegij Noſtri, & in tutti li Magiſtrati, e Reggimenti dello Stato, per la ſua inviolabile eſſecuzione, & oſſervanza.

MDCLXXIV. 3. Febraro. Nel Maggior Conſeglio.

HA la prudenza de Maggiori Noſtri unito in ogni tempo alla maturità delle Leggi il vigore dell'auttorità ne Magiſtrati Supremi per ſtabilir con eſſo la puntualità dell'obbedienza, à decoro del Commando, & à moderazione univerſale, oſſervando però, che i ſalutari Decreti propoſti da Correttori delle Leggi per il buon ordine del Palazzo, & altro van per il corſo del tempo, e per gl'abuſi communi perdendo in qualche parte la dovuta intiera oſſervanza, e chiamata la vigilanza di queſto Conſeglio à diſponere, e raccomandare la pontuale eſſecuzione de medeſimi al Capo della Republica, affinche come ad incombenza naturale applicar poſſi in ogni tempo il zelo del

bene univerſale, e la Maeſtà della Rappreſentanza per farli diligentemente oſſervare; Però

L'Anderà Parte, che le Deliberazioni propoſte ne tempi paſſati dalli Correttori delle Leggi, e particolarmente quelle formate ſotto li 30. Novembre 1667., e 11. Marzo 1668. come pure le altre, che ſi andaſſero per il buon ordine del Palazzo ſtabilendo reſtino con la più rigoroſa forma raccomandate all'auttorità del Sereniſſimo Principe, del quale principal ſtudio dovrà eſſere farne ſeguir in ogni tempo pontuale l'oſſervanza con l'aſcoltar l'inſtanze di quelli reclamaſſero per l'abuſo delle Deliberazioni ſteſſe, facendo venir à sè li Capi de Conſegli, e Collegij, e li Magiſtrati, che occorreſſe per avvertirli, & eccitarli à preſtare con l'eſſecuzione di eſſe gli atti del proprio riſpetto alle Leggi à conſolazione de ſudditi.

Et la preſente ſia aggionta alla Promiſſion Ducale per notizia, e pontual oſſervanza.

MDCLXXIV. 3. Febraro. Nel Maggior Conſeglio.

RESta con più Decreti di queſto Conſeglio à decoro della Rappreſentanza del Sereniſſimo Principe Capo della Republica Noſtra deſtinata alla perſona del medeſimo l'auttorità, e la diſpoſizione di molte Cariche d'honore, e di conſiderabile importanza.

E trà queſte riſſervata quella de Cancellieri inferiori, che nell'elezione de Nodari nella cura de Teſtamenti, & altre gravi funzioni eſſercita incombenze rilevantiſſime, che ricercano fede incorrotta, & habilità ſingolare, onde giuſtamente ſi conviene far la ſcielta per il ſoſtenimento di eſſe di Soggetti più maturi trà Segretarij, overo dell'ordine della Cancellaria Ducale, come già lodevolmente ſi pratticava. Per regolare però nella diſtri-

diſtribuzione di queſte Cariche qualche abuſo, e divertire con ſimili diſordini nella forma dalla diſpoſizione dell'altre ancora ſoggette alla ſteſſa auttorità.

L'Anderà Parte, che non poſſa il Sereniſsimo Principe, nè meno la Signoria Noſtra vacante Ducatu far elezione nelle Cariche de Cancellieri inferiori, ſe non de Soggetti degni trà Secretarij, overo degl'attuali dell'ordine della Cancellaria Ducale, come pure ſia tenuto lo ſteſſo Sereniſsimo Principe, e la Signoria Noſtra vacante Ducatu elegger nell'altre Cariche ſottopoſte alla ſua diſpoſizione perſone di condizioni, e qualità diſtinte, e corriſpondenti à ſoſtenerle con decoro, e virtù ſenz'alcun altro riguardo, che al Publico ſervizio, & affinche ſij divertito ſopra ciò ogni addito ad inconvenienti reſti prohibito, così à Sua Serenità, come alla Signoria Noſtra vacante Ducatu di diſponere di qual ſi ſia delle dette Cariche, ſe non in caſo di vacanza per morte, reſtando vietata l'admiſsione ſotto qualunque preteſto de ſoſtituti nelle Cariche ſteſſe, e queſto affinchè ſian ſempre ſcielti quelli di miglior habilità, & ottime condizioni, e tutto quello foſſe datticato in contrario della preſente deliberazione s'intendi ipſo facto nullo, e di niun valore. E quanto ai Commandadori ſij oſservato li Decreti di queſto Conſeglio in tal propoſito.

E ſia queſta Deliberazione aggionta alla Promiſsion Ducale, & Capitolare de Conſeglieri Noſtri, e ne ſia commeſſa l'eſſecuzione anche à gl'Inquiſitori pro tempore ſopra la Promiſsion Ducale; acciò vacante Ducatu inqueriſcano ſe ſarà ſtata puntualmente eſſequita la diſpoſizione del preſente Decreto per la ſua eſata oſſervanza.

MDCLXXVI. 23. *Agosto Nel Maggior Conseglio.*

FRA i fondamenti, & instituti primarij dell'Armonica Organizazion del governo della Republica Nostra principale è quello, che li Nobili Nostri, che devon pressieder ne Magistrati alla direzion de medesimi sijno eletti sempre con il concorso de Voti de Consegli affinchè dal maggior numero di essi sij fatta la preelezione de più atti al Publico servizio. Osservandosi però da qualche tempo in quà prevertito questo ottimo mettodo, & aperto l'adito à molti disordini, il che merita una propria regolazione.

L'Anderà Parte, che non possi de cetero farsi dal Serenissimo Principe nominazione d'alcun Nobile Nostro in qual si sia Magistrato, overo come Aggionto al medesimo, se non con l'auttorità, e Decreto di questo Maggior Conseglio. Mà tutte l'elezoni dabbano esser fatte con le formalità, e ballottazioni ordinarie statuite dalle Leggi; dovendo le nominazioni, che diversamente si facessero, intendersi nulle, e di niun valore.

E sia la presente Deliberazione aggionta alla Promission Ducale, & al Capitolare de Conseglieri Nostri, à quali sij particolarmente commesso il farne seguir in ogni tempo la pontuale osservanza.

MDCLXXVI. 23. *Agosto. In Maggior Conseglio.*

LE Legazioni di congratulazione, che nell'elezione de Serenissimi Principi Nostri sono dalle Communità delle Città, e Luoghi dello Stato Nostro inviate, portan seco gl'atti dell'ossequie, e della Fede de Sudditi, e servon di decoro, e venerazione alla

Publi-

Publica Maestà. Mà l'esperienza dell'ultimo caso hà fatto conoscere riuscir unitamente di gravissimo peso alle fortune de Sudditi per la rillevanza dei Dispendij nel numeroso accompagnamento de gl'Ambasciatori nella pompa del seguito. Con prudenti Decreti di questo Conseglio de 7. Giugno 1566., e 5. Novembre 1615. restò prescritto, e moderata la forma di farsi tali Ambasciarie, vedendosi però non osservata l'obbedienza, e promessi da ciò essenzialissimi disordini con aggravij pesanti alla Città, & à Sudditi, e con divertimento alla facilità delle riscossioni delle publiche Rendite.

L'Anderà Parte, che quando dalla prudenza del Senato fosse stimato proprio il premetter la venuta delle sudette Legazioni, non possano gl'Oratori portarsi, se non con la forma moderata, e con l'accompagnamento prescritto dalli sudetti Decreti de 7. Giugno 1566., e 5. Novembre 1615. sotto le pene, e prescrizioni stabilite dalle stesse Deliberazioni, & in oltre sotto il rigore d'incorrer gl'Ambasciatori, che trasgredissero nell'incapacità ad esser più admessi ad alcun Grado, ò Carica ne loro Consegli. L'essecuzione del presente Decreto sij demandata à Conseglieri Nostri, restando cadauno di essi obligato à farne seguire l'inviolabile osservanza.

MDCLXXXIII. 23. Gennaro. In Maggior Conseglio.

FRA' le più importanti incombenze, che conobbe la prudenza de Maggiori necessario d'appoggiare alla Sopraintendenza de Serenissini Principi, distinta fù sempre quella d'assistere all'ordinario essercizio della Giustizia giudiciaria, & alla sollecita espedizione de Casi Criminali affinchè li Prigioni non fossero con dilazione nell'ordine afflitti, e ritardati verso

li Rei convenienti castighi; Si comprese proprio, che in una ben organizata Republica il rispetto alla decorosa persona del Capo della medesima dovesse eccitar negl'animi retti de Cittadini l'obbedienza alle Leggi, e l'essecuzione delle particolari incombenze di cadaun Conseglio, Collegio, e Magistrato così per la frequenza, e puntualità delle riduzioni, come per l'espedizione sollecita delle Materie, & in particolare, de Casi Criminali della Dominante, e della Terra Ferma, per le Intromissioni, & altre à sollievo de gl'oppressi. Osservandosi però non intieramente adempita in ciò la Publica volontà si conosce conveniente, con la rinovazione de gl'antichi Decreti prestare appoggio naturale, e proprio à Serenissimi Principi pro tempore, onde possino con maggior vigore far seguir l'osservanza alle Publiche Deliberazioni; Però

L'Anderà Parte, che oltre quanto dispone il Decreto di questo Conseglio de 3. Febraro 1674., che raccomandava all'uttorità di Sua Serenità l'essecuzione d'alcune Publiche Deliberazioni in materia del pontual essercizio della Giustizia giudiziaria, resti à Serenissimi pro tempore dato l'incarico (inherendo à quello dispone l'altra Deliberazione de 7. Gennaro 1678.) di eccitar frequentemente gl'Avogadori di Comun, & altri à chi spetta, affinchè sia sollecitata l'espedizione de poveri Priggioni, la ridduzione ne tempi stabiliti de Conseglieri, e Collegi; Il divertimento di tagli disordinati de Penderi contro la forma dalle Leggi decretata, e l'espedizione pure celere de Processi, & Intromissioni di casi della Terra Ferma con obligarli anco al levo delle pene dalle Leggi stesse prescritte, così che da particolari riguardi non resti in alcuna maniera abbandonata l'assistenza à Sudditi, e sian essercitati gl'atti di Giustizia.

E la

E la presente sij aggionta nella Promission Ducale, perche insieme con le altre ne giuri il Serenissimo Principe l'osservanza.

MDCLXXXIII. 23. Gennaro. In Maggior Conseglio.

ESsendo invalso abuso, che nella vacanza d'alcuno dei sei Commandadori, che come più vecchi son destinati al servizio de' Conseglieri, e Colleggi vengano da Serenissimi Principi eletti altri, li quali con disordini subentrano à drittura nel loco del Morto, il che è contrario al Decreto di questo Conseglio de. 6. Marzo 1655.

L'Anderà Parte, che à regolazione del suddetto inconveniente, & à confirmazione della sudetta Deliberazione, sia dechiarito, che de cœtero ne casi della morte d'alcuno dei sei Commandadori più vecchi destinati al servizio de Consegli, e Colleggi, habbia in luoco del Morto à subentrar quello al quale per ordine di tempo toccherà ad'oprare in luoco stesso, e quello sarà eletto da Sua Serenità s'intendi admesso à godere il solo benefizio della Beretta.

Il tutto in conformità di quello dispone il Decreto sopradetto 6. Marzo 1655.

E la presente sia aggionta alla Promission Ducal per la sua osservanza.

MDCLXXXVIII. 31. Marzo. In Maggior Conseglio.

SOpra li solidi fondamenti della Religione, e della Pietà, stabilirono li Maggiori Nostri questa Patria, & in ogni loro azione procurano di lasciare a Posteri vivi esempij, e stimoli efficaci di essercitarne gl'atti più convenienti, e proprij. Trà gl'altri và singolar-

golarmente diſtinto il conſpicuo Monumento del ſontuoſo Tempio, dedicato al Glorioſo Protettor Noſtro San Marco, che per la Magnificenza delle Fabriche, per la prezioſità della materia, e per l'iſquiſitezza de Lavori, e riuſcito à punto quale ſi fù prefiſſo dal fervido zelo di quell'Anime grandi. Qualunque applicazione à mantenerlo nell'antico decoro ſuo, non può eſſere che ottimamenre impiegata. E mentre s'oſſerva, che l'uſo di rimponere in eſſe li Scudi, overo l'Inſegne de Sereniſsimi Defonti; introdotto prima per laſciare una ſemplice memoria, che eccitaſſero li Fedeli devoti à pregare ripoſo, e Pace, à chi con l'opra, e col Conſeglio haveva giovato alla Republica s'è dilatato quaſi ad'oſtentazione di fatto, con Machine di grande, e gravoſa mole, che non ſolo ſervono d'impedimento alla ſpezioſa apparenza di quel ſacro venerabile Luogo, mà che potrebbero col progreſſo del tempo, continuandone la prattica, oltre il pericolo di offendere con improviſa caduta, le perſone innocenti, apportare al Tempio ſteſso eſsenzialiſſimo danno, e chiamata la Publica vigilanza ad'imponere modo alla coſa, che per ſe ſteſsa, e pure contraria à ben regolati Inſtituti, della ſempre profeſſata moderazione di queſto ſapientiſſimo governo; Però.

L'Anderà Parte, che de cœtero à gl'Heredi de Sereniſsimi Defonti, ſia permeſſo di riponere le proprie ſemplici Armi, ò l'Inſegne della Caſa nella Ducal Chieſa del Glorioſo Protettor Noſtro San Marco, della Materia, che loro ſarà più à grado, mà che non ecceda in grandezza di cinque piedi per lungo, e di tre per largo, il che ſia fermamente ſtatuito à maggior Gloria del Signor Iddio. La perpetua innalterabile oſſervazione del preſente Decreto, ſia commeſſo alli Procuratori della Chieſa, che ſaranno prò tempore, e ſia

regi-

regiſtrata nella Promiſſion Ducale, perche mai cada in dimenticanza.

MDCLXXXVIII. 31. Marzo. In Maggior Conſeglio.

PErche la Giuſtizia diſtributiva, ch'è uno de principali ſondamenti d'ogni ben regolato Governo, foſse amminiſtrata con quella libertà, e ſincerità, che ſi richiede al miglior ſervizio dello Stato, & alla conſolazione commune furono ſeveramente prohibite le prattiche, e li Brogli, che à drittura s'oppongono à queſto importantiſſimo oggetto. E ſe in ogni altro luogo rieſcono pernicioſi; nella radunanza di queſto ſupremo Conſeglio producono peſſimi effetti; mentre non ſolo impediſcono la ſcielta dei più ſufficienti, e più benemeriti alle Cariche, & agl'Honori, che ſi diſpenſano, mà con la confuſione, e col diſordine, togliono quel maeſtoſo decoro alla raccolta poteſtà della Patria, che più riſplende, quanto è più poſato, e tranquillo. Varij ſono li Magiſtrati, e propriamente diſpoſti, perchè con l'auttorità dell'Ufficio, e col vigore delle pene contengano ogni uno nell'obbedienza debita, e neceſſaria alle Pubbliche Leggi, & ogni Meſe giurano in mano di Sua Serenità di ſtar attenti, perche abbiano intiera puntuale oſſervanza. Mà le Proviſioni ſin'ora fatte in queſta materia, non conſeguendo tutto l'effetto deſiderato, e tale punto eſſendo di ſomma rilevanza, che non deve laſciarſi ſenza gl'opportuni, & aggiuſtati compenſi.

L'Anderà Parte, che come è obligato il Sereniſſimo Principe, ò il ſuo Vice Regnante di chiamare à sè ogni primo Conſeglio di Meſe li preaccenati Magiſtrati per dar loro il Giuramento, che con attento ſtudio invigilano all'eſecuzioni delle Leggi, così ſia tenuta

nuta la Serenità Sua, ò mancando essa per infirmità, ò per altro accidente, il Conseglier Vice Dose, scuoprendo alcuno dei stessi Magistrati negligente in qual si sia Parte all'adempimento del proprio debito, farlo prima rendere ammonito, e quando poi tuttavia non si ravvedesse dell'ommissione, habbia obligo di mandarlo immediate al rigore dalle Leggi prescritte, onde con questo stimolo venga à conseguirsi l'ottimo fine della Publica intenzione in una così importante Materia.

E sia la presente registrata nella Promission Ducale, e nel Capitolar de Conseglieri per la sua continuata inalterabile osservanza.

MDCLXXXVIII. 31. Marzo. In Maggior Conseglio.

LA Casa dell'Arsenale, riguardata sempre con occhio geloso, e vigilante, da Sapientissimi Progenitori, merita quell'attento riflesso, che ben conviene alla sua grave importanza, contenendo in essa la principale diffesa dello Stato. In ordine à ciò è andata la provida maturità del Governo, di tempo, in tempo stabilendo secondo il bisogno, opportuni Decreti per la migliore direzione della medema, e trà gl'altri, molto salutare, e proprio è riuscito quello d'obligare Sua Serenità trasferirsi collegiamente ogni tre mesi alla sua visita, per dar calore all'opere, e per mantenere in buona regola, e lontane da pregiudiziali sconcerti quelle rillevantissime occorrenze. Non potendo però essere, che conferente, & aggiustato il mantenerne viva, migliorarne, e rinforzarne la prattica, onde il considerabile dispendio, che vi corre, sia impiegato con frutto corrispondente del Publico servizio.

L'Anderà Parte, che in conformità di quanto fù deliberato da questo Conseglio sotto li 10. Gennaro

1645.

1645. sia tenuta Sua Serenità trasferirsi collegiamente alla visita della Casa dell'Arsenal ogni tre Mesi, & in sua mancanza per infirmità, ò per altro accidente sia obligato il Consegliere, che ne sostenterà la sua Vice ad essequire nello stesso modo la visita medesima, sotto debito di Sagramento, & oltre l'eccitare, & osservare gl'avanzamenti dei Lavori come resta dal preaccenato Decreto disposto, habbia particolar mira di contenere ogn'uno nella pontualità del proprio Ufficio. E facendosi presentare note accurate, e distinte in quanto in ogni genere di Lavoro si fosse operato nelli tre mesi precedenti, e chiamando à sè l'Armiraglio, li Proti principali, e chi più alla sua somma prudenza paresse necessario, si farà rendere informata dello stato preciso delle cose, e particolarmente se li Patroni destinati à quel Reggimento vi prestino la loro continua personale assistenza, perche il tutto comunicato al Collegio, & al Senato in caso di scoperti abusi, ò contravenzioni, possano prendersi quegl' espedienti, che fossero dal bisogno ricercati; Onde si mantenga nel vigore necessario un'opera di tanto momento che concerne non meno il decoro, che la sicurezza dello Stato.

E la presente sia aggionta alla Promissione Ducale, e sia registrata nel Capitular de Consleglieri, per la sua pontuale continuata osservanza.

MDCXCIII.

MDCXCIII. 11. *Decembre.*

RIflettendo gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Consiglieri infrascritti quanto sia per riuscir giovevole, che il Decreto del Serenissimo Maggior Conseglio 1368. 30. Luglio, con cui viene dechiarito l'Hospitale di Ss. Pietro, e Paolo, Jus Patronato di Sua Serenità, & di loro Eccellenze, sia registrato nella Promission Ducale, & nel Capitular de Consiglieri, affinche restando sempre sotto l'occhio de Successori la Publica pietosa intenzione, possino di tempo in tempo far essequir il medesimo con le susseguenti Ordinazioni 1556. 3. Febraro, & 1612. 23. Giugno, per la conservazione, & buona Administrazion dell'Hospitale stesso, hanno terminato, che resti da chi spetta, tanto con pontualità essequito.

CONSIGLIERI.

s. Francesco Gritti.
s. Lorenzo Tiepolo.
s. Piero Donà.
s. Domenico Bragadin.
s. Angelo Marcello.
s. Zuanne Bernardo.

Bernardo Nicolosi Segr.

PRO

PRO HOSPITALI SANCTORUM PETRI, ET PAULI.

In Nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitatis, Patris, Filii, & Spiritus Sancti, ac reverentia Beatissimorum Apostolorum Petri, & Pauli.

Com. 7. car. 90.

NOS Andereas Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Ad perpetuam hujus Patronatus nostri, & omnium infrascriptorum memoriam. Universis, & singulis Christi fidelibus præsentem paginam inspecturis salutem, & omne bonum. Licèt cunctis justa petentibus nostrum benigne præbeamus essensum, supplicationes tamen pietatis, & misericordiæ opera concernentes, eo ampliari affectu prosequimur, quo acceptabili Deo obsequium redditur, & fidelium mentes ad uberioris caritatis zellum merito disponuntur. Conspicientes eorum elemosinas in substentationem pauperum infirmorum miserabiliumquem personarum sub bono regimine fideliter, & debite dispensari. Cum igitur nobis, nostroque Consilio exhibita fuisset petitio infrascripti tenoris.

1368. Videlicet Ducali benignitati reverenter exponit humilis Civis, & Fideles Noster Marcus de Bonacursis Prior Hospitalis Sanctorum Petri, & Pauli, quod jam Annis viginti elapsis ipse servivit pauperibus dicti Hospitalis, & per Dei gratiam, & intercessionem Beatorum Apostolorum cum Caritatibus, Dimissoriis, & Elemosinis bonarum personarum de Venetiis, ipse & Procuratores ipsius Loci multiplicarunt, & angumentaverunt in tantum Locum prædictum, quod quasi de nichilo, præsentialiter habet omni Anno Frumenti Staria

ria ducenta, vel circa, Vini Amphoras viginti, & prode Impreſtitorum fictibus domorum, & aliis rebus firmis circa Libras ſeptuaginta Groſſorum in Anno, cum Hoſpitaletto de Chà de Vantio. Et dummodo opera pietatis non ceſſent, dictus Locus eſt amplius pro multiplicando de nonnulis aliis bonis proventuris in brevi tempore ad illum, de quo humiles gratias refert Deo Omnipotenti, à quo cuncta bona procedunt. Cum autem ſcriptum ſit. Non minor eſt virtus, quàm quærere parta tueri, & ipſe Prior ſit ad præſens graviſſime infirmus, affectat ſentire Locum, & pauperes in tali ordine, & ſtabilitate, quod mori, concedente Domino valeat conſolatus. Quare humiliter ſupplicat, quatenus Ducalis benignitas, conſiderans quàm grata ſunt Deo opera pietatis, dignetur ſupraſcriptum Locum ſub protectione veſtra recipere, & de gubernatione diſponere temporibus in futuris. Ne id quod ob Dei reverentiam deputatum eſt, tàm mirabiliter ad pauperum ſubſtentationem perveniat ad manus alicujus Epiſcopi, vel perſonæ Eccleſiaſtichæ, ſeu aliorum diſſipantium, ſicut plura alia loca, quæ ſanctum habuerunt initium pervenerunt. Ordinando ſi placet veſtro Dominio, quòd per Priorem, & Procuratores preſentialiter exiſtentes, ſeu alios, qui placebunt Veſtro Dominio dicta domus, & pauperes regantur, & gubernentur, ſicut hactenus factum eſt; Cum conditione quod Prior, & Procuratores, qui erunt per tempora, teneantur ſingulis Annis rationem oſtendere de introytibus, & expenſis per illum modum quo oſtendi poterit, & illis perſonis, quæ Vobis videbuntur. Et quando Dominus vocaverit ad ſe Priorem, & Procuratores eligant alium, dato eis primo Juramento per Dominium de eligendo meliorem, & ſufficientiorem de Venetiis Laycum; Qui non ſit firmus, niſi per Dominium fuerit confirmatus.

Simi-

Similiter, quando aliquis Procurator defecerit, Prior cum reliquis Procuratoribus eligant illum, confirmandum ſimili modo per Dominium; Nam per iſtum modum ſupraſcriptus Locus ſub protectione, & Dominio veſtri gratioſi Dominii permanebit; Pauperes Infirmi, & Peregrini qui ſunt ultra Centum in die cum Lectis Centum quadraginta bonis, & mundis ſubſtentabuntur ad laudem Divini Nominis, & ſuorum Apoſtolorum, & magnum honorem, & meritum Veſtri pii, & Excelſi Dominii. Nos autem volentes ſuper prædictis deliberare conſultius, una cum Noſtro Conſilio commiſſimus Nobilibus Viris Advocatoribus Noſtri Communis, ut petitionem prædictam diligenter examinarent, & vocatis partibus, & illis de Scola præfati Hoſpitalis, & aliis qui ſibi viderentur, & auditi his, quæ dicere, & proponere vellent, nobis ſuper inde reſpondere curarent; Qui Noſtri mandati formam prudenter, & fideliter exequentes, reſponſionem ſuam nobis exibuerunt in ſcriptis, ſub hac forma, videlicet.

Huic petitioni reſpondent Nobiles Viri Ser Pangratius Georgio, Ser Nicolaus Barbadico, & Ser Ludovicus Dalmatio Advocatores Communis, viſa, & examinata præſenti petitione, & omnibus in ea contentis, & auditis partibus, & quicquid ipſet Partes dicere voluerunt, & aliis pluribus bonis hominibus. Qui pro bono, & conſervatione dicti Hoſpitalis videretur eis fore bonum, quod Hoſpitale Sanctorum Petri, & Pauli in petitione nominatum recipiatur in protectione Dominii jure Patronatus, & gratia ſpeciali.

Et conſideratis bonis operibus Prioris præſentis dicti Hoſpitalis, per quem prædictum Hoſpitale multum crevit. Et quod poſtquam fuerunt iſtæ quæſtiones inter Priorem, & Procuratores dicti Hoſpitalis, & illos de Scola, illud in nihilo crevit, nec multiplicatum eſt,

quòd pro dando operam, ut ipſum Hoſpitale augumentetur, & multiplicetur, & quòd aliquod pati non valeat detrimentum, ammodo in antea dictum Hoſpitale regatur, & gubernetur per Priorem, & quinque Procuratores, quemadmodum neque nunc rectum eſt. Qui Prior, & Procuratores ſint ad vitam; Cum hac tamen conditione, quòd in fine quorumlibet duorum Annorum debeant approbari inter Dominum Ducem, & ſuos Conſiliarios, & habendo majorem partem ipſorum ſint firmi. Et in caſu quo aliquis caderet ad probam, fiat electio de uno alio loco illius per modum inferius ſpecificatum ſuper modo electionis prædictorum fiendæ, quando aliquis deficiet. Qui Prior, & Procuratores teneantur omni Anno in Feſto Sancti Petri, vel per octo dies poſt dictum Feſtum ad minus aſſignare rationes, tàm introytuum, quàm exitum dicti Hoſpitalis Gaſtaldioni, & duobus bonis hominibus dictæ Scolæ Sanctorum Petri, & Pauli electis per ipſos de Scola, & omni Anno mutare debeant, & facere Quaternos novos, in quibus ſcribant rationes, tàm introytuum, quàm exituum dicti Hoſpitalis ſingulariter, & hoc quando oſtendent, & aſſignabunt rationes prædictas; Et nichilominus teneantur prædicti Prior, & Procuratores oſtendere ad omne beneplacitum Dominationis quibuſcumque ultra prædictos Dominatio mandaverit rationis prædictas ſeriatim; Et quando dictus Prior, & Procuratores, vel aliquis ipſorum deceſſerint, vel vacaverint modo aliquo fiat electio per hunc modum de uno alio loco illius, qui deceſſerit, vel vacaverit, ut eſt dictum, videlicet, quod congregatis, & convocatis inſimul illis Priore, & Procuratoribus, qui ſupervixerint, vel ſuperſint, ac prædicto Gaſtaldione, & duobus hominibus dictæ Scolæ electis per illos de Scola, ut dictum eſt, electio fieri debeat per majorem

partem

partem ipſorum de uno loco illius qui deceſſerit, vel vacaverit, ut dictum eſt. Qui electus poſtea debeat confirmari per Dominum Ducem, & Conſiliarios ſuos & ſi habuerit majorem partem ipſorum ſit firmus. Et in caſu quo non habuerit majorem partem prædictorum Domini Ducis, & prædictorum ſuorum Conſiliariorum, tunc electio facta de ipſo non valeat, ſed debeant prædicti Prior, & Procuratores qui ſupervixerint, vel ſupereſint, & prædicti Gaſtaldio, & duo homines Scolæ prædictæ procedere ad novam electionem de uno alio loco illius, quem Dominatio non confirmaverit; Non poſcendo eligere de illis, quos Dominatio confirmare noluiſſet uſque ad unum Annum, & debeant dicti electores preſentaviſſe Dominationis, electionem factam per ipſos infra octo dies poſtquam fecerint electione prædictam factam per ipſos Dominationi, & petendum confirmatione ipſorum infra terminum ſupradictum, ex nunc electio facta per ipſos ipſo facto ſit nulla, & procedere debeant ad aliam novam electionem de aliis loco illorum quos elegiſſent; Non poſcendo eligere de illis, quos primitus elegiſſent uſque unum Annum, & nichilominus dicta electione non facta loco prædictorum vacantium, vel qui deceſſiſſent, ſeu non confirmata, ut dictum eſt adminiſtratio dicti Hoſpitalis, & bonorum ejus poſſit fieri per illos Priorem, & Procuratores, qui remanſerit, donec electio prædicta facta fuerit, & confirmata. Et quia dicitur, quod aliqui ex dictis Procuratoribus renuntiaverunt, ordinetur, ut intentio prædicta melius ſervetur, quòd pro nunc illi qui remanſiſſent, debeant eſſe ſimul cum aliis Priore, & Procuratoribus, & dicto Gaſtaldione, & duobus bonis hominibus dictæ Scolæ electis per modum ſupradictum ad eligendum alios Procuratores loco ſui cum conditionibus ſupradictis; Remanente mo-

 do

do electionis fiendæ aliis vicibus loco illorum, qui decessissent, vel vacaverint, ut est dictum per modum superius specificatum. Hoc addito, & espresse declarato, quod nunquam possit esse Prior, nec Procuratores in dicto Hospitali nisi personæ laycæ, & suppositæ jurisdictioni Ducalis Dominii Venetiarum. Qua quidem responsione prædictorum Advocatorum Nostri Communis, & omnibus, & singulis in ipsa contentis, diligenter cum Nostris Consiliis Minori, & Majori intellectis, & examinatis, matura deliberatione habita super inde; Cognoscentes ipsa continere magnam justitiam, & equitatem, & utilia, ymo necessario fore ad perpetuam conservationem, & augumentum suprascripti Nostri Hospitalis, & ad pauperum infirmorum, & miserabilium personarum substentatione Christi nomine, cujus res in hac parte agitur; invocato, decrevimus, firmavimus, & ordinavimus, ac decernimus, firmamus, & ordinamus solemniter cum Nostris Consiliis antedictis, quod fiat, & servetur perpetuo in totum secundum formam, & tenorem responsionis, prædictorum Advocatorum Nostri Communis. In præmissorum autem fidem, & evidentiam pleniorem præsens privilegium fieri jussimus per Cancellarium Nostrum, & Bulla Nostra aurea pendente muniri.

Datum in Nostro Ducali Palatio Anno Dominicæ Incarnationis Millesimo trentesimo, sexagesimo octavo, Indictione sexta, die penultimo Mensis Julii.

Ego Raphaynus de Caresinis Venetiarum Cancellarius, & Notarius de Mandato præfacti Domini Ducis, suique Consilii complevi, & roboravi.

Signi Notarii Locus.

Nota, quod Millesimo trentesimo septuagesimo quinto die secundo Januarii. Infrascripti Procuratoris Hospitalis Sanctorum Petri, & Pauli fuerunt confirmati per

per Dominum, & Consiliarios juxta formam ordinationis suprascriptæ.

NOMINA PROCURATORUM SUNT.

Nobiles Viri
- *Ser Paulus Mauroceno.*
- *Ser Thomas Minotto.*
- *Ser Jacobus Trivisano Sanctorum Apost.*

Et Providi Viri
- *Ser Paulus Trivisano Varotarius Sancti Cassiani.*
- *Ser Jacobus Condulmerio Sancti Thomæ.*

Item eodem Millesimo, die Decimo quarto suprascripti Mensis Januarii. Providus Vir Jacobellus Pictor de Venetiis electus per modum, & ordinem suprascriptum loco Providi Viri Marci de Bonacursio olim Prioris suprascripti Hospitalis nuper defuncti, fuit per Dominum, & Consiliarios confirmatus.

Millesimo Quadringentesimo, die sexto Novembris; Confirmatus fuit Procurator dicti Hospitalis loco Nobilis Viri Domini Pauli Mauroceno militis defuncti, Nobilis Viri Ser Bernardus Zorzi apud alios socios suos Procuratores dicti Hospitalis, qui sunt infrascripti, videlicet. Prior vero est Jacobellus de Tedoldo.

Nobiles Viri
- *Ser Zacharia Gabriel.*
- *Ser Laurentius Bembo.*
- *Ser Franciscus de Bernardo.*

Et Providi Viri
- *Ser Petrus de Guglielmo.*
- *Ser Franciscus de Amadei.*

Millesimo Quadringentesimo trigesimo octavo Mensis Septembris, Die quintodecimo; Confirmati fuerunt

per Sereniſſimum Dominum Ducem, & Conſiliarios juxta formam ordinationis ſupraſcriptæ, Procuratores Hoſpitalis Sanctorum Petri, & Pauli Viri Nobiles Laurentius Donato, Andreas Mauroceno, & Daniel Victuri, & Providi Viri Petrus Dolce, & Petrus Marioni.

Milleſimo Quadringenteſimo ſeptuageſimo ſecundo, ultimo Aprilis. Nobiles Viri Ser Laurentius Superantio, & Ser Alexander Leono electi Procuratores Hoſpitalis ſupraſcripti fuerunt per Sereniſſimum Dominum Ducem, & Conſiliarios confirmati.

Milleſimo Quingenteſimo quinquageſimo ſexto, die vigeſima tertia Januarii, Nobiles Viri Ser Hieronymus Priolus, Ser Nicolaus de Ponte Procuratores, & eques, Ser Aloyſius Mocenico eques; Item Providi Viri Sanctus Barbadico, & Garzonus de Garzonibus fuerunt ballotati, & approvati Procuratores Hoſpitalis Sanctorum Petri, & Pauli, ut apparet in Notatorio 38. ad car. 127.

MDCXCIII. 22. Febraro. In Maggior Conſeglio.

RAccomandato in più tempi dall'auttorità di queſto Maggior Conſeglio al Sereniſſimo Principe il far eſſequire da Magiſtrati à quali incombe li Decreti attinenti alle più importanti materie del governo è conveniente rinvigorirli, per la dovuta, e neceſſaria loro oſſervanza, però

L'Anderà Parte, che quanto reſta preſcritto dal Capitolo XCII. nella Promiſſion Ducale, e dalle Leggi 1549. 21. Agoſto, 1554. 29. Maggio, 1556. 7. Giugno, e 1623. 19. Agoſto nella materia d'Eſazione del Publico Denaro, ſia dal Sereniſſimo Principe con la carità ſua verſo la Patria, pratticato, come pur quello attinente

tinente à Giudici delle Corti, & Officij di Rialto, presso in altri Decreti, e particolarmente in quello de 4. Agosto 1585. e stessamente l'altro 1578. 8. Marzo concernente il far spedir li casi Criminali, al quale sia aggionto, oltre il decretato in questa materia, che habbia la Serenità Sua à farsi anco di Mese in Mese portar dal Nodaro del Magistrato alle Pompe le Sentenze, e Terminazioni, che haverà fatto in quel Mese nella Materia importantissima ad esso appoggiata, che concerne la tanto necessaria moderazione de Cittadini, dovuta in una ben retta Republica, mentre l'abuso camina all'eccesso con grave eccidio delle sostanze de Cittadini stessi, e de' Sudditi, onde apparisca una non intermessa applicazione à interesse, che deve esser sommamente à cuore, in pena à Ministri, tanto dell'uno, quanto de gl'altri Magistrati, che contravenissero, di privazion della Carica, da non essergli più con qualunque forma concessa, oltre le rimanenti, che restassero per Leggi in questo proposito prescritte, e quelle ancora 1578. 8. Marzo, e 1615. 5. Novembre concernenti la Laguna, punto di quella essenzialità, ch'è ben compresa dalla maturità di questo Conseglio, non meno, che quelle attinenti alla Casa dell'Arsenal, & all'abbondanza delle Vittuarie, per communicar quello giudicasse conferente al Collegio Nostro giusto le dispossizioni delle medesime Leggi, per quelle deliberazioni, che fossero conosciute del miglior servizio della Republica.

Li Conseglieri, e Savij Nostri adempiscano l'obligo ingiontole con il Decreto 29. Maggio 1554. circa il ravvivar ogni primo giorno di settimana alla memoria di Sua Serenità la cura al suo gran zelo, e singolar Credito appoggiata nella Materia dell'Essazione, e li Segretarij Leggisti avvisar lo debbano à medesimi Con-

 seglieri,

ſeglieri, e Savij ſotto le pene nel Decreto ſteſſo ſpecificate, così, che reſti adempita intieramente la Publica volontà in così rilevanti Materie.

Sopraintendendo poi Sua Serenità alla Cancellaria Inferior, dove naſcono tanti atti, e particolarmente ſono cuſtodite tante volontà de' Teſtatori, reſta la medeſima raccomandata al gran zelo della Serenità Sua perche dall' eccedenza delle Mercedi à Miniſtri, non reſtino pregiudicati li Sudditi, e difficoltato l'aprirſi delle Cedule, e Teſtamenti; al qual effetto doveranno gl' Inquiſitori, che ſono, e ſaranno prò tempore eletti nella vacanza di Dogado, indagare ſopra la materia, e pontuale eſſecuzione delle Tariffe di detta Cancellaria Inferior.

E la preſente ſia ſtampata, & aggionta alla Promiſſion Ducal.

M. Antonio Grimani Kav. Proc. *ſ. Piero Valier Kav.* *M. Ferigo Marcello Proc.* *ſ. Piero Garzoni.* *M. Sebaſtian Foſcarini Kav. Proc.*	*Correttori.*

Michiel Marino Segr.

MDCXCIII. 22. Febraro. In Maggior Conſeglio.

GOdendo il Sereniſſimo Principe Noſtro per la diſpoſizion delle Leggi le Prerogative di diſpenſar Officij, Cariche, Dignità, e Miniſterij, devono eſſer queſte conſervate illibate, ſenza che eſchino dalle loro venerabili perſone, in conformità di quello, che le Leggi ſteſſe preſcrivono; Però

L'An-

L'Anderà Parte, che non possi il Serenissimo Principe in qual si sia tempo, occasione, ò maniera delegar à chi si sia la facoltà sua per la dispensa di detti Officij, Cariche, Dignità, e Ministerij, mà habbi la sola sua persona à pratticarle, & esser debbano le concessioni della propria d'esso sottoscrizione munite, solo delegar possi à Magistrati, ò à Cittadini Nostri, come ad esso parerà, le materie giudiziarie per le stesse Leggi al medesimo Serenissimo Principe appartenenti, escluse però sempre, anco in questo le persone de Figliuoli, Fratelli, e Nepoti suoi, li quali non possino per alcun modo in esse ingerirsi: In caso, che mai potesse darsi, che dovesse lo stesso Serenissimo Principe allontanarsi da questa Città, continui in esso la facoltà delle Collazioni, e dispense sopranominate, e che se gl'appartengono, & il rimanente delle Giudicature, Sopraintendenze de Governi de Hospitali, & altro, resti appoggiato, e raccomandato alla Signoria Nostra onde tutto camini con quel metodo, ch'è uniforme alle Leggi, e dell'intenzione di questo Conseglio. Ogn' Atto, che nascesse contrario al presente Decreto, sia nullo, e di niun valor, come se fatto non fosse, & il Cancelliere Inferiore, ò altro Ministro, che l' havesse notato, sia privo per sempre della Carica, da non potergline in qualunque modo, e tempo esser fatta grazia.

Il presente Decreto sia stampato, aggionto alla Promission Ducale, & affisso nella Cancellaria Inferior per notizia perpetua di quei Cancellieri, e l' osservazione sua sia incaricata alla Signoria Nostra, à gl' Avogadori di Commun, con obligo à gl'Inquisitori, che prò tempore saranno eletti nelle vacanze del Dogado d'internarsi, e vedere, se sarà stato in qual si sia parte alterato, per farlo in ogn'una essequire, potendo

da

da cadauno, tanto de Configlieri, e Capi di XL., quanto de gl'Avogadori, & Inquifitori fteffi effer levata la pena à Miniftri, che haveffero contravenuto.

M. Antonio Grimani Kav. Proc.
f. Piero Valier Kav.
M. Ferigo Marcello Proc. — *Correttori.*
f. Piero Garzoni.
M. Sebaftian Fofcarini Kav. Proc.

Michiel Marino Segr.

MDCXCIII. 22. Febraro. In Maggior Confeglio.

STabilito da Progenitori Noftri al Corpo perfetto della Republica per Capo vifibile d'effa la perfona del Sereniſsimo Principe, il quale affiftendo al Governo della medefima con la prefenza, e con la mente, aggiunge Maeftà alle fonzioni, e gravità ne Confegli, e Collegij, ftimolo all'effercizio della Giuftizia, eccitamento all'abbondanza, e tiene ogni Magiftrato in Officio per l'adempimento delle proprie parti, come da moltiplici Decreti contenuti nella Promiſsion Ducale fi fcorge efpreffamente prefcritto, non deve mai, che per urgentiffime Publiche caufe allontanarfi, & abbandonar queft'effenzialiffime cure; à quefto aggiungendofi li ben dovuti riguardi all'età grave del Sereniffimo Principe fteffo, e quello della grande figura, che in fe foftiene per non efporlo à rifchi del Mare, e della Guerra, il che in ogni cafo conviene, che fegua con forze corrifpondenti alla dignità della perfona, & alla grandezza, e fervizio della Patria; Però

L'An-

L' Anderà Parte, che venendo l'incontro, che avesse à ricercarsi Sua Serenità ad assumer la Carica di Capitan General, non possa proponersi la Parte di sospender il far all'hora Capitan General, se non saranno sei almeno de Conseglieri, e Capi di XL. concordi, e sospesa, che fosse la Parte, debba indi ponderarsi dal Senato, se la validità delle forze, e la consistenza dell' Errario possano uguagliarsi all'intenzione di sì solenne espedizione, bilanciando in somma ogni riguardo di stato, e d'economia per portarsi nella prima riduzione di questo Maggior Conseglio Parte, ò di ricercarsi Sua Serenità, ò di proseguir all'elezione di Capitan General, la qual ricerca non s'intendi presa, se non con li due terzi de voti ridotto al numero di ottocento almeno.

Il presente Decreto non possi per qualunque causa alterarsi, interpretarsi, ò derogarsi, se non con le forme, e ballottazioni qui sopra espresse, e con previa lettura d'esso in pena à Conseglieri, ò Capi di XL. che proponessero, ò pratticassero in contrario, di Ducati mille applicati alla Casa dell' Arsenal, da essergli levata da cadauno degl' Avogadori di Commun, & al Segretario, che la notasse, di privazion della Cancellaria Ducal.

Sia la presente stampata, & aggionta alla Promission Ducale, e registrata nel Capitular dell' Avogaria di Commun.

M. Antonio Grimani Kav. Proc.
s. Piero Valier Kav.
M. Ferigo Marcello Proc. — *Correttori.*
s. Piero Garzoni.
M. Sebastian Foscarini Kav. Proc.

Michiel Marino Segr.

MDCXCIII.

MDCXCIII. 22. Febraro. In Maggior Conſeglio.

RIlevataſi la conceſsione grazioſamente fatta da queſto Conſeglio l' Anno 1353. 20. Giugno à Bortolamio Verde del luoco di San Chriſtofolo di Murano per fabricarvi un'Hoſpitale da ricever le Peccatrici penitenti, colla condizione, che doppo la morte il Sereniſſimo Principe, e gli ſucceſſori ſuoi doveſſero haver l'amminiſtrazione, cura, e reggenza del detto luoco, & eſſer riconoſciuti come Padroni di quello. Fattoſi anco rifleſso alle Ducali 1436. 25. Novembre, con quali il Sereniſsimo Franceſco Foſcari conferì lo ſteſso luoco alli Frati Agoſtiniani della Congregazione di Monte Ortone, che al preſente lo poſſedono, mutato lo ſtato Laico, e Secolare in Monaſtero Regolare, & Eccleſiaſtico. Et nata ſotto il Sereniſsimo Principe Moroſini ultimamente Deffonto difficoltà ſopra le ſudette parole d' amminiſtrazione, cura, e reggenza, e Padronia eſpreſsa nella ſudetta Parte di queſto Conſeglio, havendo profeſsato Sua Serenità, che importino giuriſdizione Civile, e Criminale, dovendoſi poner fine à queſto dubio, con eſprimer la Publica volontà.

L'Anderà Parte, che ſalvo, e riſservato alli Sereniſſimi Principi, e ſucceſsori loro il ſudetto Jus Patronato nella forma conceſsa, non poſsino per queſto, ne habbino facoltà d' eſsercitar alcuna giuriſdizione, ne Civile, ne Criminale, mà tutte le Giudicature debbano ſecondo la forma, e diſpoſizione delle Leggi, e vera intelligenza del ſudetto Jus Patronato reſtar alli Magiſtrati, & ordinati Noſtri Conſegli; onde colla rimozione di tale inſorgenza habbino li Sereniſsimi Principi à continuar quella cura, e ſopraintendenza, con

con che vivano li Frati ſecondo le loro Coſtituzioni, le regole del buon governo, e li Publici Decreti.

E la preſente Deliberazione ſia aggionta alla Promiſſion Ducal.

M. Antonio Grimani Kav. Proc.	
ſ. Piero Valier Kav.	
M. Ferigo Marcello Proc.	*Correttori.*
ſ. Piero Garzoni.	
M. Sebaſtian Foſcarini Kav. Proc.	

Michiel Marino Segr.

MDCC. 13. *Luglio. In Maggior Conſeglio.*

HAvendo li Progenitori Noſtri prohibito con la Legge 10. Gennaro 1645. l' Incoronazione della Dogareſſa, come di coſa non neceſſaria, proprio ſi conoſce di più eſpreſſamente in queſta Materia dichiarire la Publica volontà; Però

L' Anderà Parte, che inherendoſi alla ſopranominata Legge, che s' intendi confirmata, per eſſer ſempre inviolabilmente eſſequita, non poſſi più permetterſi alle Dogareſſe l' uſo del Corno in Teſta, Inſegna proveniente dall' Incoronazione.

Sij pure alle medeſime prohibito il ricever, per viſite, ò ufficioſità in occaſione qualunque Ambaſciatori, Segretarij, ò altri Agenti de Principi Stranieri, come ſteſſamente Conſegli, Collegij, ò Magiſtrati in corpo di queſta Città.

Nell' uſcir di Palazzo haver poſſino l' accompagnamento delle proprie Figlie, Sorelle, Figlie de Figlioli,

de

di Figliole, e di Sorelle, Nuore, e Cognate, e non altre, oltre le perſone di loro ſervizio.

Non poſſino medeſimamente entrar nelle Religioſe Clauſure con la ſola Licenza del Collegio Noſtro, mà vi debba eſſere un poſitivo Decreto del Senato preſo con la ſtrettezza de quattro quinti.

Sia la preſente ſtampata, & aggionta alla Promiſſion Ducal per la ſua intiera eſſecuzione.

MDCXCVII. 21. *Decembre. In Pregadi.*

BEN comprendendo la ſavia maturità de Maggiori Noſtri di quale importanza per il buon governo, e conſervazione della Republica, ſia il mantener nella ſua libera purità la Giuſtizia diſtributiva, hanno in varij tempi promulgato ſapientiſſime Leggi per impedir le corrutelle, e gli abuſi, e per contener ogn'uno, anche con il timor delle pene in oſſervanza di buoni Inſtituti; conoſcendoſi però, che nel progreſſo de tempi reſta in gran parte ſcemata alle medeme la venerazione, l' ubbidienza dovuta; conviene con lo ſteſſo lodevole oggetto procurarſi con ogni mezzo poſſibile la loro pontuale ubbidienza à divertimento de diſordini, e de ſconcerti, che pregiudicar poſsono notabilmente al Publico bene in Materia tanto geloſa, & importante.

L'Anderà Parte, che ſalve, e riſſervate tutte le Leggi in queſta Materia diſponenti, & alla preſente non repugnanti, le quali anzi reſtar debbano nel ſuo intiero vigore, ſia, e s'intenda di nuovo nella più riſſoluta maniera prohibito, inherendoſi alla Parte del Conſeglio di Dieci 3. Marzo 1484. à tutti li Nobili Noſtri, nelle Dimande, che faranno de Magiſtrati, Officij, Cariche, Reggimenti, ò Dignità, che per queſto, ò per il

Con-

Conſeglio di Pregadi ſi diſtribuiſcono, l'uſar pratiche, maneggi, ò preghiere, nè con unione de Parenti, ò Amici, nè in altra forma in qual ſi ſia luoco, & occaſione, così avanti, come doppo le Ballottazioni, ſotto pena à quelli contrafaceſſero d'immediata privazione di queſto Maggior Conſeglio per Anni due continui, e d'ogni altro Conſeglio, Collegio, Officio, Carica, ò Magiſtrato, che ſi trovaſſero havere, ò alla quale foſſero ſtati eletti, e pagar debbano di pena Ducati 200. applicati all'Accuſator, ſe vi ſarà, il qual ſarà tenuto ſecreto, e non vi eſſendo, ſiano applicati alla Caſa dell'Arſenal, della qual pena ſiano mandati Debitori à Palazzo, ne poſſano eſſer, anco paſſato detto tempo, provati ad alcun Officio, Magiſtrato, Conſeglio, Collegio come ſopra, ſe non porteranno fede al Segretario alle Voci dell'effettivo Pagamento della pena ſudetta, eſſendovi accuſator, la pena doverà eſſer depoſitata nel Magiſtrato de Cenſori, da eſſer liberamente data allo ſteſſo, ò à ſuoi legitimi Heredi, ò Intervenienti.

E perche parimenti fù conoſciuto dalla prudenza de Maggiori Noſtri, quanto pernizioſo, e dannabile eceſſo ſia il paſſar, per occaſione della diſtributiva, à giuramenti, così avanti, come doppo le Ballottazioni, havendo per frenare così dannabile ecceſſo dichiarita tal azione con nome d'infamia, e di contraria direttamente al ben Publico, & alla ſalvezza della conſcienza; Ferma però la prudenza di queſto Maggior Conſeglio nell'Inſtituto di maſſimà così ſalutare.

Sia parimenti preſo, e ſtatuito, che ſe vi ſarà chi ardiſca d'aſſeverare con giuramento, ò ſenza, ò con imprecazione di qual ſi ſia ſorte, niuna eccettuata, di volere, ò non volere alcuno avanti la Ballottazione, ò doppo la medeſima d'haverlo voluto, ò nò, ſia, e

s'in-

s'intenda incorſo irremiſſibilmente in pena di privazione immediatamente di queſto, e d'ogni altro Conſeglio, Collegio, Officio, Magiſtrato, e Dignità, in tutto, e per tutto come ſopra, per Anni cinque continui, e di Ducati cinquecento applicati all'Accuſator ſe vi ſarà, il qual ſarà tenuto ſecreto, e non v'eſſendo alla Caſa dell'Arſenal, con le condizioni, oblighi di ſopra eſpreſſi, il qual Accuſator, in oltre conſeguiſca voce, e facoltà di liberar un Bandito, come preſcrive il Decreto del Conſeglio di Dieci 13. Ottobre 1588. al qual s'habbia relazione.

E perche ſopra tutto grave, intolerabile, e ſcandaloſo ſi rende, che dalla privata auttorità, arrogandoſi una gran parte di ciò, che è alla ſola Giuſtizia diſtributiva del Principe riſſervato, ſi diſponga delle Cariche, & Officij, Conſegli, Collegij, e Magiſtrati della Republica, per via di particolari ragiri, e privati Maneggi, paſſando anco con perniciofiſſimo eſempio, ſino à decidere per via di Giudicio delle ragioni, e merito de Concorrenti, con ingiuria, e diſprezzo delle Leggi, con mormorazione, e dolore de buoni, è chiamata la Sovrana auttorità di queſto Maggior Conſeglio à freno, e caſtigo di colpa così grave, e di conſequenze sì rimarcabili ad applicarvi il rimedio porporzionato; Però

Sia la Materia preſente demandata à gl'Inquiſitori di Stato, in aggionta di quanto fù loro eſpreſſo con il Decreto 1632. 16. Giugno dal Conſeglio di Dieci, circa li Baratti, e Permute di Ballotte, li quali con le forme ſolite del loro grave Tribunale, debbano diligentemente invigilar, & inquerire contro ſimile dannatiſſima delinquenza, e trovando colpevoli, paſſeranno contro d'eſsi, oltre la maggiore delle ſopranominate pene, à tutti quegli altri più gravi, & eſſemplari caſti-

caſtighi, che con la loro maturità conoſceranno convenirſi alla qualità ſempre graviſſima di tal colpa.

Li Delinquenti incorſi in alcuna delle ſopradette pene, habbino ad eſſer nella prima riduzion di queſto Maggior Conſeglio, ſuſſequente alle loro Condanne publicati, nè poſſi loro eſſer fatta grazia, dono, remiſſione, compenſazione, ò diminuzione, in pena à chi proponeſſe la Parte di Ducati cinquecento da eſſerle immediate levata da cadauno del Collegio Noſtro, dagli Avogadori di Commun, Capi del Conſeglio di Dieci, e Cenſori, & applicati alla Caſa dell' Arſenal.

E perche tutte le diſpoſizioni reſtano inani ſenza una pontuale eſſecuzione, decretò già à queſto fine la maturità, e previdenza di queſto Maggior Conſeglio, l'elezion de Cenſori, e li munì di grande auttorità con le Leggi 14. Settembre, e 28. Ottobre 1517. ravvivandoſi però hora le medeſime, ne ſia ad eſſi di nuovo efficacemente raccomandata l'eſſecuzione, onde la publica riſſoluta volontà ſia intieramente, & inalterabilmente adempita, facendo così eſſi, come li Avogadori di Commun, & Auditori Vecchi, e Nuovi caminar li loro Fanti, & oſſervar da per tutto le Contrafazioni, che vi foſſero alle Leggi, & alla preſente in particolare, come reſta preſcritto da quella di queſto Maggior Conſeglio 1555. 10. Agoſto, ſotto le pene nella medeſima eſpreſſe.

Al zelo delli Avogadori di Commun ſia pur vivamente raccomandato l'adempimento di quanto ad eſſi ſpetta in Materia sì importante, e geloſa, e li ſteſſi Auditori Vecchi, e Nuovi eſſequiſcano quanto per la Parte 1489. 26. Agoſto del Conſeglio di Dieci gli reſta preſcritto, come da altre, che in tale materia vi foſſero.

Per accertarſi in fine, che da cadauno de Magiſtrati

ſopranominati ſia adempito pontualmente, e perpetuamente quanto reſta ad eſſi commeſſo, così nell'eſſequir, come nel far eſſequir le Leggi ſteſſe.

Sia preſo, che reſti nel Collegio inſtituito un Libro intitolato de Giuramenti per cauſa de Brogli, e prattiche de Nobili Noſtri per Cariche, Officij, e Reggimenti, ò Dignità da diſpenſarſi, tanto da queſto Maggior Conſeglio, che dal Senato, ſopra il quale debbano, prima d'entrar alle Cariche, li Conſiglieri, li Capi di Quaranta, li Avogadori di Commun, li Cenſori, li Auditori Vecchi, e Nuovi, ſcriver di propria mano il ſeguente Giuramento, oltre quegl'altri, che giuſto le Leggi haveſſero à pratticare, da quali non s'intendano per queſto diſpenſati; Giuro Io N. H., che devo entrar .... à Sacri Evangeli di Dio, che nel corſo della Carica eſſequirò, e farò puntualmente eſſequir quanto preſcrive la Legge del Maggior Conſeglio 1697. 27. Decembre nella Materia di Brogli, e Giuramenti, nè poſſino ſenza fede ſottoſcritta da uno de Segretarij Leggiſti, da eſſer in Filza conſervata, eſſer da Miniſtri à quali ſpetta, admeſſi all'eſſercizio delle proprie Cariche, in pena à Miniſtri ſteſſi, che contrafaceſſero, di privazion de Publici impieghi, e di non poterne mai più eſſercitare, à quali non poſſi come ſopra eſſer fatta grazia.

Al terminar delle Cariche ſteſſe repplicar debbino eſſi Conſeglieri, Capi de Quaranta, e Magiſtrati ſopra il detto Libro il Giuramento d'haver intieramente eſſequito quanto nel primo hanno eſpreſſo, ne poſsi il Segretario alle Voci laſciar ballottar alcun Nobile Noſtro da dette Cariche, e Magiſtrati uſcito, ſe non le ſarà portata fede di queſto ſecondo Giuramento ſottoſcritto ſteſſamente da uno de Segretarij Leggiſti, in pena ad eſſo Segretario alle Voci di privazion della

Carica

Carica della Cancellaria Ducal, da non poterli efferli fatta grazia, come fopra è prefcritto. Dovendo li attuali Configlieri, Capi di Quaranta, Avogadori, Cenfori, & Auditori Vecchi, e Nuovi, adempir immediate prefa la Parte al predetto Giuramento.

Et perche fiano da detti Magiftrati effequite inalterabilmente le proprie Parti, fia pur ravvivato il Decreto di quefto Maggior Confeglio 31. Marzo 1688. per il quale è tenuta Sua Serenità, & in abfenza fua il Confeglier Vice Dofe, fcoprendo alcuno dei detti Magiftrati, ò di chi in efsi prefsiede, negligente in qual fi fia parte all'adempimento del proprio debito, tanto nel Maggior Confeglio, che nel Senato, anco nel far pratticar un quieto feder, & pontual rifpetto, e nel Maggior Confeglio un regolato proceder, così nell'andar à Capello, come in ogn'altra cofa, di farlo prima render ammonito, e quando tuttavia non fi ravvedeffe dell'ommifsione, habbi obligo di mandarlo immediate al rigor delle Leggi, con privazion della Carica, & Bando per due Anni dal Maggior Confeglio, fenza poter in detto tempo ad alcuna cofa effer provato, nè le pofsi effer fatta grazia come fopra, la qual facoltà s'eftendi anco à cadaun Confeglier, Capo di Quaranta, Avogador, Capo del Confeglio di Dieci, e Cenfori reciprocamente.

L'effecuzione della prefente, oltre alla Signoria Noftra, e Magiftrati fopranominati, fia anco efficacemente raccomandata à Capi del Confeglio di Dieci; ben certi, che dalla loro auttorità, e zelo, farà fatta in tutte le fue parti effequire, e fia ftampata, aggionta alla Promifsion Ducal, e Capitolar de Configlieri, & il primo giorno, che fi ridurrà quefto Maggior Confeglio, dato prima il Giuramento fopra gli Evangelij, per la fua effecuzione, fia à cadaun Nobile Noftro

consignata; nè possa dalli Nodari Primarij dell'Avogaria di Commun esser per l'avvenire rilasciato ad alcun Nobile Nostro il Bollettino di capitar nel Maggior Conseglio, senza consignarglele una, sotto pena della privazion della Carica, da non essergli fatta grazia come sopra, & sia la presente, previo sempre il Giuramento sopra gl'Evangelij, ogni tre Mesi, il primo Conseglio del Mese, letta sopra il Lettorin dal Segretario Leggista, che sarà quel giorno à Conseglio, per sempre rinovata memoria di questa rissoluta Publica volontà, in pena ad esso pure, non l'essequendo, di privazion della Carica; con che, levate le prattiche così dannate, le offese à Sua Divina Maestà, & alla Vergine Santissima, le macchie alle conscienze, & all'honore de Cittadini, caminino le cose con quel metodo, che ricerca il bene, & il servizio della Republica, per la perpetua sua conservazione.

Et la presente non s'intendi presa, se non sarà posta, e presa nel Maggior Conseglio.

1697. 27. Decembre.

Fù posta, e presa nel Maggior Conseglio.

MDCCIX. 14 *Maggio. In Maggior Conseglio.*

PRescrittesi in varij tempi quelle regole, che sono state dalla maturità de Progenitori Nostri conosciute conferenti per la buona direzione della Chiesa di San Marco, Regio Jus Patronato di Sua Serenità, furono anche studiosissimi nell'attenzione di con-

servarlo

ſervarlo con quella geloſia, che eſsigge la ſua importanza.

Affinche poi veniſsero diretti li affari concernenti la ſua ben regolata economia, fù in oltre ſtabilito con il Decreto di queſto Maggior Conſeglio 1556. 7. Giugno, che nelle Materie in eſſo dichiarite foſſero, unitamente alla venerabile perſona di Sua Serenità, dal Minor Conſeglio compoſto delli Conſeglieri, Capi di Quaranta, e Procuratori della Chieſa di San Marco, preſe quelle deliberazioni, che ſi riputaſſero opportune.

Mà, mentre il numero delli medeſimi Procuratori ſi trova hora di molto eſteſo, conoſce neceſſario la Publica prudenza, affinche ſi conſervino li Savij oggetti, e fini in eſſo Decreto eſpreſsi, di ſtabilir per l'avvenire quelle miſure, che ſi accommodino allo ſtato delle congionture preſenti, colla giuſta proporzione di quel Conceſſo; Però.

L'Andarà Parte, che il detto Minor Conſeglio, ogni qual volta il biſogno ricercarà la ſua riduzione, ſia, e s'intenda, oltre la riſpettabile perſona del Sereniſsimo Principe, compoſto delli ſei Conſiglieri, delli tre Capi di Quaranta, e di tre delli Procuratori della Chieſa di San Marco.

Acciò poi tutto proceda con quell'ordine, che fù ſempre della mente Publica, dovrà la Signoria Noſtra, con il ſuo zelo invigilare, perche li punti ſpettanti la Chieſa di San Marco, e dichiariti nella Promiſsion Ducale, ſiano intieramente eſſequiti; così, che la giuriſdizione del ſopra rifferito Reggio Jus Patronato reſti in qualunque caſo, e tempo immune, e ſottratta da ogni pregiudicio. Naſcendo poi il caſo di alcuna controverſia, debba eſſer convocato il Minor Conſeglio, per diffinirla con quelle propoſizioni, che per propria

prudenza ſi conoſceranno à queſto oggetto neceſſarie, ſalva ad ogn'uno la facoltà conceſsagli dal Decreto 1556. 7. Zugno, dovendo in ogni tempo eſsere dalla Cancellaria, Procuratia, & ogn'altro luogo, che biſognaſse, ſomminiſtrate quelle Carte, e Lumi, che apparteneſsero alla Materia.

La preſente Deliberazione ſia aggionta alla Promiſſion Ducale, al Capitolar de Conſiglieri, e mandata nella Procuratia di Supra per la ſua oſservanza, & eſſecuzione.

ſ. Giacomo Minio.
ſ. Piero Garzoni.
ſ. Zuanne Corner. — *Correttori.*
ſ. Vicenzo Grimani.
M. Carlo Ruzini Kav. Proc.

Gaſparo Marino Segr.

MDCCIX. 14. *Maggio. In Maggior Conſeglio.*

LA Materia delle Pompe, che è di quell'importanza ben nota alla maturità di queſto Maggior Conſeglio per le conſequenze eſsenzialiſsime, che ſeco porta, è ſtata in ogni tempo riguardata con quell'attenzione, che ſi effigge la moderazion di queſta ben regolata Republica, e ſopra la medeſima ſono ſtate preſe, ogni qual volta hà ricercato il biſogno, quelle deliberazioni, che furono conoſciute neceſſarie, & opportune; per contenere li Cittadini Noſtri in quelle miſure di modeſtia, che ricerca il ben vivere, e la conſervazione al miglior uſo delle loro ſoſtanze.

Atten-

Attentiſſima però la providenza Publica ad un punto di tanta gravità, & al conſeguimento di oggetti tanto profficui al commun bene, deliberò per la ſua grande importanza di aggiongerla nel Decreto di queſto medeſimo Maggior Conſeglio 22. Febraro 1693. alla Promiſſion Ducale; e mentre conſigliano le congionture preſenti, che ſi rinovino quei Decreti, che ſi riflettono indiſpenſabili, e che aſſicurino il fine di ſopra eſpreſſo.

L'Andarà Parte, che ſia ricercata la prudenza del Sereniſſimo Principe di far chiamar ogni Meſe nel Collegio il Magiſtrato, e l'Inquiſitor alle Pompe, portando loro li più vivi, e zelanti eccitamenti, acciò vengano eſsequite le Leggi in queſta graviſsima materia diſponenti, e di farſi in oltre di Meſe in Meſe portar dal Nodaro del Magiſtrato alle Pompe ſudetto le Sentenze, e Terminazioni, che haverà fatte in quel Meſe in queſta importantiſsima Materia, che concerne la tanto utile moderazione de Cittadini, dovuta in una ben retta Republica, caminando l'abuſo in eccesſo, con grave eccidio delle ſoſtanze de Cittadini steſſi, e de Sudditi, onde appariſca continuata la vigilanza ad un intereſſe, che deve eſſere ſommamente à cuore, ſotto le pene à Miniſtri dichiarite in più Decreti. E perche è pur conveniente, e neceſſario, che godendo la riſpettabile perſona del Sereniſsimo Principe le maggiori prerogative, come Capo della Republica, e nella permiſsion delle Gioje nelle perſone delle Figliole, Nuore, e Nezze, ſia anco diſtinta da ogn'altro nell'uſo delle Livree, ſia preſo, che ſia queſto puramente riſſervato alla Famiglia ſola di eſſo Sereniſsimo Principe, che habitaſſe in Palazzo, e non ad altri.

L'eſsecuzion del preſente Decreto ſia demandata al Magiſtrato, & Inquiſitor alle Pompe, che doverà à

tal effetto eſtendere la propria vigilanza, & attenzione, e ſia aggionto alla Promiſsion Ducale.

ſ. Giacomo Minio.
ſ. Piero Garzoni.
ſ. Zuanne Corner. — *Correttori.*
ſ. Vicenzo Grimani.
M. Carlo Ruzini Kav. Proc.

Gaſparo Marino Segr.

MDCCXXII. 21. Agoſto. In Maggior Conſeglio.

ESſendo per la Promiſsione Ducale, e per li Decreti di queſto Maggior Conſeglio ſtabilito, che un Fratello, & un Figliolo di maggiore età dei Sereniſsimi Dogi pro tempore ſoli poſsano durante la vita di Sua Serenità aver l'ingreſso nel Senato ſenza voto, e veſtir manica Ducale, quando abbiano però compiti li anni trenta, come pure che, morto il Doge, non habbiano più à godere la prerogativa di entrare in Pregadi, mà per intervenirvi debbano eſser ſoggetti all'ordinarie ballottazioni, & in oltre eſsendo preſcritto, che, durante la ſua vita, neſsuno della di lui Famiglia poſsa avere alcun Offizio, Magiſtrato, ò Dignità della Republica.

Sia preſo, che nel ſolo caſo, che il Doge non abbia ne Fratelli, nè Figliuoli, ſia conceſsa de cœtero la facoltà d'entrare in Senato ſenza balla, terminati gli anni trenta, non però di veſtir la Manica larga da uno dei ſuoi Nipoti ex Fratre, cioè à quello di maggior età, con dichiarazione, che tale onorificenza in caſo di morte di chi ne foſse al godimento, e vivendo

Sua

Sua Serenità, paſsi in un'altro Nipote pure ex Fratre ſe ve ne ſarà, e ſempre in quello dell'età maggiore, e con la condizione degli anni trenta, dovendo poi dopo la morte del Sereniſsimo reſtar ſoggetti alle ordinarie ballottazioni, come ſopra, volendo entrar nel Senato.

Importando poi ſommamente, che nel Capo principale della Republica ſia conſervata col ſuo maggior ſplendore la gravità della ſtima, che alla ſuprema ſua Dignità ſi conviene.

Sia preſo, che come per le Leggi Noſtre, e particolarmente per quella di queſto Maggior Conſeglio 1655. 6. Marzo non può il Sereniſsimo Prencipe portarſi privatamente in luoghi publici, e frequentanti della Città, così non poſsa pure de cœtero trasferirſi ne meno ad alcuna ſonzione di Nozze, neſsuna eccettuata, il che, come reſta vietato anche alli Conſeglieri Noſtri, molto più ſi richiede, che venga oſſervato dai Dogi per il coſpicuo, e venerabile poſto, che ſoſtengono, onde ſi renda ſempre più riſpettata la ſua Dignità.

E la preſente ſia ſtampata, e poſta nella Promiſsione Ducale, nè poſsa in alcuna parte eſser alterata, revocata, interpretata, ò ſoſpeſa, ſe non con li cinque ſeſti del Collegio, del Senato, e del Maggior Conſeglio col numero delle ottocento.

MDCCXXII. 21. *Agoſto. In Maggior Conſeglio.*

PER la lunga ſerie de Secoli, e per la moltiplicità delle coſe, che ſono occorſe, e per le Bolle Pontificie ſpicca eſſer ſempre ſtate anneſſe alla Ducal Chieſa di San Marco Jus Patronato de Sereniſſimi Prencipi Noſtri anche le due di San Zuanne, e

di

di San Giacomo di Rialto, e nelle disposizioni fatte dalla Publica auttorità in proposito di Ordinazione de Chierici, come pure nella facoltà essercitata da' Primicerii nel promovere agl'Ordini Minori, e dare le Dimissorie per esser abilitati alli Sacri, fù sempre tenuto un' egual metodo per tutte le tre Chiese, e resi indistintamente communi alle medesime li Privileggi. Così fù anco conosciuto dalla somma maturità, e prudenza del fù Serenissimo D. D. Gio: Cornaro ultimamente Defonto nella Terminazione da lui segnata sotto li 30. Maggio 1713. in materia de Chierici, in cui abbracciò tutte le tre Chiese conforme il solito. Dovendosi però in questo proposito decretare il preciso per tutti li tempi dell'avvenire.

Sia preso, che quantunque si veda nell'altra Terminazione dello stesso Serenissimo Cornaro 1719. primo Decembre, che concerne le stesse Ordinazioni omessa la Chiesa di San Giacomo di Rialto, sia ad ogni modo in vigor delle molte Bolle de Sommi Pontefici, e di quella particolarmente d'Alessandro VIII. della lunga, & inveterata consuetudine, e delle moltiplici Terminazioni de Serenissimi Defonti dichiarito, che à pressservazione sempre più ferma delle prerogative, e del Jus Patronato Reggio s' intendi compresa nella Terminazione sopranominata primo Decembre 1719. anche la Chiesa di San Giacomo di Rialto, cosicche Monsignor Primicerio presente, e Successori suoi abbiano in ordine alla prattica sempre tenutasi negl'incontri d'Ordinazioni admettere con la Chiesa Ducale, e quella di San Zuanne, l'altra ancora di San Giacomo, come Chiesa annessa, così trovandosi conveniente.

Attenti poi con loro particolare, e distinto merito li Procuratori della Procuratia di Supra alla restaurazione del materiale della Chiesa di San Marco, onde mag-

maggiormente risſalti la preziosità, e la magnificenza di quel Sacro Tempio, si conosce con evidenza di qual ingombro, e danno alla Fabrica per la loro grande Mole oltre il pericolo di qualche strano accidente d'improvisa caduta per il grave lor peso, siano li molti Scudi, overo Insegne de Serenissimi Dogi Defonti, che in memoria loro sono nella Chiesa medesima collocate. Convenendo però accorrere al divertimento dell'uno, e l'altro de sopradetti riguardi.

Sia preso, che dalla Chiesa stessa per li Procuratori Nostri dentro il termine d'un Mese da principiarsi dal prender della presente, sian fatti togliere tutti quelli Scudi, & Insegne come sopra, che eccedessero la misura di piedi cinque per lungo, e trè per largo giusta il prescritto dal Decreto di questo Maggior Conseglio 1688. 31. Marzo, e sia fatto per li stessi sapere agl' Eredi de Dogi Defonti, a'quali appartengono, di farli trasportare in altro luogo à loro piacere, e volendo di rimetterne un'altro nel medesimo sito, mà della sudetta prefissa misura; ed in caso ò che non vi fossero più Superstiti delle Famiglie, ò quelli, che vi fossero ne ritardassero l'essecuzione, li Procuratori le faranno riponere dove loro parerà più opportuno.

Con niente minor zelo essercitandosi pure la Pietà singolare, e benemerita d'essi Procuratori nel promover anche nel formarle della Chiesa medesima il miglior Culto, e servizio del Signor Iddio, restano vivamente eccitati à sempre più infervorarsi in questo lodevolissimo oggetto, e come dalla corruttella de tempi possono esser introdotte delle alterazioni, & abusi, sono animati da questo Conseglio ad estender le loro mature, e savie applicazioni sopra ciò, che credessero più meritevole di regolazione (dandole per questo facoltà di poter ritrare da per tutto lumi, Carte, e no-

tizie)

tizie) e di portar poi con Scrittura ò uniti, ò ſeparati nel Collegio Noſtro relazione di ciò, che ricercaſſe l' appoggio della Publica Auttorità, così riguardo alla Chieſa ſteſſa, e ſuoi Intervenienti, come per il di più, che poteſſe ſervir anche à maggior decoro d'eſſo Sacro Tempio per eſſer portata la materia al Senato per le proprie deliberazioni, & indi il tutto confermato da queſto Maggior Conſeglio.

E la preſente ſia ſtampata, & aggionta nella Promiſſione Ducale per la ſua eſsecuzione.

MDCCXXII. 21. Agoſto. In Maggior Conſeglio.

IL Priorato della Cà di Dio Jus Patronato dei Sereniſsimi Prencipi Noſtri, come fù ſempre uno degl'oggetti più cari della loro Pietà, e Religione, & hà riportato in ogni tempo dalla loro ammirabile prudenza le migliori, e più utili direzioni per il ſuo buon governo, così ſi rende in preſente degno dei riſleſſi della Publica maturità, per aſſicurarlo, per quanto ſia poſſibile dai pregiudizij, e migliorarne il ſuo ſtato, onde ſempre più fioriſca à gloria del Signor Dio, & à beneficio di molte povere Donne Nobili, e Cittadine, che in eſſo ſono ricoverate. Deſtinatovi già alla ſua direzione il ſolito Priore dal fù Sereniſsimo D. D. Gio: Cornaro, ultimamente Defonto, e dovendo eſſo per la Legge di queſto Maggior Conſeglio 1556. 7. Giugno haver ſolo Ducati trecento all'anno per ſuo trattenimento, oltre il godimento della Caſa, ch' habita, ben deve confidarſi, che dalla maturità, e dal zelo di chi ſarà in breve preſcielto alla Suprema Dignità del Dogado, ſarà eſſaminato il preciſo delle ſue uttilità, & il modo, con che adempiſca alle verie incombenze, che dai paſſati Dogi le furono appoggiate.

Man-

Mancato già qualche Mese la Persona, che sosteneva la Carica di Raggionato, e Revisor, doverà l'impiego stesso continuare per il buon governo, e per il metodo regolato della Scrittura, dovendo eleggersi uno, che sia del Collegio dei Raggionati, & havere per recognizione delle sue fatiche, & incombenze quanto resta destinato alla Carica dalla Terminazione del fù Serenissimo Grimani 1604. 19. Gennaro, confidandosi poi, che dalla prudenza de Serenissimi Principi, quando lo troveranno opportuno sarà fatta appuntar la Scrittura con la formalità delle Leggi.

Doveranno pur esser prontamente portate dal Prior, & ogn'altro, che tenesse Scritture spettanti ad esso Pio Luogo nella Cancellaria Nostra Inferiore per esser ivi tenute, e custodite.

Si promette poi questo Conseglio dalla zelante, e caritatevole attenzione dei futuri Serenissimi Prencipi tutta la più attenta vigilanza alla preservazione, e sempre miglior sussistenza del Pio Luogo medesimo, il che oltre il particolar rissalto, che darà alla loro Pietà, le promoverà certamente la più abbondante copia delle Celesti benedizioni.

E la presente sia stampata, e posta nella Promissione Ducale per la sua essecuzione.

MDCCXXII. 21. *Agosto. In Maggior Conseglio.*

PResiedendo li Consiglieri Nostri in tutti li più cospicui Consigli della Republica, trova conveniente la Publica maturità, che oltre le qualità di virtù, e di prudenza, che in essi devono rissiedere vi sij anco l'età, che faccia risplendere maggiormente il decoro, e l'estimazione, che si deve alla Dignità, che sostengono; Però

L'An-

L'Anderà Parte, che non possa in avvenire esser Ballottato alcuno in Conseglier di Venezia, se non haverà compito gl'Anni quaranta, salvo però il potervi esser provati con Anni trentaotto quelli, che per Reggimenti, e Cariche sostenute ne restassero abilitati dai Decreti di questo Maggior Conseglio, dalle quali Ballottazioni nessuno possa eccettuarsi etiamdio se tenesse dispense d'età, ò fosse in altro tempo per haverne, non dovendo queste per l'elezione di Consiglier haver mai alcun vigore, & effetto.

Dovendosi poi far qualche conveniente provisione, perche nella dispensa delle Cariche, che vengono conferite per elezioni dai Serenissimi Prencipi prò tempore, & in vacanza di Dogado dalla Signoria Nostra, sia osservato il vero mettodo, che richiede il buon ordine, & il buon servizio.

Sia preso, che qualunque Carica, che verrà in avvenire disposta dai Serenissimi Dogi (fuorche l'Ecclesiastiche, e quelle, che lor servono di Corte, e Famiglia) habbia ad esser approvata nel Collegio Nostro con li due terzi de Voti, come si prattica per alcuni altri Officij, che esi distribuiscono, e lo stesso doverà farsi di quelle, che disponesse la Signoria Nostra in tempo di Dogado vacante.

Sia in oltre fermamente statuito, che non possa esser permesso nelle future elezioni, che saran fatte di dette Cariche à quelli, che le saran conferite, il farle essercitar per via di Sostituti in modo alcuno, come cosa totalmente contraria alle Leggi, & espressamente prohibita da quelle di questo Maggior Conseglio 1583. 21. Agosto, 1605. 4. Gennaro, 1656. 8. Maggio, 1674. 3. Febraro, e 1683. 19. Agosto, mà debbano tutte sostenerle li Principali col loro personale impiego, in pena di perderle irremissibilmente, & d'esser fatto im-

mediate

mediate in loro luogo allorche si sappia, che per altre persone le facessero essercitare, e se alcuno dimandasse per qualche onesto mottivo dispensa di poner Sostituti, non possa esserle fatta grazia, che con li quattro quinti del Collegio, del Senato, e di questo Maggior Conseglio col numero delle seicento, escluso il potersi proponer le Parti di tal natura nel giorno del Martedi Santo.

E la presente sia stampata, e posta nella Promissione Ducale, e nel Capitolar dei Conseglieri per la sua essecuzione.

(*Piero Garzoni.*	*Correttori.*
(*Zuanne Pesaro Kav.*	
(*Z. Francesco Loredan.*	
(*Alvise Pisani Kav., e Proc.*	
(*Andrea da Lezze Kav., e Proc.*	

Domenico Franceschi Segr.

MDCCXXXII. 30. *Maggio. In Maggior Conseglio.*

STudiosa la providenza Publica di conservare, augmentare, e redimere possibilmente al Serenissimo Principe le Rendite, che servir devono al più decoroso suo mantenimento, oggetto ben meritevole si è considerato il conoscimento de Beni, e Stabili, che oltre la corrisponsione in Dinaro dalla Publica Cassa le sono stati assegnati. Punto però di massimo, & essenziale riflesso in questa materia essendosi reso il trovar, che anco dopo il Decreto del Maggior Conseglio 7. Zugno 1556., e ne tempi più recenti del 1724. sono seguite alcune Allienazioni, ò Livellazioni per via d'En-

d'Enfiteusi de Beni del Dogado di non picciola rilevanza; L'angustia del tempo nella presente Sede vacante non permette il poter prendere in diligente, minuto esame le ragioni, e le circostanze di tali seguite disposizioni, non che riconoscer il vigor, e la validità de Contratti, e la maniera come essequiti, & approvati. Ad ogni modo essendo della maggior inspezione il preservare da indebiti discapiti nel modo, che fosse giusto, è conveniente l'interesse del Dogado.

Sia preso, che assieme col Decreto 1556. sudetto siano rimesse in Copia agl' Avogadori di Commun le Carte tutte concernenti questo rilevante proposito, e con incarico à Cancellieri Inferiori di somministrar li lumi occorrenti, & agl' Avocati Fiscali della Signoria Nostra d'accudire alla discussione di tal affare, siano eccitati essi Avogadori di Commun ad'internarsi nel merito, e nell'ordine dell'Allienazioni, e Livellazioni seguite per devenir poi à quei Atti, che competissero alla ragione, & al riflesso d'indemnizare, e redimere il Patrimonio de Serenissimi Prencipi; restandone efficacemente raccomandata al prossimo, che sarà eletto di ciò la sopraintendenza, e l'essecuzione; & incaricati gl' Avocati Fiscali sudetti à rendere di tempo in tempo conto a' Savij del Collegio del rissultato, e di quanto s'anderà effettuando: E mentre à divertimento di simili Enfiteusi è stato proveduto dal Maggior Conseglio col sopracenato Decreto, doveranno riportare nell'avvenire intiera essecuzione l'intenzioni Publiche, che non siano allienati Beni del Dogado.

Non meno osservabile essendo riuscito, che ne pure nella Cancellaria Inferiore, ch'è l'Ufficio destinato al servizio de Serenissimi Prencipi sussista alcuna notizia regolare, e sicura delle Rendite del Dogado medesimo, il che deriva dall'esserne passata per mano privata la

dire-

direzione, trova sù questo Capo egualmente necessario questo Conseglio d'applicarvi adequato ripiego, come à riparo del disordine, à miglior regola, e più sicura cautella richiedesi; e però

L'Anderà Parte, che restino precisamente incaricati li Cancellieri Inferiori à stabilire, e piantare l'Asse di tutte le Rendite del Dogado, siano d'effettive corrisponsioni in Dinaro, d'essazione de Beni, Livelli, Regalie, ò di qualunque altra natura, formando col Commando del Serenissimo Prencipe un chiaro, e diligente Cattastico, e prendendo per li lumi, che mancassero, & occorressero informazioni da Magistrati, e dalle Case de Dogi Defonti per le memorie, che ne averanno conservato, & in quanto le abbisognasse anco dagli Avocati Fiscali della Signoria Nostra, onde l'opera meritevole d'applicazione, e sollecitudine riesca compita, & essatta: il qual Cattastico rendendosi del pari opportuno rispetto le Rendite dell'Ospital di San Marco sarà dal zelo di Sua Serenità prescriverlo, e debito de Cancellieri Inferiori con la stessa diligenza, e modo effettuarlo. Li Cattastici medesimi averanno à restare, & esser nella Cancellaria Inferiore conservati; Ne doveranno mai da Serenissimi Prencipi venturi esser stipulati Accordi, & Affittanze del Patrimonio del Dogado se non che con Atti Publici annottati, e registrati in essa Cancellaria; escluso qualunque altro mezzo di private persone; mà tutto passar debba per la sola via de Cancellieri, che sono legali, e speciali Ministri, ò per Affittanze, ò per Incanti, come più parerà utile alla prudenza de Serenissimi Prencipi, onde toglier le confusioni, e le oscurità, & allontanar li discapiti in alcuna maniera facili, e pericolosi.

E la presente sia stampata, e posta nella Promissione Ducale per la sua elsecuzione.

MDCCXXXII. 30. Maggio. In Maggior Conseglio.

STando sommamente à cuore la sussistenza del Pio Luoco della Cà di Dio, che hà un'instituto di gran Carità, per cui più volte è devenuto à salutari deliberazioni questo Conseglio penetra al vivo l' intendersi considerabilmente diminuite le sue Rendite, e difficoltato l'adempimento dell'incombenze vi sono destinate. Per li disordini però sin hora invalsi, e per il pericolo, che possino vie più inoltrarsi con sempre maggior pregiudizio, oltre riconfermarsi quanto è stato del 1722. 21. Agosto ordinato à preservazione, e governo d'esso Pio Luoco raccomandato alla pietà de Serenissimi Prencipi, restano efficacemente ricercati à voler seriamente internarsi nelle cause tutte, che possono aver prodotto gl'accennati sconcerti, ò per mala amministrazione, ò altro, correggendo prontamente, e con mano rissoluta qualunque abuso, e promovendo insieme ogni possibile vantaggio nell'Affittanza de Beni al Publico Incanto. Se à tal oggetto credesse la prudenza di Sua Serenità di prolungar l'Affittanze medesime per tempo più esteso degl'Anni cinque prescritti dalla Terminazione del fù Serenissimo Corner 1715. 7. Agosto possa egli farlo à misura, che troverà più conferente rispetto la pontualità de Conduttori, che non adempendo, s'intenderanno decaduti, onde questo metodo servir posa ad animar gl'Offerenti, & impegnarli per il proprio interesse alla miglior coltura de Beni, sempre però con la cauzione d'idonee Pieggiarie da esser ben esaminate, e riconosciute à sicurezza, e cautella.

Sia

Sia pur particolar cura del medesimo Serenissimo Prencipe il far, che siano vigorosamente astretti al pontual pagamento li Debitori tutti d'esso Pio Luoco; al qual fine resta incaricato il Magistrato de Conservatori, & Essecutori alle Leggi particolarmente deputato in questa materia col Decreto 1610. 9. Zugno à dar tutta la mano all'essecuzioni più forti, troncando ogni subterfuggio, onde possa ottenersi prontamente un fine tanto desiderabile, quanto è il risorgimento del Pio Luoco predetto, nel quale dovendo esser ricovrate solamente povere Nobil Donne, e Cittadine d'onesta vita, e non Maritate, sarà dalla vigilanza del futuro Serenissimo Prencipe esaminare non solo se nell'introdotte vi concorrano li ricercati Requisiti pèr devenirne in ogni caso all'esclusione, mà avvertir anco esso, e suoi Successori, che nell' introduzioni avvenire s' abbino li dovuti riguardi alle condizioni sudette, particolarmente nel Decreto 19. Agosto 1623. dichiarate con il di più, che viene in esso ordinato, e statuito.

E la presente sia stampata, e posta nella Promissione Ducale per la sua essecuzione.

MDCCXXXII. 30. Maggio. In Maggior Conseglio.

A Ttenti ne tempi andati i Progenitori Nostri à mantenere nel Serenissimo Prencipe Capo della Republica il decoro, che ben conviene alla figura, ne hanno tramandato i più lodevoli documenti nelle loro sapientissime Deliberazioni, prescrivendo al Capitolo XXV. della Promissione Ducale, e susseguente Decreto 19. Agosto 1623. la maniera di contenersi specialmente ne titoli, servando in Publico, & in privato la dignità del suo posto.

 Chia-

Chiamati però ad imitarne gl' esempi, onde mai in alcun tempo le cose declinar possino da sì prudenti instituti; mà prevenire anzi i casi possibili rispetto un così essenziale, & importante oggetto.

L'Anderà Parte, che dovendo la persona del Serenissimo Prencipe per mantener sempre il decoro della cospicua figura contenersi quanto ai titoli al già prescritto dalle sopranunziate Leggi, debba poi per sostener la gravità del posto anco nelle Visite, & Officiosità, che ricevesse nelle proprie stanze da qual si voglia persona di qualunque qualità, grado, o titolo, tenersi sempre il luogo più degno conservando in tutte le circostanze i riguardi, che convengono alla Dignità, di chi rappresenta la grandezza della Patria.

E la presente sia stampata, e posta nella Promissione Ducale per la sua osservanza.

(*Piero Garzoni.*	
(*Z. Francesco Morosini Kav.*	
(*Andrea Soranzo Proc.*	*Correttori.*
(*Piero Grimani*	
(*Zuanne Emo Proc.*	

Zuanne Zuccato Segr.

MDCCXXXIV. 14. *Gennaro. In Maggior Conseglio.*

DI quanta Dignità sia investito il Serenissimo Prencipe, ben lo dimostrano li moltiplici Decreti, e li varij Capitoli, che si leggono estesi nella Promission Ducale, essendo stato studio partico-

lare

lare de Sapientiſsimi Progenitori Noſtri l' invigilare, ch'ella ſia conſervata alla riſpettabile ſua Perſona in quella più piena maniera, che ſi conviene.

Per imprimerla viſibilmente anche ne Sudditi, come gl'eſsercizij di Pietà, di Carità, e di Giuſtizia ſervono mirabilmente alla loro conſolazione, e felicità, così nelli Capitoli ſecondo, nono, ſeſsantadue, e ottantaſette, ſecondando li ſempre ſavij inſtituti della Republica Noſtra, giura di portarſi colla propria coſpicua Perſona nei giorni ennonziati in eſse alle Corti, e Zudegadi di San Marco per eccittare quelli, che vi preſſiedono all'eſpedizion delle Cauſe, & à render raggione à chi ſi doveſse, e facendoſi portar dalli Nodari Criminali le note delle Cauſe, che vi foſsero da ſpedire, ſollecitare col ſuo Zelo le ridduzioni de Magiſtrati Criminali, e li Avocati delli poveri Priggionieri, che ſi trovaſsero alla total eſpedizione loro, e ſpecialmente de poveri Biſognoſi, che non hanno alcun ajuto, come nel Capitolo ſettantaſette; come parimenti di far chiamar in Collegio, e nella ſua Camera per le Parti di queſto Conſeglio 7. Giugno 1556. e 9. Giugno 1577. quando uno, e quando un' altro delli Officiali, Giudici, & altri Magiſtrati di Rialto, eſsortando alla riſcoſsion del Danaro Publico, à veder i Conti, & altro, à far il loro debito, ſenza avere riſpetto ad altra coſa, che all'onore del Signor Dio, & al beneficio dello Stato Noſtro.

Stando però ſommamente à cuor Publico punti di tanta importanza, & eſſenzialità;

Sia preſo, che dal Sereniſſimo Prencipe, che ſarà eletto, e Succeſſori ſuoi, col proprio lodevole Zelo ſiano oſſervati intieramente li detti Capitoli, e Decreti, potendo anco da queſto eſſercizio viſibile di atten-

zione, di Pietà, di Carità, e di Giuſtizia reſtar loro ſempre più accreſciuta quella giuſta eſtimazione, che meritano.

Come poi fù creduto per neccesſario ornamento della primaria ſublime Dignità della Republica, che doveſſero (ſalvo legitimo impedimento della Perſona) intervenire, come giurano, in queſto, e nel Conſeglio di Pregadi, nelli quali ſi trattano li affari della diſtributiva, delle materie di Stato, & altre della più rilevante importanza, così potranno li Sereniſſimi Prencipi accreſcere di molto il proprio merito col loro frequente intervento anche nelle ordinate ridduzioni del Conſeglio di Dieci, Conſeglio ſommamente reputato in ogni tempo per la ſua gravità, per l'eſſercizio della Giuſtizia nel caſtigo de triſti, nel ſollievo degl'innocenti, e per tutte le altre importantiſſime conſeguenze.

Sia la preſente Deliberazione ſtampata, & unita alla Promiſſion Ducale.

MDCCXXXIV. 14. *Gennaro. In Maggior Conſeglio.*

RIcercando la Publica prudenza, e la Giuſtizia della diſtributiva ſtabilita da tante Leggi, e che è ſtato ſempre il maſſimo oggetto de Sapientiſſimi Progenitori, per poter riconoſcere, & eſſaltare il merito, e l'abilità de Soggetti, che ſia poſto un qualche miglior ordine nell'elezioni, che ſogliono farſi ne' Scruttinij di queſto Conſeglio, & in quello del Pregadi.

L'Anderà Parte, che nelle nomine tutte, che in avvenire ſi faranno ne' Scruttinij di queſto Conſeglio, & in quello del Pregadi, ſiano alla preſenza del Sereniſſimo Prencipe, ò del Vice Doge gettate le Teſſere, nella

nella maniera steſſa, che ſi prattica nell'elezioni del Conſeglio di Dieci, e di Procurator di San Marco, al qual fine ſia del preſente Decreto data copia al Segretario alle Voci, con obligo di eſſequirlo, ſotto pena della privazione del Carico, e ne ſia pur fatta nota dalli Segretarij deputati alle Leggi.

La preſente Deliberazione ſia poſta nel Capitolare de Conſiglieri, e ſia loro raccomandata per la ſua pontuale eſſecuzione, e così ancora alli Avogadori di Commun.

MDCCXXXIV. 14. *Gennaro. In Maggior Conſeglio.*

IL Priorato della Cà de Dio Juſpatronato del Sereniſſimo Prencipe, e quello dell' Oſpitale di San Marco Luogo inſtituito dalla ſanta memoria del fù inclito Doge San Pietro Orſeolo Protettore della Republica Noſtra, raccomandati alla ſua pietà, & attenzione, hanno in ogni tempo meritata anche la vigilanza Publica, affinche il maneggio delle rendite loro camini con buona regola, e ſiano nell'eſſer loro conſervate, onde ſiano in ogni tempo ſecondati gl'oggetti di Carità, colli quali ſono ſtati inſtituiti, e poſſano in conſeguenza adempirſi le incombenze, à quali ſono deſtinate.

Come per il Capitolo trentaſette eſteſo nella Promiſſion Ducale ſpicca chiaramente l'obligo, che tengono li Priori d'eſſi Oſpitali di render conto ogni due Anni delle rendite, e ſpeſe, e di tutta la loro amminiſtrazione allo ſteſſo Sereniſsimo Prencipe, e Conſiglieri, ò à quelli, à quali Sua Serenità, e li Conſiglieri foſſe ordinato per il bene de Poveri, e di detti Oſpitali, & è pure abbaſtanza eſpreſſa la volontà di

questo Conseglio nel Decreto de di 30. Maggio 1732. intorno al Priorato della Cà de Dio, rispetto alle Affittanze de suoi Beni, alla dispensa delle Camere, & alla qualità delle Donne, che vi devono essere ricoverate, così deve prestarsi tutto lo studio, acciò questo rendimento di conto sia dalli Priori essequito per il bene de Poveri, e di detti Ospitali, come sopra, Però;

Sia efficacemente ricercato il Zelo del Serenissimo Prencipe, che sarà eletto, e de Successori suoi ad estendere l' uso dell' auttorità, che tiene sopra detti Priorati, affinche siano resi li conti nei tempi come sopra prescritti della loro amministrazione, sotto pena à diffettivi della privazion del Priorato, devenendo all'elezion d'altro Soggetto à norma dell'accenato Capitolo trentasette, estendendo in oltre la sua vigilanza per la facitura de Cattastici delle rendite di questi due Luoghi Pij per la presservazione de Stabili, e possibile aumento delle rendite loro per gl'oggetti espressi nelle Leggi medesime, e di quella 30. Maggio 1732., le quali doveranno essere intieramente essequite riguardo ad ambidue essi Priorati.

E la presente Deliberazion sia stampata, e posta nella Promission Ducale per la sua essecuzione.

(*Piero Garzoni*
(*Gio: Battista Lippomano*
(*Gio: Francesco Morosini Kav.* — *Correttori.*
(*Andrea Soranzo Proc.*
(*Gio: Emo Proc.*

Gasparo Marino Segr.

MDCCXLI.

MDCCXLI. 27. Giugno. In Maggior Conſeglio.

FU' in ogni tempo oggetto della provida mente Publica il conſervare non ſolo le Rendite aſſignate al decoroſo mantenimento de Sereniſſimi Prencipi, mà l'eſſimerle ancora da quei diſcapiti, che poteſſe il tempo, ò l'accorta ſagacità degl'Affittuali inferire, eſſendovi accorſa l'auttorità di queſto Maggior Conſeglio con opportune deliberazioni per divertirli, ò con preſcrivere addattati metodi per preſſervarle, proibindo col Decreto 1556. 7. Giugno le Alienazioni Livellarie, & affittanze, con licenza de miglioramenti, ò col non abbracciare quell'eſſibizioni, che con ſagace apparente uttilità veniſſero fatte.

Cade nuovamente ſotto l'occhio Pubblico la Livellazione della Valle del Dogado detta de tre Cai, & Ongaro fatta a Gio: Battiſta Bottin per sè, e Succeſſori ſuoi a 31. Marzo 1725. colla ſcorta del Decreto de dì 27. detto, propoſto nel giorno di Martedì Santo, e ſi oſſerva pure, che l'affare ſteſſo, non oſtante il Decreto 1732. 30. Maggio di queſto Maggior Conſeglio propoſto da Correttori, reſta tuttavia indefinito, non eſsendoſi ne pure abbracciata la di lui eſsibizione di accreſcimento delli Ducati ſeicento alla ſumma di Ducati mille duecento annui, oltre le ſolite Regalie, fatta nell'Anno 1734. poiche propoſto due volte tale accordo a queſto Maggior Conſeglio ſeguirono le pendenze ſotto li 15. Maggio 1735., e 29. Settembre 1737.

Fattoſi maturo rifleſſo alla materia, rilevaſi per li lumi, che ſi ſono raccolti, che ſeguite di Publica commiſſione le perizie del quantitativo componente la Valle

le ſteſſa ſi è venuto à ſcuoprire, che all' ora quando fù eſteſa la Livellazione vi ſi computavan Campi mille ſettecento, e vintiſette, ora per quelle, che ſono ſtate fatte ſuſſeguentemente eſſequire per il Perito Filippini, ad oggetto di depurare la verità, arrivino al numero di due mille cento ottanta, cioè Campi quattrocento cinquanta in circa di più.

Stando però molto a cuore Publico di eſimere li Beni ſteſsi del Dogado da ulteriori diſcapiti pregiudiciali, riſſultanti dalla mala qualità d'un contratto, che ſi conoſce leſivo in merito, & il legale nell'ordine, ſtipulato nel Settembre 1724. ſopra il quale eſibito a queſto Maggior Conſeglio nel medeſimo Meſe di Settembre ſeguì pendenza a 29. del detto Meſe, che fù poi ripprodotta a 27. Marzo 1725. nella giornata del Martedì Santo, riſſervata alle ſole grazie; e riſſlettendoſi al grave danno, che ne hà riſſentito il Dogado non ſolo, mà all'eccedenza del lucro, che il Livellario, ne ha in tutto queſto corſo di tempo contro ogni raggione ripportato, & eſſendo volontà Publica, che un'affare illaqueato in tanti lunghi raggiri Forenſi riſſultanti in ſolo beneficio del Livellario, reſti finalmente terminato.

Sia preſo, che la Livellazione perpetua fatta a Gio: Battiſta Bottin per sè, e Succeſſori ſuoi a 31. Marzo 1725., eſteſa in ordine al Decreto ſopra citato de dì 27. del detto Meſe, propoſto nel giorno del Martedì Santo, che ne approvò il proggetto, colla ſuſſeguente eſibizion fatta dallo ſteſſo a 21. Maggio 1734., due volte ripropoſta, e non preſa, ſia per auttorità di queſto Maggior Conſeglio tagliata, & annullata, come ſe fatta non foſſe, dichiarandoſi egualmente nulli tutti li atti Forenſi, poſteriormente ſeguiti in tale propoſito.

Quanto

Quanto ſia alli miglioramenti uttili, e neceſſarij, eſiſtenti, e poſteriormente fatti alla ſuddetta Livellazione 1725., che per avventura foſſero ſtati effettuati dal ſopranominato Bottin, come reſta per Publica Equità accordato l'uſo delle proprie raggioni al Livellario, per conſeguire un giuſto riſſarcimento, non potendo ciò eſſequirſi dagl' attuali Avogadori di Commun per le moltiplici loro, e benemerite incombenze; reſtino delegati li tre ultimamente uſciti di Avogadori, perchè, inteſe le raggioni del Livellario non meno, che le Publiche competenti diffeſe dagl' Avocati Fiſcali, che ne reſtano incaricati, averanno col loro Giudicio a ſtabilire il più preciſo quantitativo, ſempre però coll' inapellabilità negl' Articoli.

Seguito il Giudicio in prima Iſtanza, doverà prontamente dalla Caſſa Publica eſſer fatto l'effettivo eſborſo dell' intiera ſumma, che venirà giudicata, in riſſarcimento al Bottin delli fatti miglioramenti come ſopra, il quale esborſo effettuato, ſia, e s'intenda illicò ritornata in poteſtà del Dogado la Valle medeſima, e levato di poſſeſſo intieramente il Bottin; Coſiche poſſa il Sereniſsimo Prencipe, che ſarà eletto, e li ſuoi Succeſſori far eſtendere quella Affittanza, che ſtimerà conferente, e di maggior vantaggio per il Dogado, con facoltà di dilattarla à queſto fine anche per il corſo d'anni vinti, e con le Regalie.

Adempito il rilaſcio della Valle, com'è della Publica volontà, e profeſſando un maggior credito di miglioramenti, oltre la ſomma giudicata, poſſi in tal caſo, coll' uſo degl' atti competenti riccorrere al Conſeglio di Quaranta Criminal, perche, inteſe dallo ſteſſo Conſeglio le Publiche, e le private raggioni, ſia terminato, e deciſo quanto ſarà creduto di Giuſtizia,

per

per eſſer rimborſato del di più, che foſſe deciſo, nel modo ſopra narrato; E quanto foſſe dal detto Conſeglio di Quaranta Criminal deciſo, e terminato, ſia così fermo, e valido, come ſe foſſe fatto da queſto medeſimo Maggior Conſeglio.

La ſopraintendenza a queſt'importante affare per la ſua eſſecuzione reſta efficacemente raccommandata al Zelo, & alla prudenza del Sereniſſimo Prencipe, che ſarà eletto, & incaricati gl'Avvocati Fiſcali a rendere di tempo, in tempo conto a Savij del Collegio del riſſultato, e di quanto s'anderà effettuando, affinche venga, quanto più ſollecitamente è poſſibile, l'affare ad ultimarſi.

E la preſente ſia ſtampata, & aggionta alla Promiſſion Ducale.

MDCCXLI. 27. *Giugno. In Maggior Conſeglio.*

A Miſura dei tempi, e delle congionture è concorſa la munificenza di queſto Maggior Conſeglio a ſomminiſtrare a Sereniſſimi Prencipi quei ſoccorſi, che ha creduto convenirſi, onde poſſano nel loro mantenimento comparire con quel Luſtro, e Decoro, che è necceſſario, e che deve eſſere corriſpondente alla ſuprema coſpicua Dignità, che ſoſtengono.

Molto più lo eſsiggono, com'è manifeſto, le circoſtanze de tempi preſenti, e conoſcendoſi giuſto di agevolarne loro in qualche parte il modo.

Sia preſo, che delli Danari della Caſſa Publica, ſia a quelli, che ſaranno in avvenire eletti in Sereniſſimi Prencipi fatta l'impreſtanza di Ducati otto mille

Bona Valuta, per dover poi immancabilmente rissarcire la Cassa stessa, in anni otto, a Ducati mille all' anno, restando a tall'effetto soggetti li Beni proprij, & incaricati li Magistrati competenti a procurarne il rissarcimento; dovendo da chi spetta esser levato il mandato in conformità.

E la presente sia stampata, & aggionta alla Promission Ducale.

MDCCXLI. 27. Giugno. In Maggior Conseglio.

RESTANDO per la Promission Ducale, e per li Decreti di questo Maggior Conseglio stabilito, che un Frattello, ed un Figlio di maggior età delli Serenissimi Prencipi prò tempore possino, durante la vita di Sua Serenità, aver l' ingresso nel Senato, e senza Voto, e vestir Manica Ducale, quando però abbino compiti gl'Anni trenta, come pure, che, morto il Doge, non abbiano più a godere la prerogativa d'entrare in Pregadi, mà per intervenirvi debbano essere soggetti all'ordinarie ballottazioni, come pure nel solo caso, che il Doge non abbia ne Fratelli, ne Figlioli, sia concessa la facoltà d'entrare in Senato senza Balla, terminati gl'Anni trenta, non però di vestir Manica larga, ad uno de suoi Nipoti ex Fratre, cioè a quello di maggior età, con dichiarazione, che tale Onorificenza, in caso di morte di chi ne fosse al godimento, e vivendo Sua Serenità, passi in un'altro Nipote ex Fratre, se ve ne sarà, e sempre in quello dell' età maggiore, e colla condizione degl'Anni trenta, dovendo poi doppo la

la morte del Serenissimo restar soggetti alle ordinarie ballottazioni, come sopra, volendo entrar nel Senato.

Sia aggionto, che a maggior ornamento della Famiglia de Serenissimi Prencipi, nel solo caso, che non avessero ne Fratelli, ne Figlioli, possa anche un Nipote ex Fratre del Serenissimo Prencipe, che sarà prò tempore eletto, compiti, che abbia gl' Anni trenta, come sopra, vestir la Manica Ducale, & entrar nel Senato, senza Balla, e nel resto in tutto, e per tutto colle condizioni sopra rifferite.

Come poi è raccomandata alla prudenza de stessi Serenissimi Prencipi la sopraintendenza, e dirrezione della Cà de Dio, destinata dalla carità, e pietà de sapientissimi Progenitori Nostri per il ricovero di povere Nobili, e Cittadine.

Sia dichiarito, a scanso d'ogni disordine, e d'ogni equivoco contrario alla pia mente degl' Institutori, che il ricovero nelle Camare della Cà de Dio abbia sempre ad esser dato à sole povere Nobili, e Cittadine Originarie, munite della Cittadinanza degl' Avogadori di Commun, e non ad altra condizion di Persone.

Investita poi la suprema Dignità del Serenissimo Prencipe di tutte le più illustri prerogative, e restando raccomandato con più Decreti, e Capitoli estesi nella Promission Ducale alla loro Auttorità il far essequire da Magistrati, a quali incombe, le materie più gravi del Governo, trà quali l'essazione del Pubblico Danaro, alimento naturale de Stati, e requisito essenzialissimo d'un ottimo Governo, come per la Parte 1655. 6. Marzo; l'essercizio della Giustizia, sì Civile, che Criminale, che fù tanto a cuore delli Maggiori

giori Nostri, li quali hanno anteposto a tutte l'altre cose l'onore del Signor Dio, e carità Cristiana, che si deve usar verso il Prossimo, e specialmente verso li poveri Carcerati, impiegando il proprio lodevole Zelo in una Causa, che si può dir Causa di Sua Divina Maestà, acciocchè ella resti supplicata di riguardar coll'occhio di sua Clemenza la Repubblica Nostra, come per li Decreti 8. Marzo 1578., e 4 Agosto 1585., le materie in oltre concernenti la Laguna, punto di quell'essenzialità, che è ben compresa dalla maturità di questo Conseglio, non meno che l'altre attinenti la Casa dell'Arsenal, & all'abbondanza delle Vittuarie, per communicar quello per la propria prudenza giudicasse conferente al Collegio Nostro, giusta la disposizion delle Leggi antedette, per quelle deliberazioni, che fossero conosciute del migliore servizio della Repubblica Nostra come per le Parti 22. Febraro 1693., e 14. Gennaro 1734., le quali tutte unitamente, ed altre molte sono giurate dalli stessi Serenissimi Prencipi, resta animato il Zelo loro a far chiamar di quando, in quando or uno, or l'altro delli Officiali, Giudici, & altri Magistrati di Rialto, essortando alla scossion del Pubblico Danaro, & incaricando li Ministri a far il loro debito, senza avere rispetto ad altra cosa, che all'Onore del Signor Dio, & al beneficio dello Stato Nostro; il che non può meglio adempirsi, che da chi è constituito nel supremo grado di Dignità nella Repubblica Nostra; come pure di portarsi colla propria cospicua Persona ne giorni enunciati in tante Leggi, e Capitoli, alle Corti, e Zudegadi di San Marco, per eccitare quelli, che vi pressiedono all'espedizion delle Cause, & a rendere raggione a chi si dovesse, servendo una tale visibile

le comparſa ad' imprimer ne Sudditi , e conſolazione, e felicità.

E la preſente ſia ſtampata, & aggionta alla Promiſſion Ducale.

(*Ferigo Corner*	
(*Pietro Grimani Kav., e Proc.*	
(*Daniel Bragadin Kav., e Proc.*	*Correttori.*
(*Nicolò Venier Proc.*	
(*Gio: Magno.*	

Gaſparo Marino Segr.

MDCCLII. 15. *Marzo. In Maggior Conſeglio.*

COncorſa la munificenza di queſto Maggior Conſeglio ſotto li 27. Giugno 1741. ad accordare, a quelli, che ſaranno eletti in Sereniſſimi Prencipi la impreſtanza di Ducati ottomille Buona Valuta da eſſere reſtituiti in Anni otto, onde poſſano comparire con decoro corriſpondente alla coſpicua Dignità, che ſoſtengono, conveniente ſi riconoſce confermando la deliberazione medeſima di aſſicurare inſieme alla Pubblica Caſſa il preſcritto riſſarcimento; e però

L'Anderà Parte, che gli Eredi de' Dogi per le impreſtanze conſeguite, e che in avvenire ſi conſeguiſſero, abbino ad eſſere appoſtati debitori al Magiſtrato de' Governatori dell'Entrade, e non poſſano ne andare a Capello, ne eſſere provati ad alcuna Carica, eccettuate quelle con pena, ſenza una Fede di quel Magiſtrato di avere adempito al riſſarcimento reſpettivo al tempo, che ſarà corſo dalla morte de Dogi.

Alla loro cura poi eſſendo raccomandata la ſopraintendenza della Cà di Dio, che per la plauſibile attenzione del Defonto Sereniſſimo Prencipe ſi trova coſtituita nel miglior ordine, reſta vivamente raccomandata da queſto Maggior Conſeglio alla paterna cura del Doge, che ſarà eletto, e ſuoi Succeſſori, onde continui a tenore degli oggetti, per quali dalla pietà de' Sapienti Progenitori Noſtri fù inſtituita.

Come poi trà le più illuſtri prerogative anneſſe all' auttorità del Sereniſſimo Prencipe, reſta raccomandato con più Decreti, e Capitoli della Promiſſione Ducale il far eſequire le Leggi nelle materie più gravi riguardanti il Governo della Repubblica Noſtra, ſi ri-

ſpetto alla ecconomia, che alla Giuſtizia, ed alle altre tutte gravi egualmente, che caritatevoli inſpezioni del Principato, reſtano le Leggi tutte nella materia nuovamente riconfermate, e raccomandato al zelo, e vigilanza del Sereniſſimo Prencipe, che ſarà eletto, l'averle in viſta, & eſequirle con fervore corriſpondente alle circoſtanze de'tempi onde conſeguire più ſempre li graviſſimi oggetti dell'onore di Dio, della felicità de' Sudditi, e del bene, e dignità della Repubblica Noſtra.

Mà perche ſopra tutto merita geloſo, e vigilante riſfleſſo la Caſa dell'Arſenale, come la diffeſa principale dello Stato, e premendo la migliore dirrezione della medeſima, ſi ravviva il Decreto 1688. 31. Marzo ſopra ogni altro ſalutare, che obliga il Doge a trasferirſi Colleggialmente ogni tre Meſi alla ſua viſita, per dare calore alle opere, viſitare i Depoſiti, oſſervare li ſconcerti, e ſcoprire ſe vi foſſero arbitrij, o diſpoſizioni irregolari, e contrarie alle Leggi. E per rendere maggiormente fruttuoſe queſte Viſite, ſarà perciſo incarico del Savio di Terra Ferma ai da mò, che doverà intervenirvi, di eſponere in Scrittura ogni volta tutti li diſordini, pregiudizij, & abuſi, che ſi ſcopriſſero, perche dalla prudenza, & auttorità del Senato ſiano diſpoſti li regolamenti più atti a far procedere le coſe col miglior ordine, coſichè il diſpendio conſiderabile, che ſi ſoffre dalla Publica Caſſa per quella Caſa, ſia impiegato con frutto corriſpondente ai riguardi eſenziali del ſervizio della Repubblica.

E della preſente ſia data copia per quanto reſpettivamente loro ſpetta al Magiſtrato de'Governatori dell' Entrade, & al Segretario alle Voci, e ſia ſtampata, & aggiunta alla Promiſſione Ducale per la inviolabile, e continuata ſua eſſecuzione.

MDCCLII.

MDCCLII. 15. Marzo. In Maggior Conſeglio.

PER geloſi egualmente, che gravi riguardi di Stato, ha voluto, in tutti li tempi, la prudenza, e maturità di queſto Maggior Conſeglio, nella moderata riſſerva, in che devono contenerſi li Nobili Noſtri, vietar loro le corriſpondenze, e le prattiche con Principi Foraſtieri, e co' loro Miniſtri, comprendendo in tale proibizione con poſitivo Decreto de' 10 Ottobre 1649. poſto nella Promiſſione Ducale, la Perſona del Sereniſſimo Prencipe, e preſcrivendo le regole da tenerſi ne' caſi, che ſuccedeſſero; Ma col giro de' tempi cambiando i coſtumi, reſo ne' *Principi Eſteri* generale quello degli Emiſſarj, e ne' Privati continuo l'altro del converſare; per prevenire quei diſordini, che ſono i più gravi, e più rovinoſi de' Negozj importanti de' Principati.

L' Anderà Parte, che, oltre riconfermarſi quanto nella predetta Legge è preſcritto riguardo allo ſcrivere, non poſſa il Sereniſſimo Prencipe converſare, e convivere con quei Foraſtieri, ne dell'uno, ne dell' altro ſeſſo, che hanno, o poſſono avere relazione con Miniſtri Eſteri quì dimoranti, e *molto meno con quei* Foraſtieri, che *foſſero ſtati con* carattere de' Miniſtri di qualche Principe, o in altre Corti, o appreſſo la Repubblica Noſtra.

E relativamente alla predetta Parte 1649. 18. Ottobre ſiano incaricati gl' Inquiſitori di Stato ad invigilare all'eſecuzione più eſatta, com'eſigono gli oggetti graviſſimi della Deliberazione preſente.

E la preſente ſia ſtampata, & aggiunta alla Promiſſione Ducale per la ſua eſecuzione.

MDCCLII. 15. Marzo. In Maggior Conseglio.

SEmpre costante la Repubblica Nostra nel seguire le pie intenzioni de' Maggiori, è accorsa di tempo in tempo con varie Leggi, onde conservare quella Religione ne' Popoli alla sua custodia raccomandati da Dio, che le conciliò in tanti incontri quelle continuate benedizioni, che la serbarono intatta, e sopra ogni altra felice nella durazione della libertà, e dell'Impero. Uniformandosi però questo Maggior Conseglio ad intenzioni cotanto Pie, particolarmente in giorni, ne' quali dovendosi rammemorare li Misterj più gravi, sono chiamati i Fedeli al raccoglimento, e all'emenda.

Delibera, che ogni, e qualunque Pubblica dimostrazione solita pratticarsi nelle Elezioni de' Dogi, di Feste, Illuminazioni, Fuochi di gioja, & altro, che chiama concorso di Popolo, sia interdetta, e posposta sino al Mercordì susseguente alle tre prossime Feste di Pasqua.

Condotto però, che sarà nel giorno di sua Elezione il nuovo Serenissimo Prencipe in Palazzo, dove Egli doverà dimorare, averanno a riaprirsi le Magistrature, e Consigli, & esequirsi la solita caritatevole Riddu-zione di questo nel Martedì Santo, e continuarsi ogni altra formalità.

Tanto doverà nel presente caso, & in tutti li consimili dell'avvenire, che nelle due Settimane di Passione, e Santa accadessero, essere immancabilmente esequito, onde preservare illesi li dovuti Sacri riguardi di Religione, e conciliare quella letizia, & acclamazione generale di tutti gli Ordini, che conviene alla Pubblicazione del Principe Capo della Repubblica.

E la presente sia stampata, & aggiunta alla Promission Ducale per la sua esecuzione.

MDCCLII.

MDCCLII. 15. Marzo. In Maggior Conseglio.

OGgetto importante, e perciò ben degno dell' attenzione de' Nostri Progenitori, fù quello di conservare ne Dogi della Republica risplendente il decoro, & intatta la Dignità, onde si conciliasse il rispetto de' Sudditi, & insieme servisse loro, e di consolazione, e di esempio. Per questo sino con Decreto 1549. 21. Agosto hà questo Maggior Conseglio vietato a Dogi, e loro Congiunti il ricevere dono alcuno per qualunque causa, in qualunque escogitabile modo, con pena di Duc. 25. per ogni Ducato, che il dono importasse, con debito di Sacramento, a Conseglieri, *Capi di XL.*, *Avogadori* di Commun, e Capi del Conseglio di Dieci di farlo esequire, e con pena di Duc. 100. per ogni volta, che lo negligessero. Ben meritando però un Decreto così rispettabile per il tempo, & emanato per oggetti così plausibili di essere ravvivato, e maggiormente dichiarito.

L'Anderà Parte, che confermandosi in ogni sua circostanza il Decreto medesimo, non possano in consequenza in alcun modo, forma, o mezzo, che immaginare si possa ne per sè, ne per interposte persone, sotto debito di Sacramento, ricevere *i Dogi nell'avvenire* per dono, per prezzo, per contratto, per vendita, ne per qualunque altro escogitabile titolo cosa alcuna di qualunque prezzo, valore, ne qualità, e particolarmente nelle disposizioni delli Offizij di Kav. del Doge, Scudieri, Comandadori, Portinari, & altri Serventi, & Offizij del Palazzo, dichiarandosi adesso per all'ora, invalido, & annullato qualunque contratto, patto, vendita, e convenzione, che per le predette cose fosse fatta. E perche questa statutaria Legge, rissolutamente voluta dalla Sovrana Auttorità di questo Maggior Con-

seglio,

feglio, non posta impunemente effere ad alterazioni soggetta, farà debito de Correttori, che in Sede vacante faranno eletti, l'ufare tutte le diligenze per fcoprire, fe vi foffero contravenzioni, e ritrovandone, inviarle al Magiftrato delli tre Inquifitori, che fi eleggono nella occafione medefima di Sede vacante, perche parimenti fotto debito di Sacramento, abbiano ad obligare gli Eredi a reftituire qualunque cofa, e fumma, che fofse ftata al Doge, o a fuoi Congiunti contribuita.

Effendo poi prefcritto nel Capitolo XXXIV. della Promiffione Ducale, che il Doge non pofsa affittare, ne fare affittare alcun luogo fotto il Portico del Palazzo, ma debba dare alli poveri Artefici, & altri li predetti Luoghi, e Stazioni fenz'alcun pagamento, o aggravio fotto pena di Duc. 100., e fotto la medefima pena non pofsa efiggere, ne permettere, che fia efatta alcuna regalia dalli Venditori de' Frutti apprefso la Chiefa di San Marco.

L'Anderà Parte, che la prefcrizione medefima fia per auttorità di quefto Maggior Confeglio in ogni fua circoftanza riconfermata, reftando in confequenza tagliate, & annullate tutte le conceffioni Vitalizie, e che contro la predetta prefcrizione fofsero ftate da pafsati Dogi accordate, dovendo la graziofa difpofizione di quelle ftazioni reftar fempre nel Doge vivente prò tempore.

E la prefente fia ftampata, e pofta nella Promiffione Ducale per la più inviolabile fua efsecuzione.

(*Andrea Memo Kav.*
(*Niccolò Tiepolo*
(*Niccolò Venier Proc.* — *Correttori.*
(*Simon Contarini Proc.*
(*Alvife Mocenigo 4.° Kav. Proc.*

Pietro Bufenello Segr.

MDCCLXII. 28. Maggio. In Maggior Conſeglio.

LE Leggi, anche ottime in sè ſteſſe, languiſcono, e cadono inofficioſe, ſe non le rende operative la mano eſecutrice. Quanto perciò importi la puntual eſecuzione delle deliberazioni Pubbliche, perchè da eſſa dipendono li buoni effetti contemplati nel formarle, la maturità del Maggior Conſeglio lo ha conoſciuto anche in altri tempi, che la raccomandò nella Promiſſion Ducale al Sereniſſimo Principe con la deſtinazione anche di altri Cittadini. Continuando pur in preſente lo ſteſſo diſordine, ch'è maſſimo per il buon governo della Repubblica, che ineſeguite reſtino talvolta alcune Pubbliche deliberazioni, e quelle principalmente del Senato, cui ſono demandate importantiſſime coſe noſtre; ſi determina a ravvivare il già in altro tempo preſo ſalutare provvedimento. Raccomanda pertanto al Sereniſſimo Principe, che ſarà eletto, far impegno del ſommo ſuo zelo la eſecuzione attenta e diligente di tutte le Pubbliche deliberazioni, che ſaranno preſe in avvenire, maſſime nelle materie Pubbliche di Laguna, Economiche, Militari, e di Commerzio, e di far quanto è a lui poſſibile per l'adempimento di queſta Pubblica volontà; e per il di più, nominare nel modo a lui ſolito in altre occorrenze, quattro Nobili Noſtri da deputarſi di due in due Meſi, cioè un Conſigliere, un Capo di Quaranta Superior, un Savio del Conſiglio, ed un Savio di Terra Ferma, per-

chè da essi al termine delli due Mesi sia esibita al Senato la relazione degli effetti della da essi prestata opera a lume, e fondamento delle ulteriori deliberazioni del Senato medesimo.

Allo stesso Serenissimo Principe rinova pur questo Maggior Conseglio l'obbligo, che gli fu dato con la Promission Ducale, e principalmente con le Parti 1688. 31. Marzo, e 1752. 15. Marzo di visitar collegialmente la Casa dell'Arsenal, che come la difesa principal dello Stato merita geloso, e vigilante riflesso. Sarà perciò del suo zelo trasferirvisi immancabilmente di quattro in quattro Mesi per incalorir li lavori, riveder li Depositi, osservar li disordini, e scoprire, se vi fossero arbitrj e disposizioni irregolari, e contrarie alle Leggi. E per rendere maggiormente fruttuose queste visite sarà precisa incombenza del Savio di Terra Ferma ai Damò che dovrà intervenirvi di esponere in Scrittura ogni volta li disordini, pregiudizj, ed abusi, che si scoprissero, perchè dalla prudenza, ed autorità del Senato vi sia tosto provveduto, sicchè il grave dispendio, che soffre l'Erario, sia bene impiegato, e se ne ritragga frutto corrispondente alli riguardi essenziali del servizio della Repubblica. Dichiara per altro questo Maggior Conseglio esser precisa sua volontà, che nel ricevimento del Serenissimo Principe nella Casa dell'Arsenal non sia dai N. N. H. H. Patroni fatto per qualunque escogitabile motivo, o pretesto il minimo dispendio.

È poichè trà le deliberazioni ineseguite vi sono pur

pur quelle di questo Maggior Conseglio 1693. 22. Marzo, e 1709. 14. Maggio in materia di Pompe, e che sono aggiunte alla Promission Ducale, con conseguenze di gravissimo danno allo Stato dal non contenersi li Cittadini e Sudditi nostri in quelle misure di moderazione, che ricercano li riguardi d'una ben regolata Repubblica; però sarà impegno del Serenissimo Principe, che sarà eletto, prender cura anche di questo importantissimo affare.

E la presente sia stampata, ed aggiunta alla Promissione Ducale.

MDCCLXII. 28. *Maggio. In Maggior Conseglio.*

IMportando alli riguardi della coscienza, ed alla tutela, che aver deve ogni Principe, perchè non resti ritardata la esecuzione delle Testamentarie disposizioni, e dovendosi perciò provvedere, che per eccedente dispendio *non si tralasci dagli* Eredi, o Commissarj di far aprire, e pubblicare le Cedole, e li Testamenti; questo Maggior Conseglio per togliere ogni motivo d'interpretazione di Tariffe statuisce: Che ferme le Tariffe delli Serenissimi Principi per gli atti tutti della Cancellaria Inferior, ed anche per la rilevazione delle Cedole per grazia, non debbano li Cancellieri Inferiori per l'avvenire esigere nei casi di aprir, e pubblicar Testamenti in luoco de Nodari morti che la mercede, che per le Pubbliche Leggi avrebbero esatta li No-

Nodari, che avranno rogati li Teſtamenti, e Cedole, ſe foſſero ancora in vita.

Sopraintendendo poi Sua Serenità alla Cancellaria Inferior, dove naſcono tanti Atti, e particolarmente ſono cuſtodite tante volontà de' Teſtatori, reſta la medeſima raccomandata alla ſua vigilanza, perchè dalla eccedenza de'Miniſtri non reſtino pregiudicati li Sudditi, e difficoltato l'aprirſi le Cedole, e Teſtamenti; al qual effetto dovranno gl'Inquiſitori, che ſono, e ſaranno pro tempore eletti nella vacanza di Dogado, indagare ſopra la materia, e puntuale eſecuzione delle Tariffe di detta Cancellaria Inferior relativamente anche alla Parte del Maggior Conſeglio 1693. 22. Febbraro.

E la preſente ſia ſtampata, ed aggiunta alla Promiſſione Ducale.

MDCCLXII. 28. *Maggio. In Maggior Conſeglio.*

FRA' le rendite aſſegnate già da antichi tempi al Sereniſſimo Principe vi è pur quella della Valle dei tre Cai, ed Ongaro. Fu queſta affittata ſempre da Dogi pro tempore con varia fortuna, ed in queſti ultimi venti Anni per Ducati mille, e le regalie dichiarite anche nella ultima Affittanza 1741. Ma reſa ſoggetta a molte vicende fatte note al Senato, cui da queſto Maggior Conſeglio fu demandata la Pubblica economia, ha deliberato per utilità dell'Erario ſin con Decreto 27. Settembre 1752. di poter far vendita della Valle mede-

medeſima, e queſto ſuo deſiderio lo ha manifeſtato anche nel recente altro ſuo Decreto 1761. 23. Gennaro; nel quale ordinando al Magiſtrato delle Raſon Vecchie di corriſpondere al Sereniſſimo Principe, come era ſtato fatto anche nel 1663. con Decreto 30. Marzo, li Ducati mille, e le regalie, gli ha commeſſo di formar la Polizza d'Incanto per affittarla per fino che ſi preſentaſſe opportuna occaſione di venderla. Eſſendo però riuſcito vano ogni eſperimento per affittarla, & all'incontro avendoſi ragionevole fiducia di poter farne vendita con vantaggio della Pubblica economia, queſto Maggior Conſeglio impartiſce facoltà al Senato di vendere eſſa Valle de trè Cai, ed Ongaro, e conferma, come è giuſto, che dovendo eſſer preſervata la rendita di eſſa, aſſegnata già da antico tempo al Sereniſſimo Principe, debba per ſoſtituzione in eguali affatto miſure alla ſumma, che ne ritraeva, continuarſi a lui dal Magiſtrato alle Raſon Vecchie la corriſponſione delli Ducati mille, e delle ſolite regalie.

E della preſente *ſia data* copia al Magiſtrato delle Raſon Vecchie per la ſua eſecuzione.

E dovrà eſſere ſtampata, ed aggiunta alla *Promiſſione* Ducale.

MDCCLXII. 28. *Maggio. In Maggior Conſeglio.*

FU' ſapientemente ſin dai più rimoti tempi inſtituito dai Maggiori Noſtri, che il Sereniſſimo Principe, come Capo illuſtre della Repubblica aſſiſter doveſſe ai più gravi Conſeſſi, e maſſime al Senato, perchè trattandoſi in eſſo li più importanti Pubblici affari la ſua virtù, e conſumata eſperienza aggiunger poteſſe conſiglio, ed autorità nelle deliberazioni. Vedendoſi però con molto dolore de'buoni Cittadini introdotto da alcun tempo in quà, che anche ſenza la giuſta cauſa d'indiſpoſizione, manchi ben di ſrequente un così neceſſario ornamento, e preſidio, principalmente qualora ſi traſpiri dover durare oltre l'ordinario coſtume la Seſſione del Senato, e ciò per la ragionevole apprenſione di perſeverare a tenerſi per ſi lungo ſpazio di ore immobile nella ſua Sede non ſenza pericolo di grave danno alli riguardi di ſua ſalute, o levandoſi generar turbamento, e interruzione agli affari già introdotti, per ſino che ritorni la Sereniſſima Signoria dall'averlo accompagnato nelle ſue Stanze con le formalità ſin ora praticate; però queſto Maggior Conſeglio volendo con provida, ed inſieme paterna cura aſſicurare, che per lo avvenire ſenza la giuſta cauſa d'indiſpoſizione non manchi alle deliberazioni del Senato l'aſſiſtenza onorevole, e ſempre utile dei Sereniſſimi Principi, ſenza ch'eſſi temer ne poſſano danno alla prezioſa loro ſalute, e ſenza che in qualunque

even-

evento resti sospesa la prosecuzione degli affari introdotti.

L'Anderà parte, che qualora il Serenissimo Principe assistendo al Senato giudicasse conferente alla sua salute il levarsi, debba in questo caso esser accompagnato, come in figura privata, da due soli de' Consiglieri, e da un Capo di XL., quali discendendo per la Scala degli Elezionarj, e trovando fuori del Pregadi il solito corteggio del suo Cavaliere, e de' suoi Scudieri lo accompagneranno fino alle sue Stanze. In tal modo rimanendo nel Senato li quattro Consiglieri, e li due Capi di XL., che si rendono necessarj per le Pubbliche Leggi, continuerà senza turbamento, o interruzione alcuna la trattazione de' pubblici incamminati affari, e libero il Serenissimo Principe dall' apprensione, e pericolo di sua salute, potrà esser frequente ad assistervi, e col suo esempio dar eccitamento a tutti li Cittadini destinati a formar il Senato ad esser sempre assidui con le applicazioni, e coi consigli al miglior bene di questa Nostra *adoratissima Patria*.

E la presente sia stampata, ed aggiunta alla Promissione Ducale.

MDCCLXII. 28. Maggio. In Maggior Conseglio.

LA Repubblica nostra fù instituita da Maggiori con ottimi provedimenti per renderla florida e potente per l'opera de' suoi Cittadini. Per invitarli, ed accenderli alla virtù, e alle onorate azio-

azioni in vantaggio, e gloria della loro Patria hanno instituiti varj gradi di Dignità, perchè divenissero premio ai varj gradi del merito, che si andassero acquistando. La maggiore anzi la suprema Dignità stabilirono quella del Serenissimo Principe, constituendolo in essa Capo illustre della Repubblica, e per renderla piu pregevole, e dare maggior eccitamento ai Cittadini di meritarsela l'hanno decorata di onorificenze, che distinguessero anche la Famiglia. Tra le altre per la Promission Ducale, e per la Parte di questo Maggior Conseglio 1623. 19. Agosto fù stabilito, che un Fratello, ed un Figlio di maggior età delli Serenissimi Principi pro tempore possino durante la vita di Sua Serenità aver l'ingresso nel Senato senza voto, e vestir Manica Ducale, quando però abbiano compito Anni trenta, come pure che morto il Doge non abbiano più a godere la prerogativa, di entrar in Pregadi, ma che per intervenirvi debbano esser soggetti alle ordinarie Ballottazioni. Fu pure con l'altra Parte 1741. 27. Giugno concesso da questo Maggior Conseglio, che nel solo caso, che il Doge non abbia nè Fratelli, nè Figli, possa entrar senza Balla nel Senato, terminati gli Anni trenta, uno de suoi Nipoti ex Fratre, e vestir Manica Ducale. Per rendere però degna di sempre maggior pregio questa Suprema Dignità, ch'è onorevole meta delle azioni lodevoli, e del merito piu distinto de'Cittadini della nostra Patria, si determina il Maggior Conseglio, che come ha fatto con la Parte 1623. 19. Agosto per un Fratello,

ed

ed un Figlio, così sia concessa a Serenissimi Principi che non avessero Fratelli, o Figli, la facoltà ch'entrar possano nel Senato due de' Nipoti suoi ex Fratre, quando abbiano terminati trenta Anni, uno solo in Manica Ducale, e tutti due senza voto, ma con questo, che pur essi dopo la Morte del Doge non debbano entrare in Pregadi, ma che per intervenirvi debbano esser soggetti alle ordinarie Ballottazioni.

E la presente sia stampata, ed aggiunta alla Promissione Ducale.

(*Simon Contarini Proc.*
(*Alvise Mocenigo 4.° Cav., e Proc.*
(*Polo Renier* } *Correttori.*
(*Piero Barbarigo fù de s. Z. Francesco*
(*Lorenzo Alessandro Marcello 2.°*

Marc'Antonio Busenello Segr.

MDCCLXIII. 16. *Aprile. In Maggior Consiglio.*

BEN conoscendo la maturità di questo Maggior Consiglio, quanto importi al buon governo, e conservazione della Repubblica nostra, che le Pubbliche Deliberazioni sieno esattamente, e con la possibile sollecitudine eseguite, ha incaricato i Serenissimi Principi con la Parte 28. Maggio 1762. d'invigilare coi metodi in essa prescritti al puntuale adempimento di tutte le Deliberazioni, che fossero prese in avvenire.

Trovandosi per tanto conferente ai riguardi nostri, che si mantenga in esatta osservanza ciò, che fù providamente prescritto, si delibera, che al Serenissimo Principe che sarà eletto, e suoi Successori sia ingionta la espressa obbligazione di dover, sopra tutte le altre materie, dare la preferenza alla Casa dell' Arsenal, e alla Laguna, come quelle, che furono riguardate in ogni tempo dalla sapienza de' nostri Progenitori per il più valido presidio della Pubblica libertà, e sicurezza.

E la presente sia stampata, e posta nella Promissione Ducale per la sua esecuzione.

MDCCLXIII. 16. *Aprile. In Maggior Consiglio.*

LA sopraintendenza dell' Ospitale della Cà di Dio è stata con replicate Deliberazioni vivamente raccomandata dalla pietà, e Religione di questo Maggior Consiglio alla Paterna cura dei

Sere-

Sereniſſimi Principi, i quali vi hanno apportato di tempo in tempo quei provedimenti, che trovarono addattati a mantenere in oſſervanza gli ordini della prima ſua inſtituzione.

Nella certezza per tanto, che il Sereniſſimo Principe, che ſarà eletto, ſia per continuare in così lodevole eſercizio di Carità a benefizio ſempre maggiore dell'Oſpitale, reſtano riconfermate nel propoſito le Parti di queſto Conſiglio, e particolarmente quella del 1623. 19. Agoſto, in cui viene preſcritto, che in detto Luogo Pio non poſſano eſſere poſte perſone di altra condizione, che Donne Nobili, e Cittadine d'oneſta vita, non maritate, e che le elette debbano perſonalmente abitare nelle Camere, che ſono ad eſſe aſſegnate.

Ma oltre a tutte le condizioni preffiſſe, trovandoſi conferente di aggiungere qualche nuovo regolamento, maſſime intorno all' età da fiſſarſi alle Donne, che vi ſaranno ammeſſe in avvenire, la pietà di queſto Maggior Conſiglio ne incarica eſpreſſamente il Sereniſſimo Principe *che ſarà eletto, a* preſtargliełlo ſollecitamente *coll'*autorità ſua, per aſſicurare vieppiù tutti que' giuſti riſpetti di ritiro, diſciplina, e buon'ordine, che furono contemplati nella ſua fondazione.

Sarà cura in appreſſo del Sereniſſimo Principe, e ſuoi ſucceſſori dar pronto, e ſicuro impiego ai Capitali, che di tempo in tempo rimaneſſero giacenti di ragione dell'Oſpitale; E la preſente ſia ſtampata, e poſta nella Promiſſione Ducale per la ſua eſecuzione.

MDCCLXIII. 16. Aprile. In Maggior Consiglio.

LA sapienza de' nostri Progenitori nell' assegnare al supremo Grado del Serenissimo Prencipe le più illustri prerogative, ed onorificenze, non lasciò di decorarlo ancora nella Persona della Dogaressa con quelle varie dimostrazioni d' onore, che secondo li Pubblici rispetti si trovarono convenire.

Atteso però il lungo spazio di tempo, dacchè non vi fù occasione di verificarle, trovandosi proprio di trarre dall' incertezza un punto, che riguarda così da vicino la Persona de' Serenissimi Principi per li casi, che occorressero in avvenire:

L' anderà Parte, che seguita la Creazione del nuovo Doge, la Signoria Nostra nella mattina stessa ne faccia avvanzare la notizia alla Dogaressa col mezzo d' un Segretario del Senato; dopo di che volendo ella intervenire alle Feste, solite darsi in simile incontro nel Ducale Palazzo, possa portarvisi coll' accompagnamento delle Parenti prescritto dalla Parte del Maggior Consiglio 13. Luglio 1700., oltre le persone di suo servizio, e tenervi luogo distinto, e conveniente al suo grado.

In quanto all' ornamento della Persona, continui nell' uso del Velo sempre praticato, e siano i vestimenti di Drappi di Seta con Oro, ovvero Argento, del colore, che si accostuma secondo le stagioni dal Doge, con taglio proprio della gravità della sua Figura; del quale ornamento, ed accompagnamento faccia uso ancora alle occasioni d'uscir di Palazzo.

Ma

Ma perchè occorreranno altri Articoli, che uniti alle cose di sopra ordinate, formino un preciso cerimoniale; per questo se ne rimette la pronta esecuzione al Collegio nostro; salve però in tutto le Parti di questo Maggior Consiglio 10. Gennaro 1645., e 13. Luglio 1700.; e salvo altresì, che non possa farsi, se non col Senato, disposizione di Pubblico dinaro.

E la presente sia stampata, e posta nella Promissione Ducale per la sua esecuzione.

MDCCLXIII. 16. *Aprile. In Maggior Consiglio.*

L'Autorità di questo Maggior Consiglio ha disposte, secondo la varia condizione de' tempi, onorificenze in vario grado alle Famiglie de' Serenissimi Principi.

Per questo per la Promissione Ducale è stato provisto, che tutti li *Fratelli*, e *Figliuoli del Serenissimo Principe prò tempore*, arrivati agli Anni trenta, possano vestire Manica Ducale, ed entrare in Pregadi senza poner balla, durante la vita del Doge; ridotto poi il Privilegio con la Parte 1623. 19. Agosto per le circostanze di allora a un solo Fratello, e Figliuolo di maggior età; indi con la Legge 1722. 21. Agosto ampliato l'ingresso in Senato ad un Nepote ex Fratre; in oltre colla Parte 27. Giugno 1751. estesa la facoltà al medesimo di vestire Manica Ducale; e finalmente nel

nel 1762. 28. Maggio accordato l'ingreſſo anche al ſecondo de' Nepoti ex Fratre del Sereniſſimo Principe prò tempore.

Lo ſpirito di tutte queſte recenti ſucceſſive ampliazioni eſſendo diretto ad infiammare gli animi de' Cittadini ad onorate, e virtuoſe azioni, per giungere a conſeguire il ſupremo grado della Repubblica noſtra, merita ſempre più di eſſere ſecondato; e concorrendo nel medeſimo oggetto, che alli Figliuoli di Cittadino, il quale per la eminenza dei meriti, e virtù ſue ſarà giunto ad occupare la Sede del Principato, non venga ritardato l' acquiſto di quelle cognizioni, che ſono neceſſarie all' amminiſtrazione del Governo, per renderſi poi opportunemente utili ai riguardi della Patria;

L'anderà Parte, che oltre quello, che fù preſcritto dalla Legge 1623. 19. Agoſto per il Fratello di maggior età del Sereniſſimo Principe prò tempore, ſia aggiunto in quanto ai Figliuoli, che li due di maggior età, arrivati agli Anni venti, poſſano veſtire Manica Ducale, ed entrare con Voto in queſto Maggior Conſiglio, ſenza però andare a Cappello, nè eſſere Elettori; e poſſano aver pure l'ingreſſo in Senato, ma ſenza Voto, e durante ſolamente la vita di Sua Serenità; fermo per altro, che niuno della Famiglia dopo la morte del Doge poſſa più godere la prerogativa di entrare in Pregadi, ma per intervenirvi debba eſſere ſoggetto alle ordinarie Ballottazioni.

E la preſente ſia ſtampata, e poſta nella Promiſ-

miſſione Ducale, e ſia rimeſſa in copia agli Avvogadori di Comun, in quanto a loro ſpetta, per la ſua eſecuzione.

(*Andrea Diedo*
(*Sebaſtian Molin*
(*Polo Renier* } *Correttori.*
(*Alviſe Vallareſſo*
(*Girolamo Grimani*

Ceſare Vignola Segr.

I N D I C E
D E L L A
PROMISSION DUCALE.

Non

Li

In

Nelle

Circa

Si-

IL FINE.

mus, quòd consultum fuerit per Nostros Consiliarios,
vel majorem partem ipsorum. Tenemur quoque, &
obligamur cum Nostris Consiliariis singulo Mense vo-
cari facere in Majori Consilio Judices Nostros Pala-
tii, & præcipere eis in efficaci forma, quòd sint stu-
diosi, attenti, & soliciti ad præstandum expeditionem
causarum, quas habuerint p
dicatus ministrando indiffere
omnibus cujuslibet, videlice
& inferioribus, non habenc
nullam personam cujuscumque
tenemur, & debemus semel
Die Mercurii post factam Pr
sub debito Sacramenti per Pa
rum, & Judicatuum Nostroru
dando Judicibus, & aliis Jusd
spiciendo in faciem alicujus,
Juris, & Justitiæ debitum debe
pauperibus oppressis, & præc
ptibus resistere; Audiemus etia
causas suas committemus, ubi,
Justitia debitum suum consequ
tamen privatè aliquibus Judici
commendando, neque ad jus
nem, neque aliter ullo modo
blicè, ut dictum est, & Adv
unus eorum teneatur sub debito
se venire ad conspectum Nostr
Nostrorum in Majori Consilio, & nobis memorare ob-
servationem præfatorum sub debito sacramenti.

MDLXXXV.

MDLXXXV. Adì 4. Agosto. Nel Maggior Conseglio.

RItrovandosi nella Promission Ducal per variazion
de' tempi alcune cose da corregger.
L'Anderà Parte, che al Capitolo nono di essa
liberato, che li Serenissimi
ndar in persona ogni Mer-
ano anco ogni Mese far
i Giudici delle Corti per
lle Cause, & al far Giu-
desimamente li sia ingion-
alto, facendo venire alla
ni Domenica quando uno,
fficiali, Giudici, & altri
do, che servirà il tempo,
fatto venir tutti, & così
esortar tanto quelli, che
Giustizia, quanto quelli,
blico, vedino Conti, &
enza haver rispetto ad al-
Signor Dio, & al bene-
iongendoli à dar conto di
tempo negli Officij loro,
vi potessero esser, come
vventura gli facessero biso-
o loro.

In Sententiis proferendis nos ponemus in meliorem partem.

ET si Judices in proferenda Lege erunt discordes,
& requisiti ab eisdem fuerimus, meliorem par-
tem, quæ nobis videbitur secundum Statutum,
& Ordines Venetiarum, nos ponemus, & si Statutum
nobis defecerit secundum usum; & si usus nobis defe-